

ARCHIVIO

della

R. Società Romana

di Storia Patria

VOLUME XLII.



Roma

nella Sede della Società

alla Biblioteca Vallicelliana

1919



LO SCISMA LAURENZIANO E LE ORIGINI DELLA DOTTRINA POLITICA DELLA CHIESA DI ROMA

I.

Avanti lo scisma: 1. La caduta dell'Impero d'Occidente e la teorica politica felicianiana. 2. La crisi politica e la teorica gelasiana. 3. La risoluzione della crisi politica e religiosa tra l'Oriente e l'Occidente. 4. Prodromi dello scisma.

I.



O scisma laurenziano nella vita della Chiesa di Roma può considerarsi come uno degli incidenti occorsi in una svolta della sua attività politica, nel momento in cui di questa si delineava a netti contorni il fondamento giuridico. Fu però un incidente non soltanto rumoroso, ma anche decisivo, perché attraverso siffatta violenta crisi si affermarono teorie politiche e principî pratici, che, salvando integra la dottrina dommatica, sulla quale si erigeva la Chiesa occidentale, e mantenendola immune da impuri contatti con l'eresia, di questi presupposti religiosi facevan leva pel consolidamento dell'autorità pontificia come forza politica in mezzo ad un mondo in rovina. Perché forza e potere politico della Chiesa di Roma sono in ragione inversa della stabilità della forza e del potere politico civile in Occidente. Quanto più questo si sfalda,

tanto più quello aumenta, siccome una delle forze attive della nuova società politica che si organizza sulle rovine dell'Impero occidentale; e non dobbiamo dimenticare che la progressiva assenza di una fattiva autorità imperiale richiamerà la Chiesa di Roma ad una più attiva partecipazione alla vita politica, nel momento in cui l'eredità dell'Impero romano d'Occidente sarà aperta.

Intorno alla Chiesa di Roma pertanto non convergono solo interessi religiosi, ma anche interessi politici che con quelli si intrecciano, trasferendo in seno alla Chiesa la eco di quella lotta politica che si dibatte nella vita fra due tendenze soprattutto, l'occidentalismo, che tendeva al coordinamento locale ed autonomo di tutte le forze vecchie e nuove germoglianti sull'antica giurisdizione dell'Impero romano, l'orientalismo, che, per reazione contro il barbaro invasore, aveva sposato la causa dell'imperialismo bizantino. La Chiesa di Roma, come tale, ufficialmente non aderisce all'uno piuttosto che all'altro partito, perchè essa soprattutto è retta e governata da un ideale religioso superiore a questi urti di partito. Ma nella difesa di questo ideale religioso gradatamente si insinuano le passioni politiche che si dibattono nella vita pubblica, sia perchè la stessa Chiesa non vive fuori di questa e non può farne astrazione, sia perchè l'aspetto e la funzione religiosa è pur uno degli elementi e dei fattori del lavoro di trasformazione compiuto nella società romana. Per questa sua singolare posizione la Chiesa occidentale non assume tosto una netta fisionomia, un chiaro indirizzo politico, o meglio non è indotta a seguire direttamente ed immediatamente un determinato partito. Dal cozzo degli ideali politici, che si riflettono anche nel suo seno, temperandoli ed immedesimandoli ai particolari interessi e

finalità proprie, fa scaturire una concezione politica originale, che tenderà in progresso di tempo a rinnovare il principio dell'imperialismo occidentale, contro ed in avversione a quello bizantino ed al particolarismo locale, ultima degenerazione della vecchia tradizione imperiale. È opera lunga e difficile, che matura quasi insensibilmente attraverso pacifiche discussioni o lotte violente, tra alternative di avvicinamenti e ripulse, fra riconciliazioni e scismi, tra acquiescenze e ribellioni, a seconda del fluttuare delle situazioni, nelle quali la Chiesa di Roma, senza perder di vista i propri obiettivi, senza dimenticare il suo presupposto religioso, è sospinta proprio a difesa e per ragione di questo ideale religioso.

Ed intanto anch'essa risente delle influenze della crisi generale e dei contrasti che si sviluppano in questa: isolare la Chiesa da questi, non raccogliere i riflessi di tanta lotta anche in seno alla organizzazione chiesastica e sentirne le ripercussioni, significa, io credo, ignorare uno degli elementi, che concorsero alla formazione della vita della Chiesa nella sua teorica e nella sua pratica. Nel caso particolare l'episodio laurenziano non si può intendere in tutta la sua luce (1),

(1) L'argomento è uno di quelli che ha tanto appassionato gli storici. Dai vecchi studi del Tillemont alle recenti sintesi dell'Hodgkin, dell'Hartmann, del Gabotto, del Romano, ciascuno ha cercato di portare un contributo nuovo ed originale. La bibliografia è infinita: chiunque si sia occupato più o meno largamente di questo periodo ha necessariamente discusso la questione, né mette conto ora ripercorrere tutto il cammino fatto. Basti ricordare i più notevoli recenti lavori espressamente dedicati a questo argomento, quello del CRIVELLUCCI, *Storia delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa*, Bologna, 1885, vol. II, p. 10 sgg. e quello dello FEILSCHUTTER, *Der Ostgotenkönig Theoderich der Große und die Katholische Kirche*, Münster, 1896. Con molto equilibrio ha delineato gli antefatti dello scisma il

se vogliamo restringerlo ad una lotta interna di fazioni della Chiesa, ed obliamo che esso è un episodio della grande lotta che deve rigenerare la vita politica dell'Occidente, e perciò in sé porta tutti gli influssi degli elementi che l'hanno determinata, elementi religiosi ed elementi politici, elementi interni ed elementi esterni, ciascuno dei quali concorre in diversa misura a sviluppare quel complesso di avvenimenti, attraverso i quali si consolida la funzione della Chiesa nel suo duplice aspetto religioso e politico.

Dei quali è più noto e più valutato il primo, siccome quello fondamentale nelle finalità della Chiesa, che non il secondo, soprattutto nelle sue relazioni con l'indirizzo di governo da un lato e coi partiti del

GINETTI, *Avanti lo scisma laurenziano*, Pisa, 1899, p. 7 sgg. e dello scisma ha dato una chiara schematica esposizione recentemente il DUCHESNE, *Les schismes romains au 17^e siècle*, in *Mélanges d'arch. et d'hist.*, XXXV, 221 sgg. L'accorto lettore, avvertito dei fini della presente ricerca, indulgerà se io faccio grazia di una facile quanto inutile erudizione, che si ridurrebbe ad una inconcludente polemica: che, posto il problema su diverso punto di vista, altrove chiarito più largamente (cf. « *Regnum* » ed. « *imberium* » in *Italia* ecc., Bologna, Zanichelli, 1919, vol. I), qual frutto si ricaverebbe dall'enumerazione dell'altrui avverse opinioni, ormai troppo note, solo per ricordare che, a nostro avviso, non riproducono il vero stato di situazioni ed avvenimenti? Che serve ripetere cose già note? E avvertimento inutile; solo doveroso per chi affronta un problema trito e ritrito nella fiducia di recare qualche utile contributo, per eliminare il dubbio di un ingiusto apprezzamento di un proficuo secolare lavoro, del quale noi tentiamo raccogliere nuovi frutti. Un'altra osservazione: sorvolo sulla questione strettamente dommatica (e ne ne dispensano i magistrali lavori del Duchesne, ai quali io non mi sentirei in grado di aggiungere molto di nuovo ed inesplorato) e sorvolo perché essa costituisce il presupposto filosofico, che esce interamente dai limiti volutamente imposti, senza per questo diminuirne il valore dimostrativo, alle presenti indagini.

tempo dall'altro. Eppure è propriamente nella seconda metà del sec. V che comincia a concretarsi in linee esatte la concezione politica della Chiesa di Roma, dal momento, si può dire, per precisare un termine cronologico, in cui il vescovo di Roma è trascinato dal partito bizantineggiante ad appoggiare e cooperare al trionfo di questo nell'aspra lotta con le tendenze nazionali all'indomani della vittoria di Ezio sul formidabile nemico rappresentato dall'imperialismo attiano (1). Vero è che in questo momento il predominio dell'ortodossia in Oriente con l'imperatore Marciano faceva coincidere gli interessi religiosi della Chiesa con quelli dei fautori dell'orientalismo in Occidente: accordo e coincidenza tuttavia temporanei, ché su essi gravitano tanti elementi discordanti ed antinomici connessi alle stesse risoluzioni del concilio calcedonese. Nei riguardi religiosi le conclusioni di quell'assemblea, ratificate dal clero romano, non erano riuscite ad imporre praticamente l'unità delle due Chiese. La lotta separatista, appena sopita, riprenderà più violenta con Acacio e Pietro Alessandrino, esercitando una favorevole pressione sugli organi di governo. D'altra parte il precipitare della crisi occidentale influiva sulla politica della Chiesa romana, che, nel rinnovarsi del predominio scismatico in Oriente, gradatamente favorito dal governo imperiale, per necessità locali e necessità esterne, per ragioni religiose e per motivi politici, era indotta ad orientarsi verso quelle aspirazioni nazionali autonomistiche, in mezzo alle quali si fortificava e si consolidava la sua autorità politica e morale, siccome uno degli elementi ricostruttori dello sgretolato Impero occidentale, nello stesso modo che in tale concezione

(1) Cf. *Arch. St. Rom.*, vol. XL, p. 177 sgg.; « *Regnum* » ed « *imperium* » cit., p. 52.

politica trovava posto ed anche maggior saldezza la dottrina religiosa dell'ortodossia occidentale.

Non è il caso di seguire tutte queste vicende, attraverso le quali lentamente si elabora la doppia figura religiosa e politica dell'episcopato romano, con tratti di originalità propria, precisamente nel momento in cui la potenza bizantina segue la parabola ascendente e si sgretola interamente la vieta concezione tradizionale dell'imperialismo romano in Occidente. Tale lavoro si prepara e si sviluppa molto anche fuori della gerarchia ecclesiastica, e tra le fila di questa, quando ancora l'unità nel capo dell'episcopato romano non è decisamente ratificata con esterna sanzione. Di più la minor gerarchia diventa il tramite attraverso il quale le passioni delle parti politiche si insinuano nel grembo della Chiesa e vi esercitano tutta la loro potenza pratica ed ideale. Basti appena ricordare l'atteggiamento dell'episcopato ligure con a capo Epifanio nel momento più acuto della crisi, decisamente ispirato, nell'ambito della più rigida ortodossia, agli ideali politici nazionali fioriti intorno al secco tronco del tradizionale imperialismo. Basti appena ricordare che nel rivolgimento costituzionale, che spegneva l'ultimo fantasma dell'Impero occidentale, il pontificato romano, mentre infuriava la tempesta scismatica, aderiva politicamente al deferente e conciliante indrizzo del re Odoacre (1), nonostante gli sforzi per ristabilire un

(1) La posizione ufficiale della Chiesa di Roma era ben diversa dall'atteggiamento assunto da molti suoi membri influenti: e fu diversa nei successivi momenti. Cf. PENLSCHTER, op. cit., p. 18 sgg., le cui conclusioni non ci sembrano chiare, come spero dimostrare nel corso dei miei studi. Richiamo l'attenzione su alcuni argomenti principali: il famoso decreto di Basilio non prova affatto, come vuole il Crivellucci, l'antica consuetudine dell'intervento del prefetto del pretorio nelle elezioni pontificie romane, ma

un accordo col governo e colla Chiesa orientale. La coincidenza fra la politica del primo re barbarico in Italia e quella di Felice divenne tanto più intima, quanto più aumentò la tensione e politica e religiosa fra l'Oriente e l'Occidente. Felice è forse il primo pontefice romano che si sente estraneo alla diretta giurisdizione imperiale, quand'egli partecipa all'impe-

è la conclusione di un compromesso fra re e vescovo, la cui portata si restringe a funzioni di polizia (contro la comune interpretazione; cf. CRIVELLUCCI, op. cit., II, 26 sgg.), che legittimamente spettavano all'autorità civile per la tutela dell'ordine pubblico. E qui nessuna obiezione fu sollevata; le più tarde recriminazioni, come vedremo, sono la conseguenza di una nuova situazione politica. Non è a questo punto che si manifesta il dissidio: anzi alla sua promulgazione l'accordo non sembra turbato da insanabili attriti, quando invece di fronte alla politica imperiale si erge qualche sintomo di opposizione. E non son d'accordo col CRIVELLUCCI (op. cit., II, 41 sgg.) nell'asserire che la presentazione pontificia a Zenone costituisse la parte essenziale della missione del 483. Questa presentazione è un fatto nuovo, non solo rispetto all'imperatore d'Occidente, ma anche a quello d'Oriente, non è atto di cortesia o di mera procedura per la assenza dell'intervento, molto dubbio, dell'autorità civile all'elezione episcopale, bensì il risultato di una condizione politica, avvantasi alla sua sistemazione giuridica, nuova. Col re italico, pel fatto del condominio territoriale ideale era intervenuto il compromesso basiliano, che prevedeva la procedura per la comunicazione ufficiale ai poteri costituiti. Di fronte all'imperatore orientale, riconosciuto implicitamente come sovrano estero, non diversamente che gli altri re barbarici, si comportava virtualmente da sovrano a sovrano partecipando la sua elezione e proponendo la risoluzione della questione religiosa. Non si dimentichi che tale sistema giuridico-costituzionale non è già bello e formato, ma brancola nell'incertezza di un ordine politico che si elabora: e dobbiamo giudicarlo a questa stregua, tenendo conto di tutte le tendenze che si intrecciano. La realtà politica è che attraverso la crisi anche la Chiesa elabora la propria dottrina politica, che prima di stabilizzarsi, oscilla fra l'una e l'altra pressione di partito, soprattutto intesa dapprima alla demolizione

ratore la propria elezione con l'esposizione di quei principî « quae ad vestri munimen imperii prospera-tisque eius suffragia pertinerent, quantoque essent « studio majore curanda, tanto dignioribus internuntiis « explerentur » (1). Chi volesse già intravedere un primo atto di indipendenza, o meglio un primo definito

della rigida teoria imperialistica.. Si ha un primo momento in cui le correnti più risolte accettano il compromesso col nuovo regime locale e lottano contro l'Oriente scismatico. Uno dei membri più attivi fu Gelasio, che poi sarà papa, e spiegò una azione decisiva, come vedremo. Poi sotto l'influsso del partito bizantino, non meno rigidamente ortodosso, fu tentato, e con fondate speranze, il ravvicinamento con l'Impero orientale. A questo momento coincide il declinare della fortuna di Odoacre, ed è lo stesso capo del partito cattolico rinnovatore, Gelasio, che recisamente l'afferma: « Nos quoque Odoacri barbaro heretico « regnum Italiae tunc tenenti, quann aliqua non facienda prae-« ciperet » (THIEL, *Epistulae Romanorum Pontificum genuinae*, Brunbergae, 1868, I, 409, ep. 26, n. 11), affermazione particolarmente importante, perchè rivela tutto il contenuto del pensiero politico di un partito. S'avverta che non solo lo dice « eretico », ma anche « barbaro », e di più recisamente contesta la legittimità del potere sovrano (« regnum Italiae tunc tenenti »), secondo la concezione dell'imperialismo bizantino. Il Thiel, e non lui soltanto, vorrebbe attribuire tale contestazione al compromesso del 483, che fu posto in dubbio e per altri motivi solo nel 502, mentre è chiaro che l'ostilità contro Odoacre negli uomini di chiesa si acutizza nel momento in cui si tempera la fobia orientale e per converso la Chiesa romana si stacca dal re e ri-stabilisce il contatto col partito bizantineggiante. Il trapasso è assai evidente nelle lettere di Felice scritte, come vedremo, sotto l'influsso di Gelasio (ep. I, p. 222 sgg.; 10, p. 251 sgg.), o direttamente da quest'ultimo in nome di lui (*Gelas.*, ep. I, p. 287 sgg., su cui dovrò tornare per chiarire molti equivoci) dopo il 483 nel periodo di tensione coll'Impero d'Oriente al confronto di quelle posteriori al 488 (*Fel.*, ep. 15, p. 270 sgg.). Le quali nella loro progressione e sviluppo di pensiero restano ben illustrate dall'affermazione di Gelasio testé riferita.

(1) THIEL, I, 223, ep. I, n. I.

accenno ad uscire dal tradizionalismo imperiale romano, s'inganna (1). « Unicum in te superest prisci nomen « imperii », riafferma Felice. « Ne, quaesio, nobis salu- « tem tuam, pie imperator, invidas, ne fiduciam pro « te minuas supplicandi » (2). La mente del pontefice è ristretta alla legittima tradizione imperialistica, quella che pei rapporti fra Stato e Chiesa era stata risolta nel binomio Marciano-Leone, ed era stata consacrata nelle conclusioni del concilio calcedonese. « Respice « potius ad decessores tuos augustae memoriae Mar- « cianum scilicet et Leonem, et tantorum principum « fidem, legitimus eorum successor, amplectere. Debes « illorum religioni consensum, debes memoriae reve- « rentiam: absit a tua devotione, absit a tua potestate, « ut talium credaris respuisse iudicium » (3)!

E Felice non oltrepassa il concetto cristiano di questo ideale politico, ma questo completa con qualche elemento nuovo, che meglio delinea e precisa la concezione dell'unità religiosa dei territori dell'antico Impero. In fondo egli sente, e non lo nasconde, che il dominio sovrano dell'imperatore è limitato all'Oriente, ma egli non tenta affacciare ancora alcuna dottrina che subordini l'unità religiosa ad una costituzione teocratica, di cui il vescovo di Roma sia il centro. Costata solo il fatto, vuole l'unità della Chiesa, e la reclama, secondo il supposto del concilio calcedonese, affermando anzi che la volontà divina al sovrano aveva restituito l'impero, perch'egli restituisse l'unità della Chiesa: « Pacavit ille (Deus) rempublicam, sicut vester

(1) E la contraddizione che è nelle cose: anche Odoacre non trova una formula per annientare la tradizione imperiale e si sforza di stabilire un equilibrio che, senza toccare la realtà del fatto compiuto, questa non alteri.

(2) THIEL, I, 225, ep. I, n. 5.

(3) THIEL, I, 225, ep. I, n. 5.

« quoque sermo testatur, a tyrannide haeretica libertatem; vos ab ipsius haereseos praeceptoribus populos eruite Christianos » (1). L'autorità della Chiesa non azzarda svincolarsi o sovrapporsi a quella dello Stato: tutt'altro, essa diventa ancora il puntello dell'ordine costituito e questo rafforza, perché nella pienezza delle sue sanzioni possa esso imporre, meglio che accettare, l'unità della fede (2).

Nella dottrina dunque il pontificato non deviava ancora dalle direttive politiche del tempo leonino, ma non era estraneo a quegli elementi di fatto che lo avviavano ad affermazioni teoriche più recise: l'universalità della Chiesa, ma non solo come fatto morale, bensì anche come fatto politico, cui si contrapponeva la territorialità della sovranità civile da quella sostenuta e difesa. Da queste all'inversione dei valori politici di subordinazione non era difficile il passo, perché la prima conseguenza pratica di quella realtà di fatto era l'affermazione della libertà della Chiesa di fronte allo Stato, nella pienezza delle sue funzioni, libertà che non significa indipendenza e divorzio, libertà che non significa sovrapposizione della Chiesa allo Stato, libertà che non significa teocrazia.

La teoria infatti che conclude il dibattito feliciano contro l'Impero e gli acaciani d'Oriente, non afferma altro principio. Di fronte allo Stato territorialmente ristretto l'universalità della Chiesa reclama la propria libertà, appena gettando i rudimenti che serviranno

(1) THIEL, I, 231, ep. I, n. 13.

(2) THIEL, I, 232, ep. I, n. 13: « Restituit ille (deus) vos aulae legitimae: imperatoris jure suffulos vos magistro discipulum et sedem beati evangelistae Marci ad communionem beatissimi Petri debita eorum meritis devotione reducite », ecc. Cf. ivi, n. 1° 6°, 9°.

poi alla costruzione di teorie più ardite e risolutive (1). La dottrina feliciana si raccoglie in queste parole, le quali, si noti bene, sono la conseguenza di un conflitto,

(1) Ed in essa si rivela l'opera instancabile, male frenata, di quella tendenza, che ha il miglior campione in Gelasio. La personalità di questo si pronuncia fino da questo momento nell'abbozzo di teoria ch'egli poi, appunto per questo eletto papa, sistemerà definitivamente. La dottrina feliciana risente della sua ispirazione, tanto da riuscire a sovrapporsi in parte, se non in tutto, alla tradizionale politica della Chiesa. Vale assai il confronto fra la cit. epistola 1 di Felice del 483, colla quale sono aperti i primi negoziati della missione di Vitale e Miseno e l'epistola 10, del 484, dopo il fallimento delle trattative stesse e la condanna degli ambasciatori: e più ancora il confronto fra queste e l'epistola ai vescovi orientali, attribuita dai codici senz'altro a Gelasio (THIEL, I, 287 sgg., *ep. Gel. 1*), la quale merita qualche chiarimento. La tradizione manoscritta (cf. THIEL, I, 22) rivendica la paternità della lettera a Gelasio, e forse non a torto, non però come papa, come vorrebbero far credere le tarde didascalie (« beati papae Gelasii »), che sotto questo punto di vista non devono trarci in inganno. Anche la forma stilistica, come ben avverte il THIEL (op. cit., pp. 22-23, § 4), tradisce la personalità dell'autore, ma non si deve dimenticare che altri luoghi, per quanto in forma più accentuata, come vedremo, riproducono espressioni e concezioni che son proprie delle lettere feliciane piuttosto che di quelle gelasiane. La questione più importante è quella cronologica: tutti gli accenni diretti od indiretti di contenuto e materia fanno risalire al tempo di Felice, nessuno al pontificato di Gelasio, e perciò quanto alla stesura dobbiamo risalire all'epoca di Felice, quanto all'autore alla persona di Gelasio, segretario del pontefice, secondo le conclusioni del THIEL, op. cit., p. 23, § 6. Con lui però non assento nel ritardare al 488 o 489 la stesura e tanto meno nel ritenere che effettivamente l'epistola sia stata pubblicata sotto il pontificato di Gelasio, quando fondamentalmente la concezione, su cui s'impernia la confutazione, è superata coll'elevazione del segretario feliciano alla dignità episcopale, e meglio conviene all'età feliciana. L'autorità del nome di Gelasio fu tale, che volentieri a lui fu rivendicato l'onore di paternità di quanto aveva scritto in nome di Felice nella sua qualità di segretario, tanto più in quei scritti

sempre più chiaritosi inconciliabile, fra due forze politiche in stato di crisi evolutiva, ciascuna nell'ambito dei suoi presupposti ideali e pratici: « Puto autem », scrive Felice, « quod pietas tua, quae etiam suis maxime vult vinci legibus quam reuiti, coelestibus debeat parere decretis: atque ita humanarum sibi rerum fastigium noverit esse commissum, ut tamen ea, quae divina sunt, per dispensatores divinitus attributos percipienda non ambigat. Puto, quod vobis sine ulla dubitatione sit utile, si Ecclesiam catholicam vestri tempore principitus sinatis uti legibus suis, nec libertati eius quenuquam permittatis obistere, quae regni vobis resituit potestatem. Certum est enim, hoc rebus vestris esse salutare, ut quum de causis Dei agitur, et iuxta ipsius constitutum regiam voluntatem sacerdotibus Christi studeatis subsistere, non praeferre, et sacrosanta per eorum praesules discere potius quam docere, Ecclesiae formam sequi, non huic humanitus sequenda iura praefigere, neque ejus sanctionibus velle dominari, cui Deus voluit clementiam tuam pie devotionis colla submittere: ne dum mensura coelestis dispositionis excutitur, eatur in contumeliam disponentis » (1). Il punto caratteristico e fondamentale di siffatta teorica è ancora e sempre l'unità concettuale dei poteri so-

che rappresentavano intero il suo pensiero ed erano per conto, oltre che per forma, intera opera sua. Non posso dilungarmi più oltre su questioni di dettaglio che meritano trattazione speciale: ai fini della presente ricerca basti rilevare che cronologicamente l'epistola non si scosta molto da quella più sopra citata, ed è opera di Gelasio. Tali accertamenti hanno non poco valore per fissare l'andamento del pensiero politico della Chiesa, delle tendenze in esso operanti e chiarirne l'evoluzione nei diversi momenti.

(1) THIEL, op. cit., I, 249, *ep. Fel.* 8, n. 5.

vranì, da Dio trasmessi all'imperatore. Solo che il concetto pagano dell'unità indivisibile dell'umano e del divino nella persona dell'imperatore, ormai da tempo distrutto, è modificato dalla concezione cristiana (1), che, prima di arrivare al dualismo assoluto, per gradi, nei diversi momenti storici della sua evoluzione, imprime l'orma della sua influenza: anzitutto il diritto all'esistenza, poi il diritto alla tolleranza, ed una volta arrivata ad ufficiale riconoscimento sgretola l'edificio teocratico pagano, spogliando l'imperatore dell'aureola divina dell'antica tradizione, per ribatterlo secondo i dommi del nuovo ideale. Ed in questo lavoro, lento e continuo, di rigenerazione si ha un succedersi di stati nuovi, per cui nell'ambito dell'unità imperiale si stabilisce un dualismo d'ordine subordinato, fra la funzione divina e l'umana, dualismo che subenterà, in virtù dell'evoluzione politica della struttura interna ed esterna dello Stato, man mano che il con-

(1) Già Osio, secondo la relazione di Atanasio (*Hist. Arian.*, n. 44), avea scritto all'imperatore Costanzo: « Ne te rebus misceas Ecclesiae, nec nobis his de rebus praecepta mandes, sed « a nobis potius haec ediscas. Tibi Deus imperium tradidit, « nobis ecclesiastica concedidit. Ac quemodum qui tibi imperium subcipit, Deo ordinanti repugnat, ita metuo, ne si ad « te ecclesiastica pertrahas, magni criminis reus fiat. Reddite, « scriptum est, quae sunt Caesaris Caesar et quae sunt Dei Deo. « Neque nobis igitur imperare terrae licet, neque te adolendi « habes potestatem ». A torto il THIEL (op. cit., I, § 68) ha avvicinato questa teorica a quella gelasiana. Non solo è tanto lontana da essa, ma anche da quella felicianiana, perché manca ad essa l'ispirazione politica: domina solo il concetto religioso della libertà della fede d'ogni vincolo umano, né si avvisa il principio politico di una giurisdizione ecclesiastica avente capacità in una propria sfera giuridica, principio che si attua per gradi muovendo appunto dall'inversione dei valori nei rapporti fra l'umano ed il divino. Dalla diversità di tale presupposto filosofico si sviluppano i nuovi concetti dei rapporti fra Stato e Chiesa.

fittro fra la vecchia e la nuova concezione della vita politica e sociale si farà più acuto. L'espressione felice è uno di questi gradi, nel quale ancora l'unità non è infranta, ma è già scossa, ed essa appena naschera quel dualismo che la realtà dei fatti elabora e ben si rivela nella rivendicazione della libertà, non sopra e fuori dall'ordine del concetto imperiale, ma nell'ambito di questo. È una libertà però che tende a diventare indipendenza, ed elevare l'autorità ecclesiastica alle alte funzioni sovrane o quasi sovrane, quali per circostanze di cose furono gradatamente attribuite al vescovo di Roma e alla gerarchia ecclesiastica. La realtà del costituirsi di regni autonomi sull'antica giurisdizione imperiale avea affrettato ed affrettava siffatto movimento, sì che il concetto religioso dell'universalità della Chiesa di Roma veniva cementato di contenuto politico. Prima di arrivare ad una espressione teorica, il vescovo di Roma sentiva di fatto di possedere una sovranità politica, che trovava il suo presupposto e fondamento teorico e pratico nell'affermato diritto al suo dominio spirituale universale. E da sovrano, o come tale nella realtà compotantesi, scrive Felice all'imperatore nella sua lettera del 1° agosto 484: « Quoniam pietas tua, licet profusiore pagina ad mea scripta responderit, suis auribus diligentius intimatam fastidio dignam credidit veritatem, curandum mihi fuit, ut breviter, quae non vultis latius publicari, definita concluderem. Itaque officiositate praemissa timere me fateor regno vestro pariter et saluti » (1).

Ed il pontefice non risale a formule generiche, a teorie o principî generali, ma contesta un fatto positivo, concreto ed attuale. « Siquidem contra », egli

(1) THIEL, I, 247, *ep. Fel.* 8, n. 1.

dice, « divinam reverentiam probabitur, ut beati apostoli Petri directa legatio, sicut ejus confessio patefecit, tamquam in captivitate redacta teneretur, et « charis, quas bajulabat, violenter ablatis, ad communcandum hereticis, hoc est apocrisariis Alexandrini « Petri, adversum quem ierat, de custodia sit produta » (1). Di che sorgeva invece irresistibile la realtà della vita politica, lo stato attuale dei nuovi concetti costituzionali, che rovesciavano in buona parte nella pratica quella tradizione, cui lo stesso pontefice per forza d'inerzia si teneva legato. « Sed quum apud « barbaras etiam nationes », continua, « atque ipsius « deiatis ignaras pro exsequendis i egrotis vel humanis « jure gentium legationis cuiuslibet habeatur sacrosanta libertas, notum est omnibus, quanto magis ab « imperatore Romano et Christiano principe, in rebus praesertim divinis, oportuerit intemperatam servari » (2). Se non che da queste premesse, nelle quali erano sparsamente dispersi gli elementi costruttivi della nuova dottrina politica della Chiesa, ancora non si deducono tutte le conseguenze più decisive: l'abbiamo visto dianzi, la teorica feliciana s'arresta all'espressione religiosa dell'universalità della Chiesa di Roma, che perciò implica l'unità della Chiesa, ma sempre nell'orbita della tradizione imperiale.

Quand'anche sembra con più recisa parola voler assurgere ad una più chiara affermazione dell'indipendenza episcopale dalla sovranità civile, le più gravi affermazioni, che tuttavia s'aggrano in un circolo vizioso, vengono tosto temperate dalla coscienza di non turbare l'equilibrio della concezione imperiale (3).

(1) THIEL, I, 247, ep. Fel. 8, n. 1.

(2) THIEL, I, 247, ep. Fel. 8, n. 1.

(3) Siffatto contrasto si spiega nella cit. prima epistola di Gelasio, che, come si disse, deve risalire all'epoca di Felice ed

Confutando le obiezioni dagli acacciani opposte alle pretese della sede romana, esplicitamente afferma che all'imperatore, per quanto cattolico, non poteva competere la giurisdizione in materia ecclesiastica, per cui non si doveva a lui riconoscere il diritto di « *discutere et suscipere* » Acacio (1). Con colori più forti, con espressioni più ardite ed anche più precise

al momento, in cui i rapporti con l'Oriente erano molto tesi. In essa si rivela appunto la duplice tendenza, che agitava la vita politica della Chiesa di Roma, quella più temperata che faceva capo a Felice e quella più estrema che prevarrà poi con Gelasio. L'esserne proprio questo l'autore dà ragione delle espressioni più forti, colle quali è formulata la dottrina felicianica, senza per questo alterarne i principi fondamentali. E per quanto già si intravedino i contorni della più perfetta dottrina politica, tuttavia questi vengono costretti ancora entro una formula, dalla quale la concezione predominante non sa uscire. Vi ha un tentativo di affermare più nettamente i diritti della Chiesa di Roma, ma questo tentativo è abilmente contenuto entro limiti, nei quali il pensiero dell'autore soggiace alla volontà di un indirizzo, in molti punti disforme dal suo. Tanto maggiore pertanto è il valore e l'importanza di questa epistola, in quanto rivela il lavoro intimo che si operava nell'attività politica della vita della Chiesa: anzi il vero concetto informatore della lettera stessa si intende e si spiega se posto in relazione a tale situazione politica e riportata, come si disse al momento culminante della crisi del periodo feliciano, allorché le diverse tendenze, che cozzavano inseno stesso alla Chiesa, ebbero modo di spiegarsi in tutta la loro forza, esercitando attiva pressione sull'indirizzo positivo dell'episcopato romano. Assistiamo così al formarsi della mentalità della teorica gelasiana, al suo svolgersi, ed alla elaborazione dei motivi, pei quali poté affermarsi in tutta la sua ampiezza. Al lume di tali considerazioni l'epistola gelasiana, la quale è uno scritto polemico diretto ai vescovi orientali (ed anche questa circostanza va rilevata, perchè ha non poca importanza), e non all'imperatore, acquista un significato diverso e nuovo per caratterizzare veracemente i vari stadi di costruzione del pensiero politico della Chiesa romana.

(1) THIEL, I, 292, *ep. Gel.* I, n. 10.

ripete la teorica, che già abbiamo visto; ché se i termini sono più aspri, il contenuto non diverge: « Quod » si dixeris: Sed imperator catholicus est, salva » pace ipsius dixerimus », risponde Felice agli scismatici, « filius est, non praesul Ecclesiae: quod ad religionem competit, discere ei convenit non docere; » habet privilegia potestatis suae, quae administrandis » publicis rebus divinitus consecutus est; et ejus beneficium non ingratius contra dispositionem coelestis » ordinis nil usurpet. Ad sacerdotes enim Deus voluit, » quae Ecclesiae disponenda sunt, pertinere, non ad » saeculi potestates: quae si fideles sunt, Ecclesiae » suae et sacerdotibus voluit esse subiectas. Non sibi » vindicet alienum jus, et ministerium, quod alteri » deputatum est: ne contra eum tendat abrupte, a » quo omnia constituta sunt, et contra illius beneficia » pugnare videatur, a quo propriam consecutus est » potestatem. Non legibus publicis, non a potestatibus » saeculi, sed a pontificibus et sacerdotibus omnipotens » Deus Christianae religionis dominos et sacerdotes » voluit ordinari, et discuti recipique de errore remanentes. Imperatores Christiani subdere debent executiones suas ecclesiasticis praesulibus, nec praeferre » (1).

Non illuda la forma imperativa e risoluta, che trova la sua ragion d'essere nel fine polemico dello scritto, nel momento in cui fu dettato e nella qualità dell'autore e del destinatario. Se si analizzi con maggior cautela e riflessione il contenuto dell'audace affermazione, essa svela piuttosto abilità dialettica, che una elaborazione dottrinaria matura e limpida nel suo costrutto. Ancora una volta, sotto l'apparenza di violenta fermezza, la precisione di pensiero vanisce nell'indeterminata contraddizione della realtà fra lo stato attuale

(1) THIER, I, 293, *ep. Gel.* I, n. 10.

teorico e pratico e le aspirazioni ad un ideale nuovo. Ché in fondo si nega il diritto di intervento dell'imperatore nelle questioni religiose come esercizio di atto sovrano di sopra e all'intuori dell'organizzazione chiesastica, ma non insinua, nemmeno in via di ipotesi, la eventualità che l'unità della sovranità dello Stato sia rotta nel dualismo giurisdizionale della duplice funzione dello Stato, quella civile e quella religiosa. Le quali anziché confuse e coimiste, s^o vogliono solo separate, con organi propri, corrispondenti alle specifiche attività dedotte dai rispettivi presupposti teorici e pratici. E però s'arriva alla formulazione di un concetto di autonomia, nell'orbita della costituzione, che limita, ma non sopprime, la capacità giurisdizionale del potere imperiale: e lo limita nel senso, che, riservando agli organi a ciò delegati da Dio l'attività legislativa in materia religiosa, la capacità civile è ridotta all'attuazione della sanzione esecutiva.

Nella persona dell'imperatore infatti s'attua pur sempre l'unità della vita (1): e poiché l'imperatore, per esser tale, deve esser cristiano e cattolico (2), e poiché la vita della « respublica » non si può concepire esistere fuori della « religio », o meglio, della « communio » o della « fides » (3), che è poi quella del simbolo calcedonese (4), così non si può ammet-

(1) « Sed haec (necessitate committi) de imperatore viderint, « qui ista praetendunt; nos autem etiam in hac parte imperatoris sacra recitamus, quibus omnia se imperator « cum Acacii consilio fecisse promittit » ecc. (THEL, I, 294, *ep. Gel.* I, n. 12).

(2) THEL, I, 292, *ep. Gel.* I, 10; ivi, p. 295, n. 13.

(3) THEL, I, 305, *ep. Gel.* I, 33; ivi, p. 295, n. 13.

(4) THEL, I, 297, *ep. Gel.* I, 18. E l'interpretazione politica è quella fornita dal tomo leonino: « ... beatus memoriae « papa Leo ad augustae memoriae Leonem subditis epistolae

tere che nella persona dell'imperatore, cattolico e cristiano, possano esistere elementi che contraddicano a tale sua qualità. Non vi ha « stato di necessità » (1), ch  « necessit  » maggiore non   « quam divino cultui » et religioni, unde omnia prosperantur, unde necessitas magis omnis absolvitur et cuncta adversa removetur, esse subiectum, nec ei aliquid omnino praeponere: quia non est utique, quod Deo debeat anteponi, quum ei jussi fuerimus nec animas nostras « omnino praeponere » (2). Non vi ha interesse od utile particolare della « respublica ». « Utilis est rei-publicae eversio religionis et utilis non erit republicae religionis integritas? » (3) Concepito lo Stato come una unit  etico-politica d'origine divina, e creazione diretta della divinit ,   naturale che il carattere divino si perpetui nelle sue funzioni in una perfetta armonia di tutte le sue attivit , e queste informi senza creare conflitto di competenze (4), quale potrebbe presumersi nell'affermazione che all'imperatore non compete usurpare « alienum jus, et ministerium, quod alteri

« suae testimoniis approbavit ». Significativo per    il silenzio di Marciano, che i contemporanei, come Prospero ed Idazio, proclamarono necessario alla religione, e Felice mai disgiunse dal nome di Leone: anche questo   un elemento nel quale si riflette la personalit  gelasiana, che il tomo leonino sentiva superato nella sua tradizionale interpretazione politica.

(1) THIEL, I, 289, *ep. Gel.* I, 4; ivi, p. 294, n. 12, p. 299, n. 22.

(2) THIEL, I, 299, *ep. Gel.* I, n. 23.

(3) THIEL, I, 303, *ep. Gel.* I, n. 29.

(4) « Si fides communioque catholica servatur, dignitas sedis apostolicae minuitur, si illo violatur dignitas manet? Absit, ut hoc Christianus catholicusque depromat. Si fides catholica et « communio laeditur, respublica juvatur, et si illa salva sit, respublica laeditur? Absit, ut hoc Christianus et catholicus proferatur » (THIEL, I, 305, *ep. Gel.* I, n. 33).

« deputatum est ». Nella realtà questo conflitto, come elemento teorico e dottrinario resta escluso, per una serie di proposizioni che, nonostante il supposto accento a dualismo giurisdizionale, in fondo rinsaldano l'unità concettuale dello Stato nella persona dell'imperatore. « Si fides catholica et communio servetur, imperator laeditur, et illis violatis imperator non laeditur? Absit, ut hoc christianus et catholicus imperator dicat, vel aliquis catholicus christianus dicat debere fieri, hoc est: laedi fidem et communionem deberi catholicam, ne imperator laedatur, quia si servetur fides catholica atque communio, imperator laedatur. Nos imperatorem tantum amamus, ut velimus eum facere, quod pro salute ipsius sit, quod pro anima pro conscientia ipsius est. Pontificibus catholicis etiamsi qua probatur relaxet offensam; ipsius est, quod conscientiae, quod animae suae et salutis scit prodesse, facere; si non vult, quae in his sunt utilia facere, ipse viderit. Nos et apud eum et apud homines absoluti sumus; nam si apud eum etiam pro criminosis intervenire pontifices decet, quanto apud eum magis convenientius est pro sacerdotibus intervenire pontifices? Si pro sacrilegis ipse intervenit, quanto magis pro iis nos intervenire convenit, qui, sicut dicit, eum laeserunt? » ⁽¹⁾

E così l'euritmia ideale delle funzioni dello Stato si ricompone nel vecchio quadro dell'unità imperiale, superando ancora il conflitto che virtualmente è aperto, ma non risoluto nella sua forma critica, tanto che, nonostante ogni aspro dibattito, che nel calore della discussione giustifica qualche audace affermazione, in conclusione ogni rapporto è ricondotto ai concetti tradizionali della dottrina imperiale per quanto concerne

(1) *THEIL*, I, 305 sg., *ep. Gel.* I, n. 33.

il diritto eminente e sovrano dello Stato. Infatti quando le asprezze polemiche del dissidio accennano a diminuire di intensità, facilmente scompaiono anche le frasi che fanno balenare il sospetto d'un prossimo affermarsi d'una dottrina novatrice, virtualmente sentita ma non completa nella sua elaborazione per esser portata nella sua interezza agli onori di verità quesita. Più tardi lo stesso pontefice, affermato il concetto della giurisdizione ecclesiastica, « quoniam delicta mortuum secundum conscientiam relaxandi non nisi « pontificibus suis ordine competenti suprema dederit « dispensatio facultatem » (1), s'affretterà a soggiungere: « Haec ego, reverentissime princeps, beati Petri « qualiscumque vicarius, non auctoritate velut apostolicae potestatis extorqueo, sed tamquam sollicitus « pater, salutem prosperitatemque clementissimi filii « manere cupiens diuturnam, fidenter imploro » (2). E perciò ritorna al concetto tradizionale dell'universalità dell'Impero per inquadrare in esso quello dell'universalità indivisibile della Chiesa (3), senza sospetto di

(1) THIEL, I, 271 sg., *op. Fel.* 15, n. 3.

(2) THIEL, I, 272, *op. Fel.* 15, n. 3.

(3) THIEL, I, 272, *op. Fel.* 15, n. 4: « Haec diutius tacui, « ne aliis contraria suggerentibus irreverentiam meis potius literis commoverem. Verum nunc facultate percepta, qualiter « vigeat in meo corde vestrae pietatis affectus, insinuo, quia « successus traditae vobis divinitus potestatis cupio propitiatione « constare. Neque, venerande fili, respuas supplicantem, neve « meam velis dissimulare personam. In me enim qualicumque « vicario beatus Petrus apostolus, et haec in illo, qui Ecclesiam « suam discerpi non patitur, ipse etiam Christus exposcit. Absit, « ut huic quemquam Christiana mens tua vel possit vel debeat « antelittere, quem pro se votis omnibus desideras exorari: « praesertim quum tanta sint illa vel talia quae tyrannide deleta « pro fide catholica gessisti et geris, ut plena a Deo vestrae « conscientiae experimenta teneamus ». Questa lettera cade nel 490, ed è testimone di una situazione nuova, di cui in quella è

sciogliera questa dalla subordinazione a quello. « Po-
 « stulationes certe gentium barbararum, venerabilis
 « imperator, pro quiete mundani regni publice beni-
 « gnus exaudis: quanto praestantius, quaeso te, preces
 « apostolicae sedis pro sacrarum tranquillitate rerum
 « placatus admittis! Hoc enim hoc expedit, ut si
 « utraque Roma pro mutuo pignore nuncupatur, fiat
 « utraque una fides illa Romanorum, quam per uni-
 « versum mundum praedicari beatus Paulus testatur
 « apostolus, sicut apud nostros floruit indiscreta majo-

chiara affermazione, con l'esplicita dichiarazione d'abbandonare un indirizzo, ch' altri suggeriva, assolutamente alieno ad una cordiale intesa. La fortuna di Odoacre tramonta; l'imperatore bizantino ha ripresa l'energica politica orientale, ed i partiti italiani, che a quella aderivano, han ripreso il sopravvento, e velatamente il papa allude alla « tirannide » che si disgrega. In questo rimescolio di partiti e fazioni anche la politica della Chiesa romana è stata travolta ad un orientamento più nettamente bizantino, indotta da concessioni che probabilmente Zenone lasciava sperare, all'atto di inviare Teoderico alla conquista italiana, per accaparrarsi il favore del clero. All'offensiva militare contro Odoacre correva parallela un'offensiva diplomatica per staccare dal re barbaro le migliori energie interne. « Litterae certe vestrae ca-
 « tholicae fidei praedicant unitatem, pacemque ecclesiarum regia
 « pietate pronuntiant » (THIEL, I, 273, *ep. Fel.* 15, n. 5), attesta Felice, con allusione a lettere che Zenone aveva inviato al Senato invitandolo a cooperare al trionfo della sua causa (Ioh. MALAL. in *Corp. hist. biz.* ed. Bonn, 1861, p. 383; cf. GAVDENZI, *Sui rapporti fra l'Italia e l'Impero d'Oriente fra gli anni 476 e 554 d. C.*, Bologna, 1888, p. 18). Quale effetto questi intrighi abbiano prodotto, dice lo stesso Felice: « Quae (litterae)
 « quum debito honore legerentur, qualiter mecum totus ordo
 « Romani presbyterii vitam vobis prosperitatemque continuam
 « promptus exorans repetitis assidue acclamavit, et hi qui
 « directi sunt audierunt, et ubique velox tam praecleari nuntii
 « legatio putabatur obviare » (THIEL, I, 273, *ep. Fel.* 15, n. 5); e lo attestano i fatti, specialmente nell'ambiente ecclesiastico (Ennodio è non dubbia testimonianza, che ben chiosa le parole

« res: et quae genere concordat ac nomine, non sit
« religione divisa, per quam etiam discrepantia copu-
« lantur » (1).

Vero è che queste contraddizioni trovano la loro piena giustificazione nella realtà della situazione attuale, quando regna ancora incertezza nella soluzione del problema costituzionale romano, quando di fatto anche l'ideale unità della formula orosiana è distrutta, ma pur nell'opera e nell'azione di chi è stato autore della distruzione si perpetua l'esitazione per affermarla senza sottintesi. E però come il conflitto politico non degenera in una crisi a precisi contorni, così quello religioso si contorce in una polemica, che si vuol costretta entro i limiti del tradizionalismo imperiale. L'evoluzione politica dei due concetti, costituzionale e religioso, si compie parallelamente, l'uno e l'altro subendo l'infusso della realtà disgregatrice dell'antica concezione romana, sulla quale si ricostruisce il nuovo edificio teorico e pratico della vita politica medioevale: l'età di Odoacre ne fu il preludio, l'età teodoricianiana ne delinea i contorni fabbricando i primi fondamenti.

Come infatti la dottrina cassiodoriana (basì per ora questo fugacissimo cenno) dello Stato romano-barbarico

pontificie), tali da creare un isolamento intorno a Odoacre e ri-suscitare tutte le speranze del partito bizantino, cui la Chiesa « toto corde » aderiva nell'illusione, presto svanita, che « ec-clesiastum fida pax, vera sit unitas ». E da queste circostanze di fatto, a torto trascurate, altrimenti resta l'umeggiato l'intimo carattere (sia detto per incidenza) della spedizione teodericianiana, di cui parlo altrove dettagliatamente. Giova invece rilevare come la dottrina politica della Chiesa nel suo sviluppo segua strettamente il corso delle vicende politiche interne ed esterne dello Stato italiano, ed a queste si informi, traendo da esse immediatamente annacramento e materia per la propria organica costruzione.

(1) THIEL, I, 272, *ep. Fel.* 15, n. 3.

contiene i primi elementi teorici della concezione del rinnovato imperialismo occidentale, così è con Gelasio poi con Simmaco, che si definisce la dottrina politica della Chiesa di Roma. Ma ormai il distracco dell'Occidente dall'unità imperiale è un fatto compiuto; le sparse membra dell'antico Impero hanno costituito tutte altrettanti nuovi regni; non sopravvive nemmeno l'unità ideale, e nella concezione orientale le terre di Occidente sono domini da conquistare per stringerli definitivamente sotto l'assorbente preponderanza e l'effettivo potere di un solo governo, quello di Costantinopoli. E ciò tanto politicamente quanto religiosamente, donde nell'uno e nell'altro campo l'estrema reazione, varia nelle diverse manifestazioni, svolgentesi con indipendente parallelismo, ma movente da una causa comune.

2.

Quando si profilò la nuova crisi itlica, al tramontare della fortuna di Odoacre, per un momento parve ristabilirsi nell'unità politica anche quella religiosa. Allorché Teoderico, come patrizio dell'« imperator » costantinopolitano, sferrò l'attacco contro il re barbaro, le relazioni religiose parvero volgersi a sensibile miglioramento. L'unità politica, che sembrava nuovamente delinarsi, facilitava anche l'unità religiosa e conseguentemente induceva ad un temperamento di linguaggio, che è chiaro nelle lettere di Felice II a Zenone posteriori al 489 (1), e ad una maggiore arren-

(1) Abbiamo visto come nell'inizio della campagna teodericana fossero state aperte pratiche pel ristabilimento dell'unità delle Chiese (THIEL, I, 273, *cp. Fel.* 15, n. 5), e queste trattative furono attivamente perseguite da papa Felice; lo si rileva dalla lettera a Talasio archimandrita costantinopolitano (THIEL, I, 273 sgg., *cp. Fel.* 16), e meglio ancora da quella al vescovo Vetranioue (THIEL, I, 275 sgg., *cp. Fel.* 17) del maggio 490,

devolezza verso l'imperatore. La quale si rivela prontamente nell'omaggio recato dallo stesso Felice al successore, Anastasio (1), e nella grande moderazione che animava la parola e l'azione del patriarca costantinopolitano Eufemio (2).

nella quale è visibile l'ansia di vincere le incertezze di Zenone, valendosi di quelle persone, siccome il precitato vescovo, che più avevano autorità sull'animo dell'imperatore (« et domini filii » nostri christianissimi principis familiaritate subnixam paratam « que fraternitatem tuam catholicae fidei causam, si manifestius » panderetur, libere et prudenter adstruere » e più oltre: « et » domno filio nostro christianae mentis Augusto incessabiliter « suggerere non omittat »). Cf. pure la lettera ad Andrea vescovo di Tessalonica (THIEL, I, 277, *ep. Fel.* 18).

(1) « ... cum super hac parte et decessor (Felice) meus ... » quando principia adeptus (Anastasius) regiae potestatis exseruit, « in eius se rescriptis imperii promotione gaudere » (THIEL, I, 342, *ep. Gel.* 10, n. 2).

(2) Un largo movimento di favore verso l'unità religiosa caratterizza l'ultimo periodo dell'impero di Zenone, movimento che non va disgiunto dall'indirizzo politico del governo bizantino orientato al ristabilimento dell'unità imperiale ed alla risoluzione del problema occidentale. La questione religiosa era uno degli aspetti del problema stesso, e doveva necessariamente esser studiato e risolto col medesimo spirito di conciliazione. Di qui l'asserto assai temperato dello stesso imperatore e l'intenso lavoro del vescovo romano per far trionfare i suoi postulati religiosi, tacendo pel momento su ogni altra affermazione politica. È lecito però dubitare che l'arrendevolezza orientale si spingesse fino al punto di accettare tutti i desideri della Chiesa di Roma, e soprattutto l'esplicita condanna di Acacio. L'irrisolutezza dell'imperatore è manifesta nella stessa opera di pressione esercitata da papa Felice (THIEL, I, 275, *ep. Fel.* 17), per superare le esitazioni di Zenone. E se è vero che nella stessa Chiesa costantinopolitana si era pronunciata una tendenza per rientrare nella comunione romana (THIEL, I, 273, *ep. Fel.* 16), se molti vescovi, come Vetranello ed Andrea tessalonicense (THIEL, I, 275 *sgg.*, *ep. Fel.* 17, 18), alla medesima erano disposti aderire, tale adesione circondavano, più o meno tacitamente, di molte

Il brusco repentino mutamento, che si verifica poco oltre l'elezione di Anastasio, dipende dall'incerbirsi facile delle relazioni politiche fra l'Oriente e l'Occidente, pel risorgere dell'intimo conflitto fra le aspirazioni locali, cui il novello conquistatore presto fu indotto ad indulgere, e quelle della politica orientale, che in Anastasio trovava un più rigido assertore. Non mi soffermo pel momento sui particolari: solo devono esser ricordati il cambiamento della situazione in Italia nella seconda metà del 490, dopo la vittoria teodericiana sull'Adda e le conseguenze politiche e militari di questa. Allora la fortuna di Odoacre fu gravemente scossa, ch  lo stesso Senato romano ader  al vincitore, ma nel tempo stesso costui sollev  il velo dell'ambizione, cui il favore della sorte gli dava diritto. Ed eccolo d'intesa col Senato chiedere all'imperatore Zenone la modificazione del primitivo

riserve, quale si pu  scoprire nell'atteggiamento del patriarca Eufemio. Il quale, per quanto contrario all'« Enoticon » zenoniano e strenuo difensore delle conclusioni calcedonesi (cf. TEODOR. LECT., II, 559), non ader  mai alla condanna di Acacio, anzi ne sostenne la difesa nella lettera a Gelasio (THIEL, I, 312, *cf.* Gel. 3). Tuttavia un movimento di reazione, contro questa tendenza moderata, fieramente la combatt , parallelo all'opposizione all'indirizzo di governo nella politica occidentale, che pareva e parve troppo debole sulla via delle concessioni. Come nel campo politico era chi male tollerava il prepotere teodericiano, che conduceva immediatamente all'autonomia ed alla indipendenza costituzionale del Regno occidentale, cos  nel campo religioso, e non a torto, si temeva il predominio della Chiesa di Roma. Tale reazione meglio si fece sentire negli ultimi mesi di vita di Zenone, come si fecero manifesti i frutti della sua politica occidentale e nell'attiva propaganda feliciana e nelle pretese teodericiane. L'elezione di Anastasio al trono imperiale segna il trionfo del partito di opposizione, che subito attua un mutamento di indirizzo politico, condannando la assai moderata ortodossia di Eufemio, e respingendo le richieste teodericiane.

concordato ed a questo scopo inviare in Oriente lo stesso capo del Senato, il senatore Festo, per negoziare un accordo che soddisfacesse le aspirazioni autonomistiche dei partiti locali. Il temperamento accomodante di Zenone vi si prestava: ma la sua scomparsa riportava sul trono i fautori del rigido imperialismo bizantino, ed ogni trattativa ispirata in senso opposto era destinata a fallire. L'atteggiamento del nuovo imperatore si definì subito chiaramente: nessuna concessione nel campo politico, nessuna in quello religioso (1). Non

(1) Per ben intendere e spiegare questo rivolgimento di capitale importanza è necessario chiarire alcuni avvenimenti. La missione di Festo cade, secondo l'ANON. VALES, *Theod.*, 12, 53, negli ultimi mesi del 490, dopo la vittoria teodericiana sull'Adda: e giunge a Costantinopoli negli ultimi mesi di regno di Zenone, ed è qui sorpresa dalla morte dell'imperatore e dalla successione di Anastasio (491). Tale successione determina una sospensione delle trattative, senza che si possano dire completamente interrotte, e Festo rimane a Costantinopoli per molto tempo (ANON. VALES, *Theod.*, 14, 57, che poi meglio spiegheremo). Si manifesta subito il movimento di reazione contro l'indirizzo zenoniano: son testimonî il conflitto sempre più aperto con Eufemio (THEOD. LECT., II, 558) e la mancata risposta a Teoderico (ANON. VALES, *Theod.*, 14, 57) ed al vescovo Felice (THIEL, I, 341, *ep.*, *Gel.* 10, n. 2), e poi al suo successore Gelasio (ivi, *ibidem*), eletto nel marzo 492. Tuttavia questa ostilità non si manifestò che alla fine di quell'anno, o meglio forse nel successivo. Anastasio non rispose: per converso il patriarca Eufemio interloquì con una lettera, che ha tutta l'aria di ispirazione imperiale (THIEL, I, 312, *ep.*, *Gel.* 3), nel momento in cui il conflitto fra Anastasio ed Eufemio non era ancor scoppiato (cf. THEOD. LECT., II, 558). La lettera di Eufemio fu scritta subito dopo la ricezione dell'epistola gelasiana all'imperatore coll'annuncio della sua elezione, se fra l'altro lamentava non essergli stata comunicata la sua elezione (« Quemododum vobis ordinationem renuntiatur est » etc. THIEL, I, 313, *ep.*, *Gel.* 3, n. 1). Gelasio rispose confutando l'asserto eufemiano col rilevare due punti, la pretesa autorità primaziale della sede costantinopolitana e la mancata

in quello politico, ch , alla missione di Festo, Anastasio opponeva altra diretta al Senato, e che con questo e questo soltanto dovea trattare: non in quello religioso, perch  non prese in considerazione le sollecitazioni episcopali a lui dirette al momento della sua elezione al trono imperiale e da Felice II e dal suo successore Gelasio, anzi all'ambasceria inviata a Roma, poco dopo la sua elezione viet  qualsiasi contatto col principe della Chiesa. Si verific  ancora un momento

condanna di Acacio, nei quali si scopriva il vizio dell'ortodossia del patriarca orientale. Questo scambio di corrispondenza copre il 492. In seguito a tale chiarimento di idee, che metteva in luce l'impossibilit  di un accordo, l'imperatore prendeva l'iniziativa dell'invio di una missione al Senato per risolvere, fuori degli ordini politici e religiosi ufficiali italiani, l'una e l'altra questione. Il « *commonitorium* » di Gelasio   indubbia testimonianza: « *Quo propter non tam propter religionis causas student (Graeci) « dispositionibus publicis obviare, sed potius per occasionem « legationis regiae catholicam fidem moluntur evertere et tali « commercio nituntur sperata praestare »* (Thiel, I, 341, *ep. Gel.* 10, n. 1). Non so perch  si voglia trovare in queste parole allusione alla ambasceria teodericana di Festo, mentre il papa parla dei « *Graeci* », e nell'*ep.* 12, n. 1 (Thiel, I, 350) ribadisce: « *sed « quum directi dudum de partibus Orientis vel videnti me il- « centiam sibi vestris praeceptionibus abnegatam totam tota Urbe « disperserint »* etc. E questa ambasceria era diretta al Senato, come avverte l'ammionimento di Gelasio: « *Ad Senatum vero « pertinet Romanum, ut memor fidei, quam a parentibus se « suscepisse meministi, contagia vitel communionis externae, ne « a communionem huius sedis apostolicae, quod absit, reddatur « externus »* (Thiel, I, 342, *ep. Gel.* 10, n. 2). Per questo egli s'astenne dall'entrare nuovamente in rapporti diretti con l'imperatore (Thiel, I, 350, *ep. Gel.* 12, n. 1) e redasse il « *commonitorium* » per il Senato ed i suoi delegati per avvertirli dello stato vero della questione, richiamando anche lo scambio di vedute avvenuto con Eutenio (ivi, p. 343, n. 4). In seguito alle aperture anastasio il Senato (cf. soprattutto il cit. n. 2 del « *commonitorium* »), per proprio conto, mand  in Oriente

di tensione, o piuttosto di tesa incertezza. La deferente discussione impegnata con Eufemio era stata tale da dubitare della possibilità di un accordo; l'atteggiamento dell'imperatore annullava del tutto ogni eventualità. Tanto che, rinnovandosi una missione politica con Fausto ed Ireneo, papà Gelasio riteneva inutile insistere su negoziati, nei quali l'imperatore aveva dimostrato la sua preventiva cattiva volontà, anzi qualche cosa di peggio, un senso quasi di ostilità (1). Ché la

una missione con a capo Fausto ed Ireneo (THIEL, I, 349, *ep. Gel.* 12, n. 1). Orbene non si deve confondere questa con quella di Festo, di cui parla l'ANON. VALES., *Theod.* 12, 53 e 14, 57; che se nel secondo passo si incontra uno scambio di nome « Faustum Nigrum » (dove forse si dovrebbe meglio leggere « magistrum », per errore di amanuense: cf. *ep. Gel.* 12, n. 1, in THIEL, I, 349) invece di Festo, facile a spiegarsi, le cose restano sempre ben distinte, ché le lettere gelasiane e la testimonianza dell'Anonimo si integrano in modo chiarissimo. Questi avvenimenti si svolgono nel corso del 493 e nei primi mesi del 494, durante i quali, restando senza risposta la missione teodoriciana del 491, il duce ostrogoto muove risoluto, al principio del 494 (la ricostruzione cronologica da me altrove offerta in *Arch. Murat.*, f. 17-18, p. 373 sgg., resta anche per questa via confermata), alla distruzione del regno di Odoacre ed al colpo di stato. Bastino per ora questi cenni, onde stabilire nettamente i punti cronologici principali degli avvenimenti, che espongo nel loro intimo e complesso sviluppo in organica costruzione nei miei studi in corso di stampa. Ma si tenga presente la chiara individuazione delle persone di Festo, « caput senati », e di Fausto, i quali sono gli esponenti dei due avversari partiti e li ritroveremo sempre nel corso degli eventi a capo della propria fazione: ogni dubbio (concipito solo per l'erroneo scambio avvertito nell'ANON., *Theod.* 14, 57) sulla loro persona non è più ammissibile, ed essi ricompariscono sempre antesignani in funzione del partito che rappresentano.

(1) « Ego quoque mente percepi Gracos in sua obstinatione manuros, nec cui velut insperatum videri potest, quod est in ante praecognitum » (THIEL, I, 341, *ep. Gel.* 10, n. 1).

missione greca venuta dianzi a Roma non solo avea ostentato ignorare l'esistenza del vescovo, ma avea lavorato, proprio in Roma, a contraggenio di questo. « Quapropter », afferma Gelasio, dopo rilevato la pertinace ribellione dello spirito greco all'unità della Chiesa, « non tam propter religionis causas student « dispositionibus publicis obviare, sed potius per occasionem legationis regiae catholicam fidem moliantur « evertere, et tali commercio nituntur sperata praestare » (1).

Una serie di avvenimenti recenti aveva dimostrato da quali intenzioni era avviata la politica anastasiana. La legazione teodericiana presieduta da Festo era stata messa in disparte dal nuovo imperatore, che senza tener conto né di questo né delle manifestazioni di papa Felice e del suo successore avea mandato propri rappresentanti a trattare direttamente col Senato di Roma, dopo che Eufemio avea tentato con una pacifica offensiva compromettere il nuovo pontefice in qualche dichiarazione arrischiata. Orbene l'elemento cattolico intransigente, che era anche altrettanto ligio alla tradizione imperiale romana, e perciò non alieno dal ristabilire l'unità dell'impero aderendo al bizantinismo, purché fosse salva anche l'unità della fede nel nome di Roma, non rifiutò quei contatti dai quali si sperava riequilibrare la vecchia tradizione nell'unità politica e religiosa. La missione di Fausto ed Ireneo ebbe questo fine, e se il papa per un motivo protocolare si astenne ufficialmente da un nuovo atto diplomatico, non per questo ufficiosamente fece sentire la sua voce nei nuovi negoziati. Fausto ed Ireneo rappresentavano il Senato, ufficialmente, ma ufficiosamente

(1) THIEL, I, 341, *ep. Gel.* 10, n. 1.

erano anche il portavoce del vescovo di Roma (1), che li aveva muniti del ben noto « *commonitorium* » per confutare le accuse e gli asseriti portati in Senato dai rappresentanti imperiali, per confutare gli argomenti di Eufemio, per riaffermare e difendere la posizione della Chiesa (2). Ancora il pontefice non prende posizione di risoluta battaglia, in attesa degli eventi, fermo alla dottrina dei predecessori, ancora non è il momento di rompere ogni rapporto ideale e politico con l'Impero (3). Rivendica ancora e soltanto l'auto-

(1) Questo asserito, oltre che dal carattere del « *commonitorium* », affidato ai legati senatoriali prima della loro partenza, è confermato anche dalle parole colle quali si apre la lettera di Gelasio ad Anastasio, dopo il ritorno di Fausto ed Ireneo: « *famuli vestrae pietatis, filii mei Faustus magister et Irenaeus* » viri illustres atque eorum comites publica legatione fungentes, « ad Urbem reverisi clementiam vestram quaesisse dixerunt, cur « ad vos meae salutationis scripta non miserim » (Thiel, I, 349 sg., *ep. Gel.* 12, n. 1). E continua coll'espone le cause per le quali egli si astenne da ogni atto ufficiale (1) « *commonitorium* » era istruzione segreta e riservata per i legati, e però non fa richiamo ad esso), il che non esclude che la missione non abbia discusso la questione; anzi è certo. Più oltre soggiunge Gelasio: « Sed ubi serenitatis tuae benevolentiam comperi praefatis indicantibus humilitatis meae clementer expetisse sermonem, jam « revera perpendi, reputandum mihi non immerito, si tacerem » (Thiel, I, 350, *ep. Gel.* 12, n. 1).

(2) « Quid sibi vult autem, quod dixerit imperator, a nobis « se irreligiose dannatum, cum super hac parte et decessor meus « non solum minime nomen ejus attigerit, sed insuper » ecc. (Thiel, I, 341, *ep. Gel.* 10, n. 2). Più oltre: « Euphemius vero « minor, si ignorantiam suam ipse non perspicit, qui dicit » (con allusione alla lettera, di cui l'epistola gelasiana n. 3, p. 312 sg.) « Acacium ab uno non potuisse damnari » (ivi, ibid. p. 343, n. 4).

(3) Così asserisce: « ... quia, gloriose filii, et sicut Romanus « natus Romanum principem amo, colo, suscipio, et sicut christianus cum eo, qui zelum dei habet, secundum scientiam « veritatis habere desidero, et qualiscunque apostolicae sedis

nomia della Chiesa, prima di affermarne l'indipendenza per istituto divino, rifiutando il giudizio del potere civile in materia religiosa. « Si quantum ad religionem » pertinet, non nisi apostolicae sedi juxta canones « debetur summa iudicii totius; si quantum ad saeculi potestatem illa a pontificibus et praecipue a « beati Petri vicario debet cognoscere, quae divina « sunt, non ipsa eadem judicare. Nec sibi hoc quisquam potentissimus saeculi, qui tamen Christianus « est, vindicare praesumit, nisi religionem forsitan « persequens » (1).

È ancora un momento di attesa, ma di attesa diffidente, ché è ferma la convinzione che la politica imperiale non può né vuole mutare, e che perciò la vecchia dottrina imperiale dell'unità del nome e della potestà civile è vana e vuol essere, come è, superata. Si intende che il legame fra la dottrina della Chiesa di Roma ed il tradizionalismo imperiale fatto bizantino è incongruo e destinato a spezzarsi, se non si rinnova al lume delle nuove teorie religiose. Siamo veramente alla vigilia di quella pacifica rivoluzione che muta i presupposti ideali, già maturi nella pratica, e sposta i valori dei partiti pel peso di nuove forze politiche, che da più tempo si dibattono nell'agone della vita pubblica. Non è senza significato il monito rivolto da Gelasio al Senato di Roma, quando questo fa l'ultimo sforzo per conciliare le sue aspirazioni politiche coi propri sentimenti religiosi, quando ancora una volta tenta ristabilire nel nome di Roma impe-

« vicarius, quod ubicunque plenae fidei catholicae deesse com-
« perero, pro meo modulo suggestionibus opportunis supplere
« contendo » (THIEL, I, 350, *ep. Gel.* 12, n. 1); ma poi tosto
affermerà la dottrina che questo presupposto necessariamente
capovolge.

(1) THIEL, I, 347, *ep. Gel.* 10, n. 9.

riale l'unità politica e religiosa: « Ad senatum vero « pertinet Romanum, ut memor fidei, quam a parentibus se suscepisse meminuit, contagia vitet communis externae, ne a communione huius sedis apostolicae, quod absit, reddatur eternus » (1). Il vescovo di Roma dispera della praticità della missione, mentre forse s'appresta a formulare i canoni della dottrina politica fondamentale della Chiesa di Roma, e lancia il grido, perché attraverso gli intrighi politici non si giunga a falsarne lo spirito ed il contenuto.

Il « commonitorium » è il preludio, quando il pericola s'annuncia insidioso, e non appena s'avvisa la possibilità ch'esso si traduca in atto (2), sfaldando la forza di resistenza delle energie romane, non appena si intuisce l'eventualità che l'interesse politico prevalga su quello religioso, il pontefice romano getta il peso della sua dottrina, che deve arrestare i suoi amici e fautori sulla china pericolosa delle concessioni e dei compromessi, e bruscamente rivoluziona le idee e l'opera dei partiti, sciogliendo intrighi e fissando una meta dalla quale non è possibile più tornare indietro (3).

(1) THIEL, I, 342, *ep. Gel.* 10, n. 2.

(2) La possibilità di accordi sembra esser stata avvisata nelle trattative costantinopolitane di Fausto ed Ireneo, e se ne ha l'annuncio nel proemio della cit. lettera di Gelasio all'imperatore (THIEL, I, 349 *sg.*, *ep. Gel.* 12, n. 2).

(3) Nell'equilibrio di partito il mutamento della politica orientale aveva esercitato il contraccolpo anche sulle fazioni locali. Nel periodo zenoniano della conquista teodericianiana erano prevalsi quegli elementi, che, con a capo Festo, aderivano allo stabilimento del governo locale coordinando le forze barbariche e romane indigene, e sostenevano una intesa politica e religiosa coll'Oriente in questo senso, concludendo in ultima analisi per l'indipendenza della vita politica occidentale da quella orientale. Di qui una stretta cooperazione fra il principe goto, il clero e la Chiesa di Roma e la maggioranza del Senato facente capo a

Ecco la genesi intima della famosa lettera di Gelasio all'imperatore Anastasio, che è risposta ai vani tentativi di accordi di concezioni discordi e straniere l'una all'altra.

Portarono Fausto ed Ireneo speranze di accordo? furono essiutori di proposte d'intesa? e recarono essi consigli di moderazione? Forse sì: ma alle lusinghe il papa s'oppose con fermezza, e risoluta fermezza, formulando la dottrina, che poc'oltre perfezionata nella sua espressione tecnica, stabiliva nettamente il distacco fra il potere religioso ed il potere civile e dall'autonomia assurgeva all'indipendenza, segnando irrimediabilmente il conflitto fra la vecchia e la nuova concezione politica. « Pietatem tuam precor, ne arrogantiam

Festo. L'atteggiamento del clero e del Senato in questo periodo, la missione di Festo in Oriente, le direttive di papa Felice giustificano con certezza tale orientamento della politica italiana ispirata a siffatta soluzione. La successione di Anastasio ed il conseguente cambiamento dell'indirizzo di governo in Oriente nei riguardi del problema italico producono un sensibile spostamento nelle influenze dei partiti: la fazione bizantineggiante e cattolica intransigente risorge e s'afferma tacitamente nell'elezione di Gelasio, il rigido assertore dei diritti politici della Chiesa, poi apertamente negli intrighi orientali, con a capo il magister Fausto, proponendo la soluzione del problema italico nella reintegrazione dell'imperialismo romano unitario concomitante alla universalità della Chiesa nella comunione romana. Tutto ciò è testimoniato dall'atteggiamento di Gelasio e dall'intrecciarsi di relazioni fra il Senato ed il governo costantinopolitano, in un programma che ogni dì più si dimostra irrealizzabile per l'intimo dissidio di principio fra l'ideale vecchio e nuovo, che si vogliono conciliati, e non possono esserlo fino a che il principio stesso non sia integralmente rinnovato. La Chiesa di Roma perciò con la sua dottrina politica diventa il termine medio, oscillante fra l'uno e l'altro ideale, ed operatore di questo rinnovamento moderando od eccitando e sempre influenzando e dirigendo l'azione dei partiti col peso della sua forza politica e colla irrimediabile imperatività della sua dottrina.

« iudices divinae rationis officium. Absit, quaeso, a
 « Romano, ut intimatam suis sensibus veritatem arbi-
 « tretur injuriam. Duo quippe sunt, imperator auguste,
 « quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas
 « sacrata pontificum et regalis potestas. In quibus
 « tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam
 « pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt
 « examine rationem. Nosti etenim, filii clementissime,
 « quod licet praesideas humano generi dignitate, re-
 « rum tamen praesulibus divinarum devotus colla sub-
 « mittis, atque ab eis causas tuae salutis expectas,
 « inque sunnendis coelestibus sacramentis eisque ut
 « competit disponendis, subdi te debere cognoscis reli-
 « gionis ordine potius quam praeesse, itaque inter
 « haec ex illorum te pendere iudicio, non illos ad
 « tuam velle redigi voluntatem. Si enim quantum ad
 « ordinem pertinet publicae disciplinae, cognoscentes
 « imperium tibi superna dispositione collatum, legibus
 « tuis ipsi quoque parent religionis antistites, ne vel
 « in rebus mundanis exclusae videantur obviare sen-
 « tentiae; quo, oro te, decet affectu eis obedire, qui
 « praerogandis venerabilibus sunt attributi mysteriis?
 « Proinde sicut non leve discrimen incumbit pontif-
 « cibus, siluisse pro Divinitatis cultu, quod congruit:
 « ita his, quod absit, non mediocre periculum est, qui
 « quum parere debeant, despiciunt. Et si cunctis gene-
 « raliter sacerdotibus recte divina tractantibus fidelium
 « convenit corda submitti, quanto potius sedis illius
 « praesuli consensus est adhibendus, quem cunctis sa-
 « cerdotibus et Divinitas summa voluit praeeminere
 « et subsequens Ecclesiae generalis jugiter pietas ce-
 « lebravit? » (1)

(1) THIEL, I, 350, *ep. Gel.* 12, n. 2.

Chi credesse balzar fuori tutta una dottrina nuova, nuovamente pensata e mediata, resta subito disingannato, al trovar rielaborate vecchie idee, vecchie affermazioni, ripetute quasi colle stesse parole. Ma la novità e l'importanza politiche di queste frasi stereotipe sta nella loro struttura organica, nella loro sistemazione in dottrina, che assurge alla formulazione di un principio (1). In fondo le argomentazioni di Gelasio non differivano gran che da quelle di Felice, ritornavano anzi, in merito alla questione pratica della controversia, a ciò che il predecessore aveva detto e ripetuto più volte: la condanna di Acacio e della dottrina eutichiana era richiamata in termini pressoché identici, e, se non nella forma, perfettamente consentanei nella

(1) Da quanto è stato esposto fin qui non sfugge al lettore che percorriamo via diversa da quella comunemente conosciuta, sicché non è luogo ad una particolare confutazione delle idee espresse dal Tillemont, dal Crivellucci, dal Duchesne, dal Plesschifter, dal Ginetti ecc., che, omettendo troppi elementi di giudizio e di molti altri accettando un erroneo accertamento, svisandone contenuto e significato, si soffermarono sul lato formale del problema, piuttosto che coglierne il concetto informatore ed organico. Ed a proposito di un recente studio del DUCHESNE sulla politica religiosa di Anastasio (*L'empereur Anastase et sa politique religieuse*, in *Mélanges d'arch. et d'hist.*, a. 1912, p. 305), dirò che, non dipartendosi dal consueto metodo di isolare gli avvenimenti dal gran quadro della vita storica, in cui si svolsero, troppe cose obliò per esprimere il contenuto politico del problema religioso, e nei riguardi della Chiesa di Roma pretermise interamente i presupposti ideali e dottrinari nei quali si inquadrarono contatti e diversioni fra l'indirizzo di Roma e quello di Costantinopoli. Era ed è essenziale la ricerca dei principi fondamentali, che costituiscono la base del conflitto; da essi è necessario non allontanare mai la visione nel determinare i nessi degli avvenimenti singoli, che su quelli si innestano con logica successione ed inesorabile convenienza sotto la pressione delle necessità pratiche e reali del momento o dei successivi momenti storici.

sostanza (1). Ancora un senso di moderazione, un invito benevolo, ma preciso e chiaro. Solo che tutto questo non è dominato dalla preoccupazione dell'unità concettuale dello Stato, ma è costretto sotto un principio nuovo, che ne costituisce il substrato imprescindibile. Tutte le vecchie affermazioni, tutti gli argomenti, che erano stati frammentariamente accostati per attuare l'asprezza della morente dottrina, risorgevano in una nuova organicità teorica facendo capo a principi ben chiari e precisi, distruggenti la concezione dell'unità imperiale ed affermant i il netto dualismo della duplice autorità di parallela creazione divina. E così ogni richiamo alla dottrina, di cui erano stati i maggiori fattori Leone e Marciano, era abbandonato. Le conclusioni della sinodo calcedonese nella loro verità dommatica costituivano pur sempre le basi angolari della dottrina religiosa: ma le deduzioni politiche erano ormai sorpassate, per cui quel binomio non rappresentava più un simbolo e non conveniva più rievocarlo. Invece si rinsalda il supposto dell'autorità primaziale di Roma (2), per consacrazione dell'apostolo, creando per esso una nuova dignità principesca, contrapposta a quella regia: la sede apostolica nella sua qualità primaziale si tramuta nel centro di un nuovo principato, il quale domina sovra tutti come organo di una nuova universalità: « non aliquam magis » exsequi sedem prae ceteris oportere, quam primam, « quae et unamquamque synodum sua auctoritate confirmat et continuata moderatione custodit, pro suo » scilicet principatu, quem beatus Petrus apostolus

(1) Vedine una chiara esposizione in GINETTI, *Avanti lo scisma* cit., p. 17 sgg.

(2) Così nella lettera ad Eufemio, THIEL, I, 312 sg., *ep. Gel.* 3, n. 1, e soprattutto ivi, pp. 351 e 356, *ep. Gel.* 12, n. 1 2 e 9; p. 398, *ep.* 26, n. 4; p. 455, *ep.* 42, n. 1.

« Domini voce perceptum, Ecclesia nihilominus sube-
 « quente, et tenuit semper et retinet » (1). Il qual
 punto ormai si può ben contrapporre alla concezione
 imperiale della primazialità delle così dette città regie,
 la quale resta svalutata in quanto discende da un
 presupposto esclusivamente umano. « Nam quod di-
 « citis *regiae civitatis*, alia potestas est regni saecula-
 « ris, alia ecclesiasticarum distributio dignitatum. Sicut
 « enim quamvis parva civitas praerogativam praesen-
 « tis regni non minuit, sic imperialis praesentia men-
 « suram dispensationis religiosae non mutat. Sit clara
 « vel urbs illa potestate praesentis imperii, religio sub
 « eodem tunc firma, tunc libera, tunc provecta consi-
 « sit, si potius hoc praesente propriam teneat sine
 « ulla perturbatione mensuram » (2).

Son due mentalità, due concezioni opposte, le quali
 ormai han trovato la loro stabilizzazione in formule
 concrete: e però la discussione è aperta ed il momento
 critico si spiega decisamente, prima che possa dirsi
 quesita l'una o l'altra. È l'antinomia dallo stato po-
 tenziale che si traduce in atto rovesciando anche que-
 gli ultimi resti, cui gli elementi di conciliazione si
 erano finora aggrappati. L'avvertii dianzi: l'interpre-
 tazione politica delle conclusioni calcedonesi nel bi-
 nomio Leone-Marciano era superata e come tale perciò
 svalutata. Ché, alle lodi di Felice, Gelasio contrappone
 una critica spietata. « Postremo », egli dice, « si sibi
 « de imperatoris praesentia blandiuntur, et inde pu-
 « tant Constantinopolitanae civitatis episcopis potiorum
 « fieri posse personam, audiant Marcianum ejusdem
 « principem civitatis, posteaquam pro augmento ur-
 « bis ipsius sacerdotis intercessor accedens contra re-

(1) THIEL, I, 431, *ep. Gel.* 27, n. 9.

(2) THIEL, I, 405 sg., *ep. Gel.* 26, n. 10.

« gulas obtinere nihili potuit, sanctae memoriae patrum Leonem summis laudibus persecutum, quod canonum regulas violari nulla fuerit ratione per pessus » (1).

Sotto la pressione di una concezione nuova muta di fisionomia anche la personalità di quel principe della Chiesa, che era sembrato impersonare l'imperialismo tradizionale maturato di cristianità forse non suscettibile in tutto di maggiori distinzioni. Ed il binomio Leone-Marciano non è più il simbolo di una unità politica di cui l'« imperator » è il « dominus », che anzi il rapporto ideale resta completamente capovolto: « Audiant Anatolium eiusdem sedis antistitem, clerum potius Constantinopolitanum quam se tentasse talia, contentem, atque in apostolici praesulis totum dicentem positum potestate: ipsum beatum papam Leonem sedis apostolicae praesulem, cuius synodus Calchedonensis auctoritate firmata est, quidquid ultra, quam ab eodem pro fide et communione catholica atque apostolica illic agendum constaret esse delegatum, per occasionem congregationis illius praeter Nicaenos canones nova videtur actione tentatum, competenti refutatione vacuasse » (2).

E giù, giù, con compiacente soddisfazione enunziata ed illustrata tutta una pratica della seconda metà del secolo, nella quale progressivamente si era venuto maturando il principio della capacità politica pontificia di fronte al potere civile, positivamente attuata nella forma di diretta resistenza ed opposizione agli ordini di questo (3), sia esso incarnato nell'im-

(1) THIEL, I, 406, *ep. Gel.* 26, n. 10.

(2) THIEL, I, 406 *sg.*, *ep. Gel.* 26, n. 10.

(3) THIEL, I, 407 *sgg.*, *ep. Gel.* 26, n. 11.

peratore, sia in un re, sia esso Teodosio, Marciano (1), Leone, Antemio, Zenone, ovvero il vandalo Onorico, o l'erulo Odoacre. La teorica gelasiana balza da questa pratica ed in essa trova la sua giustificazione, anzi è l'ultima stratificazione del movimento intimo compiuto in una lunga evoluzione, accelerata nell'ultimo cinquantennio fino a tradurre in un organismo dottrinario gli elementi sviluppatisi nella realtà. La sede apostolica era l'autorità delegata di quel sommo potere che in Dio solo riconosceva il « summus et verus imperator » (2), e, come tale, altri non avrebbe potuto giammai impugnare « sedis apostolicae scita » (3), che avevano tutto il valore di un « constitutum » (4), con tutte le conseguenze giurisdizionali ad esso competenti (5), come fonte di diritto nella sua speciale attività e funzione religiosa. Anche il vescovo di Roma, come capo di una gerarchia, e simbolo dell'attività giuridica di questa, promulga proprie « constitutiones » (6), il cui fondamento giuridico, per definizione, ha origini e presupposti identici a quelli del potere imperiale, dal quale ha mutuato i concetti generali della sua struttura formale, ed, attraverso questo, ha ad esso sottratto tutto un campo di attività legislativa.

(1) Cf. anche nel tomo gelasiano: « quae sedes apostolica, « etiam petente Marciano principe, nullatenus approbavit » (THIEL, I, 554, *Gelas. tract. IV*, 1).

(2) THIEL, I, 410, *ep. Gel. 26*, n. 13; p. 441, *ep. 20*, n. 7.

(3) THIEL, I, 411, *ep. Gel. 26*, n. 14.

(4) THIEL, I, 413, *ep. Gel. 26*, n. 14.

(5) Di qui la sola capacità del papa di assolvere o condannare e purgare con ogni forma legale e stabilità normativamente secondo un principio giuridico. Cf. THIEL, I, 427, *ep. Gel. 27*, n. 4-5.

(6) Cf. THIEL, I, 429, *ep. Gel. 27*, n. 7, dove si parla di « apostolicae constitutiones ».

Onde anche leggi speciali e determinate, che in deroga al diritto comune riconoscevano alcune funzioni della Chiesa, vengono assunte come primo rudimento di quel « corpus » giuridico, per cui si certifica « ipse leges publicae ecclesiasticis regulis obsequentes » (1), creando una giurisdizione di esclusiva competenza della sede apostolica, siccome suo « privilegium » (2), il vero e proprio « jus ecclesiasticum » (3) inquadrato in un ordine costituzionale rigidamente organico, alla cui cima sta il presule romano, e sotto le direttive di questo vive ed opera (4). Ed è così che nel tomo gelasiano (5) la « potestas » della sede apostolica è consolidata nei suoi fini e nella sua attività ed ha una esistenza giuridica propria, come fonte prima ed imprescrittibile dell'atto di fede, che muove dalle conclusioni calcedonesi assunte come « constitutum » delle funzioni della Chiesa, come carta direi quasi fondamentale della vita politico-religiosa. Chè quel tomo muove dai medesimi principî dommatici del tomo leonino, ma ne integra il significato e valore politico secondo la teorica che le due sovranità civile e religiosa non possono coesistere nella medesima funzione (6).

A tale presupposto teorico si informa l'azione politica di Gelasio, rigida nell'attuazione dei principî elaborati. Genericamente non ammette tregua né transazione colla Chiesa orientale rifiutando alla sede costantinopolitana alcun diritto primaziale. Come dom-

(1) THIEL, I, 431, *ep. Gel. 27*, n. 9.

(2) THIEL, I, 435, *ep. Gel. 28*, n. 1.

(3) THIEL, I, 431, *ep. Gel. 27*, n. 9; p. 528, *tract. II*, n. 8.

(4) Cf. soprattutto le *ep. 27, 28*, in THIEL, I, 422 *ssg.*

(5) Cf. *Gelas. tract. IV*, in THIEL, I, 557 *ssg.*

(6) THIEL, I, 567, *Gelas. tract. IV*, n. 11; cf. pure ivi p. 478, *ep. Gel. 43*, n. 5.

maticamente si richiama alla più rigida ortodossia del tomo leonino e del sinodo calcedonese, così politicamente non può ammettere alcuna libertà alla Chiesa orientale, professando il suo distacco dalla Chiesa greca in quanto tendeva a diminuire l'autorità ed il dominio della sede romana, o limitarne il concetto di universalità, e spezzarne l'unità in nome del vieto imperialismo. Il pontefice romano condannava e respingeva tali assalti, denunziandone l'insidia nella manovra politica, come nella conclusione pratica. « Sed haec apud Graecos facilis et inculpabilis putatur esse permixtio, » apud quos nulla est veri falsique discretio: et quum omnibus reprobis volunt esse communes, in nulla monstrantur probitate constare » (1).

Il vecchio regime è definitivamente caduto, ch  « ideo haec ipsa imperia defecerunt, ideo etiam non men Romanorum » (2), ma non pu  accettare la nuova concezione orientale in quanto si faccia strumento di dominio universale, quando questo   spiritualmente avvocato alla funzione della sede episcopale. L'imperatore non   pi  il depositario della sovranit  universale; del concetto classico non conserva praticamente che il nome, non l'attributo fondamentale, anche se idealmente si perpetua;   un sovrano cui da Dio   conferita una podest  territorialmente limitata parallela a tante altre, ad essa antagonista o coordinata, ma non superiore. La vera universalit  risiede nella Chiesa, che si fonda sul principato romano, dalla quale il potere terreno riceve la sua consacrazione, senza perci  una preminenza assoluta. « Porro regia dignitas a sacerdotio directa (diu) manet; sacerdotium vicissim a rege honoratum, purpuram laetificat,

(1) THIEL, I, 435. *cp. Gel. 27*, n. 12.

(2) THIEL, I, 607, *Gelas. tract. VI*, n. 12.

« scaeptum illustrat, dignitatem sanctificat; sin vero « injuriis afficitur, fundamenta convellit » (1).

Il contrasto e l'antinomia fra le due concezioni praticamente doveano risolversi in un conflitto non solo religioso, ma anche e soprattutto politico, perché attraverso il dominio della Chiesa l'Oriente tendeva a preparare la sua preponderanza in Occidente, contro aversioni dell'occidentalismo, rinnovellate dalle fresche energie dei recenti invasori, aversione fondamentalmente identica nelle multiformi manifestazioni delle sue incarnazioni politiche: ch  i partiti si fanno e disfanno con mutevole vicenda, ma in fondo alle loro contraddizioni resta lo sfondo di un cozzo di ideali, che fanno capo a due diverse correnti.

Una rottura effettiva fra la sede imperiale costantinopolitana e quella apostolica di Roma non avvenne, come non avvenne una rottura dei rapporti fra il novello re italico e l'imperatore Anastasio. Questo prefer  vivere fuori del contatto dell'uno e dell'altro, procur  invece di intrigare contro l'uno e l'altro, quando l'uno e l'altro in risposta agli obliqui maneggi orientali si levarono con atto di energia. Teoderico riceveva dai suoi Goti la corona regia, Gelasio rifiutava di lasciarsi rimorchiare dalle lusinghe greche prendendo contr'esse posizione definita. Non era guerra dichiarata, ma schermaglia con cui abilmente si difendevano dai colpi della diplomazia orientale. Ed in tanto ci  valeva a riavvicinare il re italico alla politica romana affondando nel comune interesse profonde disparit , che si sperdevano nell'equivoco di un tacito compromesso, di un « modus vivendi », delle cui conseguenze si sentir  presto l'effetto nell'equilibrio dei partiti.

(1) THIEL, p. 478, *op. Gel.* 43, n. 5.

La proclamazione di Ravenna avea avuto come fine di stabilire una condizione di fatto, sulla quale non si potesse più ritornare, ed assumeva tutta la figura di una manovra per far fallire ogni altro intrigo di fronte al fatto compiuto. Cadeva nel momento in cui la legazione teodericiana non otteneva risposta; ed invece si stabilivano contatti diretti fra il Senato e la corte costantinopolitana, egualmente cozzanti contro l'interesse e del novello dirigente la politica italiana e del presule romano (1). Tale convergenza li riunì automaticamente su un medesimo indirizzo di fronte alla politica anastasiana, tanto più che l'adozione della formula teodericiana di disinteresse del potere politico per gli affari religiosi (2) non contrastava colla recente concezione gelasiana. Si badi: in questo tacito accordo si nascondeva un equivoco, che al mutare della situazione doveva poi chiarirsi e suscitare conflitto. Nell'ammettere un sistema di non intervento,

(1) Questo, a mio avviso, è l'effetto visibile della missione senatoriale condotta da Fausto, e miseramente fallita, mentre in Italia maturavano gli altri eventi che soffocavano il risorgimento bizantino dei circoli romani. La pronta risposta di Gelasio, comitante o di poco posteriore al colpo di stato di Teoderico, troncava l'insidia, avanzata dai Greci, con la netta formulazione di principi che il governo orientale avversava. Di fronte alla parola pontificia il partito bizantino non ebbe pel momento forza di reagire, dovendo riconoscere l'invincibilità degli sforzi, che si infrangevano contro la insuperabile resistenza della pseudo-ortodossia orientale. Venendo a mancare uno dei capisaldi del programma, necessariamente si sgretolava tutto l'edificio, che non poteva resistere alla pronta ed abile forza riorganizzatrice dell'elemento locale sotto la guida del nuovo re barbarico.

(2) Si cf. soprattutto il fram. 13 delle epistole gelasiane (THIEL, I, 490): « Proinde necessarium fuit, ut ad eundem dominum « filium meum supradictus frater noster Serenus episcopus con- « volaret, ostensaque fraude secundum beatitudinem temporum « suorum vir praecellentissimus filius meus Theodoricus rex ad

non si negava la capacità dello Stato di esercitare atto di sovranità anche in materia religiosa. Fin da ora si stabiliva il principio, secondo i concetti della pratica ravennate, di una delegazione di potere (1); viceversa l'autorità ecclesiastica interpretava il proprio diritto nel senso che, stabilita una giurisdizione ecclesiastica assolutamente indipendente, a questa non fosse possibile sottrarsi per adire quella civile se non per autorizzazione del capo della Chiesa (2). Siffatte distinzioni giuridiche, le quali pur sembrano di poco conto, hanno, come ebbero, un gran valore, perché produssero poi i loro effetti. Pel momento scomparivano sotto il peso di preoccupazioni maggiori, tralasciando da necessità politiche superiori, che facevano dimenticare, con l'imminenza di un comune pericolo più impellente, differenze meno sensibili, ed al presente conciliabili in un tacito e passivo reciproco disinteresse pratico, evitando in ogni modo la discussione, o comunque tradurne in atto i postulati assicurandoli con garanzie positive.

Si stabilì perciò fra re e papa una condizione di perfetta intesa (3), che aveva un punto comune nell'opposizione alla politica orientale: e siffatta intesa

« nostrum contumaces clericos remisit examen ». Ed ancora il fram. 12 (THIEL, I, 489 sg.) diretto al re Teoderico: « Certum est, magnificentiam vestram leges Romanorum principum, quas « in negotiis hominum custodiendas esse praecepit, multo magis « circa reverentiam beati Petri apostoli pro suae felicitatis augmento velle servari ».

(1) Cf. il fram. 13 cit. (THIEL, I, 490).

(2) Così nel fram. 7 (THIEL, I, 486): « Quo ausu, qua temeritate rescribis te Ravennam te parare, quum canones ediderit praecipiant nullum omnino pontificem, nisi nobis ante visis atque consultis, ad comitatum debere contendere! ». Cf. pure fram. 9, p. 488; fram. 22 e 23, p. 496 sg.

(3) Cf. il fram. 12 cit. (THIEL, I, 489 sg.).

temperò le asprezze del conflitto, che pur pareva ripresentarsi fra i seguaci del rigido imperialismo con tendenze prettamente bizantine, ed i fautori del nuovo regime, riflettentisi anche nella Chiesa ed in essa operanti. Ma l'interesse di questa aveva una propria sfera di azione, diversa da quelli, e l'incunearsi e l'incontrarsi in essi di questa forza differenziale dovea necessariamente produrre uno spostamento grave di equilibrio.

Ai primordi di Anastasio sono i cattolici intrasigenti gli esponenti degli uni: e ne è prova la persona di Fausto con una parte del Senato, mentre il capo di questo, Festo, era devota creatura del vicino re italico: è una fazione del Senato con Fausto che in qualche modo si contrappone all'altra, di cui Festo è il rappresentante. Già nell'alto consesso si delinea quella divisione che più tardi si chiarirà esplicitamente nella crisi. Il ravvicinamento goto-romano, politico-religioso, ne impedisce il rapido maturare; non la evoluzione però verso una stabilizzazione in senso inverso. Il « *commonitorium* » di Gelasio è il primo avvertimento ai suoi fidi di recedere da una politica di adesione bizantina, mentre la proclamazione di Ravenna non escludeva la possibilità di una intesa politica fra i due governi d'Oriente e d'Occidente, dopo il fallimento delle trattative romane: e l'una e l'altra condizione, risolta pel momento nell'equivoco dell'irrisoluzione, era virtuale preparazione ad orientamenti nuovi.

3.

Il consolidamento della sovranità ostrogota in Italia, la rapida sua ascesa politica nella preponderanza estera, l'incremento dello Stato come fattore di equilibrio politico in Occidente, tutto questo induceva per molte ragioni, nel reciproco interesse delle due corti

di Ravenna e di Costantinopoli, verso una intesa di transazione e di compromesso. Da un lato il re Teoderico avea interesse di rafforzare la conquista ampliando la sua politica di amicizie ed alleanze col l'estero; d'altra parte al governo orientale si prospettava la necessità di non isolarsi dall'Occidente, come ne esprimeva minaccia l'irrobustimento del regno italico, non potendo spezzarne la vita. La questione religiosa era un elemento, e di non piccolo rilievo, la quale poteva gravare in un senso o nell'altro e certamente concorreva a spostare l'equilibrio delle correnti politiche.

L'atteggiamento estremamente tollerante di Teoderico era servito non poco a dominare altrimenti la Chiesa di Roma, ed a secondare in essa tendenze politiche alquanto temperate. Tuttavia l'indirizzo intransigente di Gelasio, rivelantesi nella netta interruzione d'ogni rapporto diretto od indiretto con gli organi del governo orientale e nel lavoro incessante di propaganda e di difesa della dottrina della Chiesa di Roma presso il clero e l'episcopato orientale, basato sulla condanna irriducibile della Chiesa costantinopolitana, e nell'aspra critica dell'atteggiamento imperiale, non avea subito scosse, ed avea reso impossibile ogni speranza di riannodare trattative, destinate, in tale situazione, per definizione, a naufragare. L'influsso però della politica teodericiana si rivelava nella situazione della nuova elezione: tranquillamente, almeno nell'apparenza, dalla sinodo elettorale del 496 sorтива vittorioso, senza contrasti, il nome di Anastasio, che raccoglieva duplice favore, dall'una e dall'altra parte delle tendenze che vivevano in seno alla Chiesa, siccome fedele collaboratore di Gelasio, quanto saggio moderatore delle asprezze di queste. Se ne fece interprete nell'assoluzione di Misenio e Vitale, che, riat-

fermando la condanna dell'eresia greca, era pur una concessione agli spiriti più temperati occidentali (1), cui insensibilmente avea condotto la Chiesa l'avveduta politica del novello re barbarico.

Nell'acuta visione di non turbare l'equilibrio interno, bilanciato sul tacito compromesso con tutti i partiti e particolarmente con la Chiesa, la cui attività era strettamente connessa colla vita politica dello Stato, Teoderico evitò ogni altra complicazione col sollevare difficoltà internazionali, che avrebbero provocato un facile e pericoloso perturbamento fra i partiti, prima di aver raggiunto uno stabile consolidamento di regime. Preparò invece una più larga piattaforma alla sua politica studiando e sforzandosi di attuare una fusione o quanto meno un cordiale ravvicinamento delle opposte

(1) Un breve chiarimento è necessario. Fino ad ora la condanna di Vitale e Miseno era stata mantenuta per esercitare una pressione sugli scismatici orientali, nella speranza di possedere un elemento, con cui far leva sulle avverse tendenze orientali (cf. gli atti della sinodo del 13 marzo 495, *THIEL*, I, 441, *cp. Gel.* 30, n. 8). Ma poiché era stata vana l'aspettativa, poiché, nonostante ogni migliore volontà, l'episcopato orientale rifiutò ostinatamente ogni senso di ravvedimento e rese impossibile, accentuando sempre più il proprio distacco, una assoluzione generale (ivi, *ibid.* 442 sgg., n. 9-10), « idcirco illa non succedente » via, qua reorum fuerat reconciliatio constituta, alteram « licet adoriri, qua subveniat, quibus subveniendum esse » decretum est ». L'assoluzione di Miseno, che necessariamente implicava anche quella di Vitale già morto (cf. ivi, p. 446, n. 46), subordinata a questa condizione significava, evidentemente, che qualche cosa era mutato nell'indirizzo della politica generale, non in confronto dei Greci, a carico dei quali era ribadita la condanna della Chiesa romana, ma verso quegli elementi meno intransigenti, che ora per necessità politica subivano la teorica gelasiana a condizione di ottenere l'adesione pontificia, più o meno tacita, all'indirizzo di governo rappresentato dal re barbaro.

tendenze. E nell'ambito della politica ecclesiastica mirò ad accaparrarsi il favore del clero stringendolo ed obbligandolo ai suoi interessi, accomunandolo ad essi, esercitando su questo opera di attrazione verso quell'ideale politico sul quale il nuovo Stato sviluppava la sua vitalità. Insomma il re orientò la sua politica di conciliazione in guisa da trasformare inavvertitamente la Chiesa occidentale in strumento di governo, sfruttandone a suo vantaggio la forza politica, la preponderanza morale, la potenza di organizzazione. Su questo terreno le concessioni compatibili con le sue preme necessità dello Stato erano indispensabili per l'attuazione di un programma politico, di cui appena si delineavano i contorni. E certamente tale indirizzo aveva recato buoni frutti nell'opera di pacificazione interna ed esterna, riuscendo ad orientare il pensiero della maggioranza verso idee meno estreme.

L'elezione di Anastasio era la naturale e spontanea conclusione di un primo capitolo del programma, dai cui risultati doveano trarsi le necessarie conseguenze; e cioè il completamento dell'opera di preparazione colla risoluzione, in una situazione favorevole, della questione orientale rimasta fino ad ora sospesa.

All'indomani dell'elezione pertanto non riuscì difficile concordare fra il re Teoderico ed il vescovo romano una comune azione ⁽¹⁾ per tentare la solu-

(1) Questa unità di azione è rivelata in modo indiscutibile dall'indirizzo della lettera degli apocrisarii alessandrini ai legati occidentali a Costantinopoli e nominativamente diretta « gloriosissimo atque excellentissimo patricio Festo et venerabilibus » episcopis Cresconio et Germano simul cum eius potestate directis in legatione ab urbe Roma » etc. (THIEL, I, 628, *ep. Anast.* 5, n. 1). La legazione cade sul principio del 497, perché nella lettera del papa all'imperatore si fa richiamo alla recente elezione pontificia: « Exordium pontificatus mei

zione con l'apertura di negoziati da tradursi in atto con armonica e stretta colleganza; fu dettato un programma comune su una base comune con perfetta unità d'intenti. La questione orientale fu posta sul tappeto non nei suoi frammenti, ma in tutta la sua ampiezza con univoca intesa dei due interessati. E fu decisa una ambascieria unica, nella quale ciascuno aveva propri rappresentanti e negoziatori con un mandato specifico, ma incaricati di procedere nelle trattative in reciproco accordo, mantenendo stretto contatto (1), perché le questioni politiche e religiose fossero decise parallelamente e trovassero la risoluzione in una medesima conclusione. Festo, Cresconio e Germano erano gli esponenti di un compromesso tra il re italico e la politica romana, nel quale con senso di modera-

« *prinitus oblata populis pace pronuncio* » (THEL, I, 615, *eph. Anast.* I, n. 1). Si esclude però ogni concetto ad ogni presunzione di partecipazione all'imperatore della propria elezione, come atto formale protocollare.

(1) Il potere politico era rappresentato da Festo, il « *caput senati* », lo stesso Festo, che aveva fatto parte della prima ambascieria, capo della fazione romano-barbarica nazionale, ed ardente fautore poi dei laurenziani. La ricomparsa della sua persona è il simbolo di un partito e di un indirizzo che si sviluppa progressivamente. Ed egli doveva trattare la questione politica, argomenti civili (cf. THEOD. LECT., II, 568), « *de praesumptione regni* », come dice l'ANON. VALES., *Theod.*, 16, 64. Rappresentanti del papa erano Germano e Cresconio, la cui missione specifica è ben individuata nella lettera pontificia all'imperatore, con la quale erano accreditati presso di lui (THEL, I, 615 sgg., *eph. Anast.* I). La coordinazione delle trattative, abilmente abbinata, è attestata non solo dalla nota lettera degli apocrisarii alessandrini, ma anche da Teodoro Lettore (II, 560), il quale afferma che Festo non solo patrocinò la questione politica, ma trattò e discusse con Macedonia anche quella religiosa, sostenendo il punto di vista dei legati pontifici, cui il patriarca costantinopolitano parve dapprima aderire.

zione era stata concretata la definizione totale, e non parziale soltanto, della questione orientale.

Su quale base?

Ne siamo informati dai documenti pubblici, coi quali re e pontefice ufficialmente presentavano formali proposte all'imperatore, in atti separati: la lettera di Teoderico ad Anastasio, attribuita al 508, che ripete concetti stereotipi anteriori (1), e l'epistola di papa

(1) Non vogliamo contestare che nell'ordine dell'epistolario cassiodoriano la *Varia*, I, 1, all'imperatore Anastasio, deva assegnarsi al 508, nel qual anno erano insorte forti divergenze fra le due corti (cf. GAUDENZIO, op. cit., p. 48 sgg.); solo dobbiamo avvertire che, come tale, non è specifica di questo anno, ma ha tutto il carattere di una formula di credenziale di valore generale e stilizzata sotto l'influsso di ben altra situazione, che quella del 508. Il carattere formulario è manifestato, non foss'altro, dall'espressione: « Proinde illum et illum legationis officio ad serenissimam pietatem vestram credimus destinandos ». Perciò non si può attribuire un significato specifico, come vuole il GAUDENZIO, al successivo inciso: « ut sinceritas pacis, quae causis emergentibus cognoscitur fuisse vitata, detersis contentionibus » in sua deinceps firmitate restituta permaneat », che vuol esser spiegato in senso generico, in funzione della teorica costituzionale premessa. La « sinceritas pacis » non esprime un fatto attuale, ma è in relazione all'« unum corpus sub antiquis principibus », tanto più che si asserisce l'obiettivo specifico della missione esser affidato verbalmente ai latori della credenziale: « Caetera vero peratores praesentium pietati vestrae verbo suggerenda commisimus: ut nec epistolarius sermo redderetur extensor, nec aliquid pro utilitatibus nostris praetermisisse videtur ». Di qui ancor più evidente risulta il carattere di formula, da attribuirsi all'epistola cassiodoriana: e se si tien conto dei concetti teorici sviluppati, che delineano tutta una dottrina costituzionale, nei rapporti fra Oriente ed Occidente, è più logico pensare ch'essa risalga nella sua redazione formale al momento in cui il problema è posto in discussione, che non ad un'epoca in cui ormai la questione è risolta ed insorgono incidenti particolari, come quello testimoniato da Marcelino, che non possono ricondurre al dibattito dei principj fondamen-

Anastasio II allo stesso imperatore (1), ciascuna delle quali riflette il punto di vista particolare dei due poteri facenti capo però ad un medesimo ed identico presupposto politico. Gli interessi particolari si conciliavano nel vecchio schema dell'imperialismo tradizionale, che serviva da paravento alla realtà del fatto compiuto. Su questo non si ammettevano discussioni e con estrema prudenza si evitava di affrontarlo direttamente risolvendo la questione di principio. Ed il re Teoderico ed il papa Anastasio s'accordarono nel silenzio, per questa via lasciando impregiudicato il punto essenziale, che era stato oggetto fino ad ora di dibattito. Preferivano posare la questione nella risoluzione di argomenti specifici, che, inquadrati nella vecchia concezione tradizionale dell'imperialismo occidentale, ben diversa e ben lontana dalla rinnovata dottrina orientale, non avrebbero in alcun modo alterato condizioni di fatto ormai consolidate.

Il re Teoderico, premesso che non esistevano possibili motivi di dissidio, chiedeva « tout-court » che si ristabilissero rapporti di armonia e di concordia fra i due Stati, e volentieri riconosceva nell'imperatore il « regnorum omnium pulcherimum decus », il « totius » salutare praesidium, quod caeteri dominantes jure « suscipient ». Ritornava al concetto classico dell'unità universale dell'Impero, nella sua costruzione organica unitaria: « Regnum vestrum imitatio, vestra forma

tali. Se in tale occasione l'epistola stessa è tratta fuori ciò sta in funzione del carattere di formula, la cui validità permane anche oltre la circostanza prima, nella quale fu dettata, contenendo concetti generali e non argomenti specifici. In questo senso, se la lettera ha scarso valore nel 508, ne acquista moltissimo per le trattative del 497, sotto la cui ispirazione è legittimo ritenere, che, come formula, sia stata primitivamente dettata.

(1) THIEL, I, 615 sgg., cp. *Anast.* I.

« est boni propositi, unici exemplar imperii ». Ed il re barbarico a questa concezione rendeva omaggio professandosene devoto seguace e fedele esecutore: « Quia « pati vos non credimus », riafferma « inter utraque « respublicas, quarum semper unum corpus sub anti- « quis principibus fuisse declaratur, aliquid discordiae « permanere: quas non solum oportet inter se ociosa « dilectione coniungi, verum etiam decet mutuis vi- « ribus adiuvari, Romani regni unum velle, una sem- « per opinio sit ». Ed al riconoscimento ed attuazione di questo ideale egli era pronto a collaborare, fino al punto però che restasse nulla più che riconoscimento di un concetto astratto, di un rapporto formale e non si deducessero conseguenze di ordine pratico limitanti l'effettiva sua sovranità. Ché egli teneva a dichiarare la sua capacità « Romanis aequabiliter « imperare », senza toccare né alterare la regola fondamentale del diritto romano: il concetto di unità non doveva distruggere l'indipendenza reciproca delle due sovranità, risalendo alla concezione teodosiana della formula orosiana, « commune imperium divisus « tantum sedibus ». In sostanza il re chiedeva il tacito riconoscimento del suo potere in Italia, senza una chiara definizione del titolo pel quale era esercitato, ma sanzionato dal fatto di un consenso appoggiato al principio ideale dell'unità dell'impero. « Hortamini « me frequenter, ut diligam senatum, leges principum « gratanter amplectar, ut cuncta Italiae membra com- « ponam ». È implicita l'idea di una dipendenza, per la quale l'esercizio della sovranità politica del re prenda figura di potere delegato? Con abile studio tale difficoltà è superata col silenzio, preferendo mantenere nell'indeterminatezza il carattere giuridico della figura costituzionale del sovrano. Tutto doveva ridursi al riconoscimento dello stato di fatto, stabilendo, sull'esi-

stenza e la legittimità di questo, un rapporto internazionale comodamente cautelato dalla tradizionale concezione imperiale accettata come semplice postulato teorico ed ideale, senza ulteriori conseguenze pratiche. Nella realtà il « regnum » doveva vivere di propria vita pienamente indipendente, e di fronte all'Impero comportarsi come Stato autonomo secondo i principî del diritto pubblico internazionale maturati nell'ultimo secolo: solo che questa realtà doveva essere temperata dall'ideale perpetuarsi di principî teorici praticamente destituiti d'ogni efficacia come fattori dell'ordine giuridico. Ma appunto per questo lo stato reale di cose non era posto in discussione, perché facilmente si sarebbe manifestato il dissidio fra la teoria invocata e la realtà della vita, e, necessariamente, l'insanabile conflitto.

Da parte sua papa Anastasio, nella questione religiosa, seguiva lo stesso criterio passando sotto silenzio i punti scabrosi della controversia e limitando la discussione ad un argomento preciso e determinato, attribuendo ad esso tutta l'apparenza di una questione singola, di persona piuttosto che di principio. Sulle ragioni di principio non era sollevata alcuna allusione né diretta né indiretta. Né si credeva che questo silenzio implicasse la confessione di rinuncia ai grandi principî politici, testé sistematicamente affermati da Gregorio, fosse abbandono dei concetti istituzionali della Chiesa di Roma e di fronte all'Impero e di fronte alla sede costantinopolitana. Il presule romano non esprimeva alcun senso di rinuncia: nel freddo annuncio della sua elezione riassumeva soltanto il proposito di una pace pel beneficio dell'umanità: « Exordium » pontificatus mei primitus oblata populis pace pro-nuntio ». Ma questa pace invocata « pro fide catholica » era inquadrata nella concezione dell'« im-

« perium » occidentale, nella quale il « principatum » della Chiesa non soffriva di alcuna riduzione pratica. « In quo » (nella difesa cioè della « fides » cattolica) « primum mihi divinum favorem propinquasse con- » fido, quod consonantia in me augustissimi nominis » tui non dubium praestat auxilium, ut sicut praecel- » sum vocabulum pietatis tuae per universas gentes » toto orbe praefulget, ita per ministerium humilitatis » meae, sicut semper est, sedes beatissimi Petri in » universali Ecclesia assignatum sibi a domino deo » teneat principatum ». Più che questa affermazione generica di contenuto politico non si ha. Ogni altra argomentazione sulle teorie del potere politico della Chiesa di Roma nella sua origine istituzionale autonoma, nella sua funzione di universalità, nel suo carattere primaziale, illustrate e sviluppate per graduale integrazione dai predecessori, è a bello studio e di proposito nemmeno sforata, restringendo volutamente la discussione al punto assolutamente religioso e corroborando questa con mezzi esclusivamente dommatici (1). E la questione è ridotta alle sue forme più semplici: non si domanda nemmeno la compromissione in un articolo di fede, sul cui tronco era germogliata la ramificazione della dottrina politica. Senza discutere né il lato politico né quello religioso del dissidio, risalendo ai principî teorici, lasciati perciò fuori causa, se ne proponeva la risoluzione con una formula semplice, il silenzio del nome di Acacio, senza pregiudizio degli atti religiosi da lui compiuti nell'amministrazione dei sacramenti, e la riconciliazione della Chiesa alessandrina a quella di Roma, evitando però di precisarne la forma.

(1) Vedine una chiara esposizione in GINETTI, op. cit., p. 33 sgg.

In siffatta formula, ad avviso dei proponenti, dovevano conciliarsi gli opposti interessi teorici e pratici delle due Chiese. Ch   all'una, a quella orientale, si evitava l'umiliazione di una sottomissione con l'abituale delle dottrine perseguite, dal momento che tutto per essa si riduceva ad una formalit  , « ut specialiter non men taccatur Acacii »⁽¹⁾, dell'altra erano salve tutte le pregiudiziali, che, almeno apparentemente, erano soddisfatte nella reiezione del nome di Acacio, tanto pi  tenendosi conto che in fatto si era nuovamente manifestato anche in Oriente un movimento di reazione all'eresia acaciana e la Chiesa tessalonicense p. es. spontaneamente avea adottato il tomo (2) ge-

(1) Ed in questo senso l'interpretarono pi  tardi Giustino e Giustiniano (Thiel, I, 447, ep. 129, n. 3; 955, ep. 132, n. 2; 921, ep. 120, n. 2), sfruttando l'equivoco formale, cui dava ragione il senso letterale dell'epistola anastasioana. Almeno nella apparenza, il papa dava esempio di un atteggiamento assai conciliante (cf. GINETTI, op. cit., p. 43 sgg.), ma non direi che rinunciassero ai presupposti politici affermati dai suoi predecessori, quando il contenuto di questi  , sia pur incidentalmente, affermato come premessa nella dichiarazione: « sedes beatissimi Petri » in universali ecclesia assignatum sibi a domino Deo tenent « principatum ». Il silenzio non implica rinuncia, anzi   chiaro, che da parte sua la Chiesa romana, disposta ad evitare la discussione, non intendeva formulare alcuna rinuncia, suscitando i legittimi sospetti degli scismatici.

(2) Lorenzo di Liquido aveva dato notizia al presule romano, « quod in Thessalonicensi ecclesia vel in aliis similiter recitata » epistula predecessoris nostri (Gelasio) de excessibus Acacii ei-
« dem anathema dixerint ». Questa comunicazione giunse a Roma quando gi  era partita per Costantinopoli l'ambascieria regio-pontificia, e, se fu accolta con soddisfazione, fu pure oggetto di diffidenza: in realt  il papa non poteva appagarsi di questo atto formale, poich  in sostanza, sotto la questione di Acacio, si occultava anche l'altra pi  generale di carattere politico. Anastasio avea dimostrato di non insistere per una discussione decisa ed una risoluzione aperta e definitiva, ma at-

lasiano, non sappiamo quanto sinceramente, e la Chiesa

tendeva garanzie, che indirettamente l'assicurassero d'ogni pregiudizio. Richiesto del suo atto di fede, lo professò chiaramente, restringendosi al puro lato dommatico (THIEL, I, 624 sgg., *cp. Anast.* 3, n. 2 sgg.): fece ogni riserva sul carattere politico: « Nam de nostro conventu disposueramus quosdam dirigere », scrive a Lorenzo, « si ratio id temporis fieri permisisset: quod « facere credimus opportune, quum illarum partium correctio ad « nos, iuvante Domino, legatione plenissima, sicut confidimus, fuerit nuntiata ». Malamente si è creduto trovare nell'espressione « legatione plenissima » un'allusione alla prossima venuta di Fotino, che sarebbe stata preannunziata da Lorenzo. Questo preannunzio non ha ragione di sussistere, se il vescovo chiedeva l'invio dell'atto di fede pontificio: d'altra parte è proprio Anastasio, che, aderendo al desiderio di Lorenzo, manda il documento sollecitato, scusandosi di non poter inviare suoi legati, date le condizioni della situazione, riservandosi di farlo dopo conosciuto l'esito favorevole (« illarum partium correctio « ... nuntiata fuerit ») delle trattative in corso a Costantinopoli. Tanto è vero che soggiunge: « Sperantes etiam de Dei « nostri misericordia, ut huic praedicationi nostrae clementissimus et christianissimus imperator unanimiter suam auxiliumque conjungat » (THIEL, I, 627, *cp. Anast.* 3, n. 3). Siffatta riserva è assai significativa: il papa non si sentiva sicuro, e comunque nella delicatezza dell'attuale situazione, prima di impegnarsi altrimenti, desiderava avere garanzie sicure. Il che vale a caratterizzare meglio l'atteggiamento pontificio, che non si deve ritenere maturato di rinunce soltanto. Anzi il riserbo così espresso è assai sintomatico in senso contrario, lasciando intravedere la volontà di non pregiudicare in alcun modo i diritti della sede romana. La missione di Fotino segue immediatamente la lettera di Lorenzo, indipendentemente da essa, ed arriva a Roma poco oltre quella. Sul suo contenuto poco sappiamo, ma conosciamo quel tanto che permette di rilevare un nuovo equivoco. Non sappiamo se sia vero ciò che asserì poi Fotino agli apocrisarii aleksandrini, i quali ne chiesero spiegazione ai legati romani a Costantinopoli (THIEL, I, 630, *cp. Anast.* 5, n. 6). È indubbio che Fotino, mentre stavano a Costantinopoli i legati romani, era venuto a Roma ed avea trattato con Anastasio (« Quia vero ante « non multum temporis Photinus religiosus ... vobiscum de pace

alesandrina volentieri era disposta ad accordare la sua adesione alla comunione romana (1).

Era un grande equivoco: e l'ammettiamo volentieri, ch  il pontefice, lasciandosi rimorchiare dal potere politico arrischiava di compromettere tutta la situazione della Chiesa, e certamente comprometteva la vitalit  di quel partito che avea aderito ai suoi postulati, e questi avea conglobato nella sua dottrina e nella sua azione. Inavveritamente papa Anastasio riusciva a rinsaldare e corroborare del suo aiuto, che poteva al postutto esser ricompensato dalla peggiore disillusione di un estremo sacrificio, il partito avverso, che in Festo trovava il pi  saldo esponente e nel momento attuale partecipava di pieno accordo alla politica regia, e fors'anco la dominava e la dirigeva; certo ne godeva il favore e prevaleva indiscutibilmente nella vita pubblica (2).

« ecclesiarum verba conseruit dixitque se ante spatium parvi
« temporis declinatum ... ad Romanum pontificem Anastasium
« et affirmabat de his . . . sibi satisfactum a supradicto praesule
« Romanae ecclesiae » ecc.: THEIL, 631, *ep. Anast.* 5, n. 4), e
poi tornando, incontratosi cogli apocrisarij, forse a Costantino-
poli stessa, dove quelli erano venuti per trattare della Chiesa
alesandrina, trasse motivo dal riserbo pontificio per conside-
rarlo come assenso alle proprie domande. Senza entrare nella
questione dommatica, gi  trattata da pari suo dal Duchesne,
rileviamo ancor una volta l'equivoco che circonda queste trat-
tative, il quale diede motivo poi ai cattolici intransigenti di
censurare la politica anastasiana, che, apparentemente almeno,
prestava il fianco a critiche, secondo la testimonianza del *Liber
pontificalis*, la quale deve esser per  ben interpretata e chiarita.

(1) Anche questa per  non senza significative riserve. Cf. THEIL, I, 629, *ep. Anast.* 5.

(2) Di qui la reazione degli avversari, che poi rifiutarono di assumere la responsabilit  dell'atteggiamento di papa Anastasio e ne criticarono aspramente la condotta. In questo senso va intesa la testimonianza del *Liber pontificalis*, cui dianzi accennavo. Nella

Non conosciamo il tenore delle istruzioni segrete affidate alla discrezione dei legati: forse non differi-

primitiva redazione della vita anastasiana manca qualsiasi cenno sulla questione religiosa dibattuta al tempo di Anastasio, le cui notizie furono introdotte posteriormente e successivamente ampliate, come si può rilevare dal confronto della redazione cononiana e della così detta seconda edizione:

K

« Huic clerus et presbiteri multi se eiegerunt a comunione, eo quod communicasset sine consilio eorum diacono Thesalonicensi, nomine Fotino ».

P

« Eodem tempore multi clerici et presbiteri se a comunione ipsius erigerunt, eo quod communicasset sine consilio presbiterorum vel episcoporum vel clericorum cunctae ecclesiae catholicae diacono Thesalonicense nomine Fotino, qui communis erat Acacii et quia voluit occulte revocare Acacium et non potuit. Qui metu divino percussus est ».

Non insisterò sulla genesi del testo (che è del resto troppo chiara): ci troviamo in presenza di redazioni successivamente rimaneggiate, che raccolgono la eco di passioni di parte scatenatesi nella furia della lotta: ché non si tratta solo di falso apprezzamento, ma di giudizio parziale ispirato da passione faziosa, che però è inescatto non nel fatto sostanziale, bensì nel dettaglio. Si ha la testimonianza del movimento di reazione contro l'equivoco creato da Anastasio, il cui valore, per gli avversari, fu più sensibile negli effetti e nelle conseguenze remote, che nella immediatezza dei fatti. L'asprezza poi del giudizio, con tutte le sue inesattezze, è spiegabile, quando si rifletta (cf. in contrario DUCHESNE, *Liber Pontif.*, I, 258) che la notizia è opera di posteriore rimaneggiamento, e però, considerati gli avvenimenti a molta distanza di tempo, sotto l'impulso della passione di parte e sotto l'impressione delle conseguenze del successivo sviluppo storico, erano soggetti ad una interpretazione e valutazione assai semplicista. Perciò questa testimonianza va usata con molta cautela, in quanto, espressione di determinati sentimenti, non riproduce interamente l'obiettività dei fatti: due elementi, che per altri rispetti la rendono assai importante, tendono a limitarne il valore per l'accertamento formale dei fatti, la passione politica e l'opera del tempo, che hanno creato sulla verità primitiva superstrutture altrimenti apprezzabili.

vano molto da quelle pubbliche, almeno se si può giudicare da alcuni indizi, e particolarmente nei riguardi della missione ecclesiastica (1). Il fatto è che se l'accordo politico fu raggiunto con relativa facilità (2), la questione religiosa incontrò ostacoli e difficoltà insormontabili e sollevò un'onda di malintesi e dissensi, che presto degenerarono in animosità insanabili, provocando irritazione ed eccitando la suscettibilità delle opposte fazioni, tanto più quando il contenuto politico della questione stessa, che non doveva esser preso nemmeno in esame, fu suscettibile di discussione, ed a svantaggio della Chiesa romana (3).

A Costantinopoli la formula anastasiana trovò opposizioni. Se pur si era manifestato qualche movimento verso l'adesione alla comunione romana, questo non

(1) Invitata dagli apocrisarii a pronunciarsi su qualche punto, come su quello relativo a Timoteo, Dioscoro e Pietro, oppose un diniego « dicens, non sibi praeceptum ab apostolicae sedis anti-
« stete de his facere questionem » (THEOD., I, 633, *cp. Anast.* 5, n. 7).

(2) ANON. VALES., *Theod.*, 16, 64, indirettamente confermato da THEOD. LECT., II, 560. Su quali basi l'accordo fu raggiunto ha tentato stabilire, e non credo con troppa verità, il GAUDENZIO, op. cit., p. 27 segg.: non è questo il luogo per affrontare di proposito il delicato tema.

(3) Lo stato d'animo delle diverse correnti è in parte lumeggiato dal citato libello degli apocrisarii, nel quale sono esposti molti dubbi, talun senso di diffidenza, e frequenti approcci testimoni di tante difficoltà. Il fatto stesso del rifiuto di trattare alcuni argomenti, le dubbie risposte su altri, e l'insistenza dei delegati alessandrini per chiarire molti punti, che si volevano tenere fuori di discussione, dimostrano tra quali asprezze si aggrassarono i negoziati dei legati pontifici. D'altra parte Teodoro Lettore afferma che, mentre l'accordo con Macedonio pareva raggiunto, evidentemente nel campo religioso, fallì poi nella sua esecuzione politica, per l'intervento dell'imperatore (THEOD. LECT., II, 560).

era scevro di molte riserve. Si dice che Macedonio vi aderisse (1), non sappiamo se e con quali pretese. Sembrava convertita la Chiesa tessalonicense non senza insinuare dubbi nella sua sottomissione, che a taluno poteva apparire ed apparve piuttosto una sottomissione della Chiesa romana, per la larghezza delle concessioni, che a torto od a ragione i suoi rappresentanti si affrettarono a vantare, destando i sospetti ed il malcontento della Chiesa alessandrina (2). Ed infine anche questa avrebbe dato la sua adesione alla comunione romana, « sub condizione » però, invitando la sede romana a discutere i propri articoli di fede, e conseguentemente tutta la sua azione religiosa (3): precisamente al contrario di quel programma, su cui era impostato ogni negoziato di pacificazione.

Sincero o no, condizionato o meno questo atteggiamento di parte del clero orientale, provocò tuttavia una reazione, della quale non poteva e non poté tener conto l'imperatore, che se ne fece centro (4). Ché il significato attribuito alle semplici proposte pontificie, di fronte alla realtà di un predominio assoluto effettivo, attuato per via obliqua, della Chiesa romana in Oriente, senza che essa esplicitamente rinunciasse ai suoi presupposti, anzi tacitamente mantenendoli intatti, non poteva allontanare ogni diffidenza e sospetto. Era di più intuitivo che, se l'imperatore, dinanzi al fatto compiuto, poteva transigere nella questione politica civile, in quanto esercitava sugli interessi orientali un riflesso indiretto, non era ammissibile altrettanto facile transi-

(1) THEOD. LECT., II, 860.

(2) THEL., I, 630, *ep. Anast.* 5, n. 4-5.

(3) THEL., I, 621, *ep. Anast.* 5, n. 6 sgg.

(4) THEOD. LECT., II, 550. Per la condizione generale della politica religiosa in Oriente cf. DUCHESNE, *L'empereur Anastase* cit., p. 310 sgg.

genza nella questione religiosa, la quale, per i rapporti immediati e diretti di subordinazione delle due Chiese, toccando la vita intima dello Stato, gravava direttamente su tutta la politica generale col peso della sua influenza turbando l'equilibrio interno dell'organizzazione statale. Cautele e garanzie dovevano essere richieste per sicurezza del governo in una questione tanto delicata, tanto appassionata e viva nell'attuale momento.

Sotto questa duplice spinta le proposte pontificie, se non naufragarono, certamente incagliarono in scogli assai duri e resistenti. Si dice che l'imperatore alla semplice formula anastasiana contraponesse il programma zenoniano: l'« Enoticon », ed esigesse la sottoscrizione di questo da parte della Chiesa occidentale: si dice ancora, che, felicemente risolta la questione politica, impegnasse Festo a raggiungere su questa base l'unione delle due Chiese (1).

Vero o no il fatto, certo è che fu diffusa convinzione esistere un impegno di tal genere, risaldato anche dalla circostanza del diverso contegno degli ambasciatori laici ed ecclesiastici; i primi in intimi rapporti coll'imperatore, riuscendo senza visibili, od almeno apparenti, difficoltà al loro fine; gli altri riservati, recalcitranti a discutere, e negativi nelle conclusioni (2).

4.

Non è improbabile che di fronte alla realtà delle cose l'innaturale connubio politico-religioso italiano, maturato nell'equivoco, si sciogliesse: non è improbabile che il delegato regio per rafforzare l'accordo gotico-orientale si disponesse a trarre le ultime conseguenze

(1) THEOD. LECT., II, 560.

(2) Si cf. il frammento laurenziano più sotto citato, che indirettamente giustifica questo asserito.

della dottrina politica della sua fazione col sacrificio estremo degli interessi religiosi (1): tutto il posteriore suo atteggiamento nella questione religiosa concorre a suffragare la diffusa convinzione della promessa, cui allude Teodoro Lettore. È però altrettanto vero che a questa combinazione i legati pontifici restarono estranei (2) e rifiutarono di scendere a concessioni, non ac-

(1) Infatti, secondo la testimonianza di Teodoro, dapprima Festo avrebbe calorosamente patrocinato presso Macedonio la tesi dei legati pontifici, che sembrava esser dal patriarca accolta: solo poi, quando l'imperatore oppose il suo rifiuto, avrebbe mutato rotta ed avrebbe assunto l'impegno di far sottoscrivere l'« Enoticon ».

(2) Teodoro Lettore raccoglie con riserva la notizia dell'accordo fra Festo e l'imperatore ed asserisce che fu convenuto nel più stretto segreto, di guisa che si deve escludere ogni partecipazione dei legati pontifici. E la stessa conclusione si può dedurre dalle parole del frammento laurenziano (Duchesne, *Liber*, I, 44): « imperatorem Anastasium directa per Cresconium » et Germanum episcopos, quae tanta scribaturarum caelestium « auctoritate suffulta est, ut qui hanc intenta mente sub divino » timore perlegerit, inaniter hactenus inter ecclesias Orientis et « Italiae tam schisma nefarium perdurare cognoscit ». Non è qui l'espressione di un intransigente laurenziano, come altri volle credere, e tanto meno di un seguace di Festo, ma di un equilibrato anastasiano, che naturalmente rigetta la responsabilità su chi rifiutava accettare le proposte pontificie. Donde si ricava che si voleva escludere la responsabilità dei legati pontifici, nell'atto stesso che, esaltandone l'operato, si afferma l'altrui responsabilità nella stipulazione d'un accordo. Ancora si deduce che i vescovi romani non declinarono dalla loro linea di condotta, mantenendo fede ai loro presupposti ideali e separando la propria responsabilità da quella di Festo. È il preludio della distinzione dei partiti; non dimentichiamo che più tardi Cresconio sarà fervente simmachiano e Festo capo del partito laurenziano. Alla vigilia dello scisma la presenza dei due opposti temperamenti serve a chiarire molte cose oscure e ad indicare la via, attraverso la quale lo scisma si prepara e le ragioni ideali e pratiche, che lo promuovono, nettamente si affermano.

cettando nemmeno di discuterle e separando la propria responsabilità da quella del rappresentante dell'autorità civile. L'insuccesso perciò fu completo, e mestamente lo constata l'autore del così detto frammento laurenziano, il quale difende l'operato di Cresconio e Germano (1) e fa risalire intera la responsabilità del perpetuarsi dello scisma a coloro che colla loro resistenza fecero fallire il trionfo della tesi più moderata e conciliante. Chiaro è anche da ciò che il dissidio malamente composto nel compromesso fra re e papa risorgeva tosto, appena si voleva uscire dal suo aspetto negativo per tradurlo in atto. In fondo in Italia, era stata presa in considerazione solo la parte negativa, non discutere i fondamenti della questione: ma a Costantinopoli dovea risolversi il lato positivo, e non era stato previsto, che dinanzi a questo la ragione prima del disaccordo sarebbe stata risollezata e si sarebbe imposta con inesorabilità imperativa con tutte le sue inevitabili conseguenze.

Le quali a Roma erano presentite: e la reazione non mancò di prepararsi in una silenziosa ostilità. L'assenza di quegli elementi, che prima avevano perorato la causa della conciliazione con l'Oriente con esclusione però d'ogni contatto col nuovo regime, fedeli nella loro integrità alla concezione gelasiana (e che riprenderanno tra breve il loro posto di battaglia contro il recente ibrido connubio), era sintomatica. Son essi che ostacoleranno un accordo elevato su tali dati, ed avverseranno la condotta pontificia preparandosi a rovesciarla al momento opportuno, battendo la via

(1) In via incidentale osservo che il fatto della lode attribuita a Cresconio, fervente simmachiano, nel frammento laurenziano è una nuova prova che l'autore della vita anastasiana non è identico a quello della vita di Simmaco, come poi vedremo.

maestra segnata al loro partito: adesione all'imperialismo bizantino, ma quale era stato inquadrate nella concezione gelasiana e perciò irriducibile opposizione al nuovo regime italico, larvata prima, poi aperta e manifesta.

La linea di condotta regio-pontificia, il contatto di avversi partiti su un terreno di mutua tolleranza, lo stabilirsi di una nuova base di politica generale, nella quale i valori dei partiti stessi doveano bilanciarsi diversamente, l'intrecciarsi di negoziati, che facevano prevedere la possibilità di un indirizzo nuovo, lo scoppi di intrighi che progressivamente inducevano a dar figura concreta, in direzione opposta alla concezione prevalente nella Chiesa di Roma, all'ambiguo accordo fra re e papa, tutto ciò non rimase inavvertito a Roma, suscitò dubbi, che non tardarono ad acuirsi, ad aggravarsi ed infine a degenerare in aperto dissenso (1). Soprattutto allorché, al ritorno dell'ambasciera costantinopolitana, questa portò il peso del disaccordo, che recava nel suo seno, inesorabilmente chiarendo l'equivoco e restituendo ciascuno al suo posto di battaglia.

Anche qui sfuggono i dettagli nel silenzio delle testimonianze, ma non sfuggono gli elementi generali di giudizio per intravedere il delinearsi della situazione assai prima dello scoppio della crisi. Quando questa si rivela, è già matura, e si risolve rapidamente in tutte le sue conseguenze, perché è preparata nei suoi elementi essenziali ed organizzata nelle sue forze di azione. Non sappiamo quale azione abbia spiegato

(1) Ed a questo proposito è assai importante la testimonianza della versione raccolta nella redazione cononiana del *Liber pontificalis* e trasferita poi, con rimaneggiamento, nella così detta seconda edizione.

Festo al suo ritorno (1): è certo però che la possibilità di un accordo con l'Oriente si considerò come

(1) TEODORO LETTORE (II, 560) avverte che Festo arrivò a Roma dopo la morte di Anastasio; ma il suo racconto è contraddittorio, perché egli subito dopo parla dell'azione da lui spiegata per l'elezione di Lorenzo, invitando nel tempo stesso a sottoscrivere alle proposte imperiali. Or bene se si pensa, che fra la morte di Anastasio e l'elezione del successore si interpongono solo pochi giorni, non riesce presumibile collocare l'attiva opera di Festo in questo breve intervallo di tempo. Nella stessa testimonianza di Teodoro mi sembra non sia difficile ristabilire la verità. Festo e l'ambascieria pontificia ritornarono a Roma non molto prima della morte di Anastasio. Il breve spazio, che si frappone all'uno ed all'altro avvenimento, spiega e giustifica lo scambio di Teodoro. Le notizie del ritorno di Festo e della morte di Anastasio e degli avvenimenti romani giunsero contemporaneamente in Oriente, onde se ne fece una cosa sola, e come tale la riferì lo storico ecclesiastico. Il quale ci illumina sul lavoro compiuto da Festo, subito dopo il suo ritorno, per far accettare, come era convenuto coll'imperatore, la sottoscrizione all'« Enoticon ». Questo atteggiamento provocò la reazione di molti: e se non è vero che, come asserisce il tardo redattore del *Libér* (la testimonianza è contraddetta dalle circostanze sopra esaminate), il papa aderisse agli acacciani e fin da ora si manifestasse apertamente lo scisma nel clero romano, è però certo che le passioni si eccitarono, e facilmente scoppiarono, quando per la morte di Anastasio fu aperta la successione. La piattaforma della nuova elezione fu costituita appunto dalla risoluzione del problema orientale, e le due opposte tendenze, nutrite di concezioni antitetiche, scesero in lizza proponendo un candidato proprio ed esponente dei propri ideali. Non è pertanto un contrasto di persone e di interessi locali, che si raggruppano intorno a persone, ma un conflitto di idee e di principi, che investe tutta la vita della Chiesa di Roma. Nel quale il re Teoderico resta fuori causa: ché, seguendo la testimonianza di Teodoro, pare che gli accordi costantinopolitani di Festo abbiano assunto carattere personale, in funzione cioè di un partito, piuttosto che come rappresentante regio. E la propaganda romana, come gli intrighi che condussero allo scisma, presentano Festo quale capo di un partito, non emissario del re: la sua missione ufficiale era conclusa colla risoluzione della questione costituzionale.

fallita. È probabile che discussioni siano state impegnate: non definite però, mentre in seno alla Chiesa di Roma l'opposizione più aspra esercitava tutta la sua spinta. Tutto rimaneva sospeso ad un sottile filo, che soltanto l'ostinato reciproco silenzio ufficiale salvava. Mentre nelle sfere ufficiali perdurava l'equivoco di una irrisoluzione, nei circoli ufficiosi si chiarivano le posizioni delle due tendenze e le due fazioni serravano le file pronte a scontrarsi alla prima occasione. La persona del papa colla sua presenza imponeva un freno: al suo scomparire questo era rotto, la verità della situazione si scopriva ed automaticamente le forze politiche, già pronte, entravano in azione; di qui lo scisma.

II.

Fonti per la storia dello scisma: 1. Le versioni laurenziana e simmachiana del *Liber pontificalis*. 2. Gli atti sinodali. 3. Pro e contro la sinodo palmare.

I.

Sulle diverse fasi della crisi della Chiesa romana durante lo scisma abbiamo due ordini importantissimi di documenti di natura ben diversa, i quali illustrano i due aspetti del grave dibattito, gli uni di contenuto essenzialmente politico, gli altri di carattere giuridico: le vite del *Liber pontificalis*, riflettenti nella versione ufficiosa passioni e sentimenti delle due parti in conflitto; gli atti ufficiali usciti dalle cancellerie regia e pontificia, che ci riportano ai vari momenti di stretto diritto, ambedue dei quali hanno bisogno di qualche delucidazione nei riguardi della redazione formale per eliminare ogni equivoco di interpretazione (1).

(1) Ambedue questi ordini di fonti, unitamente al *Liber illius emnodiano*, furono studiati ed analizzati singolarmente, nel loro

Della vita di Simmaco del *Liber*, come è noto, esistono due versioni, che rispondono agli opposti sentimenti politici delle due parti, la laurenziana e la simmachiana, la prima presto abbandonata ed espulsa dal corpo delle vite, la seconda definitivamente consacrata nella redazione ufficiale. In ordine di tempo di stesura precede la prima, e la seconda entrò successivamente a far parte del testo ufficiale in sostituzione della prima (1). Come e quando ciò sia avvenuto vedremo tosto, esaminando le relazioni che intercedono fra le due versioni: prima però è necessario stabilire chiaramente la forma della primitiva redazione della versione simmachiana di fronte alla compilazione feliciiana, cononiana ed alla cosiddetta seconda edizione del *Liber*.

A questo proposito non è inutile ricordare che le conclusioni fondamentali del Duchesne restano di va-

contenuto politico con molta larghezza dallo Stöber, *Quellenstudien zum Laurentianischen Schisma* (498-514), in *Sitzungsber. d. phil.-hist. cl. d. Akad. d. Wiss., Wien*, CXII, 270 sgg., senza però affrontare la questione del testo, ciò che porta a risultati nuovi, e senza precisare il valore politico come fonte storica dei testi in parola, soffermandosi alla lettera del racconto piuttosto che penetrare nello spirito. I criteri da cui muovo in questa disamina sono ben diversi: non si tratta di stabilire il grado di probabilità nell'accertamento d'attendibilità delle singole notizie, che anche nelle opposte versioni è ugual fondamento di verità, ma di fissare il valore ed il significato di queste, la loro genesi e i loro motivi, e raccogliere l'espressione che concorre a completare nelle varie parti il complesso quadro storico. Impostato il problema in questi termini è facile comprendere quanto diverse si profilino le conclusioni e come non ci sia possibile seguire la disamina, non sempre esatta, del critico tedesco, e tanto meno i suoi risultati, che ci appaiono in ultima analisi poco concludenti.

(1) Cf. DUCHESNE, *Liber* cit., I, p. xxx sg., sulle cui conclusioni, alle quali solo parzialmente aderisco, più oltre mi intratterò con maggior dettaglio.

lore indiscutibile di fronte ai poco persuasivi argomenti del Waitz e del Mommsen, ed hanno bisogno solo di qualche correzione, che, fermo restando il principio della compilazione a gruppi ed in momenti successivi delle varie vite (1), permette di stabilire nella genesi del *Liber* un altro importante elemento, quello di coordinamento e revisione in redazione definitiva ad epoche fisse, rappresentate dalle tre anzidette compilazioni (2). Perciò il criterio di reintegrazione adottato dal Duchesne mi sembra discutibile, essendo invece non difficile scoprire nelle redazioni cononiana ed ultima del *Liber* l'opera e l'intervento di successivi rimaneggiamenti, come persuade il confronto dei tre testi.

<i>F</i>	<i>K</i>	<i>P</i>
« Symmachus, natione Sardus, ex patre Fortunato, sedit ann. XV, m. VII, dies XXXVI. Hic fuit temporibus Theodoric heretici et Anastasi eulitiani Aug. ».	« Symmachus, natione Sardus, ex patre Fortunato, sedit ann. XV, m. VI, dies XXVII. Hic fuit temporibus Theodoric et Anastasi Aug. ».	« Symmachus, natione Sardus, ex patre Fortunato, sedit ann. XV, m. VI, d. XXVII. Hic fuit temporibus Theodoric regis et Anastasi Aug., a die X Kal. usque in die XVIII Kal. Aug. ».

Il protocollo della vita simmachiana nelle tre diverse redazioni dimostra l'unità di derivazione: non è il caso di dar troppo valore alle varianti della durata del pontificato, dove entra l'elemento assai incerto dell'errore di trascrizione. Invece è da rilevare come *F* e *K* ci riportino più che *P* al testo primitivo,

(1) Cf. DUCHESNE, *Liber* cit., I, p. xxxv segg. e *La nouvelle édition du Liber Pontificalis*, in *Mélanges d'arch. et d'hist.*, XVIII, 381 segg.

(2) Cf. quanto scrissi ne *La vita di papa Giovanni I nel « Liber Pontificalis » e nell' « Anonimo Valesiano »*, in *Arch. Murat.*, fasc. 19-20, p. 462 segg.

quando si spieghino i termini « heritici » ed « euthiciani » di *F* in dipendenza di un particolare atteggiamento del compilatore; la loro assenza in *K* e *P* ed il parallelo anzi con questi inducono alla restituzione della lezione: « Theodorici regis et Anastasii Augusti ». Ma risolutamente estraneo alla prima stesura è l'inciso di *P*: « a die X Kal. decembr. usque » in die XIII Kal. Aug. »; *F* lo esclude; *K* lo include più oltre ed in forma più completa nel corpo della narrazione con visibile segno di rimaneggiamento (1): « Fuit autem beatus Symmachus a consolatū Paulini usque XIII K. Aug. ». In *P* il rimaneggiamento si è aggravato ancor più colla scissione della formula, collocata parte nel protocollo: « a die X Kal. usque in die XIII Kal. Aug. » e parte nel testo: « fuit autem a consolatū Paulini usque ad consulatū senatoris ». L'accomodamento di *K*, il rimaneggiamento di *P*, di contro il silenzio di *F*, rafforzano il valore probativo di questo per escludere la formula

(1) Il DUCHESNE, *Liber* cit., I, 263, riconosce che l'inizio della notizia è stato rimaneggiato da una edizione all'altra; a torto però crede che sia stata intenzione dei tardi manipolatori di attenuare certi tratti, colla soppressione, p. es. dei termini « heretici » ed « euthiciani », altrimenti spiegabile. E rilevando l'alterazione prodotta in *P* nel collocamento delle date relative all'ordinazione e morte del pontefice, ne ammette l'esistenza nella primitiva edizione in congiunzione alla data consolare, come sta in *K*. Vedremo oltre per quali motivi ciò non sia probabile, e le lezioni di *K* e *P* rappresentino stadi diversi di integrazioni e rimaneggiamenti. Si osservi però che le date consolari in *F* si presentano solo nella vita di Giovanni I, non nella vita di Simmaco ed Ormisda, come genericamente avverte il Duchesne per trarne una conseguenza, superfua come elemento di prova della sua tesi (*Liber* cit., I, p. XLV), ma non in tutto legittima. Cf. *La vita di papa Giovanni* cit., p. 466.

dal testo primitivo. Identità e dissimiglianze profonde confermano tale ipotesi per tutto il testo :

F	K	P
« Hic amavit clericum et pauperes <i>bonus, prudens, humanus, gratus</i>; et cum eo ordinatur Laurentius sub intentione episcopus, ex qua causa separata aliqua pars clericorum et senatorum, alii cum Symmachum et alii cum Laurentium: et facta intentione hoc constituerunt <i>partes</i>, ut ambo Ravennam <i>pelerent</i> ad iudicium regis Theodoric. Qui dum pervenissent, hoc <i>iudicium</i> aequitatis inventi, ut qui prior ordinatus fuisset, vel ubi pars maxima consentiretur, ipse sederet in sede apostolica: quod tamen aequitas in Symmaco invenit <i>et</i> cognitio veritatis et <i>fuit</i> praesul beatus Symmachus. Eodem tempore papa Symmachus <i>fecit</i> synodo et constituit Laurentium in Noceriam civitate episcopo intuitu misericordiae ».	« Hic amavit clericum et pauperes; et cum eo ordinatur Laurentius sub intentione episcopatus: et facta intentione hoc constituerunt, ut ambo Ravennam pergerent ad iudicium regis Theodoric. Qui <i>cum</i> pervenissent, hoc iudicium aequitatis inventi, ut qui prior ordinatus fuisset vel ubi pars maxima consentiretur, ipse sederet in sede apostolica; <i>quo</i> tamen aequitas in Symmachum invenit. <i>Tunc</i> beatus Symmachus papa constituit Laurentium in Noceriam civitate intuitu misericordiae ».	« Hic sub intentione ordinatus est <i>uno die cum</i> Laurentio, Symmachus in basilica <i>Constantiniana</i>, Laurentius in basilica <i>beatae Mariae</i>. Ex qua causa separatus est clericus et divisus est et senatus, alii cum Symmachum alii vero cum Laurentium. Et facta intentione hoc constituerunt <i>partes</i>, ut ambo ad iudicium regis Theodoric. Qui dum <i>ambo</i> inventissent <i>Ravennam</i> hoc iudicium aequitatis inventi, ut qui <i>primo</i> ordinatus fuisset, vel ubi pars maxima cognoscereetur, ipse sederet in sede apostolica. Quod tamen aequitas in Symmachum invenit cognitio veritatis et <i>factus est</i> praesul Symmachus. Eodem tempore papa Symmachus <i>congregavit</i> synodum et constituit Laurentium in Nuceriam civitatem episcopum intuitu misericordiae ».

Fino a questo punto le varianti sono debolissime, il rimaneggiamento si limita a poche frasi, a poche espressioni che non alterano la sostanza e non modificano radicalmente il testo. L'incipso « Hic-gratiosus », abbandonato da *P* (1), è però in parte accolto da *K*, che poi riprende il motivo costituendo un duplicato. Leggera alterazione è nell'incipso dell'ordinazione :

(1) Cf. DUCHESNE, *Liber* cit., I, 263.

identico in *F* e *K*, è stato rimaneggiato in *P* per l'introduzione della specifica designazione delle basiliche dove avvennero le rispettive elezioni. Ma dopo questa breve aggiunta *P* ritorna alla lezione di *K*, nulla leggere differenze, o le riduzioni di *K*, nulla tolgono al presupposto di successive redazioni, perchè di queste non abbiamo gli originali, ma più o meno tarde compilazioni. Tuttavia certe concomitanze di varianti fra *K* *P* ci inducono a riaffermare il sospetto che il rimaneggiamento di *P* si effettuò sulla redazione, cui *K* fa capo.

E ciò apparisce più chiaro là dove le redazioni si rivelano nelle loro decise divergenze.

<i>F</i>	<i>H</i>	<i>P</i>
« Post vero annos IIII zelo <i>et dolo</i> ducti aliqui ex clero et aliqui ex se- nato incriminant Sym- machum et suburnant te- stes falsos, quos miserunt Ravennam ad regem Theodoricum hereti- cum, accusantes beatum Symmachum et occulte revocant Laurentium Ro- manni; et fecerunt schi- sma et separaverunt se ab invicem pars aliqua a comunione Symmachi, mittentes relatio- nem regi, et petunt a rege <i>Theodorico</i> vi- sitatorem sedis a- postolice Petrum Altinantem. Eodem tempore beatus Symma- chus congregavit episco- pos CXV et facto synodo purgatur a crimine falso et damnatur Petrus Alti- nans invasor sedis apostolicae et Lau- rentius Nucerinus. Tunc ab omnibus episcopis et presbiteris et diaconis et clero redintegratur sede	« Post annos vero IIII zelo ducti aliqui ex clero et aliqui ex senato inci- miant Symmachum, in- serunt ad regem Theo- derico hereticum ac- cusantes beatum Symma- chum et occulte revocant Laurentium Romanum et fecerunt schisma et sepa- raverunt se pars aliqua a comunione Symmachi; <i>petentes</i> a rege <i>heretico</i> visitatorem Petrum alti- nantem. <i>Tunc</i> beatus Sym- machus congregavit epi- scopos CXV et facto sy- nodo purgatur a crimine falso et damnatur Petrus Altinans et Laurentius Nucerinus. Symma- chus vero cum <i>magno</i> <i>honore</i> sedit <i>in sede</i> <i>sua</i> . <i>Tunc</i> Festus Pa- tricus cepit intra Urbe cedes <i>facere</i> in clero qui communi- cabant beato Sym- macho et deponens mulieres sancitimo- niales de habitacu- lis suis, denudans	« Post annos vero IIII zelo ducti aliqui ex clero et alii ex senatu, <i>maxime</i> <i>Festus et Probinus</i> in- criminaverunt Sym- machum et suburna- verunt testes falsos, quos miserunt Ravennam ad regem Theodoricum, accusantes beatum Sym- machum; et occulte re- vocaverunt Lauren- tium <i>post ibellum</i> Ro- mae et fecerunt schi- sma <i>et divisus est clerus</i> ; <i>et alii communicabant Sym-</i> <i>macho, alii Laurentio</i> . <i>Tunc Festus et Probinus</i> <i>senatores</i> miserunt relationem regi <i>et</i> <i>coeperunt agere</i> , ut vi- sitatorem daret rex sedi apostolicae. <i>Tunc rex dedit</i> Pe- trum, Altinae <i>civi-</i> <i>latis episcopus</i> , <i>quod</i> <i>canones prohibeant</i> . Eo- dem tempore beatus Sym- machus congregavit epi- scopos CXV et facto sy- nodo purgatur a crimine falso et damnatur Petrus

apostolicae beatus sexum
Symmachus cum
cedens *fustibus* ibi-
gloriam apud bea-
tum Petrum sedere
praesul ».

sexum femineum,
cedens *fustibus* ibi-
que multos sacerdo-
tes occidit. Fuit
autem beatus Sym-
machus a consolatu
Paulini usque ad
consolatum *Senatoris*
a X K. dec. usque XIII
K. Aug. ».

Altimans invasor se-
dis apostolicae et
Laurentius Nucernius,
quare vivo episcopo Sym-
macho pervaserunt *sedem*
eius. Tunc ab omnibus
episcopis et presbiteris et
diaconibus et omni clero
vel *Abbe* reintegratur se-
dis apostolicae beatus
Symmachus cum glo-
ria apud beatum Pe-
trum sedere prae-
sul: *Eodem tempore*
Festus caput Senatori
excons. et Probinus ex-
cons. coeperunt in-
tra urbem Roman pu-
gnare cum alii senato-
ribus et maxime cum
Fausto excons. Et cae-
des et homicidia in
clero ex incidia. Qui
vero communicabant
beato Symmacho *ni-*
ste, publice, qui inveni-
fuissent intra Urbem gla-
dio occidebatur; etiam et
sanclimoniales mu-
lieres et *virgines de-*
ponentes de monaste-
ria vel de habitacu-
lis suis, denundan-
tes sexum femineum
caedibus *plagarum*
adfficias vulnerabant;
et omni die pugnas con-
tra ecclesiam in media
ciuitate gerebant. Etiam
et multos sacerdo-
tes occidit, inter quos
et *Dignissimum et Gor-*
dianum, presbiteros a
vincula sancti Petri Apo-
stoli et Sanctos Iohannem
et Paulum, quos iusti-
bns et gladio interfecer-
unt: nam multos chris-
stianos, ut nulli esset se-
cuitas die vel nocte de
clero in ciuitate ambula-
re. Solus autem Faustus
excons. pro ecclesia pu-
gnabat. Post haec omnia
beatus Symmachus inue-
nit Mamtheos et in urbe

Roma, quorum omnia simulacra vel codices ante fores basilicae Constantinianae incendio consumiti et eos ipsos exilio relegati. Fuit autem a consulatu Paulini usque ad consulatum Senatoris ».

L'opera di integrazione è qui assai chiaramente spiegata e spiegabile, tanto più che si manifesta col carattere di aggiunta più che attraverso il lavoro di manomissione ed interpolazione del testo, le quali, si noti bene, si effettuano in *P*, e non in *K*, in conclusione all'aggiunta notizia relativa a Festo e Probino. Infatti *P* dopo l'inciso « et alii ex Senatu » reca come integrazione: « maxime Festus et Probinus », dove *F* e *K* concordi (eliminando perciò il sospetto di riduzione che forte grava su *K*) riferiscono: « et aliqui ex senatu in- » « criminant Symmachum ». L'inciso evidentemente appartiene al secondo rimaneggiamento, quello di *P*, che ha pure corretto il tempo dei verbi (« incriminauerunt, » « suburnauerunt », *P*, dove « incriminant », *F* *K*, « suburnant », *F*; « revocarunt », *P*, « revocant », *F* *K*). Né il caso è unico: l'introduzione delle notizie di Festo e Probino (1) determinano nei punti corrispondenti un rimaneggiamento di testo. Più oltre in *F* si legge:

« et fecerunt schisma et separaverunt se ab invicem pars aliqua a comunione Symmachi, mittentes relationem regi, et petunt a rege Theodorico visitatorem sedis apostolice Petrum Altinatem ».

E *K*, nonostante la forte riduzione per opera del compilatore, lascia intravedere di seguire la medesima lezione:

« et fecerunt schisma et separaverunt se *** pars aliqua a comunione Symmachi *** petuntis a rege heretico visitatorem *** Petrum Altinatem ».

(1) Cf. DUCHESNE, *Liber cit.*, I, 264, n. 8.

Invece *P*, sviluppando il racconto di Festo e Probino, nell'atto di introdurre i personaggi al debito posto fu indotto necessariamente a mutare la costruzione e la struttura del periodo:

« et fecerunt schisma et divisus est clerus; et alii communicabant Symmacho, alii Laurentio »

ripetendo però fuori luogo ed illegittimamente la formula usata a proposito in principio, contro l'espressione più esatta, confermata da *F K*: « et separaverunt se » ab invicem pars aliqua a comunione Symachi », come poi vedremo nel suo retto significato. Se non che ciò è spiegabile in *P* pel fatto che si vollero introdurre i nomi di Festo e Probino, come autori della « relatio » al re. Dalla necessità pratica di smembrare il periodo introducendo al posto di un soggetto generico altro specifico e determinato, facilmente, per influxo di analogia di concetti, il compilatore fu richiamato alla terminologia della prima parte, nella considerazione che si trattasse di un nuovo scisma (dove l'« iterum »). Ma il compilatore ad ogni costo vuol segnare le responsabilità individuali: e perciò attribuisce a Festo ed a Probino la « relatio », e ad essi attribuisce l'iniziativa perché fosse inviato un visitatore (« coeperunt » agere ut visitatorem daret rex sedi apostolicæ »), mentre in *F* e *K* si riafferma la responsabilità collettiva del clero e del Senato non aderenti alla comunione di Simmaco, non diversamente che nella versione laurenziana. Ed il compilatore di *P* continua:

« Tunc rex dedit Petrum, Altinae civitatis episcopus, quod canonnes prohibebant »

concetto che è attinto agli atti sinodali, nei quali compare come pregiudiziale sollevata da Simmaco, ma respinta dal governo ed abbandonata dalla sinodo, pre-

giudiziale che sarebbe stato pericoloso rievocare e riaffermare esplicitamente vivo Teoderico nella redazione ufficiale della vita di Simmaco. *F* e *K* la escludono concordemente in armonia a quella moderazione che ispira sino a questo punto il racconto delle due compilazioni, le quali divergono solo dopo raccolta la notizia obbiettiva della convocazione e delle conclusioni della sinodo del 501-502, che, salvo poche varianti più verbali che sostanziali, coincide nelle due lezioni ed è riprodotta nella stessa forma in *P* salvo l'integrazione: « quare vivo episcopo Symmacho pervaserunt sedem « eius », nella stessa guisa della precedente dagli atti sinodali. Già questi spunti lasciano comprendere quali siano le fonti del più tardo compilatore che ha completato, arricchito e migliorato il testo primitivo del *Liber*: egli si è valso di atti ufficiali e di tradizioni già formate ed introdotte in antecedenti ampliamenti del testo.

L'attribuzione della « relatio » a Festo e Probrino può ben essere derivata dalla conoscenza del testo ufficiale, nel quale figuravano tali nomi in rappresentanza del Senato, donde l'inciso interpretativo, « maxime « Festus et Probinus ». Ma la specificazione delle responsabilità di Festo nei tumulti per lo scisma era già illustrata in *K* donde fu trasfusa in *P*. Or bene questa parte del racconto di *K*, di cui non si ha alcuna traccia né diretta né indiretta in *F* è visibilmente di posteriore inserzione al testo primitivo: ché essa come è posta, di fronte al silenzio assoluto di *F*, apparisce proprio come un'aggiunta. Gli avvenimenti in essa ricordati non sono posteriori alla sinodo del 501-2, ma anteriori, e non stanno a sé e separati dalle fasi dello scisma, ma sono parti integranti dello scisma (1): il

(1) Il DUCHESNE (*Liber* cit., p. 264 sg., n. 10), e non lui soltanto, nel ricostruire le fasi dello scisma non è in tutto esatto

loro posto naturale sarebbe prima dell'annuncio della sinodo. Il primitivo compilatore li avea passati sotto silenzio e forse non senza ragione. Solo più tardi prese forma di convinzione la responsabilità dei senatori lau-

(cf. anche il suo studio *Les schismes romains au V^e siècle*, in *Mélanges d'arch. et d'hist.*, XXXV, 224 sgg.), e ne vedremo più oltre i singoli errori. Qui è il caso solo di rilevare siccome non sia punto legittima l'interpretazione del testo primitivo (*Liber* cit., p. 99) col brano « Eodem tempore », quasi che non fosse di posteriore introduzione nel testo del *Liber* questa notizia. Non avea avvertito anche il D. poc' anzi esser opera della seconda edizione l'apparizione dei nomi senatoriali? Il brano in parola ha la stessa origine, e forse non a torto l'avverte il D. (*Liber* cit., p. 265, n. 11) sulla scorta del frammento laurenziano, che a commento delle conclusioni della sinodo romana, aggiunge: « per quae tempora, quae bella civilia gesta sint, vel quanta hoc « micidia perpetrata, non est praesenti relatione pandendum ». Ma questa espressione non si riferisce al tempo dell'episcopato laurenziano posteriore alla sinodo del 501 (« Sic Laurentius ad « urbem veniens per annos circiter quattuor Romanam tenuit ec- « clesiam »), bensì a tutto il periodo dello scisma. Una modificazione della punteggiatura nel testo del frammento laurenziano è necessaria, dovendosi staccare il primo dal secondo inciso e riunirlo piuttosto alla parte precedente: in guisa che, è molto chiaro che il secondo facendo parte a sé ha un significato ed una estensione più lata applicandosi genericamente alla situazione generale del periodo dello scisma, tanto che il primo redattore della redazione simmachiana, al quale, come vedremo, il testo laurenziano non era ignoto, lo interpretò nel suo esatto senso. Invece il posteriore rimaneggiatore prese lo spunto per aggiungere un fatto nuovo e creò un anacronismo, ché i disordini e i tumulti si svolgono durante il periodo della sinodo del 501 (e lo stesso DUCHESNE, *Liber* cit., I, 265, n. 13, è indotto a far risalire l'uccisione di Digenisimo e Gordiano al settembre 501) e negli anni successivi non si manifesta alcun indizio di disordini di questo genere. Chiara a me sembra la genesi di tale successiva integrazione, che in *P* si completa. È poi sintomatico il fatto della comparsa anche in *K* del nome di Festo in questo inciso, dove il rimaneggiatore non ha toccato la parte precedente, quanto invece e più largamente ha fatto il revisore di *P*. E no-

renziani nei tumulti romani del 501 ed i revisori delle vite non credettero di poter omettere tale particolare secondo la versione accreditata dalla tradizione, destinata a svilupparsi in esagerazioni di forma e di concetto, con una maggior precisione di persone dedotta da atti ufficiali. Dal confronto fra *K* e *P* su questo punto si può giustamente arguire che ci troviamo in presenza di due successive redazioni, la seconda delle quali deriva dalla prima per integrazione. È pur fuori di dubbio che *K* è una riduzione di un testo più completo, ma il testo più completo in questo caso non è quello riprodotto in *P*, perché l'esperienza insegna che la riduzione di *K* è esercitata per via di omissioni di incisi e di brani, non di alterazioni nel senso e nel significato intrinseco del racconto. E *K* parla di Festo soltanto (1) accertando la sola sua responsabilità, ignorando completamente tutti i particolari maggiori di *P*,

tiamo che ancora in *K* il nome di Festo è suggerito dal frammento laurenziano ricordato più oltre come protettore di Lorenzo: « patricio Festo »; analogamente *K* parla di « Festus » patricius », mentre *P* ha: « Festus caput senati excons. ecc. », con quella precisione maggiore, che ci fa sospettare la conoscenza e la presenza di atti ufficiali. In ogni modo mi par difficile potersi ammettere nel primitivo testo questo brano, che cade stilisticamente (« Eodem tempore ») fuor di luogo, e storicamente è smentito nel suo valore cronologico, se a questo si attribuisce il termine « post synodum ». S'aggiunga ancora, e lo vedremo più oltre meglio, che il *Liber*, nel parlare della sinodo, ha dinanzi agli occhi gli atti di quella del 502 piuttosto che di quella del 501: di qui ancor più manifesto si fa il carattere di aggiunta del passo discusso rispetto alla prima redazione, nella versione simmachiana. Ciò non significa che, restituita al suo posto nella cronologia la notizia non abbia la sua importanza e sia destituita d'ogni verità, tanto più che in essa si ha il riflesso di atti ufficiali: se ne riparerà più avanti.

(1) Cf. più sopra il parallelo richiamato tra il frammento laurenziano e *K* a proposito della presenza del nome di Festo.

che nella lezione di *K* troverebbero posto solo a patto di modificare la struttura stilistica del testo: dal confronto fra *F* *K* e lo stesso *P* si può dedurre quanto sia invece diverso il criterio di riduzione, applicato nella parte anteriore dal compilatore dell'attuale redazione di *K*. Ciò induce a credere che *P*, sulla base di atti ufficiali (1), abbia potuto integrare il racconto di *K* presentandolo in forma più letteraria, ma anche più goffamente complessa, malmenando la semplicità della primitiva redazione con l'adattare stile e lessi ad una nuova costruzione.

Quale possa esser stata la fonte abbiamo indicato: come dagli atti ufficiali della curia sono certo desunte le aggiunte notizie di fondazioni ecclesiastiche che seguono e concludono la vita (2), così anche questo particolare non è invenzione, ma ha un'origine d'attendibilissima verità. Per ora però a noi interessa accertare ch'esso non rientra nel primitivo disegno della « vita », la qual constatazione non è senza importanza sotto triplice aspetto: sia pel significato politico che la prima redazione viene ad assumere, sia perché i maggiori particolari devono esser vaghiati

(1) Si ricordi, e lo vedremo oltre, che fra gli allegati degli atti sinodali esisteva una « relatio », di cui è notizia in calce alla *praeceptio III* di Teoderico (cf. l'edizione del Mommsen in app. alle *Variae* di Cassiodoro, *M. G. H., Auct. ant.*, XII, 420), nella quale Senato e vescovi davano notizia dei luttuosi recenti avvenimenti, cui si richiamano anche gli atti compilati nella IV sessione della sinodo del 501 (ivi, p. 429).

(2) La quale nella primitiva redazione era ben conclusa colla notizia della reintegrazione nella sede apostolica di Simmaco: cui appropriatamente seguono secondo lo schema comune, l'indicazione delle ordinazioni ecclesiastiche, del seppellimento del papa e della vacanza di sede. Si ha una giusta euritmia, che è rotta e sconvolta dall'interpolazione di notizie, che non rientrano nella costruzione del primitivo racconto.

con più sensibile cautela, sia infine perché l'accordamento al testo così accertato non deve ingenerare false visioni cronologiche, che nella loro integrità *K* e *P* potrebbero suggerire col far supporre i tumulti ricordati posteriori alla sinodo del 501.

Da queste osservazioni pertanto è lecito tentare con relativa approssimazione la ricostruzione del primitivo testo del *Liber*:

« Symmachum, natione Sardinus, ex patre Fortunato, sedit ann. XV, m. VI, dies XXVII. Hic fuit temporibus Theodorici regis heretici, et Anastasi eutichiani Aug. Hic amavit clerum et pauperes, bonus, prudens, humanus, gratus et eum eo ordinatur Laurentius sub intentione episcopus: ex qua causa separata aliqua pars clericorum et senatorum, alii cum Symmachum et alii cum Laurentium. Et facta intentione hoc constituerunt partes, ut ambo Ravennam peterent ad iudicium regis Theodorici. Qui dum pervenissent, hoc iudicium aequitatis inventi, ut qui prior ordinatus fuisset, vel ubi pars maxima consentiretur, ipse sederet in sede apostolica: quod tamen aequitas in Symmacho invenit et cognitio veritatis et fuit praesul beatus Symmachus. Eodem tempore papa Symmachus fecit synodum et constituit Laurentium in Nocerina civitate episcopo intuitu misericordiae.

« Post annos vero IIII zelo et dolo ducti aliqui ex clero et aliqui ex Senatu incriminant Symmachum et subornant testes falsos, quos miserunt Ravennam ad regem Theodoricum hereticum accusantes beatum Symmachum; et occulte revocant Laurentium Romanum: et fecerunt schisma et separaverunt se ab invicem pars aliqua a comunione Symmachi, mittentes relationem regi, et petunt a rege Theodorico heretico visitatorem sedis apostolica Petrum Altinantem. Eodem tempore beatus Symmachus congregavit episcopos CXV et facto synodo purgatur a crimine falso et damnatur Petrus Altinans invasor sedis apostolicae et Laurentius Nucerinus.

« Tunc ab omnibus episcopis et presbiteris et diaconis et clero redintegratur sede apostolica beatus Symmachus cum gloria apud beatum Petrum sedere praesul. Fecit ordinationes in urbe Roma IIII per mens. decembr., presb. XCVII, diac. XV, episcopos per diversa loca CXVII. Qui etiam sepultus est apud beatum Petrum sub. die XIII Kl. aug. in pace. Cessavit episcopatus dies VI ».

Come si vede io seguo sostanzialmente la reintegrazione del Duchesne (1), fino al punto però in cui ammette ciò che risponde alla tradizione di *F*: ma la larga parte ch'egli fa alle diverse lezioni di *K P* non può persuadere ad accogliere integralmente la sua ricostruzione, dalla quale, omettendo piccolissime altre differenze, devesi espungere tutto il racconto su Festo e Probrino, come quello delle fondazioni ecclesiastiche, secondo sopra dissi e secondo anche suggerisce il confronto fra la versione laurenziana ed il testo simmaciano da noi proposto: e lo vedremo subito.

Dissi più sopra che in ordine di tempo precede la versione laurenziana, siccome quella che risponde alle condizioni politiche immediatamente successive alla morte di Simmaco. Il Duchesne ha giustamente richiamato l'attenzione sulla chiusa della vita di Anastasio, conservata nel frammento, ove si parla dello scisma fra la Chiesa orientale ed occidentale, siccome ancora attuale (2), e perciò, almeno per la vita di Anastasio, bisogna risalire avanti il 519. E dico per la vita di Anastasio, perché quella testimonianza non implica l'estensione di tale asserto anche alla successiva vita di Simmaco: anzi si può dubitare che identico sia l'autore delle due vite, ché, per quanto della vita di Anastasio si abbia solo un brevissimo frammento, diversi sono il concetto informatore e la visione politica nei due scritti. Nella conclusione della vita anastasiana: « quare tanta « scripturarum coelestium auctoritate suffulta est, ut « qui hanc intenta mente sub divino timore perlegerit, « inaniter hactenus inter ecclesias Orientis et Italiae « tam schisma nefarium perdurare cognoscit », è raccolto il dolore ispirato da sincero amore dell'interesse

(1) Cf. DUCHESNE, *Liber* cit., I, 97 sgg.

(2) Cf. DUCHESNE, *Liber* cit., I, p. xxx sg.

supremo dei sentimenti cristiani, non la passione di parte unilaterale e partigiana che preoccupa l'autore laurenziano della vita di Simmaco (1). Ch  i postulati anastasiiani in realt  non costituirono il presupposto politico dei sostenitori dell'antipapa Lorenzo guidati a ben diversi obbiettivi.

Le idee direttrici altrimenti erano consolidate pel sovrapporsi delle contingenze attuali e locali ed all'autore della vita di Simmaco sfugg  la visione o la notizia del pi  complesso problema, ridotto all'antagonismo di persone e di fazioni raccolte attorno a queste. Potremmo aggiungere che lo spirito di serennit , aleggiante nella vita d'Anastasio, cede il posto

(1) Pi  sopra ho richiamato l'attenzione sul carattere e sull'atteggiamento e le conclusioni della missione di Germano e di Cresconio in Oriente, e tenendo appunto conto di ci  sembra impossibile assimilare l'autore della vita di Anastasio con un appassionato laurenziano, quale si rileva quello della vita di Simmaco. La lode diretta all'opera della legazione   una esplicita rampogna contro coloro, che non accettarono le conclusioni anastasiiane: e poich  precisamente queste furono fatte naufragare colla complicit  di quanti furono sostenitori dei laurenziani, il rimprovero coinvolgeva anche questi. Ed essi non potevano ormai pi  appagarsi dell'ambiguo contegno anastasiiano, che in fondo, all'atto di concludere si rivel  arcigno e non senza ostilit  nel suo assenteismo passivo. Vero   che questa tendenza media, egualmente spiaceva, come vedremo, agli uni ed agli altri, laurenziani e simmachiani; nel successivo evolversi dell'orientamento dei partiti, indusse i laurenziani, sconfitti e disfatti nell'aspra battaglia, a guardar pi  benevolmente verso i temperati fautori anastasiiani, contro i quali si scagliarono le ire dei trionfatori simmachiani. Cos  si spiega perch  nella compilazione laurenziana fosse accolta la vita di Anastasio, del frammento veronese, e venisse eliminata dalla redazione ufficiale del *Lib r*, ma si noti con prudente riserbo, ch  *F*, come specchio della primitiva redazione, si limita a raccogliere i dati strettamente ufficiali sottacendo ogni apprezzamento politico, che, come si disse, solo i pi  tardi rimaneggiatori introdussero.

ai risentimenti faziosi della vita di Simmaco, sì che pur riuscendo l'una e l'altra ispirata all'indirizzo politico laurenziano rappresentano due stati di spirito e due metodi diversi, moderato l'uno, irriducibile ed intransigente l'altro. Non è perciò inverosimile presumere che l'una potesse esser stillata anche nell'età simmachiana, mentre l'altra per forma e concetti rivela una preoccupazione di parte, che diventa un'arma di battaglia nel momento in cui la questione politica, soffocata per un lasso di tempo si riaccende nella sua pienezza. La vita laurenziana di Simmaco è l'espressione di un'altra fase di lotta, ed essa è lanciata nel campo politico colla precisa intenzione di svalutare la forza e le idealità avversarie, contestando la legittimità dell'azione politica del suo duce, allorché il dominio degli irriducibili simmachiani è scosso, ed è tanto più necessario influire sulla pubblica opinione per indurre alla conclusione di un accordo, sul quale il successore di Simmaco riapre i negoziati. Di questi non si risente la eco nella fine della vita anastasiana, mentre nella vita di Simmaco è implicitamente ammesso l'obiettivo di una nuova battaglia da combattere e da vincere. E però se la vita di Anastasio può anche attribuirsi all'età di Simmaco, la successiva appartiene a quella di Ormisda, al momento in cui i negoziati con l'Oriente si rinverdiscono e prima che il mutamento della situazione conduca per un accordo imprevisto su una base che risponde a ben diverso orientamento di uomini, di ideali, di indirizzi di partiti e di relazioni fra l'Oriente e l'Occidente.

Il Duchesne però ha proposto un'altra questione, che merita tutta la nostra attenzione. Egli, nel testo, in cui era compreso il frammento laurenziano, non crede di ravvisare una redazione del *Libet*, ma al più una delle compilazioni preludenti la definitiva redazione

del *Liber*: e le sue argomentazioni non sono prive di buon fondamento, quantunque i calcoli da lui fatti sull'estensione di questa compilazione possano riuscire non in tutto persuasivi (1). Comunque, lasciando pur impregiudicata siffatta questione, sulla quale ogni ipotesi è assai arrischiata, perché mancano elementi sufficienti di controllo, non mi sembra si possa escludere che la redazione laurenziana della vita di Sismaco sia stata utilizzata, od almeno tenuta presente dal compilatore della prima edizione del *Liber* definitivamente redatta pochi anni dopo, secondo le giuste ed acute osservazioni del Duchesne (2).

Sebbene ispirata ad un concetto e ad un ideale opposto, corrispondente alla nuova situazione attuatasi nella politica della Chiesa in confronto dei rapporti fra l'Oriente e l'Occidente, dopo la conclusione dell'accordo religioso e l'inversione dei valori politici dei partiti in presenza di fatti ed indirizzi nuovi nella vita politica e del governo bizantino e di quello italiano (3),

(1) Si può osservare: la numerazione delle carte e fascicoli è proprio originale, od eventualmente non è posteriore, in modo da esser sicuri della struttura del codice? E dato questo non è possibile che si trattasse di un « abregé », ed *F* ne è testimone, compilato, ed è indubbio, subito dopo la morte di Vigilio? L'esclusione perciò assoluta d'ogni affinità fra il *Liber* ed il frammento laurenziano pronunciata dal Duchesne sulla base di questo elemento infido, quale è quello dell'assenza dei fogli, è per lo meno arrischiata, quando per altra via (e la differenza nel numero delle vite non è ostacolo insormontabile, ché non vorrei asserire trattarsi di testo identico al *Liber*, ma solo ad esso parallelo) il contatto fra il *Liber* e la redazione laurenziana non si può eliminare.

(2) DUCHESNE, *Liber* cit., p. xxxv sgg. e le mie osservazioni in *La vita di Giovanni* cit., p. 462 sgg.

(3) Cf. *Studi critici preliminari* alla nuova edizione dell'ANON. VALES., nei *Rer. Ital. Script.*, t. XXIV, parte IV, p. cxxxiv sgg.

formalmente la vita simmachiana del *Liber* è stillata sulla traccia della versione laurenziana.

Qualche confronto spiega meglio la cosa:

La

F

« *Cum hoc autem fuerat Laurentius Romanae ecclesiae presbyter ordinatus episcopus, tantaque clerum ac populum romanum discordia feralis invaserat... Tunc cognitur utrique, Symmachus scilicet et Laurentius, regium subituri iudicium petere comitatum.* »

« ... et cum eo ordinatur Laurentius sub intentione episcopus: ex qua causa separata aliqua pars clericorum et senatorum ... hoc constituerunt partes ut ambo Ravennam peterent ad iudicium regis Theodoricus ». »

I due racconti, con obiettivi diversi, procedono su una stessa trama, nella quale si differenziano quando si introducano fatti che importino un opposto apprezzamento politico e morale, come subito dopo si rappresenta:

La

F

« ibi Symmachus multis pecuniis optinet Laurentius ad gubernandam ecclesiam Nucerinam Campaniae civitatem, plurimis coactus minis promissionibusque dirigitur ». »

« Qui dum pervenissent hoc iudicium aequitatis inventi, ut qui prior ordinatus fuisset vel ubi pars maxima ecc. ... Eodem tempore papa Symmachus fecit synodum et constituit Laurentium in Noceria civitate episcopo intuitu misericordiae ». »

Anche nell'opposizione dei termini in funzione dell'antitetica concezione politica, si rivela il parallelismo dei due scritti: dove *F* parla d'« intento », *La* ha tralasciato questa interpretazione, quasi ad affermare pregiudizialmente la legittimità istitutiva dell'elezione di Lorenzo, infirmata dal mal seme della discordia, cui non fu ritegno « nec divina consideratio nec metus

« regius », due elementi certamente ostici ai simmachiani e perciò eliminati dal posteriore compilatore. E dove *La* dice « coguntur », *F* ammette « constituerunt »: la piccola variante ha un profondo significato, ch  nel primo concetto si afferma una illegittima costrizione imposta a chi si considerava legittimamente eletto, nel secondo un volontario accordo maturato di legalit , si da rendere altrettanto legittimo il responso regio ed il conseguente atto di Simmaco indicente la sinodo e la nomina di Lorenzo alla sede nocerina. Tutto ci    rifiutato dall'autore laurenziano, che pretermette la decisione del comitato ravennate, accusata siccome opera di corruzione e di violenza, la riunione della sinodo del 499 in quanto viziata d'illegittimit  nella persona del convocatore, e denuncia la nomina di Lorenzo a vescovo di Nocera quale una morale costrizione consumata col' arte subdola dell'inganno. Ancor qui il parallelismo si rivela nell'antitesi: a « coactus » si contrappone « constituit »; a « plurimis minis promissionibusque » si oppone « in totu misericordiae ».

E nella stessa misura il parallelismo continua nell'antitesi e nelle coincidenze:

<i>La</i>	<i>F</i>
« Post aliquod autem pro multis criminibus aput regem Symmachus accusatur ».	« Post annos vero IIII zelo et dolo ducti aliqui ex clero et aliqui ex senatu inculpant Symmachum ».

Sul medesimo schema si profilano le due opposte concezioni: identit  formale di clausola, « post aliquod autem annos » in *La*, « post annos vero IIII » in *F*, dove il « IIII » deriva appunto da *La*, nel quale pi  oltre si legge: « Sic Laurentius ad urbem veniens per annos circiter quattuor Romanam tenuit ecclesiam ».

Vedremo più oltre il valore di questa affermazione, nella quale erroneamente il compilatore del *Liber* interpretò l'affermazione di legittimità del pontificato di Lorenzo dalla sua elezione fino alla fine della sinodo del 501-502. Sta il fatto che l'autore simmachiano ha presente il testo laurenziano anche nel particolare del richiamo di Lorenzo, detorcendone il significato col sopprimere tutta quella dettagliata relazione di *La* che pesava ad accusa di Simmaco. Nel testo laurenziano infatti si specificano le accuse presentate al re, di cui *F* fa sommaria giustizia sostituendo genericamente « et suburnant testes falsos, quos miserunt Ravennam » ad regem Theodoricum hereticum, accusantes beatum « Symmachum » (cf. *La*: « apud regem Symmachus » accusatur »): è censurato ancora in *La* il contegno di Simmaco, ma *F* sottace; e quando *La* subito dopo afferma che parte del clero e Senato apertamente separa la sua responsabilità da quella del papa, *F* denuncia questo atto come scismatico.

*La**F*

« Tunc presbiteri et diaconi necnon reliqui clericorum, quos secum deduxerat, adeunt regem et sine sua conscientia » ecc.

« ... et occulte revocant Laurentium Romam: et fecerunt schisma et separaverunt se ab invicem pars aliqua a comunione Symmachi ».

Più oltre *La* dirà come e per quali ragioni apertamente « clerus et senatus elector, qui consortium Symmachi vitaverat, petitionem regi pro persona Laurenti » dirigit », dichiarando « cum omnibus modis esse » revocandum »: il compilatore di *F* appone a questo procedimento, « occulte », e, tralasciando tutto ciò che riesce ostico, ricorda:

« mittentes relationem regi et petunt a rege Theodoricus heretico visitatorem sedis apostolica Petrum Altinanten ».

Naturalmente sono eliminate le motivazioni e soprattutto l'accusa di peculato « contra decretum a suis « decessoribus observatum » e la circostanza speciale del momento :

« Pro diebus autem paschalibus ab omnibus poene vir venerabilis Petrus Althinatis episcopus a rege visitator ecclesiae Romanae depositur ».

Ed il re lo concede, ma ordina anche la convocazione della sinodo, di cui *La* tesse minutamente la storia, delineandone le varie fasi ed accertando, dal suo punto di vista, le responsabilità dei luttuosi fatti verificati: sottace le conclusioni della sinodo, ma insiste sulla procedura per l'esecuzione di queste con l'evidente fine di denunciarne l'enorme illegalità in danno di Lorenzo, obbligato ad abbandonare definitivamente il terreno al vincitore, contro il quale l'autore lancia la estrema insinuazione diffamatoria.

L'autore della versione simmachiana segue l'avversario sulla stessa via esagerando in senso opposto il significato delle cose: la sinodo è riunita da Simmaco, e conclude per la condanna di Lorenzo e Pietro, poiché egli interpreta nella loro finalità e nelle loro conseguenze pratiche il significato delle conclusioni, non solo della IV sessione, ma della successiva sinodo del 502 (1). Seguendo le orme del suo contraddittore

(1) L'infusso degli atti delle due sinodi si chiarisce nell'affermazione: « Eodem tempore beatus Symmachus congregavit « episcopos CXV etc. », che è desunta proprio dagli atti della sinodo del 502, la quale è convocata da Simmaco, mentre non lo è la precedente; ad essa partecipano, siccome figura nel protocollo degli atti, 80 vescovi, 37 presbiteri gli uni e gli altri come membri effettivi in quanto « residentes », e non semplici « adstantes », quali sono i diaconi: il conto dunque torna. Invece nella precedente figurano solo 86 vescovi; e non si deve credere che per

in certo qual modo stilla la confutazione di questo, negando la verità dei fatti da questo asseriti, sottacendoli e contrapponendo tutti quegli elementi che a scopo polemico erano stati dagli avversari abbandonati come repugnanti alla propria tesi. In sostanza la versione laurenziana s'indugia sulle prime tre sessioni della sinodo romana, perché da esse si possono raccogliere elementi di fatto favorevoli alla propria causa; la versione simmachiana finge di ignorare queste rifacendosi

mutlazione del testo originale siano caduti i nomi dei presbiteri, che abbiamo documenti sicuri della loro esclusione; e negli atti e nella versione laurenziana si parla di « episcopi » soltanto: è bensì vero che nella versione simmachiana il termine episcopi è esteso a tutti i componenti della sinodo del 502, ma è però altrettanto vero che gli atti della sinodo del 501 hanno tutta l'apparenza e la realtà di integrità. Se si oppone qualche leggera differenza fra il protocollo e l'escatocollo degli atti del 502, figurando nel primo 80 vescovi e nel secondo solo 65, non si deve dimenticare che questo è dimezzato, come lo prova l'ultima frase: « Item « subscriptio presbyterorum », che sostituisce la sottoscrizione originale di buona parte dei « residentes »: non è meraviglia se colle firme dei presbiteri siano cadute talune di quelle dei vescovi. Fedele invece è il protocollo. Evidentemente l'autore ha presente questi atti (cf. in contrario DUCHESNE, *Liber* cit., I, 265, n. 10), che non è solo il numero che coincide (non sofisticheremo sulla differenza fra 115 e 117), ma anche il fatto principale. Non è errore, bensì, io credo accorto spostamento di termini, il quale è confermato anche da un'altra fonte, il *Pasch. Camp.* (*M. G. H., Chron.*, I, 330): « Synodus congregata est propter Symmacum « papam », anche qui con riferimento alla sinodo del 502 secondo una tradizione che, mettendo in valore gli elementi principali di quella, la pone particolarmente in rilievo per neutralizzare l'importanza dei termini, da cui ha origine la convocazione del 501. Vedremo più oltre il significato dell'affermazione « et « damnatur Petrus Altinans invasor sedis apostolicae et Laurentius « tius Nocerinus », condanna che non è esplicita nelle conclusioni della sinodo, ma implicita, e corollario immediato di quelle, in quanto la non conformità ad esse portava « ipso jure », senza bisogno di ulteriore contestazione, all'anatema.

alle conclusioni della IV, e della sinodo del 502, come quelle che sanzionano definitivamente il trionfo del proprio candidato, ammesso del resto dagli stessi avversari, e la condanna implicita, pomposamente rilevata dai simmachiani, dei principali autori della fazione contraria.

Vedremo più oltre quanto da questo contraddittorio si potrà ricavare per l'accertamento della verità storica (1), ma intanto da questo rapporto di dipendenza delle due fonti si trae un'importante conseguenza anche ai fini della conoscenza dell'ambiente, in cui i fatti si svolsero. Abbiamo qui l'espressione genuina del pensiero e dell'azione delle due parti, non solo, ma anche dei criteri politici e degli apprezzamenti esercitati dai fautori dei due partiti in merito agli avvenimenti stessi: possiamo intendere il valore degli atteggiamenti dell'una e dell'altra parte, il significato da queste attribuito ai successivi momenti, quale traluce o dal voluto silenzio, o dall'espressa insistenza nel metter in luce questo o quest'altro particolare, questo o quest'altro atto.

Non dovremo mai dimenticare che in ambedue i casi è viva e presente la passione di parte e che l'apprezzamento dei fatti è subordinato all'interessato spirito politico, che tenta costringerli ad una determinata espressione. Più vivacemente combattiva quest'arte polemica si rivela nella versione laurenziana, perché più prossima ai fatti e perché scritta mentre ancora erano d'attualità tanti motivi di dissidio, né era ancora superato il momento della crisi. Risolta la quale con l'accordo del 519, eliminata, col profilarsi di tutt'altra situazione, la ragione politica, al compilatore, che scriveva in pieno idillio bizantino (son perfetta-

(1) Cf. STÖBER, *Quellenstudien* cit., p. 272 sgg.

mente d'accordo col Duchesne sull'età di composizione della vita simmachiana del *Liber* (1)) in mezzo ad un orientamento di partiti radicalmente mutato (2), dovea più interessare la rivendicazione morale e legale della persona di Simmaco, i cui postulati aveano trionfato attraverso il recente accordo colla Chiesa orientale. E stendendo la confutazione del racconto laurenziano sui suoi stessi materiali, l'autore simmachiano poteva ispirarsi con minor fervore, ma con altrettanta meditata ponderazione a quei principi politici, che dopo la risoluzione del conflitto coll' Oriente, diventavano i postulati di altre battaglie in Occidente fra Chiesa e Stato. Restituiti a più legittima integrità e nella lettera e nel contenuto i due testi assumono nella loro espressione politica il più alto significato storico, perchè rappresentano il meccanismo vivo ed operante del dramma di fronte alle rigide formule degli atti ufficiali, come già dissi, ed integrano questi, svelando il retroscena, nel quale essi sono preparati, elaborati e sviscerati prima di raggiungere il contenuto giuridico, che devono esprimere.

Naturalmente diversa è la verità storica che rampolla dalle une e dagli altri: soltanto che al contatto delle prime anche l'intimo significato dei secondi resta illuminato di una luce più vera e sicura, perchè risultano chiariti taluni precedenti che vivificano e spiegano contenuto e valore della nuda formula ufficiale. La quale molto spesso è indotta ad una espressione generica ed astratta, muovendo da un caso determinato per un fine specifico e con obiettivo preciso, nonostante le sue apparenze di generalizzazione dipendenti dal carattere tecnico, cui è costretto. Non si

(1) DUCHESNE, *Liber* cit., I, p. xxxv sgg.

(2) Cf. *Studi critici* cit., p. cxxxiii sgg.

creda però che la verità sia tutta racchiusa in quei documenti e che gli atti ufficiali si riducano ad un anodino formalismo adattabile alle più disparate conclusioni: anche gli atti ufficiali hanno un contenuto politico proprio e rappresentano anch'essi una determinata concezione, quella ufficiale, attorno alla quale in diversi sensi ondeggia la vita politica dei partiti, che ad essa si accostano o ad essa si contrappongono, in violenti moti di azione e reazione, nelle alterne vicende della lotta, nei diversi momenti del conflitto a seconda del vario inflettersi delle molteplici forze attive della vita pubblica. Gli atti ufficiali riassumono un altro aspetto di questo meccanismo, quello che dissi l'aspetto giuridico, e costituiscono la linea direttrice alla quale la mentalità delle diverse fazioni s'accosta (o s'allontana) al profilarsi delle varie esigenze. Gli atti conciliari pertanto non hanno soltanto un valore teorico e dommatico, ma anche e soprattutto un interesse politico espresso giuridicamente come simbolo della legalità producente una sanzione positiva: essi però non devono esser considerati astrattamente e per sé, bensì in funzione dell'attività politica, nel cui seno sono stati elaborati e sanzionati.

2.

È frattanto di sommo interesse stabilire l'ordine cronologico e la struttura degli atti dei concili svolti durante il periodo dello scisma, ordine suscettibile, a mio avviso, di qualche retifica e correzione non prive di importanza. La prima sinodo è quella, i cui verbali sono datati « p. c. Paulini v. c. sub die kal. martiarum », e cioè del 1° marzo 499, tenuta nella basilica di S. Pietro e presieduta dallo stesso Simmaco. Nessuna obiezione fu sollevata, ch'io sappia, contro

questa data, pacificamente accolta da tutti gli storici (1). Invece non è altrettanto pacifica la data della seconda sinodo, convocata dal re Teoderico, per le incertezze che insorgono per la ricostruzione del corpo degli atti conciliari. Quelli della cosiddetta quarta sinodo recano la data: « Rufo Magno Fausto Avieno v. c. cons. » sub die X Kal. nov. », da cui dovrebbe desumersi la data sicura, e cioè 21 ottobre 501, il qual anno raccoglie ogni ragione di probabilità nonostante l'avversa opinione, piuttosto fragile del Vogel, seguita dallo Stöber e dal Pfeilschifter, che vorrebbero ravvicinarlo all'altra sinodo del novembre del 502.

Il dato cronologico nel primo senso è così sicuro che, a meno di non voler esercitare sul testo qualche atto violento, punto legittimo, il responso della critica non può, io credo, esser revocato in dubbio (2). Ma non è altrettanto sicura e precisa la ricostruzione cronologica delle vicende di quella sinodo e dei rispettivi atti, che qui desidero meglio stabilire.

(1) Cf. MOMMSEN in *M. G. H., Auct. ant.*, XII, p. 395 seg.

(2) Non credo di insister troppo su questo punto: negare valore al dato consolare è facile, ma non è facile addurre buone ragioni. Nel corso delle ricerche vedremo come gli elementi estrinseci invocati dal Vogel, dallo Stöber e dallo Pfeilschifter a sostegno della loro tesi non siano pur essi i più favorevoli. Qual valore possono allora assumere contro la precisa tecnicità della formula consolare, colla quale risultano contrassegnati gli atti? Prima di respingere un determinato dato cronologico preposto ad atti ufficiali è necessario l'uso della più grande prudenza: fra l'altro ho avuto già occasione di rilevare qual valore si possa attribuire alla testimonianza del *Paschale Campanum* in relazione al *Liber pontificalis*. E non sarà male tener sempre presente che mentre gli atti conciliari costituiscono un documento ufficiale, il cui contenuto di merito sarà discutibile, non il dato di fatto, le altri fonti sono l'espressione di un sentimento di parte, che tende a costringere gli avvenimenti entro determinate forme, le quali diano ragione al pensiero politico della propria fazione. Cf. del

Anzitutto una osservazione sulla didascalia: « Quarta synodus habita Romae palmaris », la quale non è originale della redazione degli atti, ma opera di posteriori compilatori, che male interpretarono il valore del termine « quarta synodus », quasi che si trattasse di quattro sinodi separati, al quarto dei quali si riferissero i presenti atti (1). Invece si tratta di ben al-

resto per tutta la storia della questione GINERTI, *Il Sinodo Palmare*, estr. dagli *Studi storici*, vol. VI (1898), p. 5 sgg., il quale accettando la data del 501, per conto suo non si sofferma in ulteriori disquisizioni, del resto superflue, quando la verità della formula consolare sia posta in discussione.

(1) Senza entrare in dettagli sulla questione della tradizione manoscritta (cf. MOMMSEN in *M. G. H., Auct. ant.*, XII, 395 sgg.; MAASSEN, *Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts im Abendlande bis zum Ausgang des Mittelalters*, Graz, 1870, I, 286, 530, 609 sgg., 628; DUCHESNE, *Liber cit.*, p. XIV sgg.), giova rilevare come la didascalia, accolta dal MommSEN sia piuttosto tarda e formata sotto l'influsso di particolari circostanze. Nel testo della tradizione facente capo alla silloge teatina, e cioè Vat. reg. 1997 (A), Berl. Phil. 1743 (B), Mon. 5508 (F), Parigi. 1564 (T), si legge la didascalia: « Incipunt (« incipit », B F) constitutiones (« constitutio », B F; « contentio », I) episcoporum », mentre l'altra: « Quarta synodus habita Romae (« Roma », A; « romanae », H) palmaris » apparisce in A, che è certo uno dei più autorevoli della silloge stessa, e del resto anche in C (del gruppo dionisiano) e con carattere di posteriore inserzione, siccome postilla marginale, che in H (Parig. 8921), in D (Vat. 1342) ed in M (Rom. Vallic. A. 5) è passata nel corpo del testo. Anche i codici del gruppo dionisiano, E (Vatic. 5845), C (Ambr. S. 33 sup.) non si discostano dalla primitiva didascalia: « constitutum synodale » de absolutione papae Symmachi », E; « incipit decretum » papae Symmachi capitulum primum idest constitutum synodale » de absolutione papae Symmachi », C; ed anche negli altri del gruppo dei contaminati, si accede a questa lezione: « Incipit concilium Romae palmaris », D (Vatic. 1342); « Incipit synodus in qua papa Symmachus accusatus est et in quo nocuus est repertus », M (Rom. Vall. A. 5). Si può ben ar-

tro: noi ci troviamo in presenza del verbale degli atti dell'intero concilio redatto nella sessione di chiusura, comprendente il resoconto di tutto il lavoro del concilio convocato « ex praecepto gloriosissimi regis « Theoderici ». Questa sinodo si divide formalmente in due convocazioni, effettivamente in quattro sessioni (1).

Con precetto regio, ratificato dallo stesso pontefice, fu indetto il concilio: questo precetto, nell'ordine dei documenti conciliari, costituiva il *praeceptum I* e ad esso andava allegata la copia della lettera pontificia *probatoria* rimessa dal re ai vescovi convocati (2).

guire io credo da ciò che la didascalia comunemente accolla: « Quarta synodus ecc. » rappresenti una più tardiva interpretazione dello svolgimento della sinodo e della struttura degli atti, interpretazione che si ricollega alla tradizione donde nacque la falsificazione degli atti della V e VI sessione della raccolta pseudo-isidoriana, nei quali appunto si fa richiamo agli atti della quarta sinodo palmare (cf. in proposito THIEL, op. cit., p. 90 sgg.).

(1) Nella *praeceptio III* del re Teoderico è detto: « ut rursum « ... sacerdotum numerum convenire, qui dudum fuerat convocatus » (p. 418), e nella *praeceptio IV*, esplicitamente: « ad « secundae congregationis venietis », e nella *relatio episcoporum* al re (p. 422), ancor più chiaramente: « ex secunda synodo ». Ma nella realtà le sedute furono quattro e non tre, come ultimamente riaffermò il DUCHESNE, *Les schismes* cit., p. 229, tratto in inganno dalla comune didascalia, cui si dà troppo peso e troppo valore, quando deve essere intesa nel suo giusto valore come tarda cattiva interpretazione di un fatto reale, dove sono state confuse due cose distinte: il numero delle sedute, col numero delle sinodi. Che il numero delle sedute sia quattro risulta fra l'altro, e lo vedremo meglio più oltre, dalla risposta di Simmaco all'intimazione della seconda sinodo (III sessione) (p. 423): « prius « num ad conventum vestrum ... deinde cum veniem ... « ulterius me vestro examini non committo ». La quarta seduta è quella palmare e di chiusura.

(2) L'esistenza del *praeceptum* è attestata dagli atti stessi: « ex praecepto gloriosissimi regis Theoderici; ... regia praece-

La prima sessione (1) fu aperta nella basilica Giulia alla presenza di Simmaco sollevando una pregiudiziale: l'allontanamento del « visitor » regio ed il reintegro della giurisdizione papale. Di qui una prima *suggestio* (2) al re, colla quale si concluse la prima

« pisset auctoritas », e dagli atti stessi si rileva che il re rilasciò copia ai vescovi della lettera pontificia, che ratificava l'ordine di riunione della sinodo, con tutti gli atti istruttori di esso: « ... » « ... vel quidquid in eodem negotio actum scriptis » (p. 427).

(1) « Et dum venerabiles collectione de incipiendo haberetur « negotio ... tractatus ... Symmachus basilicam Iulii, in qua pontificum erat congregatio ... ingressus est » (p. 427). Qui si parla di « congregatio » ed è la prima « convocazione », prima « seduta ». Ma non mi pare che dalle precitate parole si possa dedurre che i lavori della sinodo fossero già cominciati quando Simmaco entrò in seno alla sinodo (GINETTI, op. cit., p. 14): mi pare invece che nell'atto, in cui Simmaco intervenne, i lavori non siano ancora iniziati, ma si proceda alla regolare costituzione della sinodo stessa. La pregiudiziale sulla legalità o meno della convocazione è superata, perché è stata privatamente regolata nello scambio di vedute di Ravenna, ed essa non è posta in discussione nella prima seduta, nella quale « si doveva » entrare subito in merito all'argomento, dopo stabilito l'ordine dei lavori. Nel momento, in cui si procede a questa determinazione, sopravviene Simmaco, il quale s'affretta a sollevare la pregiudiziale del rito del « visitor ». Dissi per questo « si doveva » entrare in merito al giudizio, ma questo programma venne sconvolto, per l'intervento pontificio colla proposizione di altra pregiudiziale, che implicava un valore sospensivo.

(2) *Acta*, 428 sgg.: « Digna res visa est maximo sacerdotum « numero, ut allegatio mereretur effectum . decernere tamen « aliquid synodus sine regia notitia non praesumpsit: sed suggestio iusta prae legatorum negligentia non meruit secundum « vota responsum ». Ma intanto i lavori avevano dovuto esser prorogati, perché Simmaco aveva nettamente posto la pregiudiziale che « prius » si provvedesse alla reintegrazione della sua dignità, « et tunc veniret ad causam », e solo a questo patto « accusatum propositionibus responderet ». Non avendo riconosciuto la sinodo la propria competenza in materia per risolvere

sessione in attesa del *responsum* regio che risolvesse la pregiudiziale: ed intanto i lavori furono sospesi, fino alla ricezione del *praeceptum* regio che respingeva la pregiudiziale. La *suggestio* veniva a prendere nei documenti conciliari il secondo posto e ad essa faceva seguito il nuovo rescritto regio, che costituiva il *praeceptum II* (1).

Quest'ultimo concludeva col rigetto della pregiudiziale, in conseguenza di che il concilio dichiarava di entrare in merito alla questione, su cui era stato chiamato a pronunciarsi, rinunciando il papa alla pregiudiziale sollevata e sottomettendosi all'esame del concilio. Con tale risoluzione, chiusa la prima sessione, il concilio riapriva i lavori in seconda sessione adunata nella basilica sessoriana. In essa venne subito dagli accusatori sollevato formale incidente per l'accettazione del « libellus » contro il papa, il quale, mentre si disponeva ad intervenire personalmente alla discussione, fu aggredito per via ed impedito a partecipare ai lavori (2). Sotto l'impeto del tumulto anche il concilio fu obbligato a sospendere i lavori: il panico propagatosi fra i membri del congresso decise molti ad allontanarsi da Roma disertando dal proprio posto, nella convinzione che

da sé la pregiudiziale, pur ammettendone la legittimità, necessariamente dovette attendere la risposta regia prima di procedere ai lavori.

(1) Come giustamente ha rilevato il MOMMSEN, p. 417 (cf. in contrario, non esattamente, GINETTI, op. cit., p. 10 sgg.), solo che egli dimentica nell'ordine dei documenti la *suggestio episcoporum*, e confonde la seconda sinodo, che, come vedremo, subito dopo il *praeceptum II* i vescovi si riunirono in « seconda » seduta, ma della « prima congregatio », nella basilica sessoriana (e qui erra completamente il GINETTI, op. cit., p. 15, ritardando la sessione sessoriana alla seconda convocazione), come giustamente ricostruisce il DUCHESNE, *Les schismes* cit., p. 227.

(2) *Acta*, 428, 10 sgg. Cf. DUCHESNE, *Les schismes* cit., p. 228.

non sarebbe stato possibile in quelle condizioni riprendere la discussione (1). Così terminava la seconda sessione, senza che per questo potesse dirsi chiusa la sinodo: essa era soltanto tacitamente prorogata « sine die » in attesa degli eventi, per cui i vescovi rimasti, d'accordo col Senato, redassero una « relatio » al re, invocando provvedimenti per la riapertura e prosecuzione dei lavori della sinodo (2). In risposta a questa il re con la *praeceptio III*, diretta ai vescovi residenti a Roma, e per essi ai sottoscrittori della *relatio*, Lorenzo, Marcelliano e Pietro, ordinava pel 1° settembre la riapertura della sinodo in « secundo conventu » ed in « secunda congregazione », che in pari data il re inaugurava colla presentazione di una nuova *praeceptio* (3), la quarta, diretta « epi-

(1) *Acta*, 429, 1 sgg. e la *praeceptio III*, p. 419, 5 sgg. e la *IV*, 430, 26 sgg.

(2) « ... et iuxta petitionem senatus et cleri ad congregandos « ex diversis provinciis causam revocant antistes » etc. (*Praeceptio III*, 420, 21 sgg.). Della *relatio* abbiamo ricordo diretto nella annotazione in calce alla *praeceptio III*: « Regia relatio « senatus vel Marcellini episcopi cum ceteris » (cf. HASENSTAB, *Studien zu Ennodius*, München, 1889, p. 11 sgg.), cui direttamente risponde la *praeceptio III*. Cf. giustamente MOMMSEN, op. cit., p. 417.

(3) La *praeceptio III* porta la data dell'8 agosto, la *IV* del 27 agosto ed essendo diretta « universis episcopis ad synodum « convocatis », evidentemente doveva esser letta alla sinodo, riflettendo le intenzioni del re in merito al problema posto all'ordine del giorno, mentre la *III* serviva di ordine generale di convocazione, senza bisogno di ammettere l'esistenza di inviti personali ai singoli membri. Tale procedura non è seguita né per la prima né per la seconda convocazione, e non è giustificata dalle espressioni della *praeceptio III*: « ut rursum ad Kalend. « Sept. diem eundem censeremus sacerdotum numerum convocare », qui dudum fuerat convocatus », le quali piuttosto rivelano la preoccupazione che non si verificasse una soverchia astensione

« scopsis ad synhodum convocatis » e recata da tre membri del gabinetto regio, il conte Arigerno ed i maggiordomi Gundila e Beodolfo (1), delegati a partecipare ai lavori della sinodo con funzioni di polizia in rappresentanza del re (2). Così si apriva la II sinodo romana (3), terza sessione dalla sua prima convocazione, che, preso atto della comunicazione regia (4), dopo aver inutilmente intimato al pontefice di presen-

di membri conciliari, per raggiungere il numero legale e non suscitare postume recriminazioni. Si vuol meglio significare che la seconda convocazione doveva esser plenaria come la prima e non doveva ammettersi il sospetto di escludere questo o quel membro, secondo una manovra che forse fu allora tentata. Più tardi i laurenziani rimproverarono agli avversari, riferendosi, come vedremo, alla seconda convocazione: « non omnes sacerdotes regis ad concilium adscivit auctoritas, nec omnes in indicatione senserunt », col pretesto che gli accusatori del papa siccome suoi avversari, e però giudici sospetti, « isto nomine praecepit regia non vocassent » (ENNODII, *Libellus pro synodo*, ed. Vögel, p. 50, n. 1° 9 e 11). La notizia è confutata, ma non del tutto smentita, da Ennodio, il quale tenta giustificare l'assenza di molti membri siccome provocata da cause indipendenti non solo dall'ordine regio, ma anche dall'azione di coloro che quell'ordine doveano eseguire. E però possiamo dire che il re intendeva non si facessero a nessun titolo esclusioni di sorta; ma non mancarono gli intrighi per tener lontani gli avversari di Simmaco: altro senso non si può, a mio avviso, legittimamente attribuire alle parole del *praeceptum* teodericiano, relativo alla procedura di convocazione della seconda sinodo.

(1) « ... quod clementia vestra ex more suo praeceptis ad nos moderaissimis per maiores domos Gundilam et Bedeulium « sublines viros missis ostendit » (*Acta*, p. 422, 8).

(2) *Acta*, p. 422, 7; 423, 9.

(3) E negli atti si legge: « His ita actis et rebus varia convolutione turbatis, iterum nos ad iustitiam contulimus principalem » (*Acta*, p. 429, 21).

(4) « ... scientes divinitate propitia regere dominum, quem ad Italiae gubernacula ipsa providerit » (*Acta*, p. 429, 21).

tarsi alle sedute (1), ritenendo di non poter procedere ulteriormente nei lavori redigeva una *relatio ad regem* per chiedere la definitiva chiusura del concilio (2). Questo atto riassumeva i lavori della terza sessione della sinodo, la quale, in attesa delle disposizioni reali, prorogava i propri lavori.

Alle proposte conclusioni sinodali il re opponeva un rifiuto con la *praeceptio* IV del 1° ottobre (3), e perentoriamente invitava il concilio a pronunciare la sentenza, redigendo particolari istruzioni ai suoi delegati da comunicarsi verbalmente in pubblica seduta a complemento dell'ordine contenuto nella *praeceptio*. È questo l'*amagosticon regis*, in seguito al quale, unitamente alla *praeceptio*, il concilio convocato in quarta sessione emetteva il 23 novembre le proprie conclusioni, redigendo il verbale di tutti i lavori (4).

3.

Ma con questo lo scisma non era esaurito, perché non erano risolti tutti i problemi e tanto meno paci-

(1) *Acta*, p. 429, 21.

(2) « ... cuius mansuetudini omnia per relationis seriem sic, « ut res poscebat, ingessimus » (*Acta*, p. 429, 21) e la *Relatio episcoporum ad regem* (*Acta*, 422, 8 sgg.).

(3) « Ad hoc serenissimus rex taliter deo aspirante re-« spondit » (*Acta*, 429, 22) e la *praeceptio* IV (*Acta*, 424, 13).

(4) Sostanzialmente la ricostruzione degli atti fatta dal Mommsen, per quanto censurata, non è inesatta, se non perché manchevole in qualche punto. La gran questione si dibatteva sul termine « quarta synodus », che ha dato luogo a diverse interpretazioni, ma in verità, come si è visto, ha scarso valore. Non è stato invece equamente apprezzato il valore degli Atti, come nell'ultima sessione e che perciò risente delle tendenze di partito dell'ultima seduta; delle successive sessioni bisogna tener conto, perché in questa successione si matura l'orientamento dei vari partiti che si agitarono in seno alla sinodo.

ficati gli animi: gli avversari di Simmaco si erano rifiutati di firmare la sentenza di assoluzione, redigendo invece una protesta contro le conclusioni della sinodo per infirmarne la validità. Di qui la necessità di un'opera efficace per estirpare la mala pianta scismatica, opera che rafforzando le precedenti conclusioni, fosse fondata su principî sicuri ed inderogabili di legalità, mentre continuavano le lotte e le polemiche.

L'ostilità contro Simmaco non era cessata e gli avversari suoi sembravano decisi a non riconoscerlo, soprattutto infirmando la validità della quarta sessione per l'assenza di molti membri. Contro siffatti dubbi cercò di reagire la sede romana provocando adesioni che rafforzassero il valore del decreto della quarta sessione. Copia di questo fu subito trasmessa in Gallia per ottenere quell'adesione che i vescovi gallici non avevano potuto dare personalmente « per rationem » temporum » e nemmeno raccolti in una sinodo provinciale, « quoniam huius quoque nos voti compotes » reddit provincia prefixis regnorum determinata litteris « mitibus ». Invece dai singoli titolari fu dato mandato imperativo al vescovo Avito di manifestare in nome di tutti la piena adesione all'atto della quarta sinodo romana, invocando alla concordia ed alla pace ⁽¹⁾, ché la lettera di Avito a Fausto e Simmaco, avea questo scopo, poco dopo la chiusura della sessione sinodale,

(1) MANSI, *Sacrosanct. concil. collect.*, VIII, 294. Quanto alla data di questa lettera, non va oltre il 502, ed è certamente anteriore al novembre, perché parla della sinodo romana come cosa recente, e non si fa cenno di quella del novembre 502. Sembra che questa lettera sia stata provocata per rispondere alle accuse degli avversari, che lamentavano l'assenza di molti vescovi. Infatti il vescovo Avito insiste sui motivi, per quali i vescovi gallici non poterono assistere alla sinodo romana, alle cui conclusioni si affrettavano aderire.

nel tempo stesso in cui si preparava la dichiarazione antibellistica che infrimava il valore delle decisioni romane.

In questa atmosfera nessuno si poteva assegnare alla propria sorte, non i vinti, che rifiutavano il riconoscimento dell'altrui vittoria, non i vincitori che non potevano non esser disturbati della mancata sottomissione degli avversari, che restavano saldi al loro posto di battaglia.

Alla supposta accusa di illegalità lanciata dai dissidenti, era necessario rispondere con uno stato di diritto che distruggesse lo stato di fatto di un doppio pontificato, della cui illegittimità restava sempre il dubbio nella scelta, poiché i dissidenti non potevano non esser ancor riconosciuti come facenti parte della comunione, né esser consegnati al braccio secolare od alla sanzione ecclesiastica come rei di trasgressione e degni di punizione, fino a che con atto formale non si fossero contrapposti ad atto formale che giuridicamente e canonicamente li mettesse fuori della comunione ecclesiastica.

La semplice protesta elevata dai dissidenti nel libello « *adversus synodus absolutionis incongruae* », che, come vedremo, non può uscire dai limiti cronologici della durata ufficiale dello scisma, non costituiva un atto, che ponesse fuori della comunione cristiana sotto anatema i suoi autori. Siamo ancora in mezzo al fermento della lotta e della discussione, quando ad argomenti conviene opporre confutazioni: e la curia romana imperniata sull'autorità di Simmaco per bocca di Ennodio, negli stessi termini cronologici, prima di produrre la condanna, sostiene la difesa e la confutazione. L'ultimo atto è la sinodo del novembre 502 ⁽¹⁾;

(1) La quale a torto fu classificata come V sessione della sinodo romana dell'anno precedente, mentre deve considerarsi

con essa si deliberano le sanzioni per la difesa della Chiesa, e l'unità della Chiesa sulle direttive simmachiane è definitivamente restituita, se non ufficialmente riconosciuta e praticamente attuata.

Risabilito in tal guisa il valore storico delle fonti essenziali dello scisma, più sicuramente, io penso, è possibile ricostruire il contenuto ideale e pratico di questa crisi, che ebbe manifestazioni di estrema acutezza in momenti ben distinti e per l'origine e per lo svolgimento e per le conseguenze.

III.

Lo scisma: 1. Lo scoppio dello scisma e la sua prima risoluzione.

2. La crisi religiosa d'Oriente e la teoria simmachiana.
3. Il ritorno allo scisma.
4. La sinodo romana del 501.
5. Proclamazione ufficiale dello scisma e sua risoluzione.
6. I principi politici delle due tendenze.
7. Trionfo della teoria simmachiana e la sinodo romana del 502.

I.

Il 22 novembre 498, dopo la morte di Anastasio, all'atto della nomina del successore, come abbiamo ricordato, erano contemporaneamente eletti Simmaco nella basilica costantiniana, Lorenzo nella basilica di S. Maria in Transevere. La duplice elezione era l'epilogo di una aspra lotta di passioni e di concezioni politiche, per molti anni dibattute in seno alla Chiesa che alfine degenerava in una crisi violenta. Senato e clero si separarono in due opposti campi, precisando ciascuno il contenuto politico del proprio programma

come sinodo nuova, per sé stante, e agli effetti procedurali di convocazione, ed agli effetti dell'ordine dei lavori, ed agli effetti delle sue conclusioni.

con l'avanzare un candidato proprio deciso ad importarlo nel momento, in cui le trattative con l'Oriente parevano avviate ad una soluzione che avrebbe impegnato l'indirizzo politico-religioso della Chiesa romana in un senso o nell'altro, secondo il prevalere dell'una o dell'altra tendenza, ma chiaro e preciso, sottomettendo e legando la volontà dei soccombenti. Come si è detto, il dibattito era più politico che religioso, ch  la divergenza fra le due fazioni non investiva, come in Oriente, alcun principio teorico-religioso o dommatico, mentre sulla formazione delle diverse tendenze in seno alla Chiesa romana si riflettevano le opposte aspirazioni, che agitavano la vita politica civile d'Occidente: il contrasto fra il partito nazionale e l'imperialismo bizantineggiante, fra l'autonomia ecclesiastica ed il prepotere civile.

Allo scoppio della crisi la fazione laurenziana   aperta sostenitrice di una politica moderata, quella politica che era stata negoziata, ma non conclusa, sotto il defunto pontefice: i simmachiani ne erano avversi, rivendicando una decisa indipendenza dal potere civile ed irriducibili ad ogni accordo colla politica religiosa orientale. Quest'ultimi nella comunione ecclesiastica erano certamente prevalenti (1) e tanto pi  de-

(1) Che la maggioranza pendesse dalla parte dei simmachiani,   concordemente ammesso dalle due versioni del *Liber*, le quali accennando alle decisioni regie implicitamente riconoscono che Simmaco era stato eletto dalla maggioranza dei suffragi e perci  se ne riconosceva, a malincuore, la legittimit . Non mancarono reciproche accuse: Teodoro Lettore afferma che Festo avea organizzato l'elezione di Lorenzo colla corruzione (II, 560), d'altra parte i laurenziani rinfacciaron a Simmaco di aver estorto la sentenza regia a suo favore, che pur non contestavano nella sua validit , « multis pecuniis ». Che sia corso danaro dall'una e dall'altra parte, non fa meraviglia e non pu  sorprendere, ma

cisi a portare al soglio episcopale un uomo fermo e risoluto, che sventasse gli intrighi che era stato possibile ordire dagli avversari sotto il debole governo di Anastasio. I laurenziani, in sicura minoranza, si erano attivamente preparati ad una nuova elezione per raggiungere il loro scopo con un colpo di mano, staccandosi dalla comunione, che potremo dire simmachiana, al momento dell'elezione, proclamando un candidato proprio e convalidandolo col proprio voto in una convocazione separata.

Di qui lo scisma, che, forse non inaspettato, sorprese la Chiesa, e certo sorprese anche i simmachiani, i quali non reagirono, ma accettarono, di fronte agli avversari, la transazione di sottoporre il giudizio sulla validità dell'elezione all'arbitrato del potere civile rappresentato dal re. Se si tien presente il successivo indirizzo politico di Simmaco e della sua fazione, ispirato a concetti sempre più avversi ed irriducibili all'ingerenza civile negli affari religiosi, se si considera ancora che per sua ispirazione e proposta la prima assise cattolica, convocata all'indomani della sua convalidazione, segnerà la condanna di tali principi politici, s'avrà ragione di argomentare che non dai simmachiani sia stato proposto e provocato il giudizio regio, ma dagli avversari, nella ferma persuasione di trovare, per affinità politiche, nell'autorità civile conforto, appoggio ed aiuto, dove i fautori di Simmaco, fidenti nel loro buon diritto, non potevano opporre un reciso rifiuto

non possiamo accontentarci della testimonianza della nota lettera ennodiana per gravare la mano su Simmaco, dove si parla di prestito di somma, che può essere giustificata da effettivi bisogni e spese legittime: siffatte accuse son di facile formulazione, ma di difficile accertamento, e d'altra parte anche di scarso interesse, nulla più che una curiosità storica.

senza timore di inframare pregiudizialmente la validità delle proprie prerogative (1).

Lo scoppio di tale crisi nella Chiesa romana mise il governo italico in una situazione delicatissima tra le difficoltà della politica interna ed esterna, dalle cui insidie era stretto. Il dissidio romano aveva un contenuto più vasto e più esteso di un conflitto locale e strettamente religioso: da un lato si riallacciava alla

(1) Sintomatiche sono le espressioni delle due versioni del *Liber*. In quella simmachiana è detto: « et facta intentione hoc « constituerunt pariter » (partes, L) « ut ambo Ravenam peterent ad iudicium regis Theodorici », dove la versione laurenziana registra: « Tunc coguntur utrique, Symmachus scilicet « et Laurentius, regium subituri iudicium petere comitum ». Queste espressioni hanno un intimo significato politico, che deve esser chiarito. L'attenuazione simmachiana, che implica una espressa formale e pacifica intesa, sta in relazione al fatto che il giudizio favorevole alla propria parte, non creava motivo per contestare il giudizio stesso, mentre i laurenziani, rimasti scontenti, considerarono come una violenza il fatto che gli avversari non abbandonarono senz'altro il loro candidato, e fu necessità invocare l'intervento della sanzione arbitrale civile. Ma ciò fa supporre che essi se ne fecero promotori, anche in conformità ai principi professati, che consideravano l'elezione di Simmaco non solo contraria all'istituto religioso, ma anche a quello civile: « ut nec divina consideratio nec metus regius a parte consilione « cohiberet ». I laurenziani con ciò intendevano lasciare la responsabilità dell'origine dello scisma agli avversari, i quali a lor volta questa responsabilità declinavano nell'asserto di mutuo consenso. Certo è che fra le parti si stabilì un accordo nel senso di sottoporre la risoluzione del conflitto all'arbitrato del re: si noti che mentre l'una versione parla di « iudicium regis Theodoricus », quasi a diminuire il valore dell'intervento regio, riducendolo alla persona del re come individuo, l'altra espressamente nomina il « comitatum », come funzione di governo: l'una tende ad eliminare, anche nell'espressione letterale, quanto avvalorì la funzione dello Stato come tale, l'altro la riafferma costantemente in armonia alle concezioni politiche che ispirano i due partiti.

crisi politica interna di opposti partiti, dall'altra alla tensione di rapporti, appena definiti, coll'Impero orientale. Dalla sua soluzione sarebbero potute scaturire gravi conseguenze nei riguardi dell'uno e dell'altro stato di cose; donde la necessità di un cauto esame e di una prudente ed una assai guardinga risoluzione, che non provocasse la suscettibilità delle parti avverse, non lasciasse rancori, e non acuisse la crisi facendola degenerare in una lotta astiosa, senza fine, compromettente la pace dello Stato e la sicurezza del governo. Erta, a mio avviso, chi crede di riscontrare nella condotta politica del re Teoderico e del suo governo una manifesta propensione per l'una o l'altra parte, od anche un mal dissimulato atteggiamento di favore per una fazione contro l'altra (1). Tale sospetto ha origine da una circostanza, sopra ricordata, dal fatto cioè di coincidenza in un certo momento di programmi, di idealità e di indirizzo fra la politica attuata dal governo

(1) Cf. FRIEDSCHMIDT, op. cit., p. 57 sgg.; CRIVELLUCCI, op. cit., II, 75 sgg., che non possiamo seguire in tutte le sue considerazioni, che muovono di ipotesi in ipotesi: ipotesi la presenza di un rappresentante regio all'elezione di Lorenzo e Simmaco, non attestata da alcun argomento, ipotesi contraddetta dalla realtà che il re fosse invocato come giudice legittimo (almeno nell'interpretazione simmachiana) e non come arbitro liberamente scelto; ipotesi il rapporto fra Stato e Chiesa sul mancato ricorso all'imperatore orientale. E chi avrebbe potuto proporre i simmachiani? no, perché sostenevano una tesi antitetica alla politica orientale, ed erano appunto insorti contr'essa; i laurenziani? nemmeno, ché, dopo la soluzione del problema costituzionale italico, non avrebbero rinnegato i presupposti politici di questa. Date queste premesse tutta la ricostruzione del Crivellucci passa di assurdo in assurdo, né io la confuterei singolarmente. Non bisogna mai perder di vista il carattere complesso dei partiti, che solo spiega la varietà ed anche la supposta contraddizione di situazioni in momenti successivi, nel diverso svolgersi e nel complicato intrecciarsi degli avvenimenti.

ostrogoto e quella propugnata dalla fazione laurenziana. La quale, sostenendo principî di conciliazione con la politica religiosa orientale, concetti di transigenza nei rapporti fra Stato e Chiesa, si trovava sulle direttive della politica ravenenate, senza che per questo si possa stabilire un permanente contatto diretto, immediato, od una qualsiasi intesa manifesta o supposta od almeno possibile, e, nonchè espressa, nemmeno tacita (1). Fra

(1) Convien avvertire che non bisogna confondere la vita dei partiti coll'azione dello Stato, il quale tende, per raggiungere i suoi fini, a superare quelli e sovrapporsi ad essi. Tanto più che, nonostante qualche deviazione, non si deve credere che essi agissero fuori dell'orbita costituzionale. I nomi di Festo e Probino, di Fausto e Simmaco ed Avieno esponenti dell'una e dell'altra parte s'incontrano pur sempre nell'attività dello Stato, che fino al momento dell'estrema reazione a nessun d'essi vien dato l'ostracismo. Ma essi rappresentano pure qualche cosa fuori dell'amministrazione; rappresentano tendenze ed aspirazioni che non si possono sopprimere, concezioni politiche, cui, nell'orbita della costituzione, non si può negare ospitalità: ed in questo mondo, che è diverso dall'organizzazione burocratica statale, vivono in funzione delle aspirazioni e delle concezioni del proprio partito, che si avvicinano o si allontanano, secondo i casi dall'ordine politico dello Stato senza confondersi interamente con esso. Quando si ripercorra il molteplice intreccio ed il complesso sviluppo della vita politica dello Stato e della società di questo tempo, nei rapporti fra governo e partiti, si potranno cogliere tutte le varie gradazioni di pensiero e di azione di uomini ed organizzazioni politiche in un quadro, nel quale la funzione storica non è rappresentabile solo come espressione di volontà individuali e personali, ma prodotto di un complesso meccanismo, di cui gli uomini, che hanno lasciato memoria di sé, sono gli artefici definitivi coscienti ed attivi. Le contraddizioni, o quelle che almeno paiono tali, non sono tali nel loro senso politico, perchè invece non sono che il risultato logico e necessario del concorrere di elementi o poco noti, o mal noti, o male interpretati od affatto sconosciuti: avanzando nella rivelazione d'essi si restituisce la verità obbiettiva della legge suprema della naturalità dei fatti morali, permettendoci di risalire dalle persone

l'azione politica del governo ravennate e la fazione laurenziana sussisteva un fondamentale punto di disaccordo, che necessariamente nel campo pratico differenziava con molta chiarezza le rispettive responsabilità. Vi era sostanziale ed irriducibile diversità nei mezzi e sostanziale diversità nel fine; nei mezzi, perché sia nella politica interna che in quella esterna il governo italico agiva nel senso di eliminare od almeno attenuare i motivi di dissenso, seguendo un metodo di attrazione sugli elementi dissidenti e non un metodo di repressione; nei fini, perché mirava alla fusione delle disordi volontà in una nuova concezione di Stato con obbiettivo di consolidare i poteri di governo in una formula teorica e pratica di conciliazione, di pace e di coesione (1). L'interesse politico pertanto delle due parti era troppo dissimile, perché lo Stato potesse dare completa adesione alla fazione laurenziana e dovesse impegnarsi a sostenerne gli obbiettivi, solo incidental-

alle cose e seguirne l'evoluzione nei diversi stati d'attività. Naturalmente, dato il carattere del lavoro, ho ristretto l'esame ad un determinato ordine di fatti, alla funzione politica cioè della Chiesa, senza però perder di vista lo sfondo, nel quale questa particolare attività trova il suo svolgimento.

(1) E l'esistenza dei punti di contatto e di dissenso fra la politica laurenziana e quella governativa è attestata dal frammento veronese (si ricordi, fra l'altro, il « metus regius ») e dal libello laurenziano contro le conclusioni della sinodo del 501, di cui più oltre parleremo. Come si ripete la devozione e l'attaccamento all'autorità regia, della quale gli intransigenti simmachiani ostenteranno il silenzio, così non si nasconde l'irritazione, quando il potere politico segue una direttiva diversa dalle aspirazioni della propria fazione, né si risparmia l'aspra censura contro quegli elementi, che con maggior rispondenza al pensiero politico governativo, formarono il termine medio di conciliazione e di conciliazione con a capo il vescovo milanese Lorenzo, ed assertore teorico Ennodio.

mente coincidenti coi propri, e soprattutto approvarne i metodi assolutamente antiefici ai propri.

L'estrema delicatezza della situazione consigliò cautela e prudenza, quali si rivelano nell'atteggiamento del governo nella soluzione della crisi, evitando di pregiudicare le questioni di principio poste in discussione nella lotta fra le due fazioni col restringere l'azione del proprio intervento all'interpretazione di stretto diritto sul punto di legalità dell'elezione. L'autorità politica pertanto cercò di eliminare ogni altra considerazione trincerandosi su principî di equità giuridica: la priorità di elezione, o la maggioranza dei voti (1).

(1) Si disse che Teoderico sentenziò a favore di Simmaco: la circostanza è vera in relazione agli effetti, non nei riguardi procedurali (benché sia sempre pericoloso fare il processo alle intenzioni). L'autore simmachiano del *Liber* afferma: « hoc in- » « dicatum aequitas invenit, ut qui prior ordinatus fuisset vel » « ubi pars maxima consentiretur ipse sederet in sede apostolica ». E qui s'arresta il giudicato regio, fissando i motivi di giustizia e risolvendo la questione di principio. Dalla quale, come legittimo corollario, conseguiva la convalidazione di Simmaco, ma come atto posteriore indipendente da espressa dichiarazione del re. Continua infatti lo stesso relatore: « quod tamen aequitas » « in Symmachum invenit et cognitio veritas »; al giudicato regio, fondato su motivi di equità giuridica, seguiva la « cognitio » del fatto per stabilire a favore di chi concorrevano le condizioni previste nel responso arbitrale, e concordemente furono accertate nella persona di Simmaco. Né gli avversari, per quanto a denti stretti, e non senza risentimento, sollevarono contestazioni: cercarono bensì di gettare l'ombra del sospetto: « ibi Symmachus » « multis pecuniis optinet, Laurentius ad gubernandam ecclesiam » « Nucerinam ... plurimis coactus minis promissionibusque diri- » « gitur », ma in sostanza non infirmarono la validità della sentenza, la quale dava partita vinta a Simmaco, poiché una delle condizioni, a parità dell'altra, cioè la maggioranza dei voti (cf. anche THEOD. LECT., II, 560) cadeva a favore suo. Con tutta obbiettività è riprodotta la situazione nell'AN. VAL., *Theod.*, 17, 65, ché si riconduce il dibattito al punto di legalità: « conse-

E poiché non sembra che il primo potesse esser efficace, data la contemporaneità delle due votazioni (1), fu invocato il secondo, che necessariamente concluse pel riconoscimento incontrovertibile di Simmaco, non potendosi contestare a suo favore il concorso della maggioranza dei votanti.

Risolto il punto controverso secondo un criterio strettamente giuridico, era implicitamente superata la difficoltà politica, donde muoveva, perché la parte soccombente non avrebbe potuto invocare, come non invocò, alcun argomento a suo favore per continuare nella contestazione, a meno di non uscire dal terreno della rigida legalità, alla quale ciascuna delle parti, nelle proprie espressioni formali, si era fino ad ora attenuta.

Non possiamo asseverare senza riserva che l'intima unità della Chiesa sia stata perciò raggiunta: all'atto formale, pel quale si attuava il riconoscimento ufficiale di Simmaco quale vescovo di Roma, non corrispose certo l'unità politica delle forze lottanti in seno alla Chiesa romana (2). La soluzione giuridica non sopri-

« crati enim fuerunt ambo », eliminando il dubbio di ogni altra illegittimità canonica. « Ordinate deo, qui et dignus fuit su-
« peravit Simmachus », ponendosi in rilievo che la legittimità di Simmaco non dipendeva dall'arbitraria decisione del re, ma dall'espressa volontà divina, cui il re, ossequente, non opponeva difficoltà. Data la natura dello scritto, troviamo l'espressione della concezione del governo di restare estraneo ai dibattiti interni della Chiesa, opponendo l'impero della giustizia e della legge, nell'applicazione dei quali concetti il diritto prevalente di Simmaco non poteva esser contestato.

(1) Lo ammettono implicitamente le due versioni: « et cum
« eo ordinatur Laurentius », *F*; « cum hoc autem fuerat Lau-
« rentius ... ordinatus episcopus », *Frag. Laur.* Cf. THEOD.
LECT., II, 560.

(2) In armonia ai preconcetti politici, che ispirano l'opera, leggiamo nell'*An. Val., Theod.*, 17, 65: « Post factam pacem

meva il contrasto dei partiti, anche se costretto a non uscire dal terreno della legalità: l'opposizione, accettando il responso dell'autorità regia, non per questo rinunciava ai propri ideali, mentre la fazione prevalente s'apprestò a tradurre in atto con sanzioni positive i

« in urbe ecclesiae ambulavit rex Theudericus Roman » etc. Questa condizione di cose però rispecchia il lato formale della situazione, nei suoi rapporti esterni, ch  sotto questo punto di vista il conflitto poteva ritenersi risolto col riconoscimento ufficiale di Simmaco anche da parte dei laurenziani (lo stesso Lorenzo figura tra i sottoscrittori della sinodo del 499) e l'adesione loro alla comunione simmachiana, donde la promozione di Lorenzo alla sede di Nocera. Ma sotto le apparenze di una tranquillit  e di una concordia, che le feste romane del 500, descritte dall'Anonimo, da Cassiodoro, da Ennodio e da Fulgenzio, volevano suggellate con una affermazione tangibile e solenne, l'incendio non era spento. I rancori e gli odi di parte erano appena sopiti, non stradicati, e la scintilla della passione faziosa era ancora accesa: nessuna delle parti aveva rinunciato ai propri ideali, e sopra le persone vivevano ancora vigili i partiti. I documenti, che il pensiero di questi hanno interpretato, stanno a testimoniare non essersi spento nell'intimit  delle fazioni il sentimento di parte. L'aspra critica della versione laurenziana, intesa di imperdonabili ed irose accuse, la blanda ma recisa affermazione della propria vittoria, di quella simmachiana, circoscritta dall'ironia della commiserazione per gli avversari, con ostentato silenzio d'ogni sentimento di pace e di concordia, non dimostrano che la « pax » tanto vantata dagli organi dello Stato era soltanto una funzione politica? Tanto pi  se si pensa, che quei documenti, dopo aver illustrato nel loro interesse la recente soluzione del conflitto, non raccolgono nemmeno una convenzionale espressione di pacificazione, quanto invece sono pronte a registrare il ripetersi violento della crisi. Tutto ci  prova che la concordia, solennizzata dal re e celebrata dai suoi satelliti, mascherava un profondo dissenso ancor vivo e vitale e tutt'altro che risolto in un programma di sincera e feconda conciliazione. E TEODORO LETTORE (II, 560), che raccoglie una eco lontana e confusa registrando fatti veri, ma con forti anacronismi e false interpretazioni, quali giungevano in Oriente attraverso profonde alterazioni, di pace esclude ogni ricordo.

mezzi giuridici più acconci per combattere, coll'adozione di norme restrittive, l'azione disgregatrice di una minoranza soccombente. Tra le righe dei decreti della sinodo del 1° marzo 499 questa intenzione, che è anche perenne preoccupazione, si intuisce senz'ombra di mistero. Del resto la motivazione stessa di questa radunata non lascia dubbi sulla causa della sua origine: e, come primo atto di governo del neo-eletto, è per sé la denuncia di un programma di precisa condanna dell'azione dei dissidenti laurenziani e nel tempo stesso la riaffermazione dei principi fondamentali dell'indirizzo politico dei vincitori nel campo dell'attività religiosa.

L'arcidiacono Fulgenzio nell'indirizzo a papa Simmaco, all'atto di apertura della sinodo, esprime bensì il desiderio che dalle labbra pontificie emani una parola di pace e di concordia, invoca un'opera di restaurazione negli ordini chiesastici tale da restituire ed assicurare alla Chiesa la propria unità di organizzazione e di funzione: « quae ad ecclesiasticas indemnitates », egli dice, « vel ad pacem totius ecclesiae pertinent » sive concordiam dignetur tractabiliter ordinare » (1). Ma all'invito della sinodo, Simmaco risponde con vacità e fermezza, con una dichiarazione di rigore, che è esplicita condanna dei recenti avvenimenti: la sinodo convocata « pro ecclesiastica indemnitate », deve subito avvisare ai mezzi « ut episcopalem ambitum et confusionis incertum vel popularem tumultum, quem

(1) A questo proposito di pacificazione, che era aspirazione della maggioranza del clero italico fedele all'indirizzo teodericiano, non corrispondeva però la realtà: la risposta simmachiana, le conclusioni imposte dal papa alla sinodo, le conseguenze, più o meno dirette di questa stanno a testimoniare come sotto le espressioni formali di conciliazione sussistesse la volontà di mantenere intatta la preminenza delle proprie idealità.

« subreptione diaboli usurpatione aliquorum tempore
« ordinationis meae constat exortum, communicato pa-
« riter tractatu in futurum possimus robuste ac viva-
« citer amputare ». La prima sanzione dunque, che il
papa s'affretta a sottoporre alla ratifica della sinodo,
è la condanna dei responsabili dello scisma, denunciati
nella minoranza dissidente, e non tanto nelle persone
singole quanto nella loro azione collettiva: e dopo ciò
la repressione inesorabile di qualunque altra manife-
stazione successiva, « ne in posterum subversio disci-
« plinae aut audacia praesumentium gestiat temptare
« similia », arrivando alla prescrizione di norme restit-
tive nell'ordine elettivo del vescovo (1) ispirate ad un
senso preconcepito d'assicurare alla propria parte i
mezzi di continuità di predominio.

Approvati dalla sinodo siffatti principi informativi,
il papa presentò per la ratifica il decreto, contenente
le norme per la traduzione di quei presupposti poli-
tici in schemi giuridici legislativamente promulgati ed
aventi efficacia ai termini della piena legalità proce-
durale. Ed anzitutto si oppone divieto assoluto alla
costituzione di partiti in previsione di una possibile
elezione episcopale: questa condizione di cose si era
verificata ultimamente, durante il pontificato di Ana-
stasio, preparando quei forti dissensi, che poi condus-
sero alla duplice elezione, e perciò si voleva estirpare
la mala pianta dello scisma sopprimendo questa libertà
di discussione, « papa incolume », dalla quale neces-
sariamente scaturiva la formazione e l'orientamento
delle varie tendenze, col conseguente intreccio di pro-
messe, di combinazioni, di intrighi, più o meno one-

(1) *Acta*, p. 403, n. 3: « ... et pari adunacione tractemus,
« expressis scilicet sententiis sancientes, quod circa Romani epi-
« scopi ordinatione debeat custodiri ».

stamente praticati, più o meno interessatamente orditi in seno alle conventicole commiste di spirito politico e di ambizione personale.

Si condanna l'accaparramento di voti, fosse esso individuale o collettivo, con l'esclusione dalla dignità e dalla comunione della Chiesa del colpevole; si condanna parimenti chi, vivo il papa, tentasse promuovere uno scisma, colpendolo dell'anatema. L'una e l'altra disposizione stanno in relazione agli ultimi avvenimenti, forzando gli avversari a sciogliere le loro conventicole (1), ed a rinunciare alla prosecuzione dello scisma, per non cadere nelle pene previste dai due precitati articoli.

Per la successione si ristabiliva inderogabile il principio della designazione dell'ordine di successione da parte del titolare (2): nel caso di vacanza improvvisa senza designazione alcuna, di pieno diritto il potere elettivo era deferito all'ordine ecclesiastico riunito in sinodo ed, in mancanza dell'unanimità, era riaffermato il principio della validità del voto della maggioranza, « sic tamen, ut sacerdotio canat, qui captus promissione » (3) « non recto iudicio de electione decreverit » (3).

(1) Nei termini di stesura del decreto sinodale si trasferisce tutto il ricordo dei recenti avvenimenti, dai quali si trae ammaestramento e motivo per stabilire una sanzione canonica, e si risente anche la passione di parte contro ciò che è vivo, il persistere cioè di divisioni: « Pari severitate feriendo eo, qui hoc vivo, sicuti dictum est, pontifice quolibet modo fuerit ambisse » « convictus aut certe temptasse, omnibus pariter huius culpa » « reis anathematis poena plectendis » (*Acta*, p. 404, n. 4).

(2) « ... ut de sui electione successoris ... non possit ante » « decernere » (*Acta*, p. 404, n. 5).

(3) Fu detto che riprendendo la sinodo in esame la questione, che era stata dibattuta ultimamente presso il comitato regio, dei principi da questo fissati, priorità di elezione e poeriorità di voti, il consesso romano prese in considerazione solo il secondo punto,

Vano riuscirebbe lo sforzo per attenuare significato e valore politico di tali norme legislative, nella loro origine, nella loro ispirazione e nel loro fine immediatamente subordinate all'attualità del momento ed ai preconcetti di parte rappresentati dalla fazione simmachiana. Che non solo esse acquistavano valore nel loro senso letterale e negli obiettivi apertamente dichiarati, ma anche e soprattutto in quelli sottintesi ed indirettamente raggiungibili ed indubbiamente presupposti, l'esclusione dell'elemento laico e della potestà civile dall'elezione episcopale, riservata in linea subordinata soltanto ai voti dell'ordine ecclesiastico (1): sarà questo un principio che più tardi per opera appunto della fazione simmachiana sarà largamente svolto ed

e probabilmente, perché quello sul quale era fondata la legittimità dell'elezione di Simmaco, senza discutere sul primo. In realtà a me sembra che ambedue i principi trovassero soluzione nella conclusione della sinodo romana, positiva, se si vuole per l'uno, negativa per l'altro. Col divieto delle conventicole e con la condanna di queste, il principio della priorità restava escluso, poiché l'assemblea elettorale non poteva essere che unica, ed ogni altra riunione parziale fuori di questa era illegale e le sue conclusioni nulle ad ogni effetto di legge. In tale risoluzione era implicitamente previsto il caso di priorità, che era inammissibile per definizione, e non sarebbe stato più invocabile per motivi pregiudiziali. Sussisteva invece l'altro principio, quello della poeriorità, definito positivamente, col riconoscimento di validità della maggioranza e l'obbligo di sottomissione della minoranza.

(1) Nel riprendere in esame la questione legale che era stata risolta, come principio, dall'autorità regia, e nell'atto di dar forma legislativa a ciò che era stato oggetto di decisione dell'autorità civile, senza tener conto di questa, anzi proponendo la questione « ex-novo » come iniziativa di esclusiva competenza canonica, si palesano gli obiettivi politici dell'indirizzo pontificio; sopra e fuori dell'ambito della giurisdizione civile, ed indipendentemente da questa, la Chiesa costituita nei suoi organi esercita una giurisdizione propria, nella quale è sovrana ed essa sola competente.

esplicitamente definito, quanto più nettamente si svilupperà la crisi nei suoi elementi informativi, e nelle sue tendenze estreme. Pel momento siffatto estremismo non avea prodotto ancora nei partiti il senso di esasperazione, per cui gli stessi autori dello scisma potevano ancor incontrarsi ed accordarsi su un terreno neutro, almeno nell'apparenza (1). Gli stessi laurenziani potevano ratificare e firmare i decreti simmachiani e convalidarli colla loro presenza e la loro autorità, compreso anche l'antesignano della fazione avversa, poichè in fondo su una questione di procedura, dopo l'arbitrato regio, non era prudente dar battaglia ed uscire dalla legalità. E trincerata dietro la legalità, la fazione laurenziana preparava le armi di legale offesa per reagire contro l'atteggiamento d'intransigenza gradatamente affermato dal vincitore.

Il semplice arciprete titolare di Santa Prasseda, quale è ancora Lorenzo nella sinodo del 499, è poi promosso alla dignità episcopale della sede nocerina: « *promoveatur ut amoveatur* », protestano sostanzialmente i suoi fautori, non senza ira e rancore, rimproverando all'avversario la coazione morale esercitata sulla coscienza religiosa del proprio duce, cui papa Simmaco elargisce l'alta dignità ecclesiastica « intuito

(1) Come però lo giudicassero nella loro intima realtà i dissidenti, informa il frammento laurenziano, il quale, criticando gli atti successivi di Simmaco, e denunciandoli (ad es. la promozione di Lorenzo) siccome una perenne insidia per scalzare gli avversari, tace completamente della sinodo del 499, mentre la versione simmachiana ne fa menzione con particolare significato accoppiando la notizia alla promozione di Lorenzo « intuito mihi » *sericordiae* ». La divergenza delle due versioni nel loro parallelismo è la più sicura espressione dell'intimo senso che governa la passione politica delle fazioni, oltre la loro attività esterna e formale.

« misericordiae », siccome atto cavalleresco di deferenza verso l'antico competitore (1).

Il processo alle intenzioni è sempre difficile ed in questo caso direi quasi impossibile, quando si voglia decidere su postumi apprezzamenti di accusa e di difesa, i quali egualmente possono contenere elementi di verità. Ché nella decisione papale di elevare al soglio episcopale il capo degli scismatici può ben riassumersi la duplice intenzione di un astuto atto politico di porger la mano agli avversari con onore e deferenza onde eliminare ogni sospetto di odio e rancore e nel tempo stesso allontanare dalla fucina dei tumulti uno dei maggiori autori. È una ipotesi, oltre la quale ogni asserto riesce semplicemente fantastico, mentre dall'antitesi riesce chiara quella disposizione spirituale delle fazioni, che, nella tregua seguita al responso regio, non hanno rinunciato ad alcuna delle loro idealità reciprocamente provandosi a colpi di spillo. La battaglia non è ancora decisa, è soltanto prorogata, mentre la lotta continua silenziosa, tacita, tra le quinte degli intrighi e delle riunioni.

(1) La promozione di Lorenzo alla sede nocerina è indubbiamente posteriore alla sinodo del marzo 499, come risulta dagli atti stessi, dalla versione simmachiana del *Liber*, che la registra come atto successivo alla sinodo, e da TEODORO LETTORE (II, 561), nonostante il gran disordine di questo scrittore, che delle due sinodi del 499 e 501 ne fa una sola. Ed anche questo episodio è un'altra testimonianza del perenne dissidio che rodeva la vita politica della Chiesa: da un lato i simmachiani volevano sbarazzarsi dei loro avversari, dall'altro questi non avevano rinunciato al loro intimo ideale. L'interpretazione delle due versioni del *Liber* sulla promozione laurenziana è sicura espressione dello spirito delle due parti: per gli uni l'effetto di una azione coatta e priva di sincerità: « plurimis minis promissionibusque » (*fragm. laur.*), per gli altri oggetto di commiserazione: « intuitu « misericordiae » (*Vit. Simm.*).

La bonaccia è appena increspata di qualche leggero soffio: regna la pace, attraverso la quale si va maturando il consolidamento del regno nazionale, riaffermato come un simbolo nelle cerimonie romane del 500, rievocanti vecchie tradizioni, che la concezione cassiodoriana rinverdirà e rianimerà di nuova vita in una auspicata fusione coi nuovi principî. La presenza del re a Roma nel fausto anno 500 è un simbolo, sulla cui ara si sancisce l'unione sacra della pace e della concordia: ma sotto questo scintillio di luce resta nascosta la realtà di una insanabile divisione di idee e di indirizzi.

2.

Ed ecco un documento schiacciante: la lettera di Simmaco all'imperatore Anastasio che io non dubito collocare anteriormente al nuovo scoppio della crisi. Comunemente è posticipata al 506, in base a quali argomenti io non intendo, mentre non si ha in essa alcuna allusione diretta né indiretta agli avvenimenti posteriori al 500, dove pur questi potevano trovar posto in relazione ai principî sanzionati dalla sinodo romana. Un solo punto dell'epistola richiama ad avvenimenti precisi e determinati, che potrebbero segnare almeno il termine « post quem », più o meno indivduabile: « Dicitis me non ordine consecratum ». Ed all'obiezione imperiale Simmaco risponde: « Inter im-
« bres lapidum tutus evasi: judicavit Deus ». La eco delle lotte romane in tale breve e fuggevole spunto si fa sentire, ma non tanto che si possa in esso trovare la testimonianza dei luttuosi avvenimenti del 501, come si è arguito. La frase incriminata « inter imbres lapidi-
« dum » sembrerebbe richiamarci alle scene di violenza del 501 ricordate dagli atti, ma non è detto che scene di violenza non siansi verificate anche al momento

dell'elezione (1), se vogliamo credere alla versione laurenziana della vita di Simmaco: « tantaque clerum « ac populum romanum discordia feralis invaserat, ut « nec divina consideratio, nec metus regius a parte « consilione cohiberet ». Nelle metaforiche parole di papa Simmaco (2) si riflette la medesima conciazione dello spirito, attraverso la cui prova il papa afferma

(1) La stessa argomentazione reca il THIEL, I, 96 sg., contro la tesi del Baronio e del Pagi, ma poi conclude coll'accettare la data di questi due illustri critici, recando una prova assolutamente inconcludente, perché fa appello ad una circostanza inesistente. La maggioranza del Senato fu contro Simmaco, egli asserisce, fin dopo la cessazione ufficiale della sinodo, perciò non poteva il papa dire prima d'allora « mecum conspirans Senatus » (THIEL, I, 704, n. 10). Osserviamo anzitutto che questo è un asserto di Anastasio, che il papa confutò: d'altra parte il formale dissidio fra Chiesa e Senato era cessato dopo il verdetto regio del 498-499, e non fu riaperto che allo scoppio della nuova crisi del 501, ed anche in questo caso il Senato non intervenne ufficialmente, come istituto rappresentativo, ma attraverso fazioni formate nel suo seno, la cui responsabilità deve esser tenuta ben distinta da quella dell'organo considerato come tale. Perché si potrebbe sostenere egualmente che il Senato era favorevole o contrario a Simmaco, dal momento che vi era un gruppo di senatori avverso ed un altro aderente a Simmaco. In realtà alla lotta partecipano i partiti politici formati in seno al Senato, non il Senato, che, come tale, resta fuori causa: la maggioranza è con Festo contro Simmaco, ma vi è un forte nucleo che con a capo Fausto e Simmaco sta a fianco del papa. Perciò anche sotto questo punto di vista non esiste difficoltà per riportare la lettera al periodo di tregua nella lotta fra i partiti.

(2) Le quali possono anche essere di sola ispirazione biblica (cf. I, *Pel.*, 2, 8; *Isai.*, 8, 14; *Thre.*, 3, 53: « et posuerunt inimici mei lapidem super me »; *Rom.*, 9, 32; *Ios.*, 10, 11: « mortui sunt multo plures lapidibus grandinis quam quos gladio » etc.), come espressione di fatti generici anziché specifici. Ed aggiunge: « iudicavit Deus », per cui cf. ANON. VAL., *Theod.*, 17, 65: « Ordinante deo » etc., come pure per l'altro inciso « non ordine consecratum », ivi: « consecrati enim fuerunt ».

aver subito il giudizio di Dio (1). Perciò la frase simmachiana si può riferire tanto agli avvenimenti del 498 quanto a quelli del 501 (2); perché in conclusione attraverso la metafora il pontefice riafferma la sua dottrina che la legittimità dei suoi poteri discende direttamente da Dio. Con questa differenza che la contestazione sollevata sulla legittimità della consacrazione episcopale non avrebbe avuto alcun valore, dopo le sinodi del 501-502, le quali sanzionavano definitivamente il termine dello scisma, per confessione degli stessi laurenziani, che, pur denunciando l'arbitrio simmachiano, dopo il responso di quella solenne assise a malincuore anche attraverso le più fere formali proteste non negarono nel fatto la legittimità della consacrazione episcopale di Simmaco.

Contro la quale una reazione decisa e precisa era logicamente comprensibile nel 500 o giù di lì, com'io penso di scoprire nell'epistola simmachiana e per la forma e pel contenuto.

La lettera di Simmaco è vivace e fiera risposta ad altra lettera di Anastasio (3), nella quale eran posti altretanti quesiti ed obiezioni nella presente discussi e confutati. Ma possiamo andare anche più in là, e rintracciare altri anelli di questa catena, nella quale si snodano le relazioni tra l'Oriente e l'Occidente. Da che fu provocata l'epistola anastasiana a papa Simmaco? Lo argomentiamo da un altro passo assai notevole della lettera di Simmaco: « Omnes catholici » principes, sive quum imperii gubernacula suscep-
« runt, sive quum apostolicae sedi novos agnovērunt

(1) THIEL, I, 702, *cp.* *Symm.* 10, n. 7.

(2) THIEL, I, 96.

(3) Cf. soprattutto THIEL, I, 704, *cp.* *Symm.* 10, n. 10: « Dicis, quod mecum conspirans » etc.

« praesules institutos, ad eum sua protinus scripta miserunt, ut se docerent ejus esse consortes. Itaque qui « hoc non fecerunt, ab eadem se ipsos profiterentur alienos, quod chartis quoque vestris apud vos etiam « possimus adstruere nisi vos aemulos et nos et imicos vitaremus » (1).

La cosa si chiarisce; Simmaco, secondo una tradizione recente, avea partecipato la sua elezione riaffermando probabilmente la dottrina della Chiesa occidentale che invitava quella orientale a rientrare nella sua comunione. Ma l'imperatore non rispose; non prese atto dell'elezione pontificia (2), giudicandola illegale, quando il proprio candidato era stato, attraverso gli intrighi di Festo, Lorenzo (3).

Sotto la pressione evidentemente della propria parte Simmaco non desistette dall'intessere intrighi per ri-

(1) THIEL, I, 707, n. 14.

(2) Simmaco afferma (THIEL, I, 705, *ep. Symm.* 10, n. 11): « Catholici principes quidem semper apostolicos praesules institutos suis literis praevenierunt, et illam confessionem sedemque « praecipuam tanquam boni filii quaesierunt debitae pietatis affectu ... Quod quia per occupationes fortasse publicas tua « creditur praeteriisse tranquillitas etc. ». Donde si deduce che all'annuncio dell'elezione (« quum apostolicae sedis novos agnovimus praesules »), che conteneva anche la professione di fede (« et illam confessionem eu »), cui si sollecitava l'adesione imperiale, Anastasio non rispose.

(3) Nel seguito della discussione Anastasio pone in campo anche questo argomento, che il papa confuta: « Dicitis me non « ordine consecratum » (THIEL, I, 702, *ep. Symm.* 10, n. 7), a giustificazione della propria linea di condotta. Ed abbiamo visti i rapporti tra Festo e l'imperatore orientale nella politica ecclesiastica fuori d'ogni contatto colla corte ravennate. Non è contraddizione, che ai partiti non si può negare libertà d'azione, anche oltre agli indirizzi di governo, cui aderiscono: ed abbiamo visto fino a qual punto si estendesse la coincidenza del partito rappresentato da Festo colla politica teodericianiana.

solvere la questione orientale protestando contro l'esercizio della podestà militare per soffocare l'ortodossia bizantina (1), in unione a quella parte del Senato che aveva patrocinato la sua elezione e con molta vigoria difendeva la conquista delle sue posizioni (2). E si ri-

(1) « Quod quia per occupationes fortasse publicas tua cre-
ditur praeteritis tranquillitas, ne magis honorem meum quam
« sollicitudinem dominici gregis appetere judicaret, appellare
« non destiti meis vos sponte colloquiis, vulgatum fuisse
« designans, quod tua serenitas directa militari manu compelleret
« eos, qui se a contagione perfidorum multis temporibus absti-
« nere delegerint, vi et armis in praevaricatae communionis con-
« sortia detestando » (THEL, I, 705, *ep. Simm.* 10, n. 11). E
questo ci richiama al periodo di tempo fra il 499-500, quando le
condizioni interne dell'impero bizantino erano assai turbate, che
non dopo il 506 (cf. DUCHESNE, *L'emp. Anastase* cit., p. 317).

(2) La partecipazione della fazione senatoriale simmachiana a queste trattative è attestata dall'accusa di Anastasio che il Senato cospirasse con Simmaco: « Dicis, quod mecum conspi-
« rans Senatus excommunicaverit te ». Come dianzi avvertii è
scambiata l'azione di una parte del Senato con l'opera di tutto
il Senato, scambio intuitivamente spiegabile, quando la presenza
di senatori, come tali, bastava a far supporre la partecipazione
dell'intero corpo: del resto non è e non sarà il solo caso, nel
quale l'azione dei partiti tenta o tenterà sostituirsi a quella del-
l'intero corpo cercando di coinvolgerne la responsabilità, tanto
più in presenza di una profonda crisi che divideva rabbiosamente
l'assemblea in due opposte parti, l'una delle quali tenta sopraffare l'altra. Né si obbietti come mai il re Teoderico assistesse
passivo a questi intrighi e come mai si potesse conciliare l'atteggiamento di adesione calorosa da parte di Simmaco (del resto
vantata non senza intenzione da fonti interessate, quali Cassiodoro, e con lui l'An. Vales., e Fulgenzio, mentre il *Lib. pont.*
nell'una e l'altra versione non parla di ciò affatto) alle feste del
500. La logica politica ha le sue leggi, e ciò che teoricamente
può apparire incongruente, in pratica non è, perché vi sono tanti
elementi, più o meno afferrabili, che intendono a far deviare certi
fatti dalla supposta direttiva logica nella via della propria realtà.
Come l'indirizzo di governo non era una cosa sola col partito
di cui Festo era capo, così la Chiesa romana non poteva iden-

peteva un nuovo assalto per abbattere lo scisma orientale, nel tempo stesso che all'ombra della questione religiosa il partito bizantino sperava trar profitto per mutare la situazione politica stabilita dal prevalere delle opposte correnti. Se non che la direzione della manovra, ora, a differenza del tempo di Gelasio, era interamente nelle mani del vescovo di Roma, non dei greci, ed egli riaffermò intero il programma religioso teorico e pratico, quello che era proprio della Chiesa occidentale ed era stato condotto ad una irriducibile antitesi di principio col dommatismo orientale.

tinuarsi nel partito bizantineggiante. Esistevano affinità e coincidenze di interessi, e quando queste diventavano prevalenti il coordinamento dell'azione si effettuava automaticamente, senza che per questo ciascuna delle parti rinunciasse ai propri ideali. In sostanza si ripeteva ora la situazione verificatasi già ai primordi dell'età gelasiana, con la differenza che i dissensi dei partiti erano più profondi, la situazione dello Stato e della Chiesa rispettivamente più rafforzati e meno suscettibili di subire la pressione dei partiti, e fra loro meno divergenti che al tempo gelasiano. E però se più violento era il cozzo dei partiti, minor efficacia potevano esercitare sulle due massime organizzazioni sociali, si da sovrapporre alle loro direttive politiche le proprie. Come la fazione laurenziana invano tentava di trascinare lo Stato ad esercitare intera tutta la sua autorità d'imperio, per soffocare una teorica quesita nell'azione politica della Chiesa, così invano il partito bizantineggiante faceva leva sull'organizzazione chiesastica per istaurare il dominio dei principi imperialistici orientali. S'opponeva da un lato la ferma condotta della politica teodericiana in materia religiosa, dall'altro la risoluta volontà della Chiesa di non subire il tirannico dominio dell'eresia orientale: e questa duplice azione concorreva a frenare le intemperanze dei partiti e, se non ad impedirne l'urto violento, a paralizzarne gli effetti, servendosi solo fino al punto di coincidenza d'interessi, non oltre questo. Così si spiega e si risolve in un perfetto equilibrio l'apparente incongruente illogicità di una situazione, il cui sviluppo, anziché esser maturato di successive contraddizioni, è il prodotto naturale della combinazione dei suoi elementi costitutivi.

Tale ritorno ad una intolleranza religiosa, che l'« Enoticon », piuttosto che attenuare, ogni dì più accendeva, non poté non suscitare commozione in Oriente. Si era rappresentata la situazione diplomatica analoga a quella dei tempi di Gelasio, ma in termini più gravi e difficili, per quanto meno confusi. In armonia a condizioni politiche ben differenti il valore delle parti avea subito sensibile modificazione: allora l'autorità della Chiesa si moveva all'ombra dell'azione del Senato, che avea assunto la responsabilità del passo, e la questione religiosa si discuteva subordinatamente a quella politica preminente e di primo interesse; oggi la Chiesa stessa avea assunto la responsabilità delle trattative ponendo innanzi ufficialmente la propria autorità (1) e spiegando direttamente il problema religioso nella sua ampiezza, senza sottintesi, senza riserve, o subordinatamente ad altre questioni principali. Era posta in discussione proprio la questione religiosa e personalmente dal suo capo responsabile, mentre la rappresentanza senatoriale era chiamata a collaborare come elemento sussidiario, e la questione politica restava appena accennata dalla presenza degli esponenti del partito bizantineggiante. Invero questa avea perduto molto della sua attualità e della sua importanza, dopo le negoziazioni di Festo, di quanto invece era aumentata quella del problema religioso, ch'era diventato l'argomento vivo del giorno, attorno al quale le opposte forze politiche erano chiamate a prender posizione.

E Simmaco, riprendendo le teoriche gelasiane, le riproponeva perfezionate di quanto l'esperienza e l'opera consolidatrice del tempo avea prodotto, in una

(1) « Verum tu, si Romanus imperator es, etiam gentium barbararum legationes debes clementer admittere; si Christianus princeps es, qualescumque praesulis apostolici vocem debes patienter audire » (THIEL, I, 700, *ep. Symm.* 10, n. 1).

forma perentoria che escludeva la volontà di transazioni o concessioni. L'atteggiamento risoluto del pontefice dovette apparire come una sfida, che non poteva e non doveva non esser raccolta, ed era necessario rintuzzare con energia, quanta era la fermezza dei propositi simmachiani. In questo senso, dopo le ripetute provocazioni, ai negoziati romano-pontifici l'imperatore, uscendo dal suo silenzio, rispondeva (1), per sventare le insidie e disilludere le speranze, se mai concepite, ritorcendo accuse e recriminazioni contro la Chiesa romana e contrapponendo alla concezione di questa la propria in forma non meno risoluta e recisa di quella adottata dal papa.

« Contumelias tuas, imperator, quas sub divino iudicio ipse perpendis, utrumne in me religiosa mente profuderis, fateor vel mei causa vel tui dissimulare me non posse » (2). Con queste parole Simmaco stesso offre un'idea del tono aspro e violento della missiva anastasiana, colla quale l'audace tentativo del neo-eletto di giuocare una rivincita era ripagato di adeguata moneta. Ed ancora riprende più oltre: « Contumelias igitur, imperator, quas in meam preferendas putas esse personam, utinam quam mihi gloriosae sunt, et a te gravare non possent! » (3). Alle ingiurie egli, ispirato ai precetti divini, deve contrapporre il buon senso delle argomentazioni e della ragionevolezza, alle maledizioni le benedizioni (4). Ma ingiu-

(1) « Haec dixerim, ne, si modum in libelli promenda collegerim, existimer quae non oportuit locutus » (THIEL, I, 700, *ep. Symm.* 10, n. 1).

(2) THIEL, I, 700, *ep. Symm.* 10, n. 2.

(3) THIEL, I, 701, *ep. Symm.* 10, n. 5.

(4) « Et ego quidem dominicis et apostolicis eruditionibus institutus, benedictionem studeo tuis, imperator, referre maledictis, contumeliis honorificentiam reddere et oculis redhibere caritatem » (THIEL, I, 700, *ep. Symm.* 10, n. 2).

ria e maledizione non erano al postutto il vero contenuto dell'invettiva anastasiana, bensì il prodotto di un giudizio soggettivo suggerito da un preconconcetto, più o meno legittimo: la risposta imperiale (1) non era connessa solo di espressioni volgari e generiche, ma anche maturata di argomenti positivi (prescindiamo s'intende da ogni valutazione in merito) al lume di fatti concreti. Ed i fatti son questi: l'imperatore non aveva preso atto della elezione papale, come si rileva dal passo più sopra riferito (2), per cui non poteva stabilirsi alcuna relazione fra le due podestà ed il vescovo di Roma alla sua volta non poteva non rifiutare di riconoscere alcuna autorità nell'imperatore (« nisi vos « aemulos et nos et inimicos vitaremus et iudices »).

L'imperatore era andato oltre: avea negato l'autorità del neo-eletto contestando la legittimità della sua consecrazione, ciò che Simmaco confuta con incisiva e serrata dimostrazione asserendo ch'egli fu eletto

(1) Abbiamo forse motivo di ritenere che piuttosto di una risposta scritta si sia trattato di una risposta orale (cf. n. 4, 6, 7 con le forme « dicis », « dicitis », ecc.), resa alla missione pontificio-senatoriale, che, riferita al papa, provocò l'aspra sua confutazione (cf. Thiel, I, 700, *ep. Symm.* 10, n. 1): « Si mihi, imperator, apud externos reges eosque totius divinitatis ignaros, « pro fide catholica dicendum foret, quidquid eius veritati rationique congrueret, etiam praetenta morte perorarem ». Si domanderà: ma perché Simmaco nasconde dietro velati accenni ed allusioni l'opera di questa missione, della cui esistenza non possiamo dubitare? perché evita di parlare chiaramente di essa, anche se si risolve in un insuccesso? La ragione è offerta dalle parole: « appellare non destiti meis vos sponte colloquis » (p. 705, n. 11), dove si tenta di diminuire il valore del carattere ufficiale della missione: e s'intende, queste trattative si erano svolte nel segreto, necessariamente, in presenza di una situazione tanto delicata, quale era quella italica ed in particolare quella di Roma.

(2) Thiel, I, 705, *ep. Symm.* 10, n. 11; ivi, p. 707, n. 14.

da Dio attraverso l'imperversare del tumulto (1). Ma Anastasio non si era fermato a questo punto pregiudiziale, che avrebbe potuto esimerlo da una ulteriore discussione. Il neo-eletto avea proposto il problema religioso in tutto il suo contenuto politico ed avea spiegato la propria dottrina minacciando l'anatema contro le teorie non ortodosse che vigoreggiavano in Oriente. E su questo punto Anastasio, siccome quello che implicava interessi politici vitali, a suo stesso vantaggio, non poteva passar oltre con più lungo silenzio.

« Quod » (l'annuncio dell'elezione) « quia per occupationes fortasse publicas », si legge nella lettera simmachiana, « tua creditur praeteriisse tranquillitas, » ne magis honorem meum quam sollicitudinem domini gregis appetere judicaret, appellare non desisti » meis vos sponte colloquiis, vulgatum fuisse designans, « quod tua serenitas directa militari manu compelleret eos, qui se a contagione perfidorum multis temporibus abstinere delegerint, vi et armis in praevariatae communionis consortia detestando » (2). Il papa, protestando contro la violenza esercitata sui suoi seguaci, avea richiesto la condanna e la repressione degli eretici, o per meglio dire degli euticiani, di quelli che credevano di poter ancora trincerarsi nella finzione dell'« Enoticon », rinverdendo una teoria assai pericolosa. « Catholici principes quidem » semper apostolicos praesules institutos suis litteris « praevenierunt et illam confessionem sedemque praecipuam tanquam boni filii quaesierunt debitaepietatis affectu, cui noscis ipsius Domini Salvatoris ore curam totius Ecclesiae delegatam » (3).

(1) THIEL, I, 702, *ep. Symm.* 10, n. 7.

(2) THIEL, I, 705, *ep. Symm.* 10, n. 11.

(3) THIEL, I, 705, *ep. Symm.* 10, n. 11.

Se questo era il presupposto istitutivo che ispirava la domanda del pontefice romano, chiaro è che la reazione di Anastasio non poteva esser meno recisa, poiché l'ideale simmachiano era la negazione della politica religiosa dell'Impero e della Chiesa orientale. Insomma Simmaco era insorto riaffermando tutto intero il programma della sua parte, e, coinvolgendo nella sua responsabilità il Senato, aveva lanciato l'intimazione di distruzione all'eresia orientale. « Dicis quod me cum conspirans senatus excommunicaverit te. Istud « quidem ego non feci, sed rationabiliter factum a « decessoribus meis sine dubio subsequor. Dicis, quod « male te Romanus tractet senatus. Si nos te male « tractamus, suadentes ut discedas ab haereticis, tu « nos bene tractas, quos vis sociare praecipitanter « haereticis? » (1). Intendiamo bene queste espressioni, nelle quali si mette in causa il Senato, in nome del quale avea parlato papa Simmaco: nessuna meraviglia che ciò succedesse anche nel 499-500, quando nessuno legalmente protestava contro il responso regio, che aveva legittimato l'elezione di Simmaco. In quel momento Simmaco era riconosciuto legittimo vescovo di Roma da fautori ed avversari ed egli di pien diritto poteva affermare le dottrine di sua parte anche in nome del Senato romano. Non abbiamo scommunicato nessuno, abbiamo semplicemente riaffermato la nostra adesione agli atti dei nostri predecessori, che hanno condannato le eresie acaciane e dei loro seguaci, e con noi il Senato, che resta con noi solidale per respingere l'eresia di Acacio: così spiega Simmaco la sua minaccia contro gli eretici orientali. Con quale

(1) THIEL, I, 704, *ep. Symm.* 10, n. 10. In quale senso poi si devano più strettamente intendere queste espressioni abbiamo detto più sopra.

unanimità di sentimento il Senato avesse dato questa vantata adesione, ora, come in passato, con quale spontaneità, o con quanta convinzione abbiamo sopra spiegato: da sì profonda crisi era minata del resto l'azione del Senato, in nome del quale tutti potevano parlare! Resta però in linea di fatto, che, invocando il consenso del Senato, Simmaco aveva solennemente riaffermati e consacrati gli atti dei suoi predecessori contro le eresie orientali: peggio per coloro che ad esse aderivano, « ipso jure » travolti nella condanna dei loro autori. Il pontefice romano non creava fatto altro che rinvigorire intera quella tradizione di energica ortodossia, che rifugiava dai compromessi e non era da confondersi né col manicheismo o l'eutichismo (1); era soltanto il cattolico romano che condannava l'eresia d'Oriente nelle sue diverse forme di manifestazione, e per necessaria deduzione si opponeva all'indirizzo politico che in quelle dottrine si incarnava.

Gli euticiani d'Oriente, a scopo più o meno polemico, sollevarono contro il neo-vescovo di Roma l'accusa di favoreggiatore dei manichei (2), ché in apparenza egli, rifiutando l'« Enoticon » e opponendosi al governo euticiano, indirettamente allungava la mano agli avversari di questo. In realtà però le sue proposizioni erano egualmente contrarie e a manichei e ad euticiani, perché combatteva tutta l'eresia orientale e tutta la sua espressione politica.

Per franca, aperta e spontanea volontà di Simmaco pertanto il dibattito con l'Oriente era stato riaperto ed il conflitto riaperto con non minore asprezza che in passato.

(1) THIEL, I, 705, *ep. Symm.* 10, n. 10; ivi, p. 702, n. 6.
(2) THIEL, I, 702 *sg.*, *ep. Symm.* 10, n. 1. 6-7

Il vescovo di Roma aveva riaffermato i principi ideali del cattolicesimo romano, non dissimulando il contenuto dei precisi posti dommatici: a questo atto di aperta sfida rispose l'imperatore con violento diniego, che, partendo da una pregiudiziale di procedura, direttamente investiva tutto l'intero problema proposto dalla somma autorità ecclesiastica occidentale rivelandone, e necessariamente negandole per implicito, le finalità politiche.

Posta su questo terreno la questione, Simmaco replicava e confutava il documento imperiale, che conteneva gravi affermazioni e poteva destare impressione e suscitare nuovi moti in Occidente fra i seguaci di quelli che, pur senza essere euticiani, convenivano nell'indirizzo religioso orientale pel desiderio di concludere e stabilire un riavvicinamento politico col governo bizantino anche col sacrificio dei supremi interessi ideali della Chiesa di Roma. E nel confutare l'assetto di Anastasio, egli spiega senza sottintesi la fede religiosa, cui serve, e la dottrina politica, che è corollario della sua fede.

E sul primo punto egli afferma: « Christus itaque
« Deus veraciter totus, et totus homo est: sic conceptus, sic conversatus in saeculo, sic passus, sic apud
« inferos, sic resuscitatus, sic cum discipulis apparens,
« sic elevatus in coelum, sic exinde dictus est esse
« venturus, sic hodieque in coeli regione persistit » (1).
Riaffermava pertanto, nella sua pienezza il simbolo niceno ed il « tomo » calcedonense, chiaramente prendendo posizione contro le incertezze dell'« Enoticon » nella questione della doppia natura di Cristo. « Ergo
« ille est minimus qui sic credit in Christum, qui in
« huiusmodi Christum credit, qui in integrum Chri-

(1) THEL, I, 701, *cp. Symm.* 10, n. 3.

« stum credit, non in Semi-Christum, et ideo non
« Christum, quia Christus non nisi integer, integer
« autem non nisi huiusmodi » (1). Come poteva dire
l'imperatore: « Sed ego quoque talem Christum credo
« et ideo inter eius minimos jure connumerer », quando,
ammessa tale professione di fede, accettava la comunione
che questa stessa professione negava (2)? E nessun
sofisma filologico poteva essere invocato per superare
certe responsabilità delittuose moralmente e canonicamente: « communicare » valeva quanto « consentire
« cum talibus », e però integra restava la sua responsabilità fino a che non avesse dimostrato che i suoi
accolti non erano precisamente quelli che erano, cioè
erano euticiani. « Proinde aut doce tales non esse »,
esclama Simmaco, « aut longe gravius, ut dictum est,
« contra notam sibi erit tendere veritatem ». Ogni altro tentativo di diversione era vano: perché combatteva l'eresia euticiana, poteva dirsi ch'egli era un manceo, come non si sapesse che nessuna distinzione poteva ammettersi fra l'una e l'altra, e l'una e l'altra eran egualmente condannabili (3)? Il mezzo polemico degli avversari era visibile, ché siffatte sottigliezze erano sollevate dagli euticiani per giustificare se stessi:
« Latere non potest cur ista praetendis », strappare cioè al papa l'adesione a un simbolo, che la Chiesa di Roma non poteva ammettere ed implicava una dottrina politica che essa per i suoi supremi interessi doveva avversare. « Roma mihi testis est et scrinia testimonium perhibent, utrum a fide catholica, quam in « sede beati apostoli Petri veniens ex paganitate suscepimus, aliqua ex parte deviamerim. Procedat aliquis

(1) THIEL, I, 701, *ep. Symm.* 10, n. 3.

(2) THIEL, I, 701, *ep. Symm.* 10, n. 4; *ivi*, p. 703, n. 7.

(3) THIEL, I, 702 sg., *ep. Symm.* 10, n. 1 6-7.

« et qualibet ratione convincat: alioquin convicia sunt
« ista, non crimina, nescio utrum quibus objicitur fal-
« sum an falsis obsectoribus inimica » (1).

Ed ecco far capolino il motivo politico: l'imperatore rifiuta di riconoscere la legittimità del neo eletto, non per altro perché non aderisce a quel simbolo religioso, che sottomette la dignità episcopale all'arbitrio del potere politico. Questa sottomissione egli respinge con tutta energia: da S. Pietro egli ha ricevuto l'investitura di quella dignità, che Iddio ha sanzionato nel suo supremo giudizio (2). Forse che la dignità imperiale può sovrapporsi a quella di S. Pietro? vano sforzo! « An quia imperator es, nullum Dei putas esse iudicium? » Lasciamo pur da parte la pregiudiziale di una mostruosità giuridica che accumulerebbe nella stessa persona accusatore e giudice (3): vi ha qualche argomento più grave. L'antitesi si rivela nel fondamento organico della dottrina che attribuisce diverso valore al contenuto politico e giuridico delle due dignità. « Conferamus autem honorem imperatoris cum honore pontificis: inter quos tantum distat quantum ille rerum humanarum curam gerit, iste divinarum » (4). Era questo lo svolgimento logico di quella concezione che già Gelasio aveva enunciato:

(1) THIEL, I, 702, *cp. Symm.* 10, n. 6.

(2) « Me quidem ista non sauciant, sed te palam aperteque
« demonstrant. Meum agitasti honorem repellere, quem interveni
« suo beatus Petrus imposuit » (THIEL, I, 703, *cp. Symm.* 10, n. 7).

(3) « Quid quum et humano et cum humano examinata iudicio
« falso fuerint approbata? Quid facies, imperator, in divino ju-
« dicio? An quia imperator es, nullum Dei putas esse iudicium?
« Taceo quod imperatorem accusatorem esse non conveniat. Po-
« stremo iisdem divinis humanisque legibus nemo possit esse accu-
« sator et iudex. Numquid sub alieno iudicio dicturus es causam,
« vel accusator adstabis? » (THIEL, I, 702, *cp. Symm.* 10, n. 5).

(4) THIEL, I, 703, *cp. Symm.* 10, n. 8.

ed in Simmaco questa teoria assume più precisi contorni, perché, oltre che i concetti pratici, si determinano i presupposti ideali. Sviluppando la dottrina gelasiana della duplice podestà che regge il mondo, Simmaco mette meglio in evidenza quegli elementi, pei quali l'autorità pontificia reclama la propria autonomia dal potere civile. « Tu imperator a pontifice », egli scrive, « baptismum accipis, sacramenta sumis, oratio-
« nem poscis, benedictionem speras, penitentiam ro-
« gas ». Intendiamoci: non si afferma la supremazia per diritto divino istitutivo dell'autorità ecclesiastica, non si ammette la dipendenza dell'autorità civile e della dignità imperiale pel fatto di una istituzione divina dalla dignità episcopale. Siffatto concetto teocratico è ben lontano dall'esser ancora formato; e come Gelasio avea detto: « Duo quippe sunt, imperator auguste, qui-
« bus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sa-
« crata pontificum et regalis potestas »; così Simmaco precisa: « Postremo tu humana administras, ille tibi
« divina dispensat ». Ma ad evitare ogni possibile equivoco, che poteva presumersi dalla dottrina gelasiana nel senso di una priorità della dignità pontificia su quella imperiale, Simmaco precisa a note chiare l'ampiezza di queste dignità nella sfera delle loro funzioni istitutive: « Itaque ut non dicam superior, certe
« aequalis honor est », negando la precellenza dell'autorità civile su quella religiosa, ma anche riconoscendo l'assurdo di una precellenza di questa su quella, collo stabilire inequivocabilmente e il concetto teorico istitutivo delle due dignità, e, come corollario di questo, quello pratico. « Precor, imperator, pace tua dixerim, « memento te hominem, ut possis uti concessa tibi di-
« vinitus potestate » (1). La dignità imperiale è di di-

(1) THIEL, I, 703, *cp. Symm.* 10, n. 9.

retta istituzione divina, ma di diretta istituzione divina è anche la dignità pontificia, l'una e l'altra delle quali immediatamente sottoposte all'ispirazione divina si sviluppano in una sfera autonoma senza sovrapporsi. La giurisdizione laica, sebbene conformata ad un giudizio umano, trova il suo fondamento in un presupposto divino: quella religiosa non può sovrapporsi a quella civile « donec contra deum suas non erigunt voluntates ». Di qui la piena egualianza delle due dignità in pari grado subordinate alla mente divina. Gelasio, seguendo una concezione ancora oscillante in quanto non era ancora arrivato alla chiara formulazione dell'origine divina della dignità imperiale, aveva scritto: « licet praesideas (imperator) humano generi dignitate rerum, tamen praesulibus divinarum devotus colla submittis, atque ab eis causas tuae salutis expectas ecc. ». L'ulteriore sviluppo della dottrina riconosceva il carattere istituzionale divino delle due autorità e risolveva la contraddizione, che apparentemente si era dianzi prospettata fra la coesistenza delle due autorità, ammessa da un lato e dall'altra negata coll'affermazione della preellenza, sia pure in materia religiosa, di quella ecclesiastica sulla civile. In Simmaco la dottrina è pienamente svolta: « Ceterum si « omnis potestas a Deo est, magis ergo quae rebus « est praesentata divinis. Defer Deo, in nobis, et nos « deferimus Deo in te. Ceterum si tu Deo non deferas, « non potes ejus uti privilegio, cuius jura contemnis » (1). E con essa è integrato nei suoi elementi strutturali anche il concetto dualistico dei due poteri in uno stato di perfetta egualianza connaturata a reciproca indipendenza nelle loro relazioni immediate, a interdipendenza sul punto d'origine nelle relazioni mediate, coesistenti

(1) THIEL, I, 704, *cp. Symm.* 10, n. 9.

ambedue in Dio, e per la divina volontà operanti in funzioni diverse, e, come filiazioni della mente divina, eterne ed egualmente necessarie. « Quia his praecipue « duobus officiis regitur humanum genus », scrive Simmaco dando precisa forma alla formula gelsiana, « et « non debeat aliquid eorum existere, quo valeat offendi « Divinitas, maxime quum uterque honor videatur « esse perpetuus, atque ita humano generi ex alterutro consulari » (1). Parallelismo pieno ed intero di poteri, tale da evitare una qualsiasi sovrapposizione giurisdizionale dell'uno all'altro. Superiore all'uno ed all'altro è la santità della legge umana e divina, cui in pari grado sono subordinati e papa ed imperatore nei loro onori: « tam divinis legibus quam humanis pari « mecum sorte consistis », afferma Simmaco. E la sanzione di queste è imperativa per tutti: « in qua » (sorte) « cariturnus », continua, « honore summo, si fuero, quia « id mavis, te accusante convictus, amissurus pari ratione, si non convinceris, dignitatem ». Come poteva pretendere Anastasio, pertanto, di erigersi ad accusatore, nella sua qualità di imperatore, e nello stesso tempo giudice? « Taceo, quod imperatorem accusatorem esse non conveniat. Postremo iisdem divinis « humanisque legibus nemo possit esse accusator et « iudex » (2).

Ed egli perciò non vuole stabilire alcuna ragione di precedenza sui poteri civili e sulla dignità imperiale, non reclama né ha mai reclamato la sottomissione di questa alla sua, ma ha difeso e difende il supremo diritto della sua, che è difesa estrema della fede, per la quale la parola del vicario della Chiesa di Roma è sovrana. « Catholici principes quidem semper apostolicos

(1) THIEL, I, 703, *cp. Synm.* 10, n. 8.

(2) THIEL, I, 702, *cp. Synm.* 10, n. 5.

« praesules institutos suis litteris praevenierunt et illam
« confessionem sedemque praecipuam tanquam boni
« filii quaesierunt debitae pietatis affectu, cui noscis
« ipsius Domini Salvatoris ore curam totius Ecclesiae
« delegatam » (1). Tale è il contenuto ed i limiti della
sua giurisdizione, tale è la forza del suo potere e della
sua dignità, per cui ogni professione di fede dal pre-
sule romano deve essere ispirata, ordinata, regolata,
per la difesa della sua integrità. I dommi della fede
divina da Dio affidati per la custodia al successore di
Pietro non possono esser manomessi da chi è o si dice
cristiano con una inammissibile libertà di comunione con
chi quei canoni nega, « quia nec a christianis vexari
« deecat Christum quocunque titolo confitentes, nec vi-
« ventis in jure Romano lacerare conveniat » (2). Que-
st'è la missione della dignità istitutiva del præsule ro-
mano, e chi è suo consorte, è con Dio, chi è contro
di lui, è contro Dio: a lui spetta questo supremo do-
vere, convincere altresì dell'errore e separare l'errore
dal vero.

Conclusione: dov'è l'errore? nello scisma; dov'è
la colpa? negli scismatici (3); dell'uno e degli altri si
domanda la condanna, allontanandoli dalla comunione
cristiana e negando loro ogni diritto di convivenza.

Ma intorno a questa concezione religiosa era fiorito
tutto un sistema dottrinario politico, che gli uomini di
stato non potevano non guardare con diffidenza:
questa dottrina si era affermata con tanto maggior am-
piezza e precisione, anche se in forma più temperata
di precedenti elaborazioni. Certo fra lo schema gela-
siano e quello simmachiano questa sensibile differenza

(1) THIEL, I, 705, *ep. Symm.* 10, n. 11.

(2) THIEL, I, 707, *ep. Symm.* 10, n. 14; ivi, p. 705, n. 12.

(3) THIEL, I, 705, *ep. Symm.* 10, n. 10.

sussiste, ma anche sotto il cribro di tale revisione siffatta dottrina restava sempre in antitesi coi principî fondamentali del diritto e della costituzione romana, quei principî che erano consacrati nella « *lex de imperio* », cardine degli ordinamenti costituzionali romani non ancora divelto nella rinnovata concezione universalista dello Stato bizantino.

Di qui una più viva tensione dei rapporti fra la Chiesa di Roma ed il governo orientale, tra i fautori del pontefice, che come assioma imponeva i dommi politici della propria parte, ed i soccombenti di ieri che avversavano questa strapotenza del vescovo di Roma in antitesi all'imperialismo bizantino, al quale avevano aderito con tante riserve. Lo svolgimento del dibattito dovea aver eccitato gli animi, l'intransigenza dovea aver suscitato più calorose dispute, infine il grave documento pontificio che affermava intera una condotta politica e religiosa netta, precisa e sicura, dovette determinare il tracollo, o quasi, di una situazione sospesa ad una tranquillità molto incerta e dubbia.

3.

Il conflitto, appena sopito, è per questo riaperto: dico per questo, perché se le cause occasionali, o gli elementi di fatto od i mezzi d'accusa, per costituire un titolo giuridico e legale, sono altri e diversi, l'origine prima della nuova crisi va ricercata in questo atteggiamento di ideale e di azione, che eccita il calore delle passioni ed inacerbisce fino allo scoppio i dissensi di parte.

Le fazioni locali riardono, la lotta ricomincia più violenta, le recriminazioni più pregne di passione: i vinti di ieri scendono nuovamente in lizza con tutti i mezzi per scuotere l'autorità di chi avea strappato la palma della vittoria e per abbatterne la potenza. Nel

tumulto dei contrasti, dalla forza degli ideali si discende alla più antipatica forma della caccia alla persona, che quegli ideali incarna: ma non dimentichiamo che dietro le persone stanno le idee e dalla fortuna o dalla disgrazia delle prime dipende fortuna e disgrazia delle seconde.

E se i simmachiani hanno ingaggiato la lotta contro gli scismatici orientali, se Simmaco ha aperto e scavato profonda fossa di irriducibile dissidio fra la Chiesa di Roma ed il governo orientale, per riflesso egli colpisce anche il governo di Ravenna nel momento in cui fra questo e quello si è stabilito, almeno apparentemente, univocità di interesse politico. Ecco perché i laurenziani, non potendo arrivare a Costantinopoli, rivolgono i loro sguardi benevoli alla corte ostrogota. In fondo coloro che guidano il movimento sono quelli che erano riusciti a concludere, più o meno sincero, più o meno duraturo, l'accordo politico con l'Oriente, che avevano negoziato anche l'accordo religioso, e, frustrati nelle loro speranze dal trionfo dei simmachiani, non erano rassegnati a questa disfatta, decisi a non lasciar intentato ogni mezzo per consolidare attraverso tutti gli organi della vita pubblica il trionfo del loro partito.

Ch'essi perciò facessero assegnamento sull'aiuto politico del governo di Ravenna per la coincidenza momentanea di interessi, nessun dubbio; è però altrettanto vero che dalla semplice coincidenza non nasceva quella stretta colleganza, dà cui dovesse derivare una univoca comunione di azione e di fine. Su questa si formò forse un errore di calcolo dei laurenziani, nella speranza di forzare la volontà della corte ravennate, per un complesso di altri interessi divergenti dalle finalità degli scismatici romani: ed in questo errore di calcolo, come vedremo, sta il motivo fondamentale del loro insuccesso.

E, piccola scintilla, fece scoppiare il grande incendio in un ambiente, assai bene preparato. La discussione si apre sull'incidente della celebrazione della Pasqua al 25 marzo, anziché al 27 aprile secondo il rito della Chiesa orientale (1): perché Simmaco avea solennizzata la prima data in contraddizione « cum universitate » (2)? Tale discordanza offrì l'occasione ai laurenziani per combattere Simmaco e provocare ricorso all'autorità regia, presso il cui « comitatus » Simmaco era stato convocato. Se non che una volta aperta la discussione fra le due parti, era difficile contenerla entro i ristretti limiti del motivo primo, ché gli avversari di Simmaco approfittarono dell'occasione per proporre l'inchiesta su tutto l'operato del papa, producendo accuse ed accuse, indegnità per malcostume, dilapidazione dei beni della Chiesa contro il disposto dei canoni ecc. (3), accuse, sul cui fondamento obbiettivo non è possibile

(1) DUCHESNE, *Libér* cit., p. 264.

(2) La circostanza è affermata dal frammento laurenziano: « quem (Symmachum) rex sub occasione paschali, quod non cum « universitate celebraverat, convocat, rationem quasi de festiviatis « dissonantia redditurum ». Donde si ricava che questo è il titolo legale e giuridico, pel quale fu elevato ricorso al comitato ravennate: il silenzio della versione simmachiana su questo punto è intuitivamente spiegabile, quanto l'espresso ricordo laurenziano, essendo buon argomento in mano degli avversari, dove interessava più metter in luce l'illegittimità, e in diritto ed in fatto, delle altre accuse sollevate dai laurenziani, che, successivamente introdotte, spostavano e travisavano il carattere del dibattito.

(3) Ciò risulta dall'una e dall'altra versione, naturalmente con diverso apprezzamento, ché i laurenziani sostennero la verità delle accuse (« pro multis criminibus apud regem Symmachus « accusatur »), e i simmachiani ne contestarono la veridicità (« zelo et dolo duci aliqui incriminant Symmachum et suburb « nant falsos testes »), denunciata l'illegalità del procedimento stesso, di cui fanno ricadere l'intera responsabilità sugli avversari.

avere prova decisiva, ch  abbiamo di esse notizia attraverso le versioni che affermano e smentiscono, ispirate a passioni di parte. Questo   certo che se Simmaco avea accettato di sottoporre al comitato regio la questione del ciclo pascale (1), categoricamente rifiut  di riconoscere la giurisdizione del tribunale regio in merito alle accuse sollevate contro di lui, volontariamente e di proposito ritirandosi dalle sedute (2). Gli accusatori elevarono la loro protesta dichiarando di separare la loro responsabilit  da quella del pontefice e, staccandosi dalla sua comunione, riaprivano cos  di fatto lo scisma (3). In questa situazione il re

(1) La sua presenza a Rimini, attestata dal fram. laurenziano (« fecitque apud Ariminum residere. Dumque ibidem moraretur »), sta a dimostrare che Simmaco non rifiut  di sottoporre al re la questione pascale e non sollev  pregiudiziali, come pure il fatto che egli viene a cognizione delle accuse a lui mosse dopo iniziata la discussione della causa prova che le accuse stesse furono recate davanti al comitato del re successivamente.

(2) Il fram. laur. ammette chiaramente i due ordini di fatti, come successivi, il titolo legale per cui   promossa la discussione presso il comitato, e la seguente produzione delle accuse da parte laurenziana contro Simmaco a sua piena insaputa (« Dis-simulans ergo se scire »), cui per questa seconda parte conviene anche il *Liber*. La partenza di Simmaco   determinata dalla cognizione di fatto, come ammette lo stesso fram., circostanziando la notizia con particolari, che, se anche veri sono per  interpretati intenzionalmente con passione di parte, cos  come il *Liber* tace tutta la circostanza della presenza e partenza di Simmaco da Rimini, per analoghi motivi.

(3) « Tunc presbiteri et diaconi necnon reliqui clericorum, « quos secum deduxerat adeunt regem et sine sua conscientia « Symbachum fugisse testantur ». Queste parole hanno bisogno di una spiegazione. Fino a questo momento l'unit  della comunione romana non era stata ancora spezzata, e, sollevata la questione (ed intendiamoci, per istigazione forse, ma non per aperto ricorso dei laurenziani), d'iniziativa del re (le parole del fram. non lasciano dubbio: « quem rex sub occasione pascali ... convocat »),

Teoderico inviò un fiero appello alla concordia al clero ed al Senato, in risposta al quale (1) i laurenziani chie-

mentre questa si discute, i laurenziani presentano di sorpresa le note accusate, che costringono Simmaco al suo ritiro dal comitato. Orbene dato che fino alla presentazione delle accuse non si ha accenno a conflitto fra le due parti, naturalmente col papa si trovavano amici ed avversari. Promosso il colpo di scena, è naturale che i fautori laurenziani s'affrettassero a fare tale dichiarazione, trascinando anche gli avversari sorpresi dalla novità, ed ignari della realtà degli avvenimenti, per la repentina decisione del papa. Naturalmente i laurenziani ne trassero motivo a loro vantaggio per denunciare l'arbitrio dell'avversario, che, sottraendosi alla prova dei fatti, a loro avviso, si accusava da sé. Lo scisma, se non ufficialmente, è, con questa protesta, virtualmente rinnovato, che di lì a poco si pronuncerà apertamente.

(1) « ... per quos rex tam ad senatum quam ad clerum « praecepta super eius quodadmodo damnatione transmittit ». Così ne dà notizia il fram. laur., deorrendo a giustificazione della propria tesi il significato del preetto regio, che stigmatizzava i recenti avvenimenti, che avviavano rapidamente a nuovo stato di discordia. E tali precetti non erano solo in relazione a ciò che era successo a Ravenna e Rimini, ma a ciò che accadeva a Roma, ove lo scisma si profilava nella sua pienezza. Il fram. laur. per evidenti motivi ne tace, ma lo denuncia il *Liber*: dopo registrata l'accusa promossa dai laurenziani, l'a. annota: « et « occulte revocant Laurentium Romam et fecerunt schisma et « separaverunt se » etc. La notizia non va confusa con quella data più avanti dal fram. relativa al richiamo da Ravenna a Roma di Lorenzo, dopo la fine della sinodo: la presente, tuttavia dai laurenziani, resta convalidata dall'altra che segnala la presenza di Lorenzo a Ravenna. Che era avvenuto a Roma? Dopo la partenza di Simmaco la situazione si era aggravata: i laurenziani si agitarono vivamente per promuovere un processo contro Simmaco nel tempo stesso che chiamavano a Roma Lorenzo (« occulte », del *Liber* ben s'accorda col « dissimulans « ergo se scire » del fram., a testimoniare il lavoro attivo e segreto dei laurenziani per preparare il colpo di sorpresa contro Simmaco). Scoperta la trama, Simmaco ritorna precipitosamente a Roma, dove le passioni si erano fortemente accese e la città era commossa: lo dimostra il fatto che rientrando nell'eterna

sero l'invio di un « *visitor ecclesiae* » e la convocità Simmaco « se intra Beati Petri apostoli septa concludit », è il fram. laur. che lo asserisce e la testimonianza non sospetta è grave. La presenza dei due competitori provoca naturalmente lo scisma, perché il dibattito è aperto in tutta la sua ampiezza, la questione pregiudiziale del ciclo pascale è passata in seconda linea e si discute non di questa, ma della persona del papa: « *et se paraverunt se ab invicem pars aliqua a comunione Symmachi* ». Nel delinearsi di questa situazione il re tenta prevenire maggiori guai lanciando al Senato ed al clero il « *preceptum* » di conciliazione, che, se certo non risparmiava critiche al contegno di Simmaco, la cui improvvisa decisione anziché attenuare le difficoltà le aggravava, non vuol essere considerato documento di adesione all'opera degli avversari, per quanto questi l'abbiano voluto far credere tale, mettendo in valore quegli elementi che potevano appoggiare la loro tesi. All'appello del re clero e Senato risposero, ma non unanimi: l'unanimità è insinuata dai laurenziani: « *Accusatur etiam ab universo clero Romano quod « contra etc. », ma l'a. del *Liber* mette sull'avviso sul valore di questa « unanimità ». Fu estesa bensì una « relatio » trasmessa al re, in risposta al « *praeceptum* », ma per opera degli avversari di Simmaco, anzi la manifestazione ufficiale dello scisma si afferma nella redazione di questa stollata dai laurenziani: « *et « separaverunt se », dice l'a. del *Liber*, « ad invicem pars aliqua a comunione Symmachi mittentes relationem regi »*. Intendiamoci sul valore di questi termini, non meno passionati della testimonianza avversaria. Si tratta di uno scisma di fatto, non tale agli effetti canonici, della separazione dalla persona di Simmaco, come è detto nella dichiarazione ravennate dei seguaci del papa, secondo una tesi, che per motivi opposti elegantemente illustrerà poi Ennodio. Mancano gli estremi per affermare che in linea di diritto i laurenziani fossero usciti dalla comunione della Chiesa e manca l'atto formale che questa separazione sanzioni: i laurenziani stessi più tardi contesteranno questa interpretazione estensiva (cf. ENNODI, *Pro synodo*, p. 50, n. 11). Era accaduto che alla redazione della risposta al rescritto regio i simmachiani fossero assenti (« *seque intra Beati Petri apostoli septa concludit* ») e la « *relatio* » restava espressione solo dei laurenziani. In questo senso va inteso lo « *schisma* », e tale concetto deve esser tenuto presente per comprendere il valore dei successivi dibattiti, che da esso muovono.*

cazione di una sinodo « pro voluntate senatus et « cleri » (1).

Il re nell'aderire alle due proposte ravvisò un mezzo per frenare e risolvere legalmente (2) il dissidio che si era ingrossato per via, ed è chiara l'intenzione di non servire alla causa degli uni contro gli altri, tanto è vero che, se con atto di autorità nominò il « *visitor* » (3), la cui presenza era giustificabile col-

(1) Nella « *relatio* » era ribadita la formale accusa contro Simmaco, ed accusa specifica: « *quod contra decretum* » (vedremo poi, quello del 483) « *a suis decessoribus observatum ecclesiastica diapidasse praedia et per hoc anathematis se vinculis inretisset* »: ogni altro capo d'imputazione, « *mulieres ... cum quibus accusabatur in scelere* », e l'accusa « *pro multis criminibus* » furono abbandonate. In armonia al predetto decreto si domandava la nomina di un visitatore nella persona di Pietro d'Altino (le due versioni son concordi: la domanda, e « *nativa* », è fatta dal clero laurenziano) e la riunione di una sinodo « *pro voluntate senatus et cleri* », cioè d'autorità del clero e Senato, che si sostituiscono al papa accusato, e perciò incapace dell'esercizio dei suoi poteri, sanzionata dall'autorità civile. Naturalmente il framm. laur. non omette alcuno di questi termini, come quelli che sono consoni alla dottrina della sua parte; la versione simmachiana insiste solo sulla nomina del visitatore per contestarne la legittimità facendone risalire la responsabilità ai laurenziani, e per combattere la loro tesi.

(2) Infatti non trattandosi più della questione del ciclo pascale, di una questione cioè d'ordinaria amministrazione, che interessava anche l'ordine civile, ma di argomento eminentemente canonico, allo stato della legislazione e della giurisprudenza dell'attuale indirizzo di governo, non era però di competenza della giurisdizione civile, ma di quella religiosa, cui l'autorità sovrana in virtù dei suoi poteri lo delegava, previo accordo colla legittima autorità ecclesiastica.

(3) E non fu considerato arbitrio, se non dagli estremi simmachiani, i quali ne chiesero la revoca e più pel valore politico della nomina, che per la legittimità del potere. Infatti Simmaco contestava la nomina, perché « *contra religionem*, contra statuta « *vetera vel contra regulas maiorum a parte cleri vel aliquibus*

l'eccezionalità del momento « pro diebus paschae libus » (1), non accordò la riunione della sinodo senza la preventiva adesione di Simmaco (2). La sinodo

« laicis fuerat postulatus ». Più tardi Ennodio tenterà di conciliare le due tesi estreme con abile artificio dialettico (*Pro synodo*, p. 60 sg., n. 1.82-86), giustificando la presenza del « visitor » , non come abuso di potere da parte dell'autorità regia, ma come abuso di potere da parte del delegato oltre i limiti della giurisdizione conferitagli. Vero è che, come vedremo, invano il pagnestista ecclesiastico tenta di restringere, artificiosamente polemizzando con gli avversari, il mandato del « visitor », al quale in realtà, giusta il decreto del 483, era deferita la cura degli interessi patrimoniali, come il re Teoderico esplicitamente riaffermò respingendo la pregiudiziale simmachiana (« iussus est « regis praeceptionibus papa Symmachus ante patrimonii vel « ecclesiarum quas amiserat receptionem cum impugnatoribus « suis etc. »). Ed i simmachiani avevano buon gioco in altro senso, in quanto cioè il « visitor » esorbendo da questo mandato, che in linea di diritto era esercizio di potere di polizia, aveva fatto causa comune coi laurenziani alterando quell'equilibrio politico che era nelle premesse dei provvedimenti regi, « quia directum non occasione litis nec fomentum iurgii, « sed causam voluit esse concordiae » (ENNODII, *Pro synodo*, p. 60, n. 83).

(1) Questa argomentazione fu posta avanti dai laurenziani, ma dagli atti conciliari risulta che in realtà il « visitor » era investito solo di funzioni amministrative per la tutela del patrimonio ecclesiastico, non di funzioni di polizia sulle funzioni ecclesiastiche e sulla sinodo, lasciata sovrana nei propri lavori. L'intervento regio con tali funzioni, e con speciali funzionari, si pronuncia solo nella seconda convocazione, come si ricava dagli atti conciliari e dai relativi allegati.

(2) È vero che la richiesta della convocazione della sinodo fu avanzata dai laurenziani « pro voluntate senatus et cleri », secondo la testimonianza del frammento, intesa ad escludere ogni ingerenza di Simmaco negli atti della sinodo, ma è altrettanto vero che il re, con sottile accorgimento politico, riconoscendo la parzialità ed unilateralità della domanda laurenziana, provocò la « voluntas » di Simmaco (*Acta*, p. 426 sg., 16) e Simmaco stesso in piena sinodo, ringraziando il re « de evocatione synodali », nel

dovea riunire il consenso delle due parti, e non essere solo l'espressione di una, per non infrimare pregiudizialmente le sue conclusioni (1). Tale contegno del

tempo stesso « *rem desiderii sui evenisse testatus est* ». Per cui, non potendosi negare la realtà procedurale che la sinodo era stata convocata « *iubente rege* », come del resto consacravano gli atti, « *ex praecepto gloriosissimi regis Theoderici* », mentre i laurenziani rafforzavano questo intervento come il solo efficace, per sollecitazione dei laurenziani arrogantis il diritto di rappresentanza del Senato e del clero, i *simmachiani* si sforzarono ad attenuare il valore di questo intervento subordinandolo all'espresso consenso (« *voluntatem suam* ») e quasi a delegazione (« *desiderii sui* ») di Simmaco. Più tardi fu impegnata una lunga discussione su questo punto: i laurenziani contestarono il diritto di Simmaco di riunire la sinodo e rilevarono le contraddizioni degli avversari, che, subito l'intervento regio, vollero poi destituirlo d'ogni valore. Ennodio, come vedremo, in confutazione degli argomenti laurenziani tentò una giustificazione, non sempre felice, in quanto presunse, in armonia alle proprie concezioni, armonizzare l'operato regio con la teorica *simmachiana* eliminando i controscensi della realtà. L'assurdo giuridico, che il *Liber* risolve attribuendo alla iniziativa di Simmaco la convocazione della sinodo, equivocando però fra le riunioni del 501 e del 502, sussiste, e la sua giustificazione sta solo nella necessità politica di adottare una formula, nella quale per vie diverse i due partiti avessero potuto incontrarsi.

(1) E come nella nomina del « *visitor* », fissati i limiti del potere di questo, come sopra si è visto (« *uno tempore*, una « *scriptio* sine aequitatis detrimento desideria », ribatte Ennodio agli avversari, « *et eadem carta ad ministerium religionis* » « *et vestrum destinatur ad gaudium* »; ENNODII, *Pro synodo*, p. 60, n. 86), così sulla questione della convocazione della sinodo procurò riunire l'unanimità, superando gli scogli di eccezioni facilmente opponibili, coll'acceptare la proposta laurenziana, ma ratificandola con l'assenso di Simmaco, in modo da eliminare le obiezioni di stretto diritto, che potevano esser sollevate, come lo furono, da molti partigiani di Simmaco, e da coloro che, pur rappresentando il termine medio fra le estreme concezioni (i vescovi dell'alta Italia convenuti a Ravenna), si preoccupavano del caso di nullità, quando, per mancato assenso di Simmaco, che

governo, se sollevò le proteste del papa nei riguardi della nomina del visitatore, alle cui funzioni negò sempre qualsiasi veste di legalità, fu però approvato anche dai simmachiani per quanto concerneva la convocazione della sinodo, alla quale Simmaco accordò la propria adesione (1).

Per la prima volta era stato invocato il decreto del 483 (2), e bisogna riconoscere che in questa difficile occasione ebbe nella sua applicazione la più liberale interpretazione, nello spirito e nella lettera, perché per esso l'autorità civile riservava a sé soltanto le funzioni di polizia ispirate al mantenimento della pace e della tranquillità dello Stato senza entrare in merito agli argomenti che si ritenevano di esclusiva competenza della giurisdizione ecclesiastica. E siffatta interpretazione pel momento non fu oggetto di contestazione: Simmaco non oppose alcuna eccezione, ma aderì senza riserve alla sinodo, e questa incondizionata adesione valse a dissipare i dubbi di quei prelati liguri e veneti, che, convocati alla sinodo, passando per

era tuttora il legittimo pontefice, si opponesse l'illegalità del titolo di convocazione. Attraverso la soluzione politica di preventiva adesione, variamente interpretata, di Simmaco, riconfermata nella sinodo (*Acta*, p. 427, n. 16), era superata anche la difficoltà giuridica, ottenendo l'unanimità, quando la separazione delle comunioni esistente in fatto non era tale in diritto.

(1) *Acta*, p. 427, n. 17.

(2) « ... quod contra decretum a suis decessoribus observatum ecclesiastica dilapidasse praedia et per hoc anathematis ecc. »; così il fram. laur. Se ne contestò poi il valore dai simmachiani, e, nella sinodo all'uopo convocata nel 502, se ne deliberò la rettificazione nei riguardi del suo fondamento giuridico. Ma dagli atti stessi (*Acta*, p. 428, n. 18) risulta che questo atto fu prodotto durante il conflitto, e pel momento servì di base alla procedura adottata dal re, senza provocare contestazione, la cui tardiva formulazione, nelle forme che vedremo, sta a dimostrare che nel corso della sinodo del 501 ebbe pienamente vigore.

Ravenna sollevarono il dubbio sulla legalità della riunione, perché promossa dall'autorità regia anziché da quella pontificia. « Sed potentissimus princeps », si legge negli atti sinodali, « ipsum quoque papam in « colligenda synhodo voluntatem suam litteris demonstrasse significavit. a mansuetudine eius paginae potestatae sunt, quas ab eo directas constabat » (1). Ed il re si affrettava a rilasciare copia di tutti i documenti preparatori per dirimere ogni dubbio pregiudiziale, ad eliminare la possibilità di eventuali opposizioni, che per contestazioni in punto di legalità concorressero ad aggravare, anziché risolvere il conflitto, che muoveva da supposti politici tanto gravi in sé e per le loro ripercussioni.

Così circoscritto il conflitto e ricondotto nei precisi e stretti termini della legalità, con l'evidente fine di attenuare il suo contenuto politico, e in ogni caso impedire pericolose deviazioni, è chiaro che la libertà d'azione delle passioni politiche restava estremamente limitata.

Ma esse non potevano essere eliminate, nonostante lo studio accurato del governo di restringere il dibattito in limitati confini e su fatti specifici e determinati, colla formulazione del quesito, cui la sinodo doveva rispondere: « plura ad se (regem) de papae Symmachi « acibus horrenda fuisse perlata et in synodi oportere, si vera esset inimicorum eius obiectio, iudicatione constare » (2). Anche in questo campo gli avversari avevano modo di misurare tutte le loro forze, ed era chiaro che nessuno avrebbe rinunciato nell'eccezione delle passioni ai mezzi più utili per far trionfare i propri ideali attraverso la sentenza che la sinodo avrebbe pronunciato. Perciò l'una e l'altra parte, an-

(1) *Acta*, p. 427, n. 17.

(2) *Acta*, p. 427, n. 15.

ziché sollevare dubbi e pregiudiziali, senza discussione si apprestò a partecipare ai lavori della sinodo riconscendone la legittima costituzione. Lo stesso Simmaco all'atto dell'apertura sciolse gli ultimi dubbi dei più scrupolosi in punto di legalità, presentandosi personalmente, riaffermando ad essa la sua adesione e ratificando la piena legalità della sua costituzione (1): egli sollevò soltanto un'unica pregiudiziale, la quale di straforo introduceva nell'assemblea la questione politica, che il re aveva avuto cura di escludere, agitando le prime passioni di parte.

4.

Nella prima sessione della prima convocazione, aperta nella basilica Giulia di S. Maria in Trastevere nel maggio (2), il papa Simmaco, dopo aver dichiarata

(1) *Acta*, p. 427, n. 17.

(2) Contesto che la sinodo sia stata aperta il 23 aprile, secondo la testimonianza del fram. laur., che ha un senso generico, anziché specifico: « Post sanctam festivitatem synodo in « urbem Romanam ... iubente rege ... convenit ». Non è precisato il giorno, ma solo si può dedurre che i lavori furono iniziati « dopo la celebrazione della pasqua », avvenuta il 22 aprile. Abbiamo tutti i motivi per ritenere che l'inizio dei lavori deve essere posticipato almeno al maggio, se si considerano i precisi termini cronologici. Il conflitto ha i suoi inizi col 25 marzo, che Simmaco è chiamato a Ravenna dopo la celebrazione della pasqua in tale giorno (« quod non cum universitate celebrata « verat »): da tale epoca si svolge una serie di avvenimenti e di trattative per cui è impossibile arrivare al 23 aprile per l'inaugurazione dei lavori. Dal fram. risulta che per le feste pasquali giunse appena il visitatore, ed Ennodio informa che questo compì vari atti precauzionali in vista della convocazione della sinodo: fra la venuta di Pietro a Roma e l'ordine di convocazione si devono pure interporre le trattative fra il re e Simmaco. Tutto importa quindi a posticipare al maggio, se non anche oltre questo mese.

legale e legittima la convocazione, « sicut poscebant » ecclesiastica statuta » nelle persone dei convenuti (1), propose subito come atto preliminare: « ut visitor » qui contra religionem, contra statuta vetera vel « contra regulas maiorum a parte cleri vel aliquibus » laicis fuerat postulatus, ex ordinatione antistitum, « sicut decebat sanctum propositum, prima fonte ce-
« deret et omnia, quae per suggestiones inimicorum
« suorum amiserat, potestati eius ab honorabili con-
« cilio redderentur et tanti loci praesul legaliter prius
« statui pristino redderetur » (2). Di fronte a questa

(1) Come fu detto più sopra, Simmaco entrò nell'adunanza dopo che questa era costituita e si disponeva a stabilire l'ordine dei suoi lavori (« de incipiendi haberetur negotio ... tradine dei suoi lavori »). Non fu sollevata la questione della legalità della convocazione, per quanto alcuni ne dubitassero: né risulta dagli atti che fosse sollevato formale incidente, restando sospesa ogni risoluzione di tale quesito nel silenzio alquanto incombodo: « Causa » ergo de sacerdotum animis, quae de concilio nondum firmata « tum tristitiam ministrabat, abscessa est »: l'intervento di Simmaco in merito alla determinazione dell'ordine dei lavori serviva ad eliminare ogni dubbio. Né fu sollevata questione sulla composizione stessa della sinodo e sulla regolarità delle operazioni di convocazione: la questione dell'esclusione di alcuni membri, che fu oggetto di grave disputa nella successiva polemica, riguarda, come vedremo, la seconda convocazione non la prima, alla quale indifferentemente parteciparono simmachiani e laurenziani (i quali anzi nella seconda sessione difesero la validità del loro atto d'accusa). Pare anzi che l'invito sia stato esteso ai vescovi gallici (gli atti parlano di sinodo « ex diversis regionibus con-
« gregata »), i quali non poterono partecipare per le condizioni politiche della Gallia: l'ipotesi è con molta verosimiglianza suggerita dalla nota lettera avitana, più sopra ricordata.

(2) *Acta*, P. 427, n. 17. Dei lavori della prima sessione il fram. tace affatto, in quanto evidentemente recano argomenti opposti alla tesi della propria fazione. Sta poi il fatto (e si rivela in ciò il supposto politico simmachiano) che il papa chiedeva l'annullamento dell'atto regio d'autorità della sinodo, investendo così in via incidentale la questione di principio.

pregiudiziale gli animi dell'assemblea tosto si divisero senza perciò impegnare su essa subito battaglia. Vi fu un momento d'incertezza: la fazione simmachiana era favorevole all'accoglimento immediato della proposta pontificia (1), ma non senza proteste degli oppositori, i quali non mancarono di invocare la natura dell'atto regio, su cui la sinodo era incompetente a pronunciarsi: « decernere tamen aliquid synodus sina regia notitia » non praesumpsit » e prevalse il concetto di non risolvere una questione che avrebbe pregiudicata in via incidentale la questione finale. Si decise di sottoporre il quesito pregiudiziale alla risoluzione regia: fu steso un documento, nel quale la sinodo sottoponeva all'esame regio la questione della revoca del visitatore, incaricava della presentazione della « suggestio » una propria rappresentanza (2), e, in attesa della risposta, prorogava i propri lavori, perché il contenuto della pregiudiziale simmachiana era di valore sospensivo (3).

Gli atti accusano di negligenza i delegati nell'adempimento della loro missione: « sed suggestio iusta praelegatorum negligentia non meruit secundum vota

(1) Gli atti, stesi sotto la pressione dell'ispirazione simmachiana, per quanto assai temperata dal convergere di elementi divergenti, affermano che « maxima pars sacerdotum numero » ritenne che « allegatio mereretur affectum ». Se non che la « maxima pars » non va identificata colla fazione simmachiana, la quale come tale pel momento non disponeva della maggioranza, come del resto nemmeno i laurenziani, di fronte alla massa grigia che seguiva il concetto medio di una conciliazione secondo i precetti del governo ravennate.

(2) *Acta*, p. 428, n 18.

(3) « ... prius statui pristino redderetur et tunc veniret ad causam et si ita recte videretur, accusantium propositionibus responderet » (*Acta*, p. 428, n. 17).

« *responsum* » (1). Il re respinse il voto pregiudiziale della maggioranza della sinodo, per evidente ragione politica di non compromettere l'equilibrio fra le due fazioni.

Alla « suggestio » della sinodo, il re rispose con un « *praeceptum* », con cui ordinava dover Simmaco « ante patrimonii vel ecclesiarum, quas amiserat, re-ceptiones cum impugnatoribus suis in disceptatione » *« configere »*. Egli respingeva semplicemente la pregiudiziale ed ordinava la prosecuzione dei lavori pei quali la sinodo era stata convocata.

Ed i lavori furono ripresi: negli atti fu consacrata la riserva opposta dalla maggioranza a questa decisione, ma non per questo il papa rinunciò a partecipare ai lavori. Messa da parte, con ogni riserva, la pregiudiziale, la sinodo fu riunita in seconda sessione (2) nella basilica di S. Croce di Gerusalemme, nel palazzo sessoriano, per discutere il punto principale: e qui è sol-

(1) L'affermazione vela il dispetto partigiano dell'insuccesso: scritti gli atti non senza prevenzione di parte, non potendosi censurare l'atto regio, si riversò la colpa sui delegati, come capro espiatorio, attraverso i quali però era anche colpito il re-sponso del re. Ma non deve sfuggire l'importanza della pregiudiziale, ché l'esclusione del « *visitor* » veniva a ferire, politicamente, l'interesse dei laurenziani, e provocare a loro sfavore un precedente, che avrebbe avuto necessaria ripercussione sull'esito finale. La questione giuridica non era tale soltanto, ma aveva un alto senso politico, che il re non volle pregiudicare trincerandosi nelle riserve di stretto diritto. E che tale fosse il contenuto della risposta regia lo prova il fatto che sulla pregiudiziale stessa non fu più insistito.

(2) « Sed dum esset synodus in Hierusalem basilica Sessoriani palatii constituta » (*Acta*, p. 428, n. 19). Il DUCHESNE, *Liber*, I, 264, aveva identificato primitivamente questa sessione con quella del 1° settembre: più giustamente ha corretto recentemente l'errore (*Les schismes* cit., p. 227), insistendo però, come si è visto, nel concetto delle tre sessioni.

levato un nuovo incidente sull'audizione o meno del pontefice, secondo la tesi dei laurenziani, i quali portarono in seno all'assemblea la eco della lotta acuta che fuori si svolgeva.

Da un lato gli amici di Simmaco si agitavano per impedire che si arrivasse al giudizio, e la pregiudiziale sollevata nella prima sessione era stata evidentemente un mezzo dilatorio proposto per compromettere e detorcere dal loro fine le conclusioni della sinodo: dall'altra i laurenziani stillavano in difesa dell'atto di accusa un memoriale sul quale volevano impegnare la discussione dei convenuti. Ed intanto nei privati convegni preparatorî delle due parti si acuivano le passioni, si precisavano reciproche insinuazioni ed accuse: gli uni affermavano che gli amici di Simmaco cercavano di eccitare disordini « ne audientiae subderetur, » hoc palam pro eius defensione clamantibus, quod a « nullo possit Romanus pontifex etiam si talis sit qualis » accusatur, audiri » (1), gli altri asserivano che i laurenziani, consci della loro inferiorità, « cottidie seditionibus appellabant », ad a scopo diversivo tentavano insinuare la loro accusa nella sinodo.

Mentre si discuteva animatamente e con estrema passione se il papa dovesse o no esser citato davanti alla sinodo a rendere le sue ragioni (2), se il libello

(1) Così il frammento laurenziano: la circostanza è naturalmente sottaciuta dalla versione simmachiana.

(2) I fautori di Simmaco sostenevano che il papa non doveva esser sottoposto ad interrogatorio (e vedremo poi la difesa di Ennodo); i laurenziani (che il fram. designa come « electiores antistes », per naturale passione di parte), « tam pro religiosis intuitu quam pro regia iussione » (appellandosi cioè al dispositivo del precetto regio) « censebant tantae rei necessarium paene ubique vulgatum sine examine nullatenus desere rendum ».

d'accusa redatto dai laurenziani dovesse o no esser ammesso dalla sinodo ed allegato agli atti (1), gli animi si eccitavano sempre più sì che « sub hac dissonantia » plus inter partes ministraret fomenta discordiae » (2).

Finalmente la sessione, nella quale era incerto se prevalessero gli uni o gli altri, decise l'ammissione del libello (3) non l'audizione del papa (4).

A questo punto noi abbiamo due testimonianze antiche, che rappresentano i punti di vista delle due parti, secondo la cui interpretazione i vari momenti della sessione si coloriscono di diverso ed opposto significato, perché ciascuna delle fazioni, nei postumi ripioghi della propria azione, intese a scaricare sull'avversario l'intera responsabilità dei luttuosi avvenimenti di quelle tristi giornate.

I fatti certi sono questi:

Ogni pregiudiziale fu abbandonata: deciso di passare all'esame della causa furono proposte due questioni: l'audizione pontificia, l'ammissione del libello d'accusa, la seconda delle quali fu decisa affermativamente, e la prima sospesa fino alla risoluzione sull'

(1) « ... ut libellus, quem accusatores paraverant, ... susci-
peretur a synodo » (*Acta*, p. 428, n. 19).

(2) Secondo la testimonianza del fram., iaciuta dagli atti.

(3) « ... tandem constituit ut libellus, quem offerebant accusatores Symmachi, susceptus inter gesta sollempniter pande-
retur »; così nel fram., e negli atti: « In quo suscepto duo
erant » ecc.

(4) « Quo facto mox per episcopos idem Symmachus ut « occurreret ad iudicium convenitur ». Ma alla testimonianza del frammento si oppongono, ed a ragione, gli atti, perché nessuna citazione poté essere spiccata allora dalla sinodo, non essendo stata ancora risolta la questione. Quanto narra il frammento va riferito alla III sessione, di settembre, mentre, non senza intenzione, l'autore omette tutto ciò che si riferisce alla II dopo l'ammissione del libello laurenziano.

merito delle accuse contenute nel libello (1). Mentre si discute in proposito il papa volontariamente delibera di presentarsi alla sinodo (2), ma nell'atto che s'avvia alla sede della sinodo, scoppiano violenti e luttuosi tu-

(1) Gli atti, infatti, che sottacciano la questione dell'audizione, si indugiano sulla discussione di merito del libello, rilevandone però i soli punti, nei quali i simmachiani vincevano di errore gli avversari perché contrario a verità in linea di fatto, e inammissibile in linea di diritto nella sede della sinodo (« conventus ecclesiastico proposito repugnare »). In primo luogo era inesatto (gli atti dicono « falsum ») « crimina ... Simmachii » papae apud regiam constitisse notitiam », nel senso che l'istruttoria fosse già stata compiuta presso il comiato regio, ed, accertati gli estremi del reato, fosse stata deferita la sentenza alla sinodo (« non enim quasi novam causam audientiae commisisset, » si eius conscientia convictum de errore solam sciret expectare « sententiam »). Le denunce erano state bensì prodotte presso il comiato regio, e sulla base di questo atto d'accusa era stato emanato la « praeceptio » di convocazione della sinodo (*Acta*, p. 426, n. 15; e p. 428, n. 19), ma riconosciuta pregiudizialmente l'incompetenza dell'ordinaria giurisdizione, la causa era stata deferita all'autorità sinodale senza esercitare alcun atto istruttorio. In secondo luogo non poteva ammettersi la prova testimoniale di persone della classe servile, che i laurenziani proponevano, perché contraria alle norme di diritto civile e canonico (*Acta*, p. 429, n. 19; ENNODII, *Pro synodo*, p. 53 sg., n. 36-41). Pertanto, entrando in merito all'esame del libello, si sollevavano pregiudiziali di procedura per impedire la discussione e l'esame dei capi d'imputazione, come lamentarono poi i laurenziani, accusati alla lor volta dagli avversari di aver promosso tali incidenti « ut nec sine impugnatione iussus nec haberet solacium » de incorrecta iudicium inquisitione pulsatus » (ENNODII, *Pro synodo*, p. 54, n. 37). Assistiamo ad un postumo palleggiamento di responsabilità sopra una discussione, il cui risultato comunque era stato quello di nulla definire, perché, sopraggiunti i tumulti, la sinodo fu sospesa: « dum inter ista quae essent facienda » tracterantur, ecc. » (*Acta*, p. 428, n. 20).

(2) *Acta*, p. 429, n. 20; ENNODII, *Pro synodo*, p. 55 sg., n. 44-52.

multi, che per la via l'obbligano a non presentarsi all'assemblea. Di chi la colpa?

Dobbiamo avvertire che siffatto accertamento è oltremodo difficile, incerto e delicato, poiché, come testé avvertii, gli attori del dramma si palleggiano la responsabilità.

I laurenziani, attraverso la loro versione, ci fanno sapere che la colpa è degli avversari, che questi avevano messo in opera tutti i mezzi perché il papa non si presentasse al consiglio (1), perché la sinodo non accogliesse l'accusa da loro proposta (2): ci fanno sapere che essi strenuamente avevano al contrario difeso l'uno e l'altro punto di vista a servizio della verità, che la maggioranza aveva votato in loro favore accogliendo la loro proposizione: e circa la volontaria partecipazione di Simmaco alla sinodo la denunciano come una provocazione (3).

All'opposto i simmachiani, autori degli atti ufficiali passano sotto silenzio la questione dell'audizione pontificia, ammettono la presentazione e l'accoglimento del libello laurenziano per confutarlo e diminuirne il valore, affermano la spontanea adesione di Simmaco alla sessione, riversano sugli avversari la responsabilità dei tumulti popolari che impedirono al papa di presentarsi al congresso.

(1) ENNODII, *Pro synodo*, p. 55, n. 44.

(2) ENNODII, *Pro synodo*, p. 53, n. 36.

(3) Essi infatti chiedevano perché Simmaco « conventionem « praeveniens cum populorum coetibus examen intraret etc. » (ENNODII, *Pro synodo*, p. 57, n. 60) ed ancora asserivano « nullo turbas ... urbanis coloribus cum praefato ad iudicia « convenisse », con atto di sorpresa (omesso implicitamente dagli *Acta*, p. 429, n. 20) per influire (« importunus aditus ») colla sua presenza sulla discussione. E forse il sospetto non è infondato, tanto più che la difesa postuma di Ennodio è assai debole. E quanto alla presenza delle « mulieres » e dei « populorum « coetus » cf. *Liber*, p. 426.

Naturalmente la passione e l'interesse di parte si riflettono troppo chiaramente per non suscitare la nostra diffidenza nell'accertamento della verità: e questa fa capolino là dove nel contraddittorio ciascuna delle parti si abbandona ad implicita ammissione col silenzio di fatti che, contrastando alla propria tesi, servono assai bene a quella degli avversari.

Risulta sicuramente per concorde testimonianza che Simmaco non partecipò all'apertura ed ai primi lavori della seconda sessione nonostante avesse dichiarato di rinunciare alla sua pregiudiziale. E l'assemblea investita del giudizio ebbe davanti a sé la soluzione di altre due pregiudiziali procedurali, una sollevata dai simmachiani, l'altra dai laurenziani, l'una contro l'audizione del pontefice, l'altra per l'ammissione del libello laurenziano, sulla verità di fatto delle quali, indipendentemente d'ogni giudizio in merito, non credo si possa dubitare, perché le fonti tentando una reciproca difesa, col silenzio, implicitamente ammettono l'esistenza di fatto della tesi avversaria.

La versione laurenziana invero, che sottrae la pregiudiziale sollevata da Simmaco nella prima sessione e da questa approvata, siccome argomento che dimostrava la momentanea prevalenza della fazione simmachiana e fino ad un certo punto avea l'apparenza di una vittoria di questa, insiste invece sulle pregiudiziali sollevate nella seconda sessione, sulle quali gli scismatici impegnarono aspra battaglia contro la fazione simmachiana, insistendo per l'accettazione del loro memoriale d'accusa. Gli atti ufficiali invece insistono sulla prima pregiudiziale, sottolineano la seconda, ed ammettono la decisione conciliare dell'accoglimento del libello laurenziano per confutarne però subito il contenuto ed inframarne le conclusioni.

Nel contrasto delle opinioni mi sembra intravedere con certa chiarezza i vari elementi che agitavano l'as-

sembra e la facevano ondeggiare dall'una all'altra conclusione.

Anzitutto dobbiamo rilevare che la maggioranza della sinodo fin dalla prima sessione si era dimostrata facile a subire le tendenze simmachiane pur non essendo tale: per questo nella seconda sessione i laurenziani assunsero un atteggiamento risoluto e decisivo per influire sulla maggioranza, impressionarla per acquistare su essa ascendente e prevalenza. Di qui la presentazione del memoriale, alla quale i simmachiani si opposero, perché essi prospettavano un'altra tesi che il concilio non dovesse interrogare il pontefice, ma dovesse pronunciarsi senza entrare in merito alle accuse (1). Mi pare che la manovra simmachiana per eludere quella degli avversari sia evidente; gli uni volevano provocare ampia discussione in contraddittorio con l'accusato, gli altri questa discussione volevano evitare per la mobilità degli elementi che componevano l'assemblea (2). Se infatti i laurenziani erano in minoranza costituivano però una fazione assai forte, che poteva trascinare con sé la maggioranza della zona grigia.

Se ne era visto un effetto nelle discussioni della prima sessione, quando contro il desiderio della fazione simmachiana non fu possibile far accogliere dalla sinodo la ratifica pura e semplice della pregiudiziale di Simmaco. L'apparente vittoria di questo si era risolta invece in un successo degli avversari, perché attraverso la procedura deliberata, la pregiudiziale era stata seppellita, e con maggior ardore ed influenza i laurenziani si presentavano per sostenere l'accusa alla seconda sessione, nella quale i simmachiani erano ob-

(1) Così il fram. laur. confermato da ENNODII, *Pro synodo*, p. 53, n. 36-48.

(2) ENNODII, *Pro synodo*, p. 59, n. 72.

bigati a difendere le loro posizioni contro il violento attacco della minoranza.

Era evidente che una volta accolto il memoriale laurenziano, questo sarebbe diventato oggetto di discussione e conseguentemente avrebbe obbligato la sinodo ad un procedimento istruttorio in contraddittorio: se invece fosse stato approvato l'altro punto di vista di escludere l'audizione del pontefice secondo il principio « quod a nullo possit Romanus pontifex, « etiamsi talis sit qualis accusatur, audiri », sarebbe stato implicitamente tolto in via pregiudiziale ogni valore all'esposto laurenziano, quando fosse soppresso il mezzo di entrare in merito all'accusa stessa. Le due questioni erano così intimamente collegate che dalla risoluzione dell'una dipendeva implicitamente anche la risoluzione dell'altra.

Orbene dopo vivo dibattito i laurenziani riuscivano a far prevalere il loro punto di vista: le une e le altre fonti ammettono come sicura condizione di fatto l'insersione del libello laurenziano fra gli atti conciliari, siccome documento istruttorio, sul quale la sinodo riconosceva di ammettere il giudizio di merito.

Subito dopo questa concorde testimonianza le due versioni, trattandosi di giudizio di merito, divergono: quella simmachiana, raccolta negli atti, si affretta ad una confutazione giuridica e canonica, quale fu avanzata dai fautori del papa, ma non ha alcun cenno circa la risoluzione della citazione o meno del pontefice, mentre quella laurenziana col silenzio tenta nascondere la propria responsabilità, che pur sussiste.

Che se è vero il fatto che i laurenziani fino ad un certo punto erano riusciti ad avvicinare alla loro parte molti dei vescovi incerti, se è vero che in qualche momento parve delinarsi a loro favore la maggioranza conciliare, non meno vero è che la fazione sim-

machiana era forte e combattiva e nulla avrebbe lasciato intonato per prevalere. Il colpo di scena dell'intervento pontificio, prima negato e ripetutamente osteggiato, presentava tutti i caratteri di una manovra dell'ultima ora per capovolgere una situazione, che avea tanti elementi d'incertezza: ed il suo apparire nel momento, in cui con appassionato calore stavano per esser risolte questioni di capitale importanza e decisive nell'ordine dei lavori del giudizio, non poté esser considerato che assai sinistramente suscitando sospetti e dispetti, aumentando l'eccitazione che già era non piccola, spingendo all'esasperazione. Questo atto inconsulto, sebbene meditato e studiato con acuta visione della realtà, cadeva in un ambiente ed in momento, in cui gli animi erano pieni di odio e di rancore, col carattere di una odiosa ed ingiustificata pressione per strappare la vittoria ad ogni costo. I laurenziani in esso dovettero ravvisare un'aperta provocazione, cui era necessità reagire senza debolezze: e purtroppo la reazione maturava fra il fermento delle passioni, che vivevano non solo nel seno della sinodo, ma anche e soprattutto fuori di questa per la larga eco sollevata dai violenti dibattiti oltre le mura della basilica.

Clero e laici vi avevano partecipato con passione, e la violenza di questa passione avevano trasportato sulla pubblica via, dove i fautori dell'una o dell'altra fazione con maggior o minor ritegno tumultuavano.

Il giorno in cui il papa, volontariamente, si dispose a partecipare alla sinodo « ut causam diceret », i tumulti si fecero più violenti e degenerarono in aperto conflitto, del quale le responsabilità si intrecciavano, anche indipendentemente dalle recriminazioni che gli uni scagliarono contro gli altri.

L'ambiente esterno era non meno eccitato di quello interno: da una parte Festo e Probino con la mag-

gioranza del Senato e non pochi fautori ecclesiastici, dall'altro Fausto con pochi senatori ed una forte maggioranza del clero, lottanti apertamente fra loro per le vie, senza ritegno e senza rispetto. I più tardi compilatori del *Liber pontificalis* (1) ne hanno tracciato un quadro ben triste, dove forse le tinte son colorite con qualche esagerazione, con molta passionalità, con taluna sopravvivenza di partigianeria, sopra dati certi desunti da atti ufficiali. Ma anche le fonti più vicine hanno conservato qualche rimembranza di quelle tragiche giornate, avendo cura di assolvere i propri correligionari d'ogni responsabilità. « Cotidie seditionibus ap-
« pellabant », riferiscono gli atti parlando dei laurenziani; venendo a narrare della decisione di Simmaco di trasferirsi in seno alla sessione conciliare riunita, asseriscono: « ab inrudentibus turbis aemulorum suorum
« ita tractatus est, ut multis presbyteris qui cum ipso
« ierant per caedem ipsa mortis fuisset occasio » (2).

(1) DUCHESNE, *Liber*, I, 424. Ho sopra rilevato come il brano aggiunto nella redazione cononiana ed ampliato nella seconda edizione si riferisca e si inquadri in tali avvenimenti. Qui aggiungo che si parla di uccisioni di « mulieres » e « virgines », alle quali fa giusto riscontro la notizia di ENNODIO, *Pro synodo*, p. 57, n. 63: « mulierum turbas ... urbanis coloribus cum prae-
« fato ad iudicia convenisse et illa vestra subtilitate ostenditur
« sexus etc. », sempre con riferimento ai tumulti del luglio. Cf. pure ivi, p. 57, n. 61.

(2) *Acta*, p. 429, n. 20. E soggiungono: « et recentium adhuc
« vestigia vulnorum inl. v. com. Arigerinus et sublimes viri Gu-
« dila et Bedulfus maiores domus regiae perspexissent ». Poiché questo inciso da taluno fu malamente interpretato nel senso che i legati regi sarebbero stati spettatori dei tumulti romani, e da esso si desunse la prova che la sessione senatoriana dovesse ripor-
tare al settembre. È necessario ristabilire l'esatto significato dell'espressione. Traduco: « ed il conte Arigerno ed i maggiori
« domi Gudila e Beodolfo avrebbero potuto constatare ancora le
« vestigia delle recenti ferite », significando che la gravità del

Il sanguinoso conflitto è pertanto la conseguenza diretta ed immediata di questo stato di esasperazione: le due fazioni son scese sulla pubblica via a combattere e, quando si incontrano, si accapigliano con quelle conseguenze luttuose che gli annali registrano. Per cui parmi per lo meno arrischiato restringere ad una parte soltanto la responsabilità, e contrario al vero addossare ad una sola fazione, sia essa quella dei simmachiani o dei laurenziani, la colpa della tragedia, che insaguinò le vie di Roma, e costò la vita ad alcuni uomini di chiesa ⁽¹⁾, alla presenza del pontefice. Solo l'interesse di parte poteva indurre ad accusare gli avversari ⁽²⁾ per scagionare se stessi, e la nostra diffidenza non può non arrestarsi cauta di fronte a queste manifestazioni unilaterali di passioni e di ire, le quali rappresentano una realtà subbiettiva e non una realtà obbiettiva, l'una e l'altra delle quali devono esser inquadrate al loro giusto posto nel disegno storico di quei momenti.

Parmi che la responsabilità sia un po' di tutti, delle cose più che delle persone, che agivano sotto l'impulso di forti passioni: parmi che in tutti si manifestasse sospetto e diffidenza, e ciascuno titubante della violenza altrui, malcerto della propria superiorità, direi quasi numerica, affidasse alla materialità della violenza la precellenza del proprio buon diritto. La violenza stessa trovava la sua ragione d'essere in questo stato di incertezza, in cui una maggioranza inorganica e forse poco convinta e titubante, non sapeva prevalere per la sua forza morale su una minoranza più compatta e pugnace e provocatrice.

conflitto era stata tale, che anche gli stessi messi regi a distanza di mesi potevano controllare la verità dei fatti denunciati e raccoglierne prove tangibili.

⁽¹⁾ *Liber pont.* cit., p. 258.

⁽²⁾ ENNODII, *Pro synodo*, p. 57, n. 58.

Escludiamo volentieri in Simmaco una precisa e ferma volontà di provocare disordini, ed attraverso i disordini trovare la propria giustificazione: ma non possiamo ragionevolmente escludere che l'esasperazione avesse indotto i gregari al punto di considerare la violenza come necessaria, dall'una e dall'altra parte. E l'episodio cruento che si svolge intorno alla persona del pontefice ha le proprie origini mediate in siffatto stato d'animo, quelle immediate nella casualità dell'incontro, quando forse con un atto di sorpresa papa Simmaco volle presentarsi alla sinodo per sventare trame e risolvere inaspettatamente la situazione (1).

L'improvviso apparire di Simmaco eccitò ancor più l'animo di fautori ed avversari, pieni gli uni di speranza, gli altri di diffidenza: di qui il degenerare nei disordini, nei quali certamente i laurenziani ebbero un parte preponderante, sicché, mentre i fautori di Simmaco s'affrettarono a tramandare ufficialmente memoria, gli oppositori, nella loro versione, prudentemente tacquero, fornendoci prova ben probabile della gravità della loro responsabilità. Poiché essi, che erano riusciti a far prevalere un determinato punto di vista nella sinodo (2), nutrirono probabilmente diffidenza della manovra del pontefice, che, presentandosi spontaneamente, capovolgeva la situazione, annullando gli effetti delle decisioni della sinodo e provocando un rivolgimento nell'equilibrio politico e morale dell'assemblea. I vari elementi offerti dalle fonti concorrono

(1) « vos motam quam habebant examina non ferentes, venientem iaculis repulisti et taedium vobis de sententia praeparatum amorum ultriculum adsumptione commutasti » (ENNODII, *Pro synodo*, p. 56, n. 50; e cf. ivi, p. 57, n. 61).

(2) Cf. ENNODII, *Pro synodo*, p. 59, n. 77, a proposito del primitivo atteggiamento di Lorenzo e Pietro, « a comunione papae se suspendisse ».

in questa presunzione, ch   altro    l'atteggiamento dei partiti, altro quello delle persone, cui questi fanno capo. I laurenziani agivano fuori della presenza del loro capo, i simmachiani alla lor volta si muovevano non sempre sulla direttiva del loro, giocando di schermaglia coi loro avversari, misurando la loro capacit   nel campo delle pregiudiziali prima di accettare la battaglia decisiva, mentre Simmaco, dalla basilica di S. Pietro, sorvegliava il duello, pronto ad intervenire al momento critico per stornare ogni compromissione dannosa al suo interesse personale. Parmi perci   che, mentre non    del tutto desistuta di fondamento l'accusa raccolta dai laurenziani, voler gli avversari impedire l'intervento di Simmaco alla sinodo, alle condizioni e nei modi e nella situazione prospettata dalla proposta di quelli, non sia a ci   contraddittoria la testimonianza degli atti, confermata da Ennodio, che impongono la responsabilit   dei tumulti ai laurenziani nel momento in cui Simmaco decise di presentarsi alla sinodo.

Ch   si tratta in fondo di circostanze e situazioni successive, nelle quali per opportunit   tattiche si invertono i valori delle idee e dei fatti: in un primo momento sono i laurenziani che reclamano la presenza del pontefice, ma coattiva e sotto il controllo della sinodo, ci   che i simmachiani non possono ammettere n   consentire oppugnandola strenuamente; in un secondo momento, quando per parare il colpo dall'eventuale decisione della sinodo, delineatasi a favore della tesi laurenziana, spontaneamente Simmaco si vuol presentare, e fuori d'ogni azione coattiva e d'ogni controllo, son precisamente i laurenziani che questa manovra vogliono impedire, scendendo sulla via ad affrontare gli avversari che a violenza oppongono violenza.

Risultato pratico    che la confusione tocca il colmo, il disordine semina il panico, la violenza disturba con

terrore l'assemblea, sciolta sotto lo spettro del sangue e della morte, che le passioni uscendo dalle sacre aule ecclesiastiche hanno disseminato per le vie.

Il funzionamento della sinodo è ormai una illusione: ciascuno dei membri teme per la propria persona, perché non è più battaglia di idee, ma battaglia d'armi e d'armati. Soprattutto alla fazione simmachiana vien meno la fiducia nella serenità della sinodo di fronte alle intemperanze degli avversari (1): per paura o per calcolo molti dei prelati abbandonano il loro posto e fanno ritorno alle proprie sedi, in modo che la sessione è virtualmente chiusa, perché l'assemblea non è più in grado di continuare i suoi lavori.

Restano i laurenziani, o quelli almeno che per tali vengono sospettati, restano quelli che sono meno paurosi e sentono la necessità di non abbandonare la Chiesa in preda al tumulto ed all'anarchia, quelli, a me sembra, che più che laurenziani, si rendono interpreti del senso di equità e del giusto mezzo, cui si ispira la politica religiosa del governo ravennate, e son egualmente contrari alle intemperanze ed alle intransigenze e dei laurenziani e dei simmachiani, e rappresentano l'elemento sano e temperato della Chiesa (2). Attorno al vescovo milanese, Lorenzo, ed a quello ravennate, Pietro, si raccoglie quella parte del clero e del Senato che non può non condannare la violenza ed il fanatismo dei faziosi, cui sta a cuore soprattutto la pace della Chiesa e dello Stato, l'unità del clero, la disciplina dell'ordine costituito ed infine la necessità di salvaguardare la dignità e la sovranità della sinodo.

Son essi che, prorogata automaticamente la sessione, restano al loro posto e rivolgono un caloroso appello

(1) *Acta*, p. 428, n. 20.

(2) Cf. soprattutto la *praecipio III* e *IV* cit., p. 422 segg.

al re invocando il ristabilimento dell'ordine e la tutela dei diritti e dei doveri della suprema assise ecclesiastica (1): son essi che, concordi clero e Senato, reclamano l'intervento regio, perché represso il mal seme dell'anarchia, riorganizzi l'assemblea dispersa ed energicamente provveda a rassicurare la serena libertà di giudizio col richiamare i frettolosi disertori al loro dovere e con l'impedire le scene di violenza, che aveano turbato la tranquillità dei lavori, trasferendo magari in un ambiente più calmo e sereno la sede del concilio e garantendo il retto suo funzionamento colla propria presenza.

Che possa presumersi questa esser stata una manovra macchinata od ispirata dai laurenziani, io non credo; ancora una volta dobbiamo ricordare che tale presunzione è fondata sulla falsa opinione di una identità ideale e pratica tra la concezione politica della fazione laurenziana e quella del governo, dove sussiste solo temporanea ed occasionale coincidenza parziale. Sta il fatto che questo gruppo di prelati e di senatori, che concluderanno con l'aderire alla fazione simmachiana, riconoscondono la giustizia, costituiva quel termine medio conciliativo, cui si ispirava il governo ravvennate all'infuori e sopra le passioni di parte. Tanto è vero che essi condannavano egualmente la paura degli uni e la violenza degli altri, riscuotendo la piena approvazione del re nella loro linea di condotta, intesa non a far prevalere gli interessi di una parte sull'altra, ma quelli della pace, della giustizia e dell'unità della Chiesa, secondo le aspirazioni ed i desideri del governo. La « relatio » del clero e del Senato romano e la « praeceptio » del re, la terza sulla questione dello scisma, si accordano univocamente in questa conce-

(1) Con la « relatio », di cui è notizia in calce alla *praeceptio III*.

zione ed in questo indirizzo, « quia nec tranquillitati « urbis definitionis mora nec sacerdotali proposito sentia potest convenire discordiae ». Ed in questo presupposto mal si potrebbe dire di trovarsi in presenza di una fazione, piuttosto che di un indirizzo di governo superiore agli interessi delle singole parti. Meglio si può dire che è l'interesse dello Stato che si sovrappone ed agli uni ed agli altri, per raggiungere i fini per i quali il governo attuale sussiste.

La fiera rampogna del re contro coloro che avevano abbandonato la sinodo, chiunque si fosse, non poteva avere altro significato, perché riconosceva ch'essa aveva provocato un danno pari a quello creato dall'azione sediziosa di alcuni faziosi, cooperando indirettamente con questi al perpetuamento di uno stato di anarchia in seno alla Chiesa, che finiva poi per disseminarsi per tutta la città negli ordini politici turbando l'equilibrio, non solo della vita religiosa, ma anche e soprattutto quello della vita civile. Il governo a questo patto non poteva pronunciare il proprio disinteressamento negli affari religiosi, anche non volendo, come non voleva, entrare in merito al dibattito interno della Chiesa. Dacché questo dibattito oltrepassava appunto i confini della vita interna, ed era trasportato in mezzo alla società civile con determinati e non dissimulati fini politici, dacché lo scisma non era ristretto fra concezioni, teoriche o pratiche esse fossero, ma strettamente religiose e dibattute nel seno della gerarchia ecclesiastica, la ragion di stato voleva che il governo intervenisse come elemento moderatore per impedire o reprimere i devianti e le scorriere in quel campo ch'era oggetto di immediata tutela dell'autorità politica. Perciò il re rimprovera i frettolosi dissidenti, « qui « tamen, si quid deceret potius cogitassent, exemplo « vestro » (cioè dei rimasti sulla breccia) « in urbe

« *residerent, expectantes de his quae illic facta de nostra previdentia ordinari remedium* »; avrebbero dovuto cioè attendere l'energica azione repressiva del governo, che nessuna esitazione avrebbe interposto al ristabilimento dell'ordine e della sicurezza e dell'indipendenza dell'assemblea nell'esercizio delle sue funzioni.

Ciò non poteva né doveva significare che l'autorità politica avesse avuto volontà di sovrapporsi al potere ecclesiastico e regolarne funzione ed attività: quella esercitava solo l'alta sua funzione di polizia, a tutela dei comuni interessi del consorzio civile (tale era il punto di vista del governo), di cui la gerarchia ecclesiastica era parte, e nel quale essa poteva muoversi con quella libertà che era inerente alle sue funzioni, non oltre queste.

Ed aggiunge il re nel suo « *praeceptum* » ai vescovi residenti della sinodo: « *Cum in multis vias se cogitatio nostra dispergeret, ad hunc se tramitem consilii cura convertit, ut rursum ad Kalendarum septembrium diem eundem censeremus sacerdotum numerum convenire qui dudum fuerat convocatus* ». Nonostante la gravità del momento, nonostante lo stato di fatto e le conseguenze da esso prodotte, che avevano non poco complicato la situazione, il governo di Ravenna non deviava dalla linea di condotta politica mantenuta di fronte alle facili e frequenti deviazioni delle due parti e soprattutto non intendeva di oltrepassare le funzioni di polizia e tutela dell'ordine pubblico rientranti nell'ordine giuridico e politico delle sue attività. Dopo accurato esame della situazione, in virtù di quella stessa autorità, per la quale aveva ordinato la convocazione della sinodo, stabiliva pel primo settembre la riapertura della sessione richiamando gli assenti, « *ut, compresso tumultu et dissensione sumnota, quae ab omnibus coepta est, ab omnibus causa agatur* ». Il

governo garantiva l'incolumità della sinodo, deciso alla repressione dei disordini, ma non riteneva opportuno di intervenire più intimamente nell'ordine dei lavori della sinodo, in ciò che toccava le prerogative sia formali ed istituzionali (nei riguardi dell'ammissione od esclusione di membri), sia sostanziali e di merito.

Perciò opponeva reciso rifiuto di trasferire altrove d'autorità il concilio, la cui sede per autorità del capo della Chiesa e della stessa sinodo era stata legalmente riconosciuta in Roma, « dum aliorum labore, aliorum « permovemur aetate ». Il pretesto umanitario, che nasconde la più intima ragion politica, nessuno certo può convincere, come probabilmente nessuno convinse di quanti vivevano tra i meandri della vita politica. La convenienza politica nella direttiva del governo, ripetutamente confessata, suggeriva di allontanare ogni sospetto di intromissione o pressione, che potesse significare anche compromissione. L'atto di un trasferimento d'autorità a Ravenna avrebbe provocato diffidenze ed interpretazioni diverse, ed avrebbe soprattutto determinato reazione là dove taluno avesse supposto che la decisione dovesse ispirarsi a un preciso volere del governo. Con quanta cura invece il recalcava di allontanare ogni ragion di dubbio, nel tempo stesso ch'egli provocava la più energica azione per assicurare alla sinodo la maggiore libertà di discussione e di giudizio, riservando a sé (e questo concetto con insistente risolutezza inculcava nei membri dell'assemblea) il dovere ed il diritto di intervenire, anche personalmente, ma a Roma e non altrove, « ut prae-
« sentibus saltem nobis citra confusionem atque di-
« scordiam secundum dei timorem tanta causa termi-
« num sortiat, ut non diutius urbs regia turbatum
« tempestate fatigaret, sed vestri equitate iudicii redeat
« ad quietem ».

Un linguaggio si fermo, si preciso, non può lasciar dubbio sul contenuto delle intenzioni della politica religiosa di fronte ai dissensi religiosi. Il governo solennemente riaffermava le sue alte funzioni di polizia politica, per le quali ogni disinteresse, anche di fronte alle questioni religiose, sotto il punto di vista dell'autorità statale diventava colpevole, come colpevole anche ai fini politici un immoderato od imprevedente intervento, se questo si fosse manifestato con decise tendenze di parte.

Né qui si intende o si vuole fare apologie o difese di uno o di un altro indirizzo, di una o di un'altra concezione politica, quanto scoprire ed accertare i diversi elementi di una determinata situazione, stabilirne i valori, studiarne i diversi movimenti, perché essi sono i fattori attivi, dal cui mutevole intreccio scaturiscono i successivi atteggiamenti di cose e persone, che, lungi dal costituire qualche cosa di miracoloso, sono invece il portato naturale e spontaneo del facile adattamento di idee ed azioni. Così si spiega un fatto non giustamente apprezzato, come cioè ad un certo momento la prevalenza dei laurenziani delineatasi nella prima e seconda sessione della sinodo sia stata presto sopraffatta dalla parte avversaria. L'atteggiamento violento aggressivo ed intollerante dei gregari provocò facilmente la reazione dei meno impulsivi, e la degenerazione nel tumulto favori un più attivo intervento dell'autorità civile, intesa a ristabilire l'equilibrio nel senso dell'equità e dell'ordine, richiamando attorno a sé gli elementi meno passionati e garantendo con una interpretazione liberale della propria posizione politica la libera espressione del pensiero e del giudizio della maggioranza al di sopra delle ire di parte.

Il messaggio reale, col quale si inaugurava la riapertura della sinodo in seconda convocazione, nella sua

terza sessione, è l'esposizione di un programma che doveva ispirare fiducia e rinfancare coloro, cui non faceva velo la passione di parte.

Il re nettamente proclamava che spetta al concilio, « ut sub synhodalīs aequitate sententiae aut propter « innocentiam absolutione gauderet aut obiecta con- « victus reatui subiaceret ». Gli occhi di tutti sono rivolti alla sinodo, dalla quale si attende la serena parola della giustizia, libera da pregiudizi ed ispirata a profondo senso di equità: che cosa pertanto poteva opporsi all'esplicazione di questa funzione, della quale la gerarchia ecclesiastica era arbitra? che avrebbe giovato la più liberale delle interpretazioni, che restituiva ai suoi organi la cura e la tutela degli ordini della Chiesa? « Sed transacta sufficiant: quae ad hoc tantum in memoria satis est revocare, quo desinant. « Bona est praeteritorum mordatio, si quae displicent « secuta cura correptionis emendat ». Posta da parte ogni altra recriminazione, dovevasi guardare a ciò che era da fare ed il re delineava ben chiara la missione della « secunda congregatio », cui erano deferiti i « repetita iudicia pro fide, pro innocentia, pro aequitate, concordēs, remotis studiis aliis quibus dissensu « ti integritas », nella piena e serena libertà della sua opera. « Hoc petitioni nostrae », ammonisce solamente il re, « hoc religionis affectui, hoc quieti Romanae conferte civitatis, ut sacerdotali consideratione « proposito delegato terminum detis sine contentione « negotio, scientes examen vestrum dei securitatem « esse iudicium ». La Chiesa attendeva la propria pace dai suoi duci, la società civile la fine dei disordini da quelli, « quibus per religionis professionem iustitiae « cura debeat esse propensior ». Ed a questo presupposto ideale si ispira anche ogni altro concetto pratico, l'uno e l'altro dei quali il re riassume sinteticamente in

due formule: « *Intentio est vobis servandae iustitiae* »; « *in cognitione libertas remotis omnibus occasionibus* ».

Il concetto ideale della giustizia divina, che doveva ispirare le decisioni sinodali, come corollario implicava che nessuna influenza estranea concorresse in modo alcuno a coartarne il significato: « *integer sic vestrae voluntati obiectorum criminum causam examine iudicio* », ch   l'autorit   civile non doveva n   voleva imporre limite di investigazione, n   esercitare costrizioni procedurali. L'assemblea era arbitra e sovrana nella scelta dei mezzi per pronunciare il verdetto: « *sicut vobis est inquirendi in hoc negotium voluntas et cura veritatis, personis illic omnibus constitutis, per quos potest fides rerum quaesita constare, vos noveritis et deus, quid in ipsa causa iudicare debeatis ...*, si vero vultis, ut quod propositum est transeat sine discussione negotium, vos sciatis et deus, qualiter ordineis ».

Il potere sovrano seguendo il principio ideale della giustizia divina, non intendeva sovrapporsi agli organi, che di questa erano espressione, « *pro religionis reverentia et consideratione iustitiae* »: di qui anche l'interpretazione liberale di quella libert   di azione e giudizio, la quale per   doveva esser ispirata nel suo contenuto e fine politico ai supremi interessi dello Stato, « *dummodo studiosa certamina, differendi amor et omne confusionis amputetur ambiguum ... pacem modis omnibus clero, senatui et Romano populo post iudicium reddituri, ne qua turba, ne ulla discordia in civitate remaneat ...*, dummodo pax clero senatui populoque Romano sub vestra ordinatione reddatur ».

Il re aveva pertanto ben chiaramente espresso pensiero e contenuto, cui ispirava la propria azione politica, per la quale si preoccupava di ristabilire la coe-

sione di tutte le forze nazionali in una salda unità per resistere e difendere la « civilitas romana » contro ogni attentato, senza creare una inutile ed illiberale coercizione sulla coscienza individuale e collettiva. Perciò la funzione pratica principale del governo era quella del mantenimento dell'ordine pubblico, giuridico e politico dello Stato, a protezione dei singoli e delle singole idealità nell'orbita della costituzione dello Stato.

Perciò il governo non aveva voluto risolvere egli stesso pregiudizialmente quei principî di procedura che nella sinodo avevano scatenato tempesta di passioni e di lotte: questa soluzione rimetteva alla sinodo stessa, pretendendo che si dibattesse nei limiti della legalità, ad assicurare la quale, per ciò che concerneva ogni funzione di polizia politica, inviava due maggiordomi della corte, Gundila e Beodolfo, ed il conte Arigerno, « cum necessarium credideritis episcopi Symmachii « in cognitione praesentiam, ne quid dubitatio- « nis habeat ». Ogni loro azione restava estranea ai lavori interni della sinodo: essi erano incaricati di conservare l'ordine pubblico ed assicurare il tranquillo esaurimento dei lavori dell'assemblea, restando come funzionari a disposizione degli ordini di questa. Il braccio secolare non interveniva nel seno del congresso ecclesiastico, ma era posto al servizio di questo per tutte quelle funzioni di polizia che erano esclusiva competenza dell'autorità civile.

La posizione del governo e del re di fronte allo scisma era pertanto nettamente fissata e nessuna delle parti della sinodo avrebbe potuto presumere di modificare il corso dalla retta linea di una imparziale neutralità appoggiata alla salvaguardia degli interessi dello Stato.

E questo preciso atteggiamento probabilmente valse a temperare le passioni e frenare le violenze, e ad

orientare diversamente i partiti nell'assemblea sinodale. Ché, di fronte alle pregiudiziali rimaste insolute nell'ultima sessione, l'accordo fu più facile, sovrapponendosi alla intransigenza degli estremi una maggioranza fedele ai principî ed all'indirizzo propugnati dal governo di Ravenna (1).

(1) Contro questa maggioranza si appuntarono le ire postume dei laurenziani soccombenti: il libello degli scismatici contro le conclusioni della sinodo è una fiera critica dell'operato della seconda convocazione della sinodo e della tesi da questa accolta e consacrata negli atti. Fra l'altro sollevarono una accusa che non sembra del tutto infondata, esser stati cioè esclusi consapevolmente alcuni membri che si asserivano laurenziani. Ho dianzi rilevato e provato, che tale esclusione non era nelle intenzioni e nemmeno negli ordini del governo, ma non è da escludere che veramente si verificasse questa manovra fuori della volontà regia. « Non omnes », affermarono i laurenziani, « sacerdotes regis ad concilium adscivit auctoritas » (ENNODII, *Pro synodo*, p. 50, n. 2) ed Ennodio contesta: « Mancipia tatarum et liquido satanae ministri, quoscunque non evocavit scriptum principis, novis nexibus et actuum vestrorum spiritus causa pertraxit », indirettamente confermando che non a tutti fu partecipato l'ordine regio « Testis est Romana civitas si omnes episcopi senes et debiles conveniunt » (ENNODII, *Pro synodo*, p. 50, n. 12, e ciò prova che l'argomentazione si riferisce alla seconda convocazione, come del resto si ricava più oltre al n. 14), asserivano ancora, né Ennodio nella sua giustificazione esclude il fatto: « Ergo quia se aetate valentes et corpore imbecilles esse dixerunt, ipsi se inepti iudicio esse testantur, quoniam membrorum se dixerunt iam sustinere dispendia maxime si hoc ingerere clementissimi domini auribus praesumpserunt »; la qual cosa poteva verificarsi in sede di seconda convocazione. Non solo: dal dibattito anche emergono i criteri proposti per attuare l'esclusione, ad insaputa e fuori d'ogni responsabilità del governo. I laurenziani affermarono: « adversarios papae Romanae mani duci non debuisse, qui praedicum prolatiis petitionibus, accusabant ad adseritionis fidem iungentes quod eos isto nomine mine praecepta regia non vocassent ». Si volle cioè interpretare in senso restrittivo e partigiano l'ordine regio, sollevando la

Senza contrasti, per mutuo consenso fu accolta una procedura, che evidentemente riuscì siccome effetto di un compromesso: la sinodo decise di citare il papa a produrre le sue discolpe, ma d'altra parte i laurenziani rinunziarono al loro libello, di cui più non si parlò. La citazione fu ripetuta quattro volte, « ut ad iudicium conveniret ».

Ma Simmaco oppose un reciso rifiuto, che gli avversari s'affrettarono a denunciare come illegale provocazione dei simmachiani, e questi tentarono giustificare come legittimo atto di difesa contro le insidie degli oppositori. « Nullum dignatus est dare responsum », si legge nella redazione laurenziana, in confronto della intimazione della sinodo: e dall'altra parte negli atti ufficiali si fa ogni sforzo per attenuare la responsabilità dell'intransigenza papale, insinuando che non una formale citazione la sinodo avea intimato a Simmaco, ma semplicemente sottoposto un commonitorio, « si voluntatem rursus haberet exeundi ad iudi-

speciosa eccezione, che non dovesse intendersi diretto agli avversari di Simmaco in quanto usciti dalla sua comunione (cf. ivi, n. 16): ma altra cosa era l'ordine regio, che prevedeva la convocazione nella stessa forma e colle stesse modalità della prima, ed altra l'attuazione unilaterale che Ennodio in tutto non smentisce, sia ammettendo che parte dei membri non partecipasse per ragioni di età e salute, e parte ne fosse esclusa in quanto pel loro atteggiamento si erano messi fuor della legge. Le condizioni politiche pertanto dell'assemblea riuscivano mutate, per due motivi principali: gli eccessi di luglio, l'energico contegno del re, che determinarono la maggioranza d'ispirazione governativa ad accostarsi ai simmachiani per tentare una conciliazione, mentre gli avversari si chiudevano in più irriducibile isolamento, di cui certe esclusioni erano la conseguenza. E la minor combattività della sessione di settembre, nonostante le differenze ancor vive, è il risultato di questo orientamento nuovo, in parte coartato, ed in parte naturale reazione alle altrui intemperanze.

« ciun », cui vagamente avrebbe risposto « mandatis
« canonibus se invitis cessisse, sed dum affectu pur-
« gationis suae culmen humiliat, quantis periculis,
« paene fuisset oppressus ». Orbene la realtà è tutt'al-
tra: l'atto di citazione fu regolarmente approvato e
trasmesso dalla sinodo al papa, « ut ad iudicium con-
« veniret ». E non è improbabile quanto si afferma nel
frammento laurenziano, « per clericos, qui ei obser-
« vabant fuisset eius negata presentia », come è vero
che « iterum et tertio » citato, « secundum regulas,
« ut ad synhodalem conveniret audientiam », Simmaco
oppose una resistenza passiva, affettando disinteresse e
solo di fronte ad una quarta citazione, « occurrere se au-
« dientiae nostrae » (l' afferma un documento, della
cui autenticità e verità gli stessi atti non possono dubi-
tare, attenuandone con abili circonlocuzioni il signifi-
cato; la « Relatio episcoporum ad regem ») « penitus non
« posse testatus est », allegando non motivi di oppor-
tunità, ma ragioni di principio (1). La risposta simma-
chiana, deformata volontariamente negli atti e non
meno volontariamente pretermessa nella versione lau-
renziana per opposte, eppur coincidenti, passioni di
parte, merita di esser considerata nella sua genuina
integrità. « Primum ad conventum vestrum quando
« Romae venistis », afferma Simmaco, « sine aliqua
« dubitatione properavi et privilegia mea voluntate
« regia summi et auctoritatem synhodo dedi, sicut

(1) La verità scaturisce dagli opposti asseriti: i laurenziani ricordano la prima citazione, che non sembra notificata per la resistenza dei seguaci di Simmaco, la seconda e la terza, che rimasero senza risposta: e che questo sia vero lo prova il fatto del successivo ripetersi delle citazioni non altrimenti spiegabile. Vien però ommesso nel fram. il ricordo della quarta citazione e della risposta pontificia, della quale ci danno notizia gli atti, la « relatio » dei vescovi ed anche Ennodio.

« habet ecclesiasticam disciplinam. Restaurationem ecclesiarum regulariter poposci: sed nullus mihi a vo-
« bis effectus est. Deinde cum veniens, cum clero meo
« crudeliter demactatus sum. Uterius me vestro exa-
« mini non committo. In potestate dei est et domini
« regis, quid de me deliberet ordinare ». Tra difese
ed accuse Simmaco, con chiare parole, prendeva anch'esso posizione, contro quella maggioranza, che erasi riunita attorno all'indirizzo politico regio: e soprattutto non poteva non protestare contro una decisione al cui trionfo si era opposta in antecedenza la sua fazione, quella attributasi dalla sinodo di citare il pontefice, quasi questo dovesse sentirsi subordinato ad altra autorità ecclesiastica o civile limitante la sua dignità. Il rifiuto opposto da Simmaco era conseguente a quella dottrina politica, che abbiamo avuto a lungo occasione di esaminare. Per spontanea rinuncia egli si era spogliato dei suoi privilegi di fronte all'ordine regio di convocazione della sinodo, non per coazione di una esterna sanzione, e comunque da lui era stata investita la sinodo dell'autorità di regolare la disciplina ecclesiastica. Dacché era sorto conflitto di poteri fra lui e la sinodo, dacché questa agiva fuori dell'orbita dell'autorità papale, egli rifiutava di riconoscere una capacità legittima e legale di sottoporlo a giudizio secondo una procedura ch'era contraria ai principî istituzionali della gerarchia ecclesiastica.

Non tanto e solo per ragione tattica, quanto e più per ragioni di principio Simmaco mantenne il suo rifiuto, anche quando a lui fu diretto un nuovo indirizzo dai vescovi con la scorta e la presenza del conte Arigerno (1). Simmaco si mantenne intransigente con-

(1) Dopo la quarta citazione e la risposta di Simmaco si manifesta in seno all'assemblea una profonda crisi con la con-

tro la sinodo, nella quale la maggioranza ossequente al punto di vista regio sperava di esser riuscita ad acquietare le passioni coll' accettazione del termine medio. Ché se questo fu respinto in definitiva dai simmachiani, non si può dire che i laurenziani, concordando, sia pur parzialmente, su questioni di procedura aderissero in tutto alle possibili conclusioni di quello, anzi a questo punto non proclamassero il loro recesso.

Di fronte all' atteggiamento dei simmachiani, la maggioranza sinodale, sorta dalle tendenze più tem-

seguinte netta definizione dei partiti. Di fronte al rifiuto di Simmaco, i laurenziani propongono e sostengono che si deva senz' altro procedere all' escussione della causa, cui la maggioranza della sinodo non aderisce, come si ricava dalla postuma testimonianza ennodiana che riassume la eco di queste discussioni (ENNODI, *Pro synodo*, p. 51, n. 16: « dicitis impugnatores summi pontificis non auditos »; n. 72: « Quis eum vidit cum accusa » toribus suis aperta, ut adiut, pugna configere? »): i laurenziani lasciavano ogni responsabilità del rifiuto a Simmaco (ENNODI, *Pro synodo*, p. 57, n. 60, 61, 62). La sinodo adottò un nuovo mezzo dilatorio di promuovere un altro invito, accordando la scorta regia per dissipare le difficoltà opposte di mancata protezione e sicurezza personale: « quibus quid responsi dederit sua » suggestione (Arrigerus) renuntiet ». In seguito a questo ultimo dimiego la crisi è aperta: i laurenziani vogliono la prosecuzione della causa, la maggioranza si oppone ed intende di rimettere tutto all' autorità regia: « Ex praeceptis regis evocationis » dicevano gli uni, « causam fuisse iam cognitam et Italiae summa » moderantem non fuisse quasi de novo negotio consulendum; « plus chartae et scriptiōis religionis debitum quam praesentiae » principali: nullus ergo in praedicto negotio remanserat, ad cuius « inquisitionem pergentes illud iure praeloquentur exordium ». Gli altri invece, di fronte all' audacia laurenziana, propendevano per i simmachiani e nell' incertezza della situazione votarono la mozione di deferire al re la risoluzione. Di qui il definitivo distacco dei laurenziani, che nella successiva sessione, dopo che ogni loro presupposto era stato respinto dalla sinodo, rifiutarono di partecipare ai lavori.

perate delle varie parti ed amalgamate nella formula regia, con la tesi di concordia, era evidentemente incapace di una risoluzione che raggiungesse il fine politico presupposto nell'indirizzo regio, ch  piegando verso l'uno e l'altro estremo, avrebbe destato la reazione del soccombente, come era troppo chiaro attaverso le mal sopite ire di parte. In sostanza nessuno dei partiti aveva rinunciato ai propri ideali ed alla propria ragion d'essere: una maggioranza era stata formata intorno ad una nuova formola precisa nel suo contenuto politico, ma imprecisa nella sua azione pratica, e questa maggioranza non presentava alcuna saldezza, perch  sorta da elementi eterogenei che al contatto della realt  del conflitto si sarebbero risolti in nuove combinazioni. L'impotenza di tale maggioranza, cui era stato conferito s  largo potere giurisdizionale come assise sovrana ed inappellabile di tutta la gerarchia ecclesiastica,   confessata nel fatto, che in presenza del diniego pontificio non seppe trovare la forza di proporre una decisione conforme a questo principio, pro o contro la persona di Simmaco, o risolvendosi ad accogliere la tesi laurenziana o quella simmachiana, quando si fosse riconosciuto inattuabile il termine medio.

Invece la sinodo s'indulse nell'adozione di mezzi dilatori giustificati da argomenti, che nei riguardi della legalit  procedurale potevano essere apprezzabili, ma politicamente nascondevano la fragilit  di una situazione, nella quale si dibattevano mal repressi sensi di opposte passioni. Il ricorso al re non costituiti altro che un mezzo per impedire l'immediato dissolvimento della sinodo nei suoi vari elementi contraddittori, « quia » nobis, quod possumus facere, non remansit », asserivano i vescovi della sinodo. E giustificavano tale asserzione con argomentazioni giuridicamente plausi-

bili, ma politicamente capziose per loro stessa confessione. « Nec invitum ad disceptationem nostram » adducere possumus », così ragionavano, « quoniam » ipsi per canones appellationes omnium episcoporum « commissae sunt et cum ipse appellat quid erit faciendum? », capovolgendo quella dottrina, invocata nella concezione regia, secondo la quale i poteri della sinodo erano sovrani e perciò superiori alla dignità. Ed aggiungevano: « nec si absentem valemus ferre » sententiam nec contumacis loco deputare qui se in « dicibus bis occurrisset proclamant, maxime quia causa » nova est et pontificem sedis istius apud nos audiri « nullo constat exemplo ». Dove tu trovi lo sforzo per conciliare gli opposti punti di vista in una formula che è la negazione di qualsiasi principio teorico e pratico determinato, ed in essa incontrarsi senza via d'uscita e senza soluzione alcuna le argomentazioni dei laurenziani che riaffermavano il diritto di procedere nell'esame e nel giudizio dell'accusato e quelle dei simmachiani concludenti per l'incompetenza assoluta della sinodo. Le une e le altre restando reciprocamente ben lontane ed irriducibilmente antitetiche non potevano quadrare nella formula regia, che essi avevano assunto, « pacem iuxta praeceptum et voluntatem vestram (regis) reddere civitatibus quae res et propositum nostrum amica est et beatitudinem vestrorum temporum » congruebat, quia confusionem tantae civitatis et tamenus et horrescimus ».

Praticamente ogni tentativo di conciliazione falliva, perché i simmachiani ed i laurenziani mantenendo il loro punto di vista con intransigente unilateralità toglievano ogni valore alla proposizione reale: Simmaco ed i suoi da un lato avevano negato alla sinodo il diritto di esercitare le funzioni di assemblea giudicante, il Senato ed il clero laurenziano dall'altro non

potevano consentire in una formula che mascherasse il salvataggio dell'avversario. « Et ideo vestri erit im-
« perii », dicevano i vescovi confessando il fallimento
dell'azione del partito medio di conciliazione, « nutu
« dei prospicere ecclesiae redintegrationi, Romanae
« civitatis et provinciarum quieti ». La sinodo dibattuta fra tante difficoltà riconosceva la sua incapacità ed impotenza politica di prendere un partito, quando seguendo le direttive segnate dall'autorità regia aveva tentato di prescindere dalle fazioni e sovrapporsi ad essa: come organo politico era assente d'ogni capacità pratica, probabilmente anche perché nella sua forma istituzionale le faceva difetto un presupposto teorico, cui richiamarsi per l'esercizio delle proprie funzioni, « quoniam calliditatis seculari sacerdotum simplicitas
« non sufficit ». E per questo arrivava solo e soltanto ad una conclusione negativa, che negli atti ufficiali è tanto più messa in rilievo allo scopo di svalutare il concetto politico assunto in quella sessione per riaffermare il principio primaziale del pontefice: « Dominum regem
« habere potestatem quod vellet facienti: se interim
« iustitiae renitentem statutis canonicis non posse com-
« pelli ». Dove la sinodo dichiarava più esplicitamente che le sue funzioni erano esaurite, che il re meglio della sinodo, e lui soltanto, aveva possibilità e capacità di risolvere la situazione, chiedendo il legale scioglimento dell'assemblea, « quia post haec quae suggestio
« simus nihil est quod a nobis possit ordinari ».

Di fronte a questa risoluzione, ch'era poi necessaria conclusione di uno stato politicamente contraddittorio ed ondeggiante nella composizione dell'assemblea, il governo ravennate, intuendo tutti i pericoli nascenti dallo stato attuale d'incertezza, non modificò affatto il suo punto di vista, riaffermando la propria formula: « quemadmodum vestro visum fuisset arbitrio, memo-

« ratum vos terminare debere certamen, dummodo re
« sub iusta ordinatione finita dissentientes unitati et
« concordiae redderentur ».

Ed ancora una volta il re illustrava la propria dottrina politica nei rapporti fra Stato e Chiesa, precisandola in modo inequivoco di fronte alle possibili rivendicazioni che si manifestassero in seno alla gerarchia ecclesiastica.

« Si nos », egli scriveva, « de praesenti ante voluissimus iudicare negotio, habito cum proceribus nostris de inquirenda veritate tractatu, viam deo auspice potuissemus invenire iustitiae, quae nec praesenti saeculo nec futurae forsitan aetati displicere potuisset ». Frattanto il diritto eminente dello Stato era indiscutibilmente presupposto, ed in ogni caso, in ogni tempo, esso non doveva venir menomato: il suo diritto d'imperio, e ciò contrariamente alla teorica simmachiana, aveva piena efficacia anche in confronto della Chiesa e come principio generale e fondamentale non era suscettibile di contestazione. Anzi ogni altra deduzione, avesse pur essa valore e contenuto limitativo o derogatorio, presupponeva tale principio come premessa logica e fondamentale, premessa che nella teoria della Chiesa romana da Gelasio a Simmaco era stata strenuamente oppugnata, ch  i privilegi della Chiesa doveano avere pieno valore per la loro origine istitutiva, non per riconoscimento dello Stato siccome concessione derogatoria di questo al principio supremo della onnipotente sovranit  dello Stato. Praticamente invece il governo ravennate aveva sperato di risolvere il conflitto fra le due tesi opposte, accogliendo il concetto dell'autonomia della dignit  ecclesiastica, propugnato dalla Chiesa di Roma, ma come elemento derogatorio, ed implicitamente subordinato al principio della sovranit  d'imperio dello Stato.

Così dopo l'affermazione recisa del supremo diritto dello Stato, che in ogni modo restava indiscusso, il re ammetteva: « sed quia non nostrum iudicavimus de « ecclesiasticis aliquid censere negotiis, ideoque vos « de diversis provinciis fecimus evocari, ut sub divini « timore iudicii totius certaminis vobis disponentibus « causa transiret et urbi nostrae, deo favente, optata « per vos concordia redderetur ». Ed a mezzo dei suoi rappresentanti esplicitamente dichiarava in piena sinodo, dopo aver premesso che, se a lui fosse piaciuto, avrebbe potuto pronunciare giudicato in consiglio regio (« cum proceribus palatii mei ») « quomodo et deo « placuisset et posteritati ingratum non fuisset », riconoscendo il diritto inerente alla sua autorità sovrana, « sed quia causa est dei et clericorum, ideoque modo « ad petitionem senatus et cleri feci ex diversis civitatibus convenire antistes ut, deo medio, secundum « quod legis in evangelio et apostolo ad Corinthios, « hoc sequamini ».

In conformità a questo principio il governo di Ravenna si era astenuto e ad ogni costo si asteneva dal dettare o suggerire alcuna norma di procedura, che potesse menomare la libertà di giudizio della sinodo stessa, « ut causam dei, quam vestrae congregationi », si faceva sapere, « visum vobis fuerit, « ordinetis nec a nobis expectetur forma iudicii, sed « vos qualiter vultis, ordinate sive discussa sive indiscussa causa proferte sententiam, de qua estis racionem divino iudicio reddituri ». Ed altrettanto esplicitamente in seduta generale della sinodo dichiarava: « Si vero vobis visum fuerit, sine discussione causam « finite: aut discussa aut indiscussa, quemadmodum « visum vobis fuerit, iudicate. Meam personam non « lite metuere, reddituri rationem ante conspectum « dei ».

Una sola condizione il re poneva, la quale era di contenuto essenzialmente politico, e rappresentava la sintesi di tutta l'azione governativa: « dummodo, si-
« cuti saepe diximus, hoc deliberatio vestra provideat,
« ut pax senatui clero populoque Romano submota
« omni confusione, ne qua, quod absit, post iudicium
« turba aut aliqua remaneat in civitate discordia ».
Ed a questo patto il governo era disposto a ratificare e dare esecuzione ai deliberati, quali essi fossero:
« Nos enim hoc probabimus vos bene ordinare, si
« populo, senatui clero pacem integram reddatis », con esclusione di ogni preconcetto od influenza di parte, contro la quale il governo, nella formazione dei propri principî teorici e pratici tendeva a reagire: « quod si minime feceritis, ostendetis vos uni parti « favisse ». Il governo era arrivato pertanto, salvo il diritto eminente dello Stato, ad una soluzione ispirata a sensi di opportunità conciliativa, rifiutando il contatto dell'una e dell'altra parte, ma coordinando le aspirazioni d'ambidue in una formula media sotto la tutela dello Stato. E questa formula avea posto sopra i partiti trasmettendo alla sinodo di svolgerla nei suoi elementi per tradurla in atto. « Nullius ergo perso-
« nam ante oculos habeatis, quamvis, si vobis aliquis
« violenter vellet quae iniusta sunt imponere, remissis
« rebus vestris iustitiam custodire debetis ».

Ché, se la procedura normale di una regolare discussione della causa garantirebbe la giustizia della sentenza, e sarebbe perciò preferibile per non creare un precedente pericoloso, in realtà il governo lasciava impregiudicata la questione rimettendosi al sovrano arbitrio della sinodo, alla quale l'autorità civile garantiva la piena assicurazione sia pel regolare funzionamento degli atti procedurali, sia per l'applicazione delle sanzioni deliberate.

Se non che la realtà lottava contro ogni sforzo di chiarimento della situazione, per l'irriducibile contraddizione delle tendenze, ciascuna delle quali era vigile e pronta ad interpretare la formula regia nell'accezione favorevole alla propria parte, negando ogni valore a quelle proposizioni che erano desunte da opposta concezione politica. Ché da un lato i simmachiani, come ben apparisce dalla redazione degli atti, interpretarono la formula regia: « aut discussa aut indiscussa que-
« modmodum visum vobis fuerit iudicate », nel senso più favorevole alla loro tesi: « ut sive propositum vel-
« lent audire negotium sive nolent, quod magis putarent utile, deliberarent »; i laurenziani dall'altra appoggiandosi alle stesse decisioni regie sostenevano la necessità di una discussione e conseguentemente di un giudizio in merito (« tantis criminibus impen-
« tius discussione regulari, vel absolvatursi inno-
« cens fuerit, vel si reus exiterit a sacerdotio deponatur »).

Quale fu pertanto l'atteggiamento dell'assemblea dinanzi alle tre proposizioni, ispirate a tre concetti diversi, i due estremi, ed il termine medio, nel quale quelli non potevano univocamente accordarsi?

Lasciare impregiudicata la questione di merito, ritornando semplicemente allo « stato quo ante », soluzione, che, nulla risolvendo, finì per esser accolta tacitamente dai simmachiani, in quanto ammetteva la reintegrazione di Simmaco, ma non poteva essere accolta dagli avversari.

Ed in questo tacito accordo fra la maggioranza e la fazione simmachiana, « aliquanti episcopi videntes « nihil se in causa proficere » produssero formale proposta di invitare Senato e clero dissidente a rientrare

nella comunione ⁽¹⁾, ad aderire alla concordia della Chiesa rinunciando alla pregiudiziale della discussione della causa.

Non è detto (salvo che nel frammento laurenziano, come interpretazione soggettiva del contenuto politico della proposta) che si affacciasse senz'altro l'esplicita dichiarazione di adesione alla fazione simmachiana: questa era supposta meglio che espressa, perché un possibile accordo tra la fazione simmachiana e il nucleo esponente della volontà regia poté verificarsi solo nel supposto di non giudicare il merito, ciò che implicitamente significava aprire la via alla restaurazione dell'autorità di Simmaco. Ma formalmente, dopo lunghe considerazioni d'indole strettamente religiosa, avvenuta la transazione verso una parte, la sinodo si rivolgeva all'altra, clero e Senato dissidente, « ut habita intentione discederent et factum nostrum, quod deus inspiraverat iuxta mandatum principis non discute-rent, sed sequerentur, sicut decebat, ecclesiae filios, » nec sub hac intermissione causa penderet et cresceret ecclesiae detrimenta » ⁽²⁾.

5.

Ma i dissidenti laurenziani, che evidentemente nell'ultima sessione si erano ritirati, rifiutarono di accettare riconoscendo che sostanzialmente si chiedeva la loro adesione alla comunione simmachiana (« ut ad eum » praetermisso revertatur examine »): e si mantennero fedeli alla loro pregiudiziale, decisi a non riconoscere una risoluzione che precipitava ad una conclusione as-

⁽¹⁾ Come si è detto, i laurenziani si astennero dai lavori della quarta sessione, e qui ne abbiamo esplicita conferma, egualmente ammessa dalle due versioni del *Libet*.

⁽⁵⁾ *Acta*, p. 430, n. 23.

surda, se si vuole, ma che era necessaria e logica conseguenza di una situazione confusa. Come arrivare al fine supremo di ristabilire la pace e l'ordine, secondo le aspirazioni regie, senza urtare le suscettibilità d'alcuno, se non risolvendosi ad una dichiarazione di ritorno allo « statu quo ante »? ed intendiamo ristabilimento formale dell'ordine, perché lo scisma non poteva cessare che sotto la pressione dell'autorità civile per esaurimento. Mancato questo scopo, ciascuno riprese la propria libertà, e nella confusione sempre maggiore sorge la necessità di far presto e sentenziare comunque sia: « Cui (ecclesiae) res poscebat cum festinatione succurri et nobis huius celeritatis », si legge negli atti, « et illis oboedientiae necessitas imminerebat ». La situazione era mutata nelle ultime discussioni e negli ultimi atteggiamenti: la fazione simmachiana aveva acquistato favore, la « plebs » avea ad essa aderito (1), ed essa era pronta ad entrare ed accettare un compromesso che salvasse la persona di Simmaco senza pregiudizio delle questioni di principio. Sulla base delle istruzioni regie in questo senso si maturò l'accordo della maggioranza, che per reazione determinò il distacco definitivo dei laurenziani, i quali abbandonando la sinodo decisamente aveano affermato, di non poter rientrare nella comunione di Simmaco prima che secondo normale procedura non fosse pronunciata una regolare sentenza di assoluzione o di condanna.

Le agitazioni e le passioni di parte si riaccessero minacciando di degenerare in nuovi tumulti: sotto la pressione di questa oscura e critica situazione ogni ulteriore trattativa fu abbandonata: « Sed moras episcopii », riferiscono i laurenziani, « non ferentes, cum viderent magis ac magis studia divisionis augeri

(1) Cf. ENNODII, *Pro synodo*, p. 57, n. 61.

« quae sibi utilis visa sunt pro Symmachi persona constituant ».

Così il punto di vista simmachiano trionfa attraverso un compromesso unilaterale, che conclude non già in una sentenza di assoluzione, ma in una dichiarazione, per la quale si respingeva l'accusa promossa contro Simmaco, « quia totum causis obstantibus superius designatis constat arbitrio divino fuisse dissimulatum », senza perciò entrare in merito all'accusa stessa. La sinodo quindi non pronunciava un verdetto, ma solo il riconoscimento della legittimità della dignità episcopale del pontefice: « sit immunis et liber et Christianae plebi sine aliqua de obiectis obligatione, in omnibus ecclesiis suis ad ius sedis suae pertinentibus tradat divina mysteria, quia eum ab impugnatione suorum petitione propter superius designatas causas obligari non potuisse cognovimus ». In sostanza la sinodo dichiarava illegittima la procedura adottata dagli accusatori e concludeva per la nullità di tutti gli atti compiuti contro Simmaco, in quanto l'accusa non poteva essere ammessa essendo riservato il giudizio a Dio e perciò illegale ed arbitraria ogni limitazione imposta all'esercizio della sua dignità. Riconosceva il pieno diritto nel vescovo di Roma di esser reintegrato nel godimento dei suoi beni richiedendo il dovere di tutti « ut sacram communionem, si cut res postulat, ab eo percipiant et Dei et animarum suarum meminerint ». Tutto ciò era formulato sotto forma di « instructio », canonicamente obbligatoria per tutti, alla quale nessuno poteva ammettere deroghe, senza timore di incorrere nella sanzione di scisma, quando avesse voluto esercitare il ministero a Roma « praeter conscientiam papae Symmachi, dum « vivit », accordandosi sanatoria per gli scismatici che fossero rientrati nella comunione del vescovo di Roma,

dichiarata in definitiva pienamente conforme agli statuti canonici ed alle regole divine.

La sinodo così, dopo aver accolto la tesi simmaciana non potere e non dovere giudicare la persona del papa, in quanto superiore istituzionalmente ad ogni altra autorità, accettando la sua comunione giudicava « secundum principalia praecepta, quae nostrae huc « tribuant potestati », in materia patrimoniale e disciplinare della Chiesa, in conformità naturalmente alla comunione accettata e riconosciuta.

Quali le conseguenze prossime e remote di questa decisione, derivata da compromesso fra le diverse tendenze fluttuanti nell'assemblea?

L'adesione della maggioranza alla comunione simmaciana dopo tanta incertezza non poté non provocare anzitutto l'immediato distacco dei laurenziani puri, rimasti in minoranza assoluta: sono gli « electiores », secondo la versione laurenziana, del clero e del Senato, ma una minoranza assai ridotta, perché i tiepidi amici (1) erano passati alla fazione opposta attraverso quella formula regia, di cui era stato però frustrato lo scopo ultimo.

Essa, sempre secondo la versione laurenziana, « petitionem regi pro persona Laurenti dirigit, qui eo « tempore Ravennae (2) morabatur, Symmachi vio-

(1) Cf. ENNODII, *Pro synodo*, P. 59j n. 77.

(2) Lorenzo, probabilmente, rimasto a Roma fino allo scoppio dei tumulti di luglio, era in tale occasione passato a Ravenna, e forse sotto sua ispirazione era stata fatta proposta di trasferire la sinodo a Ravenna; egli poi non ritornò a Roma, perché, come appare da questo cenno, impedito dall'autorità, ciò che vale a convalidare la tesi, non esser stati tutti i vescovi regolarmente ammessi alla seconda convocazione nonostante gli ordini del re: si noti che l'espressione « eo tempore », fa supporre che prima Lorenzo fosse stato a Roma, secondo la testimonianza del *Liber*.

« lentiam persecutionemque declinans, ut ipse Romanae praesederet ecclesiae, ubi dudum fuerat summus pontifex ordinatus; quia hoc et canonibus esset adfixum ut unusquisque illic permaneat ubi primitus est consecratus antistitis, vel si quibusdam commentis exinde remotus fuerit, eum modis omnibus esse revocandum ».

I laurenziani, in possesso del tesoro lateranense e di parte dei beni della Chiesa di Roma, promossero una comunione propria richiamando il proprio presule, e contemporaneamente chiedendo il riconoscimento dei legittimi titoli del loro consacrato, col suffragare evidentemente la « petitio » ufficiale con un « libellus » ufficioso, nel quale si infirmavano le risoluzioni della sinodo romana. Non si può ammettere infatti che i laurenziani potessero richiedere la reintegrazione in sede del loro candidato, se non a patto di aver pregiudizialmente considerato come nulli ed inefficaci gli atti della sinodo sottoscritti dalla maggioranza dei prelati, ai quali il re aveva dichiarato preventivamente di apporre la propria sanzione. Vero è però che questo impegno formale era subordinato ad una condizione, che non poteva certo considerarsi verificata nelle decisioni della sinodo: « Nos enim hoc probabimus « vos bene ordinare, si populo, senatui, clero pacem « integram reddatis: quod si minime feceritis, ostendetis « vos uni parti favisse », avea fatto dichiarare nell'ultima sessione della sinodo, ed alla stessa avea comunicato: « hoc deliberatio vestra provideat, ut pax senatui clero « populoque Romano submota omni confusione reddatur, ne qua, quod absit, post iudicium turba aut aliqua « remaneat in civitate discordia. Sin autem secundum « mandata nostra concordia sacratissimae urbi a vobis « fuerit restituta hinc universitas agnoscere poterit. « iustum sacri ordinis vestri extitisse iudicium ».

Ma appunto questa condizione era mancata: e la risoluzione adottata dalla maggioranza della sinodo in dichiarata assenza della minoranza riconduceva la questione al suo punto d'origine, perché l'« integra pax », presupposta dal re come fine ultimo e supremo, era venuta meno: lo scisma si perpetuava nelle sue linee precise della duplice comunione, salvo che erasi verificato un fatto nuovo, il quale doveva esercitare non poca influenza nella determinazione regia, cui, nel sussistere dello stato di scisma, facevan capo l'una e l'altra-fazione.

Sollestando protesta di nullità degli atti conciliari i laurenziani, ricostituita la propria comunione con la presenza del proprio capo, insinuavano presso il re i motivi pel suo riconoscimento ufficiale e legale: a ciò la comunione simmachiana fece opposizione, forte del deliberato della sinodo. Ed in sostegno di questa tesi Ennodio stilò la confutazione del libello avversario (1) contro la legalità della sinodo, confutazione destinata ad appoggiare le ragioni giuridiche, canoniche e morali

(1) La composizione del libello ennodiano (cf. ed. VOGEL, p. xi sgg.) fu ritardata al 503-504, soprattutto perché si volle erroneamente riportare al 502 la sinodo palmare in diretta connessione con l'altra del novembre dello stesso anno. Eliminato questo errore, nulla impedisce di ritornare molto vicino alla chiusura della sinodo del 501: anzi il libello deve essere anteriore alla sinodo del 502, poiché di questa non si ha eco né traccia alcuna nella sinodo. Una tradizione remota del resto, per quanto di scarso valore, ma significativa per l'accertamento cronologico, la riporta a questo anno: intendo alludere alle falsificazioni della V e VI sinodo attribuita al 502, nelle quali espressamente si riconosce che il libello ennodiano è composto in quell'occasione. Non entro nella questione della falsificazione, che è indubbia, ma forse non tale da escludere che quei documenti indirettamente non riproducano elementi storici di un certo interesse e valore, su cui non è il caso ora d'insistere.

dei simmachiani contro le argomentazioni laurenziane nella discussione presso il comitato regio: « Pro suis « studiis regale praesidium saepe deposcunt », ricorda il frammento laurenziano.

La lotta fra le due parti, malgrado le decisioni della sinodo, continua sebbene incruenta, sebbene senza violenza: ma lo scisma, virtualmente aperto fin dalla pasqua, riceve ora la sua sanzione ufficiale. Lorenzo, a Roma prima come a Ravenna poi, dove era stato trattenuto, « Symmachi violentiam persecutionemque « declinans », richiamato a Roma dai suoi partigiani, che ufficialmente avevano dichiarato il loro recesso dalla sinodo, dopo le decisioni di questa assume la dignità episcopale romana (1), entrando in possesso del patrimonio ecclesiastico che il visitatore, venendo meno al suo mandato (2), avea trasferito nelle mani dei laurenziani. L'apologista laurenziano data da questa epoca l'esercizio della dignità papale di Lorenzo (« per annos circiter quattuor Romanam tenuit eccle- « siam »), mentre il processo scismatico si dibatteva fra i meandri della politica ravennate, desiderosa di mantenere la neutralità e non uscire dalla soluzione di stretto diritto. Il richiamo di Lorenzo a Roma fu denunciato come un atto di debolezza del re: ma non sembra che Teoderico in alcun modo interponesse la sua volontà: le espressioni del frammento laurenziano fanno piuttosto pensare a disinteresse del re.

A mio parere in quest'atto ogni responsabilità del re resta esclusa, mentre non sono propenso a riconoscere un mutamento nella politica regia dopo le con-

(1) « Sic Laurentius ad urbem veniens per annos circiter « quattuor Romanam tenuit ecclesiam ».

(2) ENNODII, *Pro synodo*, p. 61, n. 1 88-89.

clusioni della sinodo, come si suppone, a favore dei laurenziani, contro i simmachiani.

Come abbiamo visto, il re avea cercato con attiva abilità di costituire fra le due ali estreme quel partito medio che avrebbe dovuto, smussando le angolosità passionali delle due parti, promuovere un accordo di compromesso: in questo senso il re non aveva favorito i laurenziani più che i simmachiani, perchè in realtà pensava di sovrapporsi alle aspirazioni unilaterali e confonderle in un indirizzo comune conforme agli interessi dello Stato, secondo le teorie più sopra espresse. La realtà è invece che il lavoro politico abilmente intessuto per risolvere il dissidio senza lasciar dietro sé strascico di sorta era completamente fallito, ed il governo, dopo la decisione, si trovava in presenza nuovamente, e meglio di prima, dello scisma: nella decisione sinodale era mancata precisamente la condizione essenziale da lui supposta, per arrivare ad essa, fuori di un metodo di repressione o di parte. Di qui il prolungarsi di uno stato di incertezza e di discussione, che si svolge dinnanzi al comitato regio, senza ch'esso adottasse alcuna risoluzione, procrastinando sempre e frattanto praticamente cercando di assopire le ire in una tolleranza di fatto, che lasciava vivere l'una e l'altra parte, fino a che l'una delle due fosse morta di morte naturale. Poiché non si può non ammettere che in linea di diritto il governo riconoscesse la legalità della decisione della sinodo. Dopo la decisione conciliare secondo un concetto formale di diritto Simmaco era legittimo pontefice, salvo che, secondo una interpretazione politica, tale legittimità era contestata, e restando la causa « *sub iudice* », nessun atto esecutivo promosse il re, a norma di una decisione che era impugnata. Dobbiam credere che alla prima esplosione di ira, succedesse quella bonaccia, che indusse la lotta

di partito ad una stasi adattata in una azione negativa, mentre si svolgevano discussioni e ricorsi, su uno dei quali incidentalmente ed inaspettatamente si risolse lo scisma, ma non si estinse, dopo ben quattro anni, quando Simmaco innalzò al re una « *petitio* ... » *aderens magnum sibi praeiudicium fieri et maxime* « *de titulis ecclesiarum, quos intra urben Laurentium* » *optinebat* ».

Tale « *petitio* », la quale riportava la questione dal campo politico su quello giuridico, proposta nel 506, si richiamava ai deliberati della sinodo del 501, che riconosceva i legittimi diritti patrimoniali della comunione simmachiana. Orbene a tali deliberati, per sua dichiarazione esplicita, il re aveva dichiarato in precedenza di uniformarsi senz'altro nel presupposto che fosse raggiunta l'unanimità di consenso. Venuta meno questa, il re, risolveva la discussione politica, s'attenne ad una prudente sospensiva nella ferma volontà di non intervenire nella vita interna della Chiesa con un atto d'imperio, preferendo assistere allo svigorimento delle fazioni fino al loro esaurimento. Solo in questo momento, dopo che i clamori delle lotte erano venuti meno e l'attività laurenziana era stata ridotta ad una assai debole passiva resistenza, il governo ravvenate, provocato in punto di diritto, accoglieva il ricorso di Simmaco ordinando « *ut omnes ecclesiae* » *tituli Symmacho reformationur* », secondo i deliberati della sinodo del 501, rafforzati proprio in materia patrimoniale dalle conclusioni della sinodo del 502. Il frammento laurenziano nel riassumere il contenuto del « *praeceptum* » regio al patrio Festo, che occupava i titoli ecclesiastici rivendicati dai simmachiani, aggiunge: « *et unum Romae pateretur esse pontificem* ». Il re fino a questo punto non aveva sollevato questione di persona e non aveva sconfessato una comu-

nione contro l'altra. Si era attenuto allo stretto formalismo giuridico rifiutando un intervento attivo, fino a che non fosse invocato nell'esercizio di funzioni riconosciute di competenza dell'autorità politica. Perciò la formula laurenziana ha tutto l'aspetto di una unilaterale interpretazione politica dell'atto regio in confronto delle conseguenze che necessariamente esso produceva. Privato del possesso del patrimonio ecclesiastico, il pontefice scismatico era anche implicitamente privato del mezzo di esercitare la dignità episcopale, tanto è vero che il medesimo testo soggiunge: « Quod » ubi Laurentius comperit, urbem nolit diuturna conluctatione vexari ac sua sponte in praediis memorati » patricii Festi sine dilatione concessit ». Di qui il legittimo sospetto che il « praeceptum » regio, pur evitando di toccare direttamente la questione principale con l'ordine tassativo agli scismatici di rientrare nella comunione simmachiana esercitando una immediata coazione (esclusa dagli stessi laurenziani) sulla loro coscienza, raggiungeva un fine analogo accogliendo semplicemente la richiesta pontificia, in virtù di precise deliberazioni sinodali, con l'aggiunta di un nuovo appello alla concordia.

È infatti contrario a verità che il re promovesse un ordine formale per porre fine allo scisma, perché lo scisma, precisamente nel suo lato formale anche dopo il ritiro di Lorenzo perdurò fino alla morte di Simmaco, come lo riconosce non solo l'autore della versione laurenziana, ma una testimonianza non sospetta, che rappresenta e riproduce la concezione e l'indirizzo politico del governo, Cassiodorio.

Ma se in tutto ciò si rivela la coerente ed immutabile continuità di un indirizzo di governo inteso a conciliare, senza diminuzione, l'autorità statale nel suo concetto di piena ed illimitata sovranità di fronte ad

ogni attività svolgentesi nell'orbita della costituzione, con la libertà della Chiesa, se costante si riafferma il valore della formula più liberale del non intervento nella materia strettamente ecclesiastica, salvo il rispetto delle prerogative sovrane dello Stato, è però altrettanto visibile il vario adattamento delle correnti politiche nel diverso profilarsi della situazione politica.

6.

Chiusa la sinodo col trionfo della fazione simmachiana, il pontefice assoluto non tardò a riaffermare nella sua interezza il suo programma politico. Gli scismatici ricaddero sotto le sanzioni della sinodo, che colpivano d'anatema quella parte del clero che avesse rifiutato di rientrare nella comunione simmachiana: in tale senso furono anatematizzati Lorenzo e Pietro, sotto il punto di vista della comunione simmachiana, senza che intervenisse un atto formale del pontefice dichiaranti tali. Comunque gli scismatici restarono sempre sotto il peso dell'anatema simmachiano fino alla loro individuale sottomissione, quando questa si verificasse, e contr'essi si mantenne intatto il deliberato della sinodo, che nella sua irrisoluzione, diede adito alla fazione simmachiana di risorgere seguendo l'ideale politico, cui non aveva giammai rinunciato durante le vicende dello scisma, sia pure con quei temperamenti che furono suggeriti dall'influenza dell'episcopato simpatizzante alle direttive regie. Soprattutto l'episcopato figure vi aveva cooperato ed Ennodio se ne era fatto interprete. Lorenzo, vescovo di Milano, ne era stato il duce: titubante avea accolto l'invito regio, ma l'avea poi ratificato ad unanimità cogli altri, quando, chiarito il punto che la prerogativa regia non intendeva ledere i diritti della Chiesa, era stata praticamente affermata, prima che teoricamente, la formula conciliativa che per-

metteva una leale collaborazione cogli ordini costituiti senza menomazione della dignità pontificia. Egli era stato fra i pochi che perciò era rimasto sulla breccia tra l'infrangere degli estremi partiti, ed avea usato di tutta la sua moderazione per raccogliere una maggioranza sopra una decisione conforme a quei principî temperati, che trovavano posto nella flessibile formula teodericiana. « Unum te sequuti sunt tot electi », ricorda Ennodio, « et in sententiam tuam reciderunt tanta-
« rum principes civitatum » (1). Ennodio, difensore dei diritti della Chiesa, non rivendica né fa l'apologia di quella dottrina simmachiana, la quale avea provocato alla fine tanta tempesta, ma fa l'apologia di colui che in realtà si era ispirato a concetti di temperanza, i cui frutti non furono felici. Orbene non potremo non esser scettici nell'accogliere tale apologia, e soprattutto nel ritenere che proprio dalla sinodo uscisse trionfante il concetto propugnato dal vescovo milanese. « Dicit aliquis », soggiunge lo stesso Ennodio, « forsitan rerum gestarum malignus interpres: quam sortita est de huiusmodi constantia praesens causa decisio-
« nem? quaerat qui finis de laudato sudore conti-
« gerit ». Con perfetta convinzione, con indomabile calore il prelado lombardo difende l'onore e la dignità del suo capo, ma purtroppo la realtà lo costringe a divergere e dimenticare quanto lontana dai suoi presupposti fosse infine la decisione sinodale, per le sue conseguenze politiche (2). Le mutevoli variazioni e gli on-

(1) ENNODI, *Dictio*, I, p. 4.

(2) A ragione perciò sostenevano i laurenziani, « venerabilem Laurentium et Petrum episcopos a communione papae se non « spendisse ». Ennodio tenta giustificare esser stata questa solo una « cautio convocatorum », ché il nome di Simmaco non fu da loro mai tacito nella celebrazione della messa e delle funzioni sacre. « Fuerunt quidem tantum conventiones separati, quos

deggimenti di passioni, che avevano provocato l'irresistibile distacco dei laurenziani, avevano indotto nella maggioranza un compromesso, nel quale realmente i simmachiani trovavano la ragione del proprio trionfo, e l'episcopato conciliatorista in buona fede era convinto di aver temperato le esagerazioni dello spirito intransigente di fazione trascinando Simmaco nella propria orbita. Ed in questa convinzione insorge Ennodio in difesa della sinodo, come quella che aveva assolto la propria funzione secondo una retta condotta politica, che non era proprio quella sostenuta dagli estremi laurenziani né dagli estremi simmachiani, ma, dai vescovi di Milano e Ravenna, Lorenzo e Pietro, contro i quali si appuntavano le ire dei dissidenti, quasi fossero complici, secondo il loro punto di vista, di una non bella manovra dell'ultima ora, passando dall'uno all'altro campo. I dissidenti erano insorti appunto contro questa pretesa contraddizione fra teoria e pratica nell'azione politica di quel gruppo, che raccolse intorno a sé la maggioranza accettando formalmente la teorica regia, sostanzialmente la pratica simmachiana. I laurenziani non contestarono la legittimità di tutta la sinodo, ma della sua conclusione, nella quale si formò la coalizione antilaurenziana: essi naturalmente non impugnarono il diritto regio di convocare la sinodo, ma il malo uso fatto dagli intervenuti della libertà e podestà loro deferita dal re: anzitutto nell'ordine in-

« loqueris, animarum tamen praesentiam non vitarunt » (ENNODI, *Pro synodo*, n. 77). L'apologista s'aggira in un circolo vizioso, ché, se canonicamente non potevano tacere il nome di Simmaco in quanto non anatemizzato, ed in quanto l'unità della comunione non era rotta, non era meno vero, ed Ennodio l'ammette, che almeno nelle prime due sessioni i due vescovi (che erano poi concordi con Marcelliano) avessero manifestato la loro propensione per le teoriche laurenziane.

stitutivo, perché « non omnes sacerdotes regis ad consilium adscivit auctoritas nec omnes in iudicatione « senserunt » (1). E qui dobbiamo intendere che non per volontà del re, o per disposizione dell'atto regio, furono esclusi alcuni dei membri della sinodo, ma in violazione dell'atto stesso o per volontaria assenza, dacché « testis est Romana civitas si omnes episcopi « senes et debiles convenerunt » (2), o per costruzione pronunciata dalla maggioranza della sinodo, dichiarando « adversarios papae Romani ... qui praedictum « prolati petitionibus accusabant ad adsertionis fidem « iugentes, quod eos isto nomine praecepta regia non « vocassent » (3). I dissidenti dunque denunciavano una prima violazione legale, che colpiva di nullità le decisioni del congresso. Ma vi ha di più: nei precetti regi era già formulato il quesito sul quale doveva pronunciarsi la sinodo nel titolo della sua convocazione (« evocationis causam fuisse iam cognitam »), e fu arbitrario ed illegale mutarne il contenuto provocandone la rettifica da parte del sovrano (« et Italiae « summa moderantem non fuisse quasi de novo negotio consulendum »), in guisa da eliminare attraverso finzioni procedurali il titolo d'imputazione escludendo l'esame dell'accusa ed il giudizio di merito (4). Ciò operavano quelli stessi che per altro motivo avevano contestato la legittimità della convocazione della sinodo sostenendo, « Papam oportuisse synodum convocare », revocando in dubbio la liceità dell'ordine regio (5). Ed è questo il punto, nel quale i laurenziani fanno ricadere in contraddizione coloro che avevano accettato

(1) ENNODII, *Pro synodo*, p. 50, n. 9.

(2) ENNODII, *Pro synodo*, p. 50, n. 12.

(3) ENNODII, *Pro synodo*, p. 50, n. 11.

(4) ENNODII, *Pro synodo*, p. 50, n. 14.

(5) ENNODII, *Pro synodo*, p. 51, n. 22.

la dottrina regia: Voi avete concluso con l'asserzione esser il papa superiore ad ogni giudizio e non esser perciò incriminabile; « cur ad principem convenistis, « si audiri non licebat impetitum? » (1).

Ai dissidenti non poteva sfuggire il lento e progressivo orientamento di questi prelati, che, pur non volendo staccarsi dall'indirizzo della politica ecclesiastica regia, non volevano abbandonare in tutto la dottrina simmachiana, ed avevano sperato di conciliare l'una e l'altra in una formula intermedia. Come potevano essi sfuggire a più stringente domanda, la quale, se giuridicamente inefficace, aveva in sé un fondo di verità politica: « si vera est episcoporum « adsertio, sedis apostolicae praesulem minorum numquam subiaccuisse sententiae, cur ad iudicium districta « conventione productus est » (2)? Attraverso quest'opera di conciliazione, che in fondo concluse pel salvataggio di Simmaco, effettivamente si riaffermava nella sua pienezza la dottrina simmachiana che i laurenziani contestavano, la piena superiorità ed indipendenza del papa sottratta ad ogni giurisdizione ed a qualsiasi sanzione, perché non solo si repudiava la massima di ammettere alla prova testimoniale gente di condizione servile, « quas saepe imperialis flagitasset « auctoritas » (3), ma si costituiva una immunità del papa, « qui nunc in sede apostolica quasi in quadam « arce consistit ». E dopo ciò si considerava come una incongruenza che proprio l'accusato convocasse i propri giudici, falsando senz'altro il carattere ed il titolo istitutivo della sinodo « cur a principe, quae in praefato negotio scripta sunt, dicimus postulata ».

(1) ENNODII, *Pro synodo*, p. 52, n. 27.

(2) ENNODII, *Pro synodo*, p. 53, n. 32.

(3) ENNODII, *Pro synodo*, p. 54, n. 36.

Dalla teoria alla pratica: nella realtà Simmaco, secondo i laurenziani, avea tentato di prevenire il giudizio chiamando a raccolta i suoi partigiani, ed avea aderito anche alle proposte regie, quando si illuse di schiacciare gli avversari con arbitraria soppraffazione, ma fallita questa di fronte ad una opposizione che voleva salvaguardare il supposto diritto di giustizia, con altiero disprezzo, se ne staccò esercitando una coazione morale sopra i suoi giudici, per obbligarli ad accettare il suo punto di vista (1). Simmaco infatti appartandosi, secondo i laurenziani, avea formulato un giudizio, che intendeva gettare il sospetto sulla validità delle decisioni sinodali. Egli avea rifiutato di discutere in contraddittorio coi suoi accusatori i capi di accusa (2), insinuando l'incompetenza della sinodo: « Quomodo de causa vel qualitate eius primitus tracta-
« batis cum necdum haberet synodus firmitatem? » (3). Ecco la flagrante contraddizione pratica che i dissidenti opponevano ai loro avversari, e, dovremmo anche riconoscerlo, con qualche elemento di verità, quando si eliminai l'astio e l'animosità della passione di parte, che detorce una realtà politica in un mezzo di accusa tendenzioso a scopo prettamente polemico. La verità è che un diverso orientamento nella formazione delle tendenze politiche si era sviluppato nel corso, come abbbiam visto, delle discussioni sinodali, e la contraddizione stava non nella volontà degli uomini, bensì nella necessità delle cose.

E se è esagerata l'affermazione essersi i vescovi Lorenzo e Pietro separati nell'inizio dalla comunione di Simmaco, certo è che quei vescovi non aderirono sen-

(1) ENNODII, *Pro synodo*, p. 57, n. 60.

(2) ENNODII, *Pro synodo*, p. 59, n. 72.

(3) ENNODII, *Pro synodo*, p. 59, n. 76.

z'altro al punto di vista di Simmaco, ciò che lo stesso Ennodio ammette, ma solo nel seguito degli avvenimenti s'adattarono a transazioni, che gli avversari rimproverarono come una diserzione verso la teorica e la pratica simmachiana. Alla quale i laurenziani contrapponevano la propria, della sovranità della sinodo, anche sopra ed indipendentemente dalla dignità pontificia, la competenza della sua giurisdizione anche contro il papa, pel quale la funzione non doveva costituire un privilegio di immunità, ponendolo sopra e fuori qualunque sanzione. Ché anzi si affermava l'ordinaria giurisdizione applicabile anche all'ordine ecclesiastico, e la piena efficacia di intervento dell'autorità civile affermando « *laesum principem, quare adtribuitur visitatorem contra ecclesiasticas regulas prima volumus fronte discedere* ». Secondo la teoria laurenziana la presenza del visitatore era ben legittima, e si riconosceva al principe la facoltà di delegare in caso di bisogno l'esercizio di tale funzione di propria iniziativa. Essi riaffermavano pertanto la più stretta dottrina intesa a limitare la giurisdizione episcopale soprattutto nei riflessi della sede di Roma in presenza delle teorie antarchiche, fondamento della successiva teocrazia romana. E naturalmente si tentava di evitare un colpo mortale alla nascente dottrina teocratica attraverso la persona di colui, che se ne era fatto assertore. Come di solito avviene, le lotte di principio non possono prescindere dalle persone e nella vivacità della polemica è facile scendere dall'idea a colui che questa idea rappresenta: la demolizione degli autori di una dottrina diventa un mezzo, se non per demolire la dottrina stessa, ma almeno per arrestarne lo sviluppo, ritardarne l'espansione, deducendo dall'indignità dei suoi apostoli un senso di disistima che necessariamente si rifletta anche su quella. Nessuna me-

raviglia pertanto che i laurenziani innovassero e ripetessero più ferocemente le loro accuse contro Simmaco, per soverchiare coll'eliminazione della sua persona anche la parte avversa. Ma su queste accuse ogni riserva è più che mai necessaria, perché, quando dal conflitto delle idee si passa alla lotta delle persone è troppo facile perdere la visione del vero ed il senso della misura. E, prescindendo appunto da questo elemento strettamente personale, difficilmente controllabile, il documento laurenziano rivela la condizione politica del momento tanto meglio, quando è posto a confronto colle argomentazioni dei contraddittori in presenza di un fatto concreto. La sinodo aveva pronunciato non già l'assoluzione, ma la sua incompetenza a giudicare, aderendo senz'altro alla comunione di Simmaco: or bene il torto per i laurenziani era soprattutto di coloro che, dopo accettate le teorie regie, avean cercato di conciliare queste con la dottrina di Simmaco attraverso ad un non giudizio.

E che intimamente l'apostrofe laurenziana fosse diretta contro costoro si può dedurre dalla confutazione di Ennodio, la quale è una difesa non tanto di Simmaco e della sinodo, quanto della politica di quella maggioranza episcopale che nella sinodo avea trionfato attraverso un compromesso. Nell'ampollosa e verbosa diatriba ennodiana, nella quale troppo spesso si maschera lo sforzo di sfuggire alle precise affermazioni avversarie collo sfogo dell'invettiva, resta però nitidamente espresso quel concetto di conciliazione, che in fondo era tradizionale nell'episcopato ligure. Il quale non rifiutava, anzi aderiva alla politica regia in quanto non lesiva dell'indipendenza ecclesiastica. Or bene, la preoccupazione di giustificare le proprie idealità è ben chiara in Ennodio per eliminare ad ogni costo il dubbio che esistesse contraddizione fra la sua

devozione all'autorità regia e l'adesione ultimamente proclamata alla comunione simmachiana. Ché egli si sforza di dimostrare la continuità di pensiero ed azione dall'inizio alla fine delle riunioni conciliari escludendo e confutando ogni sospetto di segreti accordi o di oblique manovre e se taluno dei vescovi fece obiezione al re di non considerar lo stato della sua salute, tanto valeva a non creare una condizione di nullità e tanto meno a costituire un'opposizione all'ordine re. Ogni altro significato attribuito alle dichiarazioni episcopali a Ravenna in presenza del re diventava arbitraria interpretazione polemica contraria alla realtà smentendo « apud principem de collectione pontificum alios protulisse sermonem » ⁽¹⁾, quasi taluno avesse chiesto l'esclusione degli avversari. Dacché gli avversari insistevano sul dubbio sollevato dai vescovi liguri nelle conversazioni preliminari col re a Ravenna, Ennodio recisamente afferma la devozione della propria parte all'autorità regia ritorcendo l'accusa sui dissidenti: « Exhinc digressi bonarum rerum in rege » « laudatis affectum et colitis verbis innocentiam quam » « actibus ignoratis » ⁽²⁾.

Ed alle precise contestazioni dei laurenziani oppone tutta l'abilità della sua dialettica e della sua scienza teologica per giustificare la tesi simmachiana prospettata nelle prime sedute della sinodo ed accolta con qualche correzione dalla maggioranza conciliare, almanaccando sulle scritture per giustificare il rifiuto di istituire un vero processo contro Simmaco, ma contemporaneamente affermando non esser vero « oblocutos » « sacerdotes praeceptionibus regis » e non esser sacilegio « mali aliquid ... de terreni domini iussione

(1) ENNODII, *Pro synodo*, p. 50, n.¹ 12-13.

(2) ENNODII, *Pro synodo*, p. 51, n. 15.

« sentiri » (1). La verità è, confuta Ennodio, che voi confondete l'insana violenza dell'accusa con la giustizia della causa da difendere: « hoc ... esse laces-
« sire quod convincere nec apud vos habeant a veri-
« tate differentiam odia, quae plerumque impetiti stu-
« diis non rationi obsequentia vota concinnant » (2).

In realtà però Ennodio entra pur cauto e guardingo nell'orbita della teoria simmachiana: ché, se egli rifiuta di creare una impunità ai peccati pontifici, non può ammettere che peccato esista nell'eleto dal divino amore a reggere l'umanità spirituale, e che nella perfettibilità dello spirito possa confondersi ed immedesimarsi l'errore umano e la corribilità terrestre (3). Per cui non vi ha contraddizione con l'intervento del potere civile, perché la sinodo era convocata non per giudicare il papa (e di qui la legittimità della sanzione regia: « ipsum (principem) debuisse synodum
« convocare, cuius opus erat officio »), ma per altro motivo, « ut vos videlicet per pontificale examen sententia divina percelleret, quos a capitulis sui compage
« in salutis detrimento insanus fervor abscederat » (4).

Con siffatta abile giustificazione restava salva la posizione politica, alquanto incerta, di una maggioranza che, non avendo una precisa linea di condotta, era stretta fra due divergenti concezioni, quella simmachiana e quella regia, dell'una e dell'altra delle quali mal si sarebbe sofferto il sacrificio. Interpretato, come si è visto, l'obbiettivo della sinodo, si aveva ragione sufficiente per aderire al presupposto dell'intervento regio nel tempo stesso che si escludeva il giu-

(1) ENNODII, *Pro synodo*, p. 51, n. 19.

(2) ENNODII, *Pro synodo*, p. 51, n. 20.

(3) ENNODII, *Pro synodo*, p. 52, n. 24.

(4) ENNODII, *Pro synodo*, p. 52, n. 28.

dizio di merito, eludendo le logiche conseguenze presupposte dal precetto governativo. E perciò si poteva fare appello ai canoni conciliari tuttora in vigore, che rifiutavano l'asserto degli avversari poter essere il pontefice romano sottoposto al giudizio dell'episcopato subordinato, nell'atto medesimo in cui si invocavano le costituzioni imperiali per negare la prova dei fatti, in quanto questa era offerta da testimonianze di classi servili (1).

Gli assessori di Simmaco difendevano la persona del loro protetto nella ferma convinzione d'aver fatto trionfare la propria concezione, rispettosi dell'imperio della legge civile, sanzionata subordinatamente dall'autorità della Chiesa: e difendevano Simmaco potendo affermare in buona fede che egli non avea rifiutati i presupposti della politica regia, accettandone gli ordini, sottomettendosi ad essi e sanzionandoli. Non è a dire però quanto, mantenendo la forma, si mutasse la sostanza: perchè se l'accusa di falso sollevata dagli avversari era insussistente, non era precisamente vero che nella sua « allegatio » al re la sinodo avesse chiesto « ut abscissis clericorum praeiudiciis de accusatorum » papae merito per humanum os supernum iudicaret « imperium ». Anche questo era un abile artificio polemico per sfuggire ai disagi di una contraddizione immanente nelle cose, attenuando le asprezze delle parti estreme e riducendo concetti divergenti verso una unità ideale presupposta dalla propria educazione politica. In sostanza né Simmaco rifiutò mai di partecipare alla sinodo, ma solo ne fu impedito dall'avversaria violenza, né la sinodo pretese giammai di istituire un giudizio sulla persona del papa: ed in questa formula si tendeva a conciliare e rifondere la dottrina

(1) -ENNODII, *Pro synodo*, p. 53 sg., n.¹ 36-43.

regia e quella dei simmachiani, molto diverse, e nella teoria e nella pratica, da siffatta conclusione. Per questo tutta l'azione della maggioranza, che consacrò il suo pensiero negli atti curando abilmente di dissimulare le incoerenze necessariamente subite, è difesa come simbolo di una continuità logica: perché ridotta al compromesso, sopra enunciato, il dubbio primitivamente sollevato non poteva essere elevato a dignità di eccezione per incriminare di legalità la sinodo, e d'altra parte non era vero che i capi della fazione regia fossero stati prima contrari poi favorevoli a Simmaco. Ennodio indotto a dover giustificare la condotta di questi, non potendo negare il fatto di un temporaneo isolamento dei simmachiani afferma: « fuerunt quidem » *corporis tantum* *conventionem* *separati*, *quos loqueris*, « *animarum tamen praesentiam non vitarunt* » (1).

Nella stessa guisa Ennodio si sforza di giustificare e difendere il contegno della sinodo di fronte al « *vi-sitator* » regio (2), la cui incriminazione colpiva di nullità direttamente un atto dell'autorità regia.

Il laurenziano in tale voto aveanoravvisato gli estremi, che ledevano le prerogative dell'autorità regia: « *lae-sum principem* ». Ma anche in questo caso il prelato ligure, intendendo la delicatezza dell'accusa, con estrema abilità isola la prerogativa del potere regio, che mette fuori questione e vuol mantenere estraneo a qualunque discussione, per riversar tutta la responsabilità su chi di quella dovea essere esecutore. La sinodo non contestò il principio, ma la persona: il principio, buono per sé e pienamente legittimo, fu violato nell'uso che dei poteri conferiti fece colui che ne era stato investito. « *Superest* », afferma Ennodio, « *ut et ipsum*

(1) ENNODII, *Pro synodo*, p. 62, n. 77.

(2) ENNODII, *Pro synodo*, p. 63, n. 1. 80-92.

« (regem) doceam in his excessibus, quod bono uni-
« veritatis contigit, non teneri, quia directum non
« occasionem litis nec fomentum iurgii, sed causam
« voluit esse concordiae, praevidens scilicet, quod nisi
« simplicem iussionum suorum tutela vallaret, cito in
« escam discidii toxica vestra subriperent ». E questa,
l'abbiam visto, era veramente la teorica regia: se non
che passando alla pratica la divergenza doveva manifestarsi nella determinazione dei limiti di questa azione:
« idcirco mandati limitem fixit, quem nulla liceret
« transgressione violari », limiti ch'io non so quanto
a verità corrispondono, se accettiamo l'asserzione Ennodiana: « prae fatum ad beati Petri basilicam, mox
« Romam perductus fuisset, mandavit occurrere, faciens de sacerdotis voto regis imperium ». Ed è vero che Teoderico avea proclamato tale teorica, ma subordinatamente ad altra condizione, e non proprio in confronto del visitatore. Ma per Ennodio, cui è necessario attenuare le asprezze della teorica regia per giungere ad un punto d'accordo, questa limitazione era e naturale e necessaria per giustificare d'altro lato la opposta concezione dei simmachiani. « Quis enim », soggiunge, « non putaret pontificem sponte pariturum in
« ea parte, quam licere sibi princeps non credit, et etiam si vetaret? ». La verità è però che il difensore della sinodo romana è costretto a restringere la funzione del « visitator » in limiti, cui gli stessi atti contraddicono: « ibique papam », dice Ennodio, « ab eo salutatum suo ore iussit adfari, ut traderet coepiscopo
« mancipia nullis subdenda tormentis, servanda profecto ad discepcionem synodalis examinis ».

Tale, secondo Ennodio, era il mandato conferito dal precetto regio, tanto casto (« o castitatem praecepti, quae dum facem praesentibus praeferet temporibus, in umbram cogit antiqua, quae rapit lumen

« veteribus inauspicato splendore novitatis! ») e degno di tanta lode, che solo la malignità e la mala intenzione degli esecutori fece tralignare. La lealtà e correttezza del principe supera ogni lode, mentre le lodi degli avversari all'opera sua potrebbero essere altrettanti argomenti di ingiuria. In vero il re volle accordare soddisfazione alle vostre domande in quanto legittime, asserisce Ennodio, senza perciò derogare da ogni doveroso ossequio alla dignità episcopale: nella formula regia si conciliavano le due antitetiche pressunzioni, « ut cum petitioni vestrae effectus artifex praestaretur, in omnibus tamen ecclesiastica custodiret » in modo che in un medesimo tempo ed in una stessa risoluzione la domanda avversaria era accolta senza pregiudizio dell'equità « et eadem carta ad ministerium religionis et vestrum destinatur ad gaudium ». E per salvaguardare gli « iura ecclesiastica » e tutelare precisamente il « ministerium religionis » ben servivano le cautele della procedura comune, che il re non poteva escludere senza violare la legalità di un qualunque procedimento. Se non che non dobbiamo tacere che altro era il contenuto giuridico della procedura adottata, altro il significato politico, di cui questa era colorita dalle opposte tendenze pel trionfo delle proprie aspirazioni. Gli uni tendevano a restringere i poteri del « visitator », quando questi non apparve servire ai propri interessi, gli altri anzi ad allargarne i limiti, falsando probabilmente in un senso o nell'altro la più retta concezione regia di esercitare un'opera moderatrice conciliativa a scopo essenzialmente di tutela del patrimonio ecclesiastico. Orbene Ennodio, posto dalle circostanze nella difficile situazione di giustificare l'opera dei suoi aderenti, conciliando tendenze alquanto disperate, anche su questo punto scivola in una contraddizione che più che nel

pensiero è nelle cose. « Boni enim principis praevidit « inquisitio », egli afferma, « servilem adsertionem in- « nocenti examine non probandam ». La procedura romana, che il re ostrogoto non poteva rinnegare perché l'aveva fatta sua, serviva a giustificare una pressione politica esercitata da una parte sui poteri statali, i quali invece curavano e desideravano restare neutri. E veramente allo stato delle nostre conoscenze par dubbio potersi affermare che il re avesse limitati i poteri del « visitor » nei termini espressi da Ennodio e soprattutto ridotto la sua funzione a quella di un procuratore regio per atti istruttori, mentre era quella di amministratore del patrimonio e dell'ordine ecclesiastico, a tutela dell'interesse generale dello Stato. Certamente in questa più ampia funzione rientrava anche l'altra più ristretta: certamente il re non poteva derogare in sede contenziosa dalle norme della ordinaria procedura, escludendo la prova di testimonianza servile e non ammettendo che la persona dell'accusatore si trasformasse o si confondesse nel giudice. Ma non possiamo non accogliere con diffidenza le reciproche accuse delle parti in contesa, quando l'una afferma aver l'avversario rifiutato il visitatore come atto di ribellione ai pubblici poteri, l'altra denuncia nell'opera di questo una illecita usurpazione di poteri, oltre il limite del mandato ricevuto. In ambedue i casi vi ha uno sforzo per dissimulare una parte di verità, sforzo che riesce pienamente giustificato dalla formazione mentale delle passioni politiche, che in buona fede inducono, se non ad alterare, almeno a valutare e ad apprezzare diversamente il contenuto reale ed obiettivo dei fatti. S'aggiunga un'altra circostanza: in queste postume recriminazioni si riassumono e conglomerano stadi e momenti successivi del fatto politico, nei quali l'equilibrio del susseguente è spesso l'inverso del precedente;

si fanno e disfanno consensi e dissensi, e gli stessi partiti più saldamente organizzati inavvertitamente si rinnovano e si trasformano. Le ripartizioni iniziali di una assemblea politica non coincidono con quelle finali: attraverso il crogiuolo delle lotte e dei contrasti si modificano uomini e cose, pensiero ed azione, si attenuano passioni, altre si accendono, e la mentalità politica nel suo insieme e nelle sue parti si presenta con prodotti nuovi ed inattesi. Alla resa dei conti, questo tumultuoso lavoro di rigenerazione tende ad unificarsi nel momentaneo consolidamento, fondendo e rifondendo le più disparate concezioni con l'annullamento di quelle sfumature che costituiscono le caratteristiche specifiche delle singole fasi e dei singoli momenti dello sviluppo politico.

Chi vive nell'attualità della lotta non s'accorge, chi da questa esce postumo recriminatore si sofferma al fatto compiuto senza valutare convenientemente la varietà che si raccoglie nell'unità apparente e rettilinea. Agli uni ed agli altri sfugge l'obiettiva serenità dell'analisi, cui si sovrappone una soggettiva sintesi eminenemente impregnata di passione politica unilaterale, vera come tale, ma non come realtà obbiettiva dei fatti.

Troppo spesso questo intimo lavoro si dimentica: o si ignora quel recondito meccanismo, attraverso il cui lavoro la verità di un giorno non è più tale il giorno dopo, e nel succedersi del tempo si trasforma sì da perdere la prima fisionomia. Sarà la verità del domani, plasmata su quella del giorno innanzi, ma con tutte le deformazioni della nuova esperienza, ma non è più quella iniziale: tutto si tramuta in un incessante divenire, sì che chi vuol poi ricapitolare, quando non regna sempre con occhio vigile di giorno in giorno quest'intimo lavoro, deve necessariamente dire delle verità, ma anche degli errori, sia pur in buona fede.

È il caso presente: dal principio della sinodo alla sua conclusione, le passioni politiche esercitano il loro pieno dominio, sfacendo e rifacendo uomini e partiti e trasformando le concezioni dei primi di in compromessi nuovi, inattesi, sì che alle prime nette distinzioni fra simmachiani e laurenziani, alle loro antitetiche concezioni, si vennero sostituendo altri gruppi, che doveano poi decisamente fondersi in una maggioranza diremo così antilaurenziana, ma non abbastanza simmachiana per accettarne integralmente i postulati, l'abbiamo già visto. Il confronto cogli atti della sinodo rivela qualche cosa. I simmachiani avevano posto la pregiudiziale della revoca del visitatore, contestando la legittimità di tutte le sue funzioni senza menomamente avanzare il dubbio di una arbitraria personale usurpazione di poteri da parte del vescovo delegato: essi impugnavano il provvedimento regio come tale, non l'azione individuale di chi esercitava la funzione. Dello stesso parere non erano i laurenziani e la maggioranza aderente alla concezione regia. Solo quando quest'ultima temperò le sue angolosità, e simpatizzò colla fazione simmachiana, si trincerò in quella formula ambigua, strenuamente difesa da Ennodio, nella quale fu fatto ogni sforzo per conciliare praticamente due concezioni antitetiche nella loro espressione teorica. La realtà di una tale inversione dei valori positivi e negativi degli aggruppamenti politici spiega il significato del tardo scambio di recriminazioni, nelle quali tutto non è menzogna. Ché anzi legittimamente gli ultimi intransigenti laurenziani potevan rimproverare agli avversari il rifiuto di riconoscere l'autorità del visitatore regio, ma anche questa accusa avrebbe dovuto esser meglio limitata ai simmachiani della prima ora. Era altrettanto vero che la maggioranza dell'ultima ora non aveva accettato tutti i postulati di questi, ma solo

in parte, giustificando siffatta concessione con l'intransigente contegno dei sostenitori di Lorenzo, cui rimproveravano di esser usciti dalla legalità.

È la tesi di Ennodio, per scagionare i propri confratelli dall'accusa di aver violato la legittimità della legge: attenuando con ogni sforzo l'ampiezza della giurisdizione civile e restringendo il contenuto pratico ed il significato politico dell'intervento civile si voleva riversare sull'opposta fazione tutto il peso della responsabilità, che gravava in parte anche sulle spalle della maggioranza. Ma tale incongrua situazione era il frutto di uno stato di fatto, in cui l'equilibrio dei partiti, ed il loro contenuto teorico e pratico non era precisamente più quello degli inizi, perché la mentalità politica delle fazioni aveva subito sensibile spostamento.

La teorica ennodiana sulla legittimità del « visitor » scostandosi perciò da quella espressa negli atti, riproduce quest'ultimo atteggiamento, di fronte al quale non potremo dire siano completamente scomparsi gli ultimi detriti dell'antica intransigenza.

Ché non l'istituto del « visitor » può esser contestato, ma l'esercizio che fu fatto da chi ne era stato investito: « destinatus antistes », afferma Ennodio, « ab ipso complendae iussionis confinio oris vestri spiris abicipitur et ad incentivum confusionis aptatur, qui paci militaturus advenerat. invis beati apostoli « liminibus ad usum furoris vestri iam nescius sui advocatur, et illud, quod ex omnibus orbis cardinibus devotos adtrahit, positum in vicinitate transitur » (1).

Il presupposto dell'universalità della Chiesa di Roma è invocato non per contraddire al diritto regio di alta tutela, non per distruggere la capacità in questo di

(1) ENNODII, *Pro synodo*, p. 63, n. 88.

esercitare la propria azione sul patrimonio ecclesiastico, non per contestare il diritto di nominare dei « *tatores* », ma per limitare l'ampiezza di questa funzione col creare al pontefice romano una immunità « *sui generis* ». La giurisdizione civile non si poteva né si doveva intendere abolita in suo confronto, ma nello stesso tempo l'alta sua funzione non può né deve soffrire limitazioni, quali sono applicabili solo alle minori dignità. È la contraddizione propria di un momento di transizione nel cozzare di opposte concezioni, ancor imperfettamente definite, nel momento del loro decisivo assetto teorico e pratico. Non tutte le incertezze, non tutti i dubbi son scomparsi, vi è ancora qualche cosa nel nuovo che si oppone alla sua integrale applicazione, manca ad esso il perfezionamento di tutti i suoi congegni, manca insomma la sanzione dell'esperienza, in virtù della quale si possa dire superato il momento critico dei presupposti e sia subentrato l'altro dialettico dell'azione. Ed è questo veramente il momento critico, in cui una delle concezioni fondamentali della Chiesa di Roma, come organo politico, è affermata, teorizzata, e collocata quale base angolare della sua funzione storica nel medio evo. Il cozzo delle due opposte tendenze è violento in un ambiente corroso da una crisi profonda: di fronte allo Stato che si riorganizza su nuove basi, tutti gli elementi vivi e vitali e fattivi esercitano la loro azione sopra uno sfondo, nel quale gli ultimi resti di una tradizione, destinata a profonda modificazione, tentano ricomporre l'unità con l'attenuar le angolosità di estreme concezioni. La tradizione storica cerca sopravvivere e continuare nell'opera di conciliazione, ed Ennodio, facendosene eco, leva il grido di pace riprendo il melancolico luogo comune dei panegiristi, che in nome della sacra Roma e per bocca di essa sperano com-

muovere gli animi ormai estranei alla potenza di un ideale, che, colle proprie caratteristiche interne, ha perduto anche la forza di ogni palpito. Chi credesse di trovare in lui un difensore di Simmaco, s'ingannerebbe: egli non vuol mondarlo d'ogni colpa il contestato pontefice né assolverlo: « Symmachi quos vocatis » excessus, si sunt, illa qua et vos expectatione su- » stineo ». Non è la persona del papa soltanto in gioco, è l'unità della Chiesa, nel momento decisivo della sua vita, mentre con ritmo vertiginoso tutta la società si trasforma. L'interno dissidio attuale trascende i limiti della vita interna della Chiesa, si riallaccia a tutto ciò che ribolle nella società, è l'epilogo di una crisi che tocca non soltanto l'edificio della gerarchia ecclesiastica, ma la sua stessa funzione nel mondo. E lo scrittore ne sente il valore: non è crisi di persone, ma crisi di idee e di azione. « Quid Eulali et Bonifati tempora, » dum malorum solacium quaeritis, revocatis in me- » dium? ». Ma i tempi, i motivi, tutto il congegno di azione e di pensiero è diverso, è profondamente diverso: « alia tunc fuit causa discordiae, et nisi nar- » rando cogerer sustinere transacta, ostenderem vobis » nullum evenire solacium de comparatione factorum, » quia illos, quos ad pontificale fastigium intentioni » obsequens fervor evexerat, utrosque repuli, hunc » elegi; quia de illis teste exitu nemo mihi placuit, » de istis contra regulas nitentem profugum feci, pro- » vectum legitime mundo impugnante servari. scitis » ista nec nova sunt, quia, dum ille tenditur, iste fir- » matur, vester mihi militavit adsensus » (1). Non è più uno scisma, ma la lotta di due diverse età animate da diverse concezioni, quella che tramonta e quella che sorge e con lento lavoro di osmosi gradatamente

(1) ENNODII, *Pro synodo*, p. 65, n. 99.

assorbe quanto è assimilabile trionfando giorno per giorno immediatamente o mediatamente.

7.

In tal guisa nella sinodo palmare aveva trionfato la concezione simmachiana travolgendo la maggioranza, che comunque voleva illudersi di essere ossequente alla tradizione dello Stato romano. Che se apparentemente essa professava la sua devozione ai concetti dell'autorità civile, in realtà, e forse inconsciamente, questi avea superati col sanzionare la classica teorica della personalità del vescovo di Roma, che capovolgeva i valori di una tradizione più che secolare. « Latorem iuris def-nitionis suae, nisi velit, terminis non includi, et « nisi princeps fastigii summo moderetur, frustra ad « illud quod dederit ius vocatur. Lex probitatis et « mentis est, quae hominem viventem sine lege ca-« stigat, propriis moribus impendit, qui necessitati non « debet disciplinam, aliorum forte hominum causas « deus voluerit per homines terminare, sedis istius « praesulum suo sine questione reservavit ». Per quanto attenuata, per quanto ridotta entro confini più limitati, facilmente tuttavia superabili, la sostanza della dottrina simmachiana aveva fatto breccia anche sull'animo di coloro che erano fermamente convinti ancora di difendere e salvare una tradizione che si spegneva per forza di cose.

Nella realtà, salve le forme esteriori, la concezione simmachiana aveva superato felicemente una grave prova: a contrappeso un senso di moderazione ispirò le sanzioni, che garantivano il verdetto della sinodo. La disarmonia ed i contrasti di pensiero e tendenze, che si stendevano nelle diverse sfumature della maggioranza dell'ultima ora, si riflettono anche nella stesura degli atti, dove si rivela lo sforzo per temperare l'a-

sprezza della tesi simmachiana, la quale, accettata nella sostanza colla dichiarazione di Simmaco « ab impugnatura torum suorum petitione propter superius designatas » causas obbligari non potuisse », tende anche a prevalere nella forma colla rappresentazione di una dignità autarchica sottratta in ogni modo ad ogni altra giurisdizione. Dove la maggioranza deve e vuole tener conto della sovranità regia, che l'ha investita di quei speciali poteri giurisdizionali, il redattore degli atti in ogni modo ha cercato di attenuarne il valore; conferendo maggior efficacia all'indipendenza dell'autorità pontificia, l'azione della quale si svolge all'infuori di una qualunque coazione esterna, per propria elezione, per propria volontà, autrice essa stessa di quelle sanzioni, cui intende sottoporsi ed obbedire. Di qui lo stridente contrasto fra l'espressione degli atti e del difensore ufficiale della sinodo: nei primi domina come legge regolatrice la volontà pontificia, in funzione della propria dignità che non subisce limitazione, oltre quelle imposte a se stessa per autodecisione, nel secondo la personalità di Simmaco sfugge sotto la visuale di un regime estremamente liberale, ma idealmente sempre superiore, dell'autorità civile. Nella realtà pratica la maggioranza della sinodo, pur trattata in orbita diversa da quella dei suoi presupposti, aveva cercato di salvare almeno la forma, sacrificando la sostanza, e sfuggendo con abilità, per compromesso, allo stringente dilemma imposto dal sovrano, col non pronunciare alcun giudizio di merito, non poteva non tener conto della volontà regia di risolvere il dibattito creando una condizione di sincera pacificazione. Orbene, la conclusione, appunto perché effetto di compromesso, non poteva non risentire le conseguenze delle disarmonie, che in quello si credevano conciliare.

Il re aveva investito la sinodo dei poteri giudiziari con piena libertà di procedura, sia che essa volesse ammettere l'« inquisitio », sia preferisse pronunciare il verdetto « sine discussione », ma esigeva un giudizio esplicito, perché « pax clero senatui populoque » romano sub vestra ordinatione reddatur ». L'intenzione regia era stata invece elusa, perché la sinodo si era limitata a proclamare la reintegrazione di Simmaco nell'esercizio delle sue funzioni non essendo ammissibile in suo confronto, « quantum ad homines respicit », alcun giudizio, « quia totum causis obsistentibus superius designatis constat arbitrio fuisse « dimissum ». Era questa la conclusione della fazione simmachiana che il re avea respinto, come quella che non avrebbe avuto pratica efficacia per ristabilire la « pax », supremo obiettivo della politica del governo. Perciò la sinodo ne temperava l'asprezza introducendo nelle sue conclusioni il principio regio della « pax », coll'esortazione « ut sacram communionem, « sicut res postulât, ab eo (deo) percipiant et dei et « animarum suarum meminerint, quia ipse et amator « pacis et ipse pax est qui monet etc. », non senza aver premessa la riserva del giudizio divino nel merito della causa, mentre il re avea posto nettamente il quesito: « sed vos, qualiter vultis, ordinate, sive « discussa, sive indiscussa proferte sententiam, de qua « estis rationem divino iudicio reddituri », nell'assenza della quale l'auspicata « pax » sarebbe riuscita illusoria ed incongruente, anzi, peggio, inattuabile. Rifutata tale conseguente procedura, sotto l'influsso di transazioni e concessioni politiche, non restava che l'atto di clemenza, con la più ampia amnistia verso gli scismatici, salvo che per quelli che rimanessero ostinatamente riluttanti all'invito, che con calda perorazione propria del retore e del panegirista dell'ul-

tima età romana Ennodio illustrò a conclusione di quella dottrina, che in buona fede credette coerente ai concetti politici di pacifica coesistenza tra poteri civili ed ecclesiastici.

La realtà, come abbiamo visto ed avvertito, era profondamente diversa, perché la reiezione sostanziale, salva la forma, della formula regia, divenne fonte di nuove discordie, come negazione di ogni senso di giustizia legale, sul cui altare potevano in buona parte esser sacrificate e spente le passioni di parte. I soccombenti ebbero invece motivi, più o meno giusti, ma almeno apparentemente legali, di persistere nel loro atteggiamento di intransigente opposizione, i vincitori, presto dimentichi delle concessioni di compromesso, per riaffermare ed attuare interamente il loro programma politico, come abbiamo più sopra asserito.

La sinodo del novembre 502 è una risposta, quasi, alla sfida laurenziana e scioglie le riserve che i simoniaciani avevano dovuto accogliere nel compromesso dell'anno prima, inducendo la maggioranza, che per esso avea assolto il vescovo incriminato, ad accettare la dottrina di questo.

Gli avversari nell'asprezza della nuova lotta ingaggiata aveano tratto fuori un documento pericoloso, tuttora in vigore, che, se fosse stato applicato, avrebbe provocato la nullità degli atti di elezione, ed implicitamente distrutto ogni valore alla recente dottrina politica, che rivendicava la piena indipendenza della Chiesa di Roma dal potere civile: era l'accordo intervenuto fra Stato e Chiesa all'epoca di Odoacre e di Felice III, accordo che riconosceva il diritto dello Stato di esercitare le sue alte funzioni di polizia e di tutela anche in confronto della Chiesa, siccome manifestazione della vita pubblica, che non poteva e non doveva esser sottratta al controllo dei poteri politici.

Simmaco, risalendo alle conclusioni della sinodo dell'anno precedente, non negava l'amnistia che quella aveva concesso e in ogni altro eccesso scismatico era disposto a transigere: « unum tamen quod occurrit « venerando ordini vestro intimare non differo » (1) e recava in seno alla sinodo appositamente convocata « scripturam quandam » redatta dal prefetto del pretorio Basilio, al tempo di Odoacre, come quella che vulnerava i capisaldi della dottrina elaborata e difesa dalla Chiesa di Roma.

Non mi diffondo nell'esame del valore formale dell'atto pretorio, del valore giuridico del documento stesso, né mi soffermo sul giudizio di merito, sulla validità e legalità dell'atto, di cui ho avuto occasione di occuparmi in altra sede: qui si vuole soltanto richiamare l'attenzione sul valore politico della contestazione, attraverso argomentazioni giuridiche più o meno plausibili, ma sostanzialmente ispirate ad un obiettivo ideale più che pratico, al consolidamento di un principio fondamentale costituente il presupposto teorico dell'azione politica della Chiesa piuttosto che alla tutela di precisi e determinati diritti della Chiesa.

Nel decreto pretorio era detto che alla successione episcopale si dovesse provvedere « non sine nostra « consultatione »: ed il vescovo Cresconio, detorcendo il significato della disposizione legislativa opponeva, « ut praetermissas personas religiosas, quibus maxime « est de creando pontifice, in suam redegerint potestate, quod contra canones esse manifestum » (2). In sostanza il decreto di Basilio conteneva disposizioni di polizia pel mantenimento dell'ordine pubblico, che erano di competenza dell'autorità civile, ed erano

(1) *Acta*, p. 444, n. 3.

(2) *Acta*, p. 445, n. 5.

state applicate anche recentemente non senza protesta dei simmachiani, sotto il regime teodericiano. Dopo il loro trionfo è naturale che se ne richiedesse, o meglio se ne ordinasse la revoca come lesive di quella libertà della Chiesa, la cui azione in ogni senso si voleva sottratta alla giurisdizione civile. E poiché il decreto prevedeva anche una sanzione ecclesiastica, in quanto null'altro conteneva che la ratifica di una precedente « admonitio » di papa Simplicio, i più irriducibili simmachiani dubitavano che anche questa forma non ledesse l'interesse della Chiesa col riconoscere implicitamente al potere laico « anathema in ordine ecclesiastico dictare », come d'altra parte contestavano la presunzione dell'autorità civile di intervenire nella tutela del patrimonio ecclesiastico. Ma vi ha una sensibile differenza tra le recise affermazioni di Cresconio, di Massimo e di Stefano, titolari rispettivamente delle sedi di Todi, di Blera e di Venosa e quella di Lorenzo di Milano, di Pietro di Ravenna e di Eulalio di Siracusa. I primi nelle loro contestazioni investono il merito della materia e sollevano la questione di principio, i secondi preferiscono insistere sul punto pregiudiziale per l'assenza dei caratteri di autenticità del documento, in quanto mancava ad esso ogni sottoscrizione vescovile. Non vogliamo asserire che essi respingessero la tesi dell'incompetenza di un laico « de ecclesiasticis facultatibus aliquid disponendi », ma essi contemperavano l'asprezza di siffatta teorica con l'asserzione pregiudiziale che il documento è invalido soprattutto perché non sottoscritto dal metropolitano: e si direbbe che attraverso questa si volesse superare la difficoltà di discutere la questione di principio, nel tempo stesso che praticamente si accoglieva la tesi principale. Ancora una volta si rivelava l'incertezza di quell'episcopato che, aderendo alla fazione

simmachiana, senza contraddirne in sostanza i postulati, formalmente ne attenuava le logiche conseguenze. Lorenzo, Pietro ed Eulalio erano l'esponente di quella maggioranza che avea tentato operare nella precedente sinodo la conciliazione, senza riuscirvi, e, rimorchiata dai simmachiani, tendeva a differenziarsi da questi con abilità dialettica piuttosto che seguendo una precisa linea di condotta secondo un determinato principio politico.

Anche questa volta la casistica giuridica era travolta e sorpassata dalla passione politica: il prepotere degli assertori della rigida indipendenza politica del vescovo di Roma prevaleva sui dubbi e le distinzioni dei timidi, e le prudenti riserve di questi erano immediate nella volontà dei primi di affermare praticamente e conclusivamente con un solenne atto tangibile l'inderogabile realtà della recente teorica, che rivendicava alla Chiesa piena ed intera autonomia dal potere civile e consacrava la sovranità del suo capo riconosciuto nel vescovo di Roma come interprete di un nuovo diritto politico universale. Ché in conclusione la sinodo dichiarava la nullità dell'atto di Basilio « etiamsi aliqua « possit subsistere ratione », non perché formalmente imperfetto, o perché normativamente contrario al diritto od all'equità giuridica, ma soprattutto « ne in « exemplum remaneret praesumendi quibuslibet laicis, « quamvis religiosis vel potentibus in quacunque ci- « vitate quolibet modo aliquid decernere de ecclesiasti- « cis facultatibus, quorum solis sacerdotibus disponendi « indiscusse a deo cura commissa docetur » (1).

In tal guisa era risolta la questione di principio, per la quale era deferita all'autorità episcopale metropolitana la giurisdizione ecclesiastica in materia patri-

(1) *Acta*, p. 448, n. II.

moniale, che, confutando direttamente le accuse degli avversari, papa Sismaco riaffermava ripetendone l'origine direttamente da Dio. Sismaco infatti promulgava un decreto (e la sinodo lo ratificava), che nei suoi elementi essenziali non differenziava da quello di Basilio, se non in quanto escludeva l'intervento dell'autorità civile nella tutela del patrimonio ecclesiastico, sia in forma diretta con l'esercizio di un atto d'imperio di libera iniziativa della Chiesa attraverso i suoi organi costituiti, sia in forma indiretta eliminando « ex silentio » il potere politico da ogni partecipazione di governo mediato od immediato della Chiesa in sede vacante.

Era una logica conseguenza dei postulati della dottrina simmachiana, la quale avea finito col trionfare anche di contro a quella tendenza media che in fondo sentiva il bisogno della protezione dello Stato. Ed era trionfata sulla debolezza dello Stato, la cui teorica del non intervento lasciava adito all'esplicazione di una maggiore attività politica dell'episcopato romano.

In fondo la pratica teodericiana, elevata a dottrina di governo da Cassiodorio, si aggirava in un circolo vizioso: ch  ligia al formalismo costituzionale imperiale, nella debolezza organica di struttura statale, doveva tener conto di tutti gli elementi giuridici e politici nuovi attivi nell'organismo sociale, e non avea saputo far di meglio che conciliarli euristicamente in quello con una pratica di estrema tolleranza e di concessione, che toccava il disinteresse e l'inazione, limitandosi a sanzionare il fatto compiuto, come riaffermazione ideale di un potere virtualmente nullo.

Perci  il governo ravenne di fronte alle discussioni ed alle lotte religiose, anzich  prender posizione, prefer  mettersi sopra dei partiti restandone estraneo, fino al punto perch  di non esercitare, se non assai bian-

damente, e più in apparenza che in sostanza, anche le funzioni di polizia pel mantenimento dell'ordine pubblico. Preferì che il dissenso si componesse per esaurimento per riconoscere e sanzionare l'opera dei vincitori, quando gli oppositori non avrebbero più opposto resistenza confessando la loro inferiorità e la loro impotenza per sottomettersi spontaneamente.

Il decreto teodericiano reintegrava Simmaco nel pieno possesso della giurisdizione patrimoniale della Chiesa di Roma, solo quando la fazione laurenziana era ridotta ad un puro nome, sì da proclamare per bocca dei suoi stessi gregari che Simmaco era riuscito vincitore, e ad essi non restava che abbandonare la lotta, come fece senza resistenza alcuna il loro antesignano ritirandosi a vita di penitenza. E dopo ciò ben poteva il re sanzionare gli atti che riconoscevano la giurisdizione episcopale anche in materia patrimoniale ⁽¹⁾, e accogliere senza opposizione la più larga competenza giurisdizionale della gerarchia ecclesiastica anche in materia civile, in quanto avesse rapporto sia reale o personale coll'amministrazione della Chiesa, a mala pena mascherata dalla finzione di una delegazione di potere e giustificata dal concetto di disinteresse dello Stato in materia religiosa.

Lo scisma, di cui solo sopravviveva qualche irriducibile epigono privo d'ogni efficacia pratica, si spegneva per esaurimento, e come frutto tangibile lasciava il consolidamento di una dottrina, che ormai diventava quesita alla Chiesa. Non è ancora teocrazia, ma ne è il presupposto immediato e necessario, e non è teocrazia pel solo fatto che è assente il concetto di un dominio territoriale. I fondamenti ideali e pratici, sui quali questa sarà giorno per giorno costrutta al con-

(1) *THIEL*, op. cit., I, 721.

tatto della realtà e dell'esperienza, attraverso le dolorose vicende del disgregamento politico interno delle provincie dell'antico impero occidentale, sono stabilmente fissati e teorizzati: l'universalità della Chiesa di Roma e la piena ed indipendente capacità politica di fronte al potere civile del suo titolare per effetto di parallelismo istituzionale contro qualunque possibilità di subordinazione. E questi principî erano ormai assodati sorpassando ogni pericolo di critica, perché, esercitata attraverso le vicende dello scisma, erano stati sanzionati da due organi nei quali effettivamente la vita politico-sociale si era scissa, il potere civile e quello religioso, ciascuno dei quali anche giuridicamente aveva assunto una precisa e determinata personalità.

ROBERTO CESSI.



La rinascita medievale di Lanuvio

E I MONACI BENEDETTINI



COME il castello di Civita Lavinia, cui con decreto regio del 15 ottobre 1915 venne restituita l'antica denominazione, sorgesse dalle rovine della latina « Lanuvium », si ebbe già occasione di osservare in queste pagine (1).

(1) Cf. A. GALIERI, *Il Castello di C. Lavinia* in questo *Archivio*, XXXII (1909), pp. 173-283. Il cambiamento di denominazione al paese fu deliberato dal consiglio comunale nella tornata del 23 aprile 1913, per soddisfare ad una necessità di cultura storica, più volte avvertita dagli studiosi. Difatti l'abitato del comune è dove sorgeva l'antica « Lanuvium » e non già dove una volta prosperò la città di « Lavinium », corrispondente all'odierna Pratica di Mare, come d'altronde faceva supporre il corrotto nome medievale, traendo in errore anche storici che vanno per la maggiore. Ma a detta ragione di ordine intellettuale se ne aggiungeva una seconda di ordine pratico, quella cioè che il nome di C. Lavinia, suscettibile di facili alterazioni ortografiche, oltre ad essere facilmente scambiato con l'altro di Civitavecchia e di Civita Castellana, anche nella provincia di Roma, era causa di frequenti disguidi nelle corrispondenze e nei trasporti. La restituzione del nome classico, che significa il santuario, e per sineddoche la città, di Giunone Sispita, illustrata con la lana del capro espiatorio, ha naturalmente portato un nuovo stemma comunale. Il motivo è stato preso dalle monete romane degli imperatori A. Pio e Commodo (Cf. I. I. ECKHARDT,

In detta occasione fu anche accennato attraverso quali corruzioni si formasse il definitivo nome medicinale del paese, apparso la prima volta in un atto veleritario del 25 ottobre 1342 (1). Ma l'elenco delle molteplici denominazioni allora registrate, oggi è risultato incompleto: poiché l'esame di alcuni documenti più remoti, dei quali in progresso di tempo siamo venuti a conoscenza, ha rivelato ancora una nuova e più antica variazione del nome. Quella cioè di « Civitas Notica », evidente abbreviazione di « Civitas (La)novina », ossia « Lanuvina », con cui venne designato il castello durante il secolo XIII e che forse ne fu l'appellativo originario. Qui va subito notato che la qualifica di « civitas », della quale si presenta insignito il paese nei più antichi documenti, è di grande importanza per il nostro assunto. In vero quella denominazione rivela l'origine democratica e non feudale della comunità lanuvina, che deve essersi retta con magistrati propri, sotto la protezione degli abati benedettini, sino al 1406, quando Innocenzo VII ne nominava vicario a beneplacito Cecco Durrabile, con le stesse prerogative godute dall'abate del monastero di S. Lorenzo

De nummorum veterum doctrina, Vindobonae, 1792-1859, VII, pp. 14 e 107) e delle « gentes Metta, Proclia, Roscia » (Cf. E. BABELON, *Monnaies de la Republ. Romaine*, Paris, 1885, II, pp. 223, 385 e 400) nelle quali si vede appunto la dea lanuvina in piedi, coperta la testa della caratteristica pelle di capra, armata di scudo e di lancia che cammina a destra, preceduta da un serpente eretto. A sua volta l'iscrizione dell'esergo I. S. M. R. venne desunta dai nummi della « gens Thoria » (cf. BABELON, ivi, II, pp. 487-488) e deve sciogliersi: « Iuno Sispia mater « regina ». Cf. per l'esatta lettura di quelle sigle il C. I. L., XIV, 2090 e, per il precedente stemma comunale questo *Archivio*, XXXII (1909), pp. 228-229.

(1) Cf. G. FALCO, *Il Comune di Velletri nel medio evo* in detto *Archivio*, XXXVI (1913), p. 462.

« extra muros Urbis », dal quale dipendeva (1). Poiché, come prova il fatto che solamente in seguito venne sfruttata la sua importante posizione strategica, la resaurrezione di Lanuvio fu dovuta non tanto a ragioni politiche o militari, quanto a motivi di bonifica e di cultura agricola. I Benedettini, avendo trovato in un sito già fiorente e rinomato nell'età classica, appena qualche pallida traccia di vita, ne favorirono lo sviluppo e, particolarmente con l'incremento dato alla agricoltura, riuscirono a crearvi in poco tempo uno dei più cospicui centri economici della campagna romana (2). Così attestano, come si noterà a suo luogo, i documenti contemporanei e soprattutto la premura con cui i monaci si affrettavano a reclamarne e rivendere la carne il possesso, ogni qual volta veniva loro alienato, sia per le violenze dei Frangipane che per volere del papa.

Una conferma di quanto è stato accennato sull'origine agricola del paese può pure scorgersi nel predicato di « terra », premesso al nome di esso, qualche volta nei documenti (3), più frequentemente nell'uso locale, ove la cosa è perdurata fino al principio del secolo XIX. Però, oltre nella denominazione del paese, indizi dell'autonomia, goduta nei primi tempi dagli

(1) Sul significato di « Civitas » in quel tempo cf. F. GREGOROVIVUS, *Storia della città di Roma nel medio evo*, Roma, 1900, II, p. 685. Per la bolla di Innocenzo VII, erroneamente riferita all'anno 1405, cf. questo *Archivio*, XXXII, pp. 250-251.

(2) Cf. ivi, p. 187 le ragioni per cui il paese risorse nel sito attuale.

(3) Cf. ivi, pp. 250-251 e pp. 271-272; F. NERINI, *De templo et coenobio Ss. Bonifacii et Alexii*, Roma, 1752, p. 356 e R. LANCIANI, *Patrimonio della famiglia Colonna in detto Archivio*, XX (1897), p. 444, ove si riporta l'istromento di acquisto di Nemi e Genzano e tra i confini il « tenimentum Civitatis Labinie ».

abitanti del « *tenimentum Civitatis Lavinae* », si trovavano nei seguenti fatti. Cioè: i Benedettini, primi signori del sito, non vi ebbero stabile dimora; la comunità lanuvina continuava a possedere dopo il medioevo estese tenute, provenienti, con ogni probabilità, dai terreni dotati dell'antico santuario di Giunone Sispita, quali quelle di Selvanova, di Casal della Mandra ecc. (1); l'erbatico dell'estate, nel secolo XVIII non figurava affatto tra le rendite del barone (2). Questa ultima circostanza accenna in modo particolare ad un condominio dei lanuvini, derivante evidentemente da una più larga e remota autonomia, su i terreni feudali. Così pure dalla libertà goduta nei primi secoli sembra doversi ripetere quella certa indipendenza, che mostrano di non aver perduto ancora del tutto i lanuvini nel 1567, quando, sia pure per ordine e commissione di Giangiorgio Cesarini, elessero i compilatori dello statuto comunale (3).

Oggi la più remota memoria diplomatica, che si conosca intorno al paese, è la bolla del 5 maggio 1244, con cui Innocenzo IV metteva sotto la protezione pontificia tutti i beni del monastero di S. Lorenzo al Campo Verano e tra essi il « *castrum Civitatis Novinae* », col

(1) Cf. G. TOMASSETTI, *La campagna romana*, Roma, 1910, II, p. 284.

(2) Archivio Colonna, II, E, 8, 4 cit. in TOMASSETTI, op. cit. II, p. 285.

(3) Nella breve introduzione, preposta agli statuti dello *castello* di C. Lavinia, si legge che furono composti « *ex ordine, decreto, nuto, ex commissione illustrissimi domini et patroni opitini et summa cum pietate iustissimi per magnificum domini Alexandrum de Alexandris iuris utriusque doctorem, dominum Caesarem de Tiberis notarium egregium de dicto castro Civitae ad idem favorabiliter electos et deputatos per officiales massarios et communitatem praefatam* ».

« fundum montis Iovis » (1). Dalla detta bolla, oltre che il paese in quell'epoca era un possesso del monastero di S. Lorenzo in Roma, allora ufficiato dai monaci benedettini, si deduce che era già costituito a borgo, racchiuso in una cinta di mura fortificate. Per la qual cosa se ne può pure trasportare a qualche secolo avanti l'inizio del rifiorimento, sia agricolo che demotico.

Ma è sufficiente tutto ciò per ammettere che il paese sia risorto ad iniziativa dei Benedettini?

Poiché i primi documenti del sec. XIII e XIV (2) indicano solamente costoro, come unici e veri proprietari del « castrum Civitatis Novinae », non sembra che possa escludersi in modo assoluto. E innanzi tutto va tenuto presente come i Benedettini, tanto di Farfa che di Montecassino e di Roma, siano stati i più abili colonizzatori ed estirpatori del vecchio culto, durante il medioevo, specie nelle campagne le quali cosparsero, oltre che di chiese, di colonie e di luoghi abitati. Per cui si può fondatamente supporre che costoro, da noi ritrovati padroni del paese fin dai primi tempi, impiantassero una « domusculta » (3), o qualche cosa di

(1) Cf. in appendice il doc. I. Tra le prime memorie del nostro castello solevasi citare anche un atto di procura, in data 16 ottobre 1360, ove nominavasi un certo Pietro da Piperno « abiator Civitatis Laviniae » (cod. Vat. 8050, ad annum). Quantunque avesse esaminata la bolla di Innocenzo IV, a proposito del « castellum » e della basilica di S. Lorenzo « extra muros », pure al De CUPIS (*Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'agro romano*, Roma, 1911, pp. 529-530) sfuggiva, forse per la stravaganza del nome, l'identità tra Civita Novina e Civita Lavinia, per la prima volta veduta da G. SILVESTRELLI (*Città, castelli e terre della regione romana*, Città di Castello, 1914, p. 135).

(2) Cf. in appendice i doc. I, V, VI, VII, VIII e IX.

(3) La « domusculta », secondo il TOMASSETTI (ivi, I, pp. 110-112), era un villaggio sparso, in cui le abitazioni trovavansi

simile, tra le cadenti rovine dell'antica città, anche per non lasciare sussistere uno dei più rinomati centri della religione classica, del quale forse non era ancora del tutto svanito il fascino sulle semplici intelligenze della popolazione pagana, naturalmente resta in quanto a conversioni.

Ancora per un altro motivo non è prudente escluderlo. Chiunque ha visitato Lanuvio avrà certamente

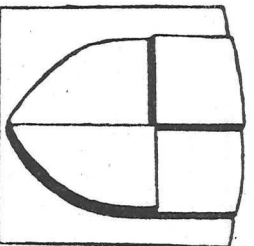


Fig. 1. Stemma inquartato della Rocca.

tasse le insegne. In altra occasione affacciammo l'ipotesi che, per esclusione, dovesse riferirsi al capitano di ventura Simonetto Manni di Castel di Piero, cui fu

aderenti a fondi variamente coltivati, istituito sopra un antico centro abitato, per lo più fornito di avanzzi importanti, con chiese, molini, ospizi e magazzini, il tutto riunito amministrativamente e posto sotto la protezione della Chiesa romana. Questo genere di centri agricoli fu propagato dai pontefici nella campagna romana, dal sec. VIII in poi, col precipuo scopo di far rivivere l'agricoltura e di riannire i coltivatori, affinché la zona del territorio circostante a Roma tornasse abitata e coltivata, come nei secoli precedenti. Cf. C. De CURTIS, ivi, p. 32. È risaputo dal *Liber pontificalis* (ed. DUCHESNE, I, p. 435), che da « domus cultae » ebbero origine le comunità di Anzio e di Formia, ossia S. Pietro « in formis », l'attuale tenuta di Campomorto, la quale nel sec. XIV contava 800 abitanti.

concesso il paese in pegno da Eugenio IV nel 1438 (1), con l'obbligo di erogare gli introiti del sito solamente nel restauro della Rocca e delle mura. Il Tomassetti (2), pur convenendo che non potesse appartenere ad alcuno dei signori romani che ebbero giurisdizione sul paese, penso, oltre al Manni, ad Odone de Varris. Però va subito esclusa qualsiasi probabilità per il De Varris al quale, e si vedrà in seguito, non fu nemmeno dato prendere possesso del castello, quantunque l'avesse avuto regolarmente in permuta nel 1439 dai Benedettini.

D'altronde, anche se lo stemma a quarti fu comune a molte famiglie medievali (3), va tenuto presente che l'inquartato d'argento e di rosso sia col leoncino, come nello Chacon (4), sia con le spade, come nell'affresco di S. Crisogono in Roma o senza l'uno e le altre, secondo il Pietrasanta (5), costituisce nella serie dei papi l'impresa di Desiderio di Benevento (6), abate di Montecassino, ministro e successore di Gregorio VII, sul trono papale, col nome di Vittore III (25 maggio 1086-16 settembre 1087).

Pur non conoscendosi alcun documento diplomatico, che lo confermi, nulla vieta di fermare l'attenzione su questo papa benedettino, meglio che su gli altri personaggi proposti, per spiegare con qualche

(1) Cf. *Archivio*, XXXII, p. 201, nota 1 e pp. 258-261.

(2) Cf. G. TOMASSETTI, ivi, II, p. 289.

(3) Cf. *Rivista araldica*, XII (1914), p. 751.

(4) Cf. A. CIACCONIUS, *Vitae et res gestae pontificum romanorum*, Romae, 1630, I, p. 426, ove si riporta lo stemma di Vittore III con un leoncino sul primo quarto.

(5) Cf. PIETRASANTA, *Tesserae gentilitiae*, Romae, 1638, p. 89: « ... aut ex argento atque rostro habentque eam Boccanerii « Genuae ... atque Epiphani Beneventi ».

(6) Nella serie dei papi gli autori assegnano appunto a Vittore III l'inquartato di argento e rosso. Cf. F. PASINI FRASSONI, *I Morra e gli Epifanio in Rivista araldica*, XIII (1915), p. 149.

fondamento lo stemma lanuvino. Né ci persuade a rigettare questa ipotesi lo stile, sia del marmo sia del monumento al quale appartiene, che rivela il sec. XIV invece del sec. XI. Innanzi tutto nessun evento della storia lanuvina, per quanto si sa, esclude che Vittore III, benedettino egli stesso, possa aver concesso ai Benedetini di Roma, con lo scopo di restituirvi la popolazione e la coltivazione, il vasto territorio che in antico appartenne alla città di « Lanuvium » (1). Se condariamente l'identificazione proposta viene a rischiare sempre meglio le poche notizie, che già si conoscono relativamente alle più remote vicende storiche del castello.

Del resto la difficoltà derivante dall'età dello stemma, a nostro modo di credere, è più apparente che reale. Poiché le caratteristiche di quello stemma potrebbero costituire una seria contraddizione a quanto si è supposto solamente in un caso. Cioè che non fosse possibile ammettere che nel sec. XIV, quando venne ricostruita dai fondamenti la Rocca abbattuta nel 1347 dai Frangipane, i monaci, senza andare incontro ad una incongruenza storica e giuridica, avessero potuto riprodurre lo stemma del benedettino Vittore III, con tutta probabilità già in mostra nel castello, in memoria della rinascita del paese, dal detto pontefice affidata all'opera del proprio ordine monastico.

Francamente, per quanto siasi tentato, non è stato possibile proporre, fino ad oggi, una più plausibile spiegazione di quello stemma a quarti. È ammessa la convenienza di vedere in esso le insegne di Desiderio

(1) Con ciò non si esclude del tutto che Vittore III abbia potuto concedere la « civitas » a favore degli abitanti, già raggruppati sul posto dai Benedetini; ma fino ad ora non è possibile trovare alcun conforto per poter preferire questa seconda ipotesi all'altra, che sembra più verosimile.

di Benevento, possiamo pure domandarci se costui avesse in qualche modo rivolto la sua attenzione a quest'opera di bonifica, nel breve tempo del suo pontificato, come pare più probabile, ovvero negli anni precedenti, mentre era semplicemente abate di Montecassino. S'intuisce a prima vista che in quest'ultima ipotesi il paese sarebbe dovuto apparire piuttosto alle dipendenze di quell'abazia, che del monastero di S. Lorenzo, come per costante testimonianza dei documenti. E sebbene la storia medievale di alcune località in forma che non sarebbe impossibile ammettere il passaggio di possesso del nostro paese dall'uno all'altro monastero benedettino, pure non ci sembra di dover insistere oltre su tale supposizione. Molto più che della presunta dipendenza di C. Lavinia dall'abazia di Montecassino in quell'epoca, non si trova alcun accenno nell'elenco delle possessioni, che leggesi sulle porte di bronzo dell'abazia stessa, ove d'altra parte non manca il ricordo né di « S. Maria de Palara », in Roma (1), né di « S. Angelus de Algido » e di « S. Agata de Toscolana... cum pertinentiis illorum », nei dintorni di Lanuvio (2).

(1) Su detta chiesa cf. P. FEDELE, *S. Maria in Pallara* in questo *Archivio*, XXVI (1903), pp. 343-380; G. B. DE ROSSI, *Bull. arch. cristiana*, 1867, p. 15 e segg. e JORDAN, *Topogr.* II, 509. Oltre che « in Pallara », era detta anche « in Palladio » o « Paliado ».

(2) Le porte di bronzo dell'abazia, che appartengono al tempo di Desiderio, sono coperte dei nomi delle terre che allora possedeva il monastero. Cf. GATTOLA, *Historia abbatiae Casinen.*, I, p. 234 e F. GREGOROVITUS, ivi, II, p. 297 nota 42. Nel 1064 Ottaviano di Alberico console e fratello di Benedetto IX e Gregorio III figlio di Gregorio II, signori di Tuscolo, cedevano ai Benedettini di Montecassino le ragioni sulla chiesa di S. Michele Arcangelo « de Algido » o « in Pesculo » sul monte Peschio, presso Velletri, ove si formò il « castrum S. Angeli », che nel

Adunque, fino a prova in contrario, si può ammettere che oggi la più probabile identificazione dello stemma a quarti, esistente sulla Rocca lanuvina, sia da istituirsi con l'impresa di Vittore III e conseguentemente che durante il pontificato di questi, cioè tra gli anni 1086 e 1087, debba riferirsi l'inizio della ricostituzione del paese, dovuta specialmente a motivi di carattere agricolo.

Dei Benedettini di Roma abbiamo una memoria monumentale, ossia la chiesetta, da essi dedicata al Protomartire sulla collina a nord del paese, che anche ai giorni nostri conserva nella mappa catastale il vocabolo di S. Lorenzo. Da oltre un paio di secoli venne abbandonata, essendo caduta in rovina, ma ne sono visibili i resti a monte della villa Sforza e precisamente nella vigna conosciuta sotto il nome di Conventaccio. Venne innalzata nei pressi del tempio di Giunone Sispita, utilizzando a tal fine un ninfeo romano, che aveva dovuto far parte integrante del santuario classico, quale fonte per le abluzioni liturgiche. Rispetto alla topografia dell'antica città, la chiesa veniva a trovarsi al di sopra del grande portico pubblico (1), che costituiva in certo modo, nei lati ad

1244 era passato per metà all'altro monastero di S. Lorenzo al Campo Verano (cf. in appendice il doc. I) e su la chiesa di « S. Agata de Toscolana » nella valle del Tuscolo, oggi detta la Molara. A questa chiesa era annesso un convento greco, nel quale si rifugiò s. Nilo prima di fondare l'abbazia di Grottaferrata. Cf. GATTOLA, ivi, e G. TOMASSETTI in questo *Archivio*, IX (1886), pp. 86-87 e 398-399.

(1) La correlazione tra l'antico portico e il tempio è dimostrata da un frammento d'iscrizione, raccolta dalle rovine di quello durante gli scavi fattivi sulla fine del secolo scorso. Cf. *Notizie degli Scavi*, 1892, p. 235 ed *Ephem. epigr.* IX, n. 263^a. Pure l'importanza di quel resto scritto sfuggì del tutto a coloro, che attesero all'illustrazione dello scavo, per la qual cosa si sup-

ovest a sud e ad est, il « suggestus » del maggior tempio lannuvino. Oggi tutta l'ala a ponente di questa antica opera reticolata, né solida né elegante (1) dell'epoca degli Antonini, è stata liberata dalla terra e dalle piante.

Il ninfeo, come si è detto, trasformato in chiesa, è costruito in calcestruzzo e la sua fronte, alta circa m. 8, guarda il mezzogiorno. Su questo lato infatti trovasi la vasca lunga m. 16.90 e larga m. 2.50, entro la quale si veggono sette archetti bassi, di buon opera reticolata, sorreggere la mostra della fontana. È costituita da nicchie nella stessa opera, di cui le cinque centrali sono a cona, le due laterali, larghe m. 1.75, quadrigolari. Come le fontane pompeiane anche questa di Lannuvio riceveva maggior vaghezza da un'ornamentazione di piccoli blocchi di pietra pomice, di mosaico a colori e di conchiglie, di cui non mancano sicure tracce. Dietro la fontana trovasi il sebatoio dell'acqua, un ambiente di m. 15 X 19, costruito con la medesima tecnica (2).

La chiesa di S. Lorenzo adunque, che veniva a trovarsi a ponente della via, ricordata dall'omonimo viottolo moderno, la quale metteva in comunicazione

pose allora che il portico appartenesse ad una villa romana, forse quella degli Antonini. Cf. *Archaeologia*, London, XLIX (1886), p. 371 e segg.

(1) Il portico era in opera reticolata irregolare, perché scialbata. Nella porzione meridionale dell'ala a ponente, per m. 15.50, il portico correva sulle due facce, racchiudendo nel mezzo quattro stanze, verisimilmente « tabernae », per la vendita di oggetti votivi e di culto ad uso dei devoti pellegrini, che numerosi sollevano convenire nel santuario lannuvino in cerca di grazie e di prodigi.

(2) A nostro parere tra quei ruderi il NIBBY (*Analisi etc.*, Roma, 1848-49, II, pp. 177-178) riconobbe una conserva a tre aule, rette da cinque pilastri ciascuna.

il paese con Genzano da una parte e con Velletri dall'altra, riporta le dimensioni del serbatoio romano nel quale fu adattata e tra quei ruderi è pur facile rintracciare la topografia dell'edificio, ad una sola nave coperta da volta, con l'unico ingresso a levante. Questo era fiancheggiato da due lucernari circolari, che in numero di tre ritrovansi nel lato lungo settentrionale, in alto, per assicurare una certa luminosità all'ambiente. Sul lato a mezzogiorno fu costruito, evidentemente con materiale d'epoca classica, l'informe torre campanaria in gran parte conservata e appoggiata sul terzo archetto della fonte (1). A fianco poi della chiesa, e più propriamente nella porzione alta della villa Sforza, si stabilì anche un cimitero, per le esigenze della borgata, come fece supporre la copia di ossa umane apparse, nel terreno prospiciente il ninfeo, durante i saggi di scavo praticativi sulla fine del sec. XIX. Nei registri della sacre Visite pastorali (2) si fa menzione, fino al 1686, sia della chiesa che dell'antica pittura su tavola raffigurante il Protomartire, oggi purtroppo smarrita. Che poi la chiesa fosse opera anteriore al sec. XIII lo fa supporre anche un frammento, di m. 0,35 X 0,19 X 0,08₅, della decorazione marmorea, rinvenuto tra le rovine del sottostante portico nella villa Sforza. Sur una faccia di esso si vede quel motivo ornamentale, caratteristico delle sculture intorno al mille, costituito da girari lavorati a treccia; sull'altra

(1) V. la figura in questo *Archivio*, XXXII (1909), p. 195.

(2) Archivio vescovile di Albano Laziale. « S. Visitationis » del 23 maggio 1686, p. 322. « Ecclesia haec ad semimilliarium dimidium distat a castro Civitatis Lavinae, secusque viam sita est qua Albanum versus pergunt: unam dumtaxat vulgarissimum angustam et fornicali structura conditam navem « continetur ... ».

appare abrasa porzione di un festone romano (1). Evidentemente i medievali, anche per l'abbellimento della chiesa, si erano serviti a buon conto di materiale classico.

Nella citata bolla di Innocenzo IV, tra i beni del monastero di S. Lorenzo posti sotto la protezione pontificia, abbiamo detto che si legge, oltre il « fundum » Montis Iovis », identificabile col moderno quarto di Montegiove a ponente del territorio lannuvino, il « castrum Civitatis Novinae, cum ecclesiis S. Mariae et « S. Andrae... ». Le due chiese, di cui si fa particolare memoria, dovevano con ogni probabilità trovarsi fuori dell'abitato, perché l'unica chiesa nell'interno del borgo, intitolata pure a Maria Vergine, era in quell'epoca certamente ufficiata dal clero secolare (2) e dotata di rendite distinte da quelle del monastero. Tuttavia non sapremmo dire in quale parte del territorio fossero state edificate. Solamente per la chiesa di S. Maria si può intravedere una lontana corrispondenza con la chiesetta omonima della Selva, presso Montegiove, certamente eretta dai Benedettini, quanto l'altra di S. Lorenzo, con cui, per di più, appare in stretta connessione, sul luogo di un'edicola e forse dell'antro dei serpenti sacri a Ginnone Sispita (3).

Segue inoltre nel documento la delimitazione degli altri beni posseduti dai Benedettini in quel di Lannuvio, il cui riconoscimento riuscirebbe certo di grande interesse topografico, perché varrebbe a restituire la estensione del territorio in quell'epoca. Però, a così enorme distanza di tempo, la identificazione è difficile,

(1) Questo resto marmoreo oggi si trova nella villa Sforza.

(2) Cf. A. GALIETI, *Memorie della chiesa medievale di C. Lavinia* in *L'Arte di A. Venturi*, XII (1909), pp. 349 a 358.

(3) Cf. *Bullettino della Comm. archeol. comunale*, Roma, 1916, p. I segg.

per non dire impossibile. Forse nell' « insula Lombar-
« dormum », potrebbe vedersi una certa estensione di
terreno pertinente alla famiglia Lombardi, estintasi
sulla fine del sec. XV. A questo proposito dirò come
nell'archivio Sforza-Cesarini di Roma, si conserva una
pergamena di Girolamo Estouteville, del 5 novem-
bre 1485, con cui il suddetto, quale signore di Civita
Lavina, concesse a Menico ed Angelo di Pietro Rossi
un pezzo di terreno, parte arativo e parte prativo, in
luogo detto S. Senatore, vocabolo Panascio, ricaduto
alla Corte per la morte, senza eredi, di un tal Gio-
vanni Lombardi (1).

Va pure notato che tra i beni, elencati nel docu-
mento del 1244, manca qualsiasi accenno al Monte
Due Torri, la collina a nord-ovest del paese, ele-
vantesi a m. 415 di altitudine, che, secondo la bolla
di Giovanni XXIII (2), nel 1410 cessò di essere una
dipendenza del monastero di S. Lorenzo in Roma. È
certo che nel secolo XIII il Casale delle Due
Torri, come pure viene indicata nei documenti detta
località, era presidiato da una stazione militare (3);

(1) Cf. E. CELANI, *Le pergamene dell'archivio Sforza-Cesarini* in questo *Archivio*, XV (1892), p. 246, n. XCI.

(2) Cf. *Archivio*, XXXII, pp. 252 a 254, doc. III.

(3) La costruzione delle due torri quadrate è a piccoli parallelepipedi di peperino (sec. XIII). Esse si trovano nei pressi di una grandiosa rovina romana, forse una villa, dalle pareti ad opera reticolata, con qualche traccia nel pianoterra di pavimento ad « opus spicatum » e resti di una scala, che metteva al primo piano. Delle due torri una sola è in piedi, per un'altezza di circa 20 m., ad ovest della costruzione romana, ormai senza copertura e con nove ripiani di buchi per le travature. In alto si trovano tre finestre rettangolari. I lati di ponente e mezzo-giorno hanno grandi fenditure e squarci, dai quali è possibile vedere negli angoli interni la sporgenza per il sostegno delle volte ora crollate. A sud-est della rovina romana era l'altra

ma ciò non significa che quelle opere militari dovessero necessariamente esistere anche nell'anno 1244. Anzi, non comparso nella bolla di Innocenzo IV e ritrovandosi con Civita Lavinia e Montegiove di pertinenza di quel monastero nel documento del 1410, si può pensare che il casale e le due torri, su quel poggio, venissero innalzati dopo il 1244 dagli stessi Benedettini. Si è anche asserito che nel 1410 il tenimento delle Due Torri facesse parte integrante del territorio lannuvino. Però l'esame dei documenti autorizza piuttosto a ritenere che ne seguisse le sorti fino al 1480. Difatti, come Civita Lavinia, nel 1438 le Due Torri, ormai disabitate, passarono alla dipendenza del papa (1), essendo state tolte ai Colonna dal cardinale Vieneschi, e nel 1480 da Odone Colonna furono vendute al card. Guglielmo Estouteville (2).

Nei pressi della chiesa lannuvina di S. Lorenzo non si notano resti di altre fabbriche per poter ammettere che i monaci possedessero, annesso ad essa, un vero e proprio monastero. Probabilmente vi avevano qualche modesto ambiente per farvi recapito ad ogni evenienza, come fa supporre il particolare nome di con-

torre, purtroppo precipitata, rimanendone un avanzo, che nel punto più alto raggiunge 6 m. circa. La fabbrica romana, sul fianco di levante, presenta un rivestimento a parallelepipedi di peperino, un poco più grandi e regolari di quelle delle torri, la qual cosa fa credere che anche essa deve aver fatto parte del castello medievale, come nucleo centrale. Vi fu anche una chiesa intitolata a S. Martino e tutta la località, nella carta del Cingolani, ebbe il nome di Francavilla. Cf. G. TOMASSETTI, *ivi*, II, pp. 247 a 249 e A. NIBBY, *ivi*, I, 546.

(1) *Archivio*, XXXII, pp. 258 a 261, doc. VI.

(2) *Ivi*, pp. 263 a 266, doc. IX. Nel 1563 Monte Due Torri fu venduto dai Colonna ai Massimo e da questi nel 1564 a Giuliano Cesarini. Nel 1674 il duca Filippo Cesarini dette quel fondo in enfiteusi perpetua alla chiesa di S. Martino ai Monti di Roma.

ventaccio, restato alla località. Da questo fatto si è argomentato che i Benedetini non abbiano dimorato stabilmente sul posto,

È più verisimile, in conformità di quanto fu notato in principio, che costoro, senza ingerirsi gran che del paese, lasciato alla cura dei liberi comunisti, abbiano tenuto detto sito semplicemente per procurarsene frutti e rendite in maggior copia possibile. Però nemmeno questa proprietà, che i documenti assicurano popolata di casali per gli agricoltori (1), poté sfuggire alle vicende dei tempi calamitosi, dai quali fu commossa Roma dopo l'allontanamento del papa. Di fatti si trovò per forza di cose a dover subire tutti i turbamenti, derivanti dalle fere lotte intestine di cui la città fu teatro e che sinistramente si ripercossero anche nei feudi della campagna. Quindi non si saprebbe dire a che cosa fosse ridotto, in alcuni momenti, il potere giurisdizionale dei monaci sul nostro castello, come nell'epoca in cui Carlo d'Angiò, invece, del pontefice assente, governava Roma per mezzo di un suo luogotenente, il pro-senatore Pietro de Sumoroso. Costui adunque il 14 agosto 1270 dette incarico al congiunto Gualtiero de Sumoroso, regio maresciallo in Roma e vicario nella Maritima e Campagna, di raccogliere un esercito a Velletri, per compiere una delle solite cavalcate punitive contro vari luoghi diffidati e condannati da Roma. Ora tra i paesi, obbligati sotto pena di 100 marche di argento a fornire soldati in servizio dei Romani per l'occasione, trovansi annoverata Civita Novina (2), senza che però si faccia allusione di sorta alla sua dipendenza dai Benedetini.

(1) Cf. in appendice il doc. I.

(2) Ivi il doc. II.

Naturalmente costoro, subito ristabilita la tranquillità in Roma e nel suo distretto, tornavano in possesso del castello, per vederselo ritogliere ancora una volta, non appena gli irrequieti baroni circostanti si abbandonavano a nuove violenze. Così nel 1342 era passato certamente nelle mani di Pietro Frangipane e, non avendo prove per asserire che la concessione del castello avesse fatto parte dei ricchi donativi elargiti da Carlo d'Angiò a quella famiglia, in ricompensa della parte presa per lui ai tempi della lotta contro gli Hohenstaufen (1), deve supporre che se ne fosse impadronito violentemente. I Frangipane, succeduti nella marmmma romana ai conti tuscolani, sulla fine del secolo XII erano giunti con i loro possessi, sulla spiaggia, da Terracina ad Astura e, nell'interno, fino a Ninfida ed a Cisterna. Intorno a Lanuvio la loro proprietà contava, con Decimo e Verposa (oggi tenuta di Buonriposo), S. Pietro « in formis », l'attuale Campomorto. Ma a quest'epoca erano già in piena decadenza politica ed economica. Può darsi che, prendendo le mosse da uno di questi luoghi finitimi, Pietro Frangipane, profittando soprattutto della debolissima resistenza che poteva opporre il presidio del castello, sia venuto ad occuparlo a mano armata, anche per compensare in qualche modo il danno cagionato alla sua famiglia, da parte di Ludovico il Bavaro, con l'incendio di Cisterna (2). Questi infatti, prima di muovere contro Napoli, fece correre dalle sue soldatesche le terre dei castelli prossimi a Velletri (maggio 1328), con lo scopo di purgare il Lazio dai nemici, non escluso Roberto d'Angiò, che, con l'aiuto specialmente dei Caetani,

(1) Cf. F. GREGORIVUS, *ivi*, III, p. 42 nota 49.

(2) Cf. G. VILLANI, *Cronica*, X, p. 76.

era riuscito a mettersi in possesso d'importantissime posizioni (1).

La storia della famiglia Frangipane, incompletamente cognita attraverso antichiate e monche trattazioni (2), non fornisce dati sicuri intorno a Pietro « nobilis vir Civitatis Laviniae » o più brevemente « de Civitate Lavinia ». Costui, secondo i documenti, era figlio di Giovanni e padre di Antonio e Giorio: ma di questi non si trovano notizie presso gli storici-grafi dei Frangipane. Difatti solamente lo Zazzera (3) riporta che un Pietro, di Giovanni Frangipane, avrebbe donato nel 1337 i diritti su i castelli di Cisterna e di Castelvecchio, in quel di Velletri, da lui posseduti in comune con altri congiunti, alla parente Giovanna di Iacopo Frangipane. Può darsi che Pietro « de Civitate « Laviniae » sia una sola persona con l'omonimo signore di Cisterna, il quale, perduta ogni ragione su questo castello, potrebbe aver assunto il nuovo titolo, dopo la conquista di Civita Lavinia, avvenuta verso il 1340. Ad ogni modo è certo che il nostro personaggio, dai contemporanei conosciuto meglio sotto il nome di Petruccio, visse ai tempi di Cola di Rienzo e ne fu avversario. Per la qual cosa il 1° agosto 1347, Cola in pieno parlamento, raccolto in Campidoglio con i rappresentanti d'Italia, non solo pronunciava il bando

(1) Cf. F. GREGOROVIVS, ivi, III, p. 310.

(2) Cf. O. Panvinio, « De gente Fregepania lib. « quatuor », ms. della R. Biblioteca Angelica di Roma, 77 (A-7-16), edito per la piccola parte che riguarda i Frangipane di Venezia da E. CELANI in *Nuovo Archivio veneto*, V (1893), p. 473 e seg.; F. ZAZZERA, *Della famiglia Frangipane*, Napoli, 1617 e B. PUCCI, *Genealogia degli illustrissimi signori Frangipani romani*, Venetia, 1621.

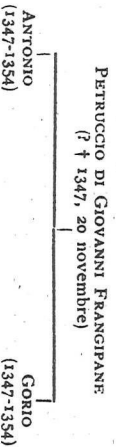
(3) Cf. F. ZAZZERA, ivi, fol. M. Per la discendenza di Petruccio vedi in appendice il doc. VIII.

contro i Caetani e i Colonna, ma ordinava che Petruccio fosse tratto in carcere da Civita Lavinia (1). Ben presto però fu liberato, per l'indecisione e la debolezza dimostrata dal tribuno verso i signori romani. Quindi al comando di una parte delle soldatesche colonesi, lo ritroviamo nella guerra dei baroni svoltasi con la peggior di costoro in Roma, a porta S. Lorenzo, il 20 novembre dello stesso anno e in quella con tutta probabilità morì (2).

Dalla circostanza che Petruccio dichiaravasi nei documenti signore di Civita Lavinia, sembrerebbe che il paese fosse allora alla totale dipendenza di costui e che i monaci benedettini fossero stati del tutto allontanati. Ma se anche sul principio fu così, in seguito le cose dovettero svolgersi ben diversamente. Poiché, nella petizione del 1353, i Benedettini ammisero pa-

(1) Cf. F. GREGOROVUS, ivi, III, p. 382. Il Panvinio (ivi, p. 309), seguito dallo ZAZZERA (ivi, fol. G.), attribuisce i fatti compiuti da Petruccio, ai tempi del tribuno, ad un onomimo personaggio, che nei documenti appare figlio di Pauletto e fratello di Guiduccio Frangipane.

(2) Cf. F. GREGOROVUS, ivi, III, p. 408 nota 73. Dopo quanto si è venuto esponendo a proposito di Petruccio, mi pare che possa pure rigettarsi la supposizione del Panvinio (ivi, p. 310), non confortata da alcun documento e ripetuta dallo ZAZZERA (ivi, fol. G.), che Valeriano, perpetuo cancelliere di Roma, di cui è memoria ai 18 ottobre 1414 nel *Diarium romanum* di Antonio di Pietro (in *RR. II. SS.*, XXIV, Milano, 1738, col. 1049), e che morì il 21 novembre 1415, fosse figlio di Petruccio. Difatti nei documenti del 1353 e del 1354 si rileva che due figli ebbe Petruccio, Antonio cioè e Gorio. Come contributo alla storia dei Frangipane e nei riguardi del nostro castello si può adunque stabilire questa successione:



cificamente che i Frangipane nel 1347 godevano in Civita Lavinia la quarta parte sia del tenimento « in « solidum », che del castello « pro diviso ». Quindi deve credersi non solo che l'occupazione sia avvenuta alcuni anni innanzi, ma che i monaci dopo averla subita erano giunti anche ad un'intesa, di cui non conosciamo le basi, con l'usurpatore. E quantunque non possa stabilirsi una data che indichi il principio dell'occupazione del Frangipane, certamente nel 1342 Petruccio era signore del paese, come attesta un documento del 25 ottobre di detto anno, col quale il comune di Roma riaffidava quello di Velletri dalle condanne, nelle quali era incorso appunto per le ostili imprese, compiute « iuxta de causa », contro Pietro Frangipane e gli uomini di Civita Lavinia, ribelli del senato e del popolo romano (1). Ma se la ribellione, che cagionò il risentimento di Roma, consistesse nella prepotente conquista del paese, ovvero in un altro delitto, non appare in modo evidente. I veliterni durante quella spedizione, con ogni probabilità avvenuta nel mese di luglio, caddero in eccessi. Per la qual cosa furono diffidati e poi prosciolti, come si è detto, il 25 ottobre, quando venne loro concessa ancora una rapresaglia contro Niccolò Caetani, signore di Fondi. Inoltre ebbero morto, da parte dei lanuvini, un certo Nardo Colella di Puccio, per il quale il comune di Velletri ordinò di pagare per una sola volta 50 libbre

(1) Cf. in appendice il doc. II. La preferenza di cui godeva il comune di Velletri da parte del senato di Roma, nell'infliggere punizioni ai ribelli, si spiega facilmente col fatto che fin dal 1312 quel comune era stato raccolto sotto il patronato di Roma, come un bene demaniale del Campidoglio. Cf. GREGORIVS, *ivi*, III, p. 251 e L. CARDINALI, *Autonomia di Velletri nel sec. XIV in Atti dell'Accademia volsco-veliterna*, III (1839), pp. 191 a 250.

di denari del senato. Una minore elargizione di 15 soldi si meritò Giacomo Martini, banditore del detto comune, per essersi distinto pure in quell'impresa, che per altro non è risaputo quale bottino procurasse ai veltèrni, a spese sia del Frangipane che del paese (1).

Con la morte di Petruccio, avvenuta, come si è detto, il 20 novembre 1347, subentrarono nel possesso della quarta parte del castro e del tenimento lannuvino Antonio e Gorio Frangipane, i quali, valendosi della lontananza dei Benedettini, compirono, sulla fine del detto mese, una delle invasioni solite a commettersi dai signori a danno specialmente dei monasteri e dei luoghi pii, e « malo modo, per vim et violentiam » si resero padroni anche degli altri tre quarti. L'occupazione durò sei mesi e nel frattempo gli usurpatori si appropriarono tutte le rendite e i proventi del tenimento. Così violentemente percepirono 100 rubbia di grano e 50 di orzo, 50 some di vino, 20 some d'olio, depredando inoltre quanto rinvennero nel castello, ossia le suppellettili, le armi, i materazzi, la biancheria, le provviste di carne secca, la paglia e perfino i fichi secchi e le ghiande. Non contenti di ciò devastarono il tenimento, alcune case, le torri ed abbattono la Rocca dalle fondamenta, cagionando un danno che fu valutato complessivamente 5000 fiorini; somma non indifferente per un'epoca in cui il commercio era ancora una ben povera cosa (2).

A quel tempo il paese contava una popolazione di circa 800 abitanti. In vero in una nota del sec. XIV, in cui viene assegnata ufficialmente la quantità di sale che ciascun centro abitato del distretto di Roma doveva acquistare, per ogni semestre, dalla Camera ca-

(1) Cf. in appendice il doc. IV.

(2) Cf. *ivi*, il doc. V.

pitolina, Lannuvio, col nome di « Civitas Labin », si trova tassata per 10 rubbia, come Albano e Frascati (1). Da questo particolare è lecito inferire che la popolazione lannuvina di allora fosse eguale a quella dei due castelli ricordati e certamente superiore all'altra di Genzano, che possiamo ritenere si aggirasse intorno ai 500 abitanti. La popolazione lannuvina fino al principio del sec. XIX si mantenne presso gli 800 abitanti (2), mentre i paesi limitrofi si accrebbero in modo manifesto. Il motivo di tale stasi deve ricercarsi soprattutto in ciò che Lannuvio non godeva il vantaggio, come Genzano ed Albano, di essere attraversata da una corriera di primo ordine, che fosse nel medesimo tempo una importante arteria di traffico. Inoltre l'abituale assenza dei signori dal paese, sia all'epoca dei Benedetini che poi, oltre a far svolgere fuori il commercio dei prodotti del tenimento (3), tolse senza dubbio una propizia occasione al suo sviluppo edilizio, come di-

(1) Questo documento venne pubblicato dal TOMASSETTI in detto *Archivio*, 1898, pp. 313 a 368 e ripetuto nella *Campagna romana*, I, pp. 154 a 158.

(2) Dagli stati dell'anime dell'archivio parrocchiale si desume che nel sec. XVII (ann. 1645 e 1656) la popolazione di Lannuvio era scesa a 650 abitanti. Nel sec. XVIII da un minimo di 815 abb. nell'anno 1708, raggiunge un massimo di 880 abb. nel 1742, per decrescere a 822 abb. nel 1782. Nel sec. XIX si contano 717 abb. nel 1811, 890 abb. nel 1842, 900 abb. nel 1881. Segue un crescendo di anno in anno fino a raggiungere al 31 dicembre 1916 la cifra di 2050 abitanti.

(3) A questo proposito si riporta la rubrica XI dello statuto comunale del 1567, ove si accenna ad un'antica consuetudine: « Item statumimus et ordinamus quod communitas et homines dictae « Civitatis teneantur, prout antiquitus observatum est quolibet « anno et post, ad requisitionem et comodum Curiae, asportare « eorum propriis sumptibus et expensis Romanam rubra centum « grani ».

mostra anche il fatto che a Lanuvio è mancata una vera e propria residenza baronale (1).

La nuova prepotenza dei Frangipane, compiuta, come si è accennato, nel 1347, l'anno di Cola di Rienzo, per le serie e reiterate lagnanze mosse dai monaci durò sei mesi soltanto, sino cioè al maggio dell'anno seguente. Nel cedere a quelle rimostreanze gli usurpatori promisero, e più volte rinnovarono la promessa, di risarcire il monastero del grave danno arrecatogli. Ma procrastinandosi di giorno in giorno la soddisfazione del debito, frate Andrea, abate di S. Lorenzo, intuì che solamente in un modo avrebbe potuto recuperare il mal tolto dai Frangipane, se cioè fosse riuscito ad ottenere con i mezzi legali il sequestro, e la conseguente investitura, della porzione del territorio e del paese spettante ad essi. Quindi, assunto il potere Francesco Baroncelli pel tramite del procuratore Paolo Alisti, notaro camerale, a nome del monastero di S. Lorenzo, presentò formale protesta avanti il tribunale contro il misfatto (2), domandando in compenso di essere messo in possesso dei beni di Antonio e Gorio del fu Pietro Frangipane e, in particolar modo, della quarta parte del castello e del territorio di Civita Lavinia. Il Baroncelli deferì la causa all'esame

(1) Il palazzo baronale, cominciato a fabbricare sulla fine del sec. XV, forse dagli Estoutevilles e restato incompleto per le disgrazie toccate ai detti signori, è quella gran casa, che trovasti avanti la chiesa collegiata, ove ebbe i natali Marcantonio Colonna. Cf. detto *Archivio*, XXXII, pp. 205, 206.

(2) Cf. in appendice il doc. V. La petizione di fr. Andrea non ha data, ma certamente fu redatta sotto il tribunato del Baroncelli, che ebbe principio il 14 settembre 1353. Ora avendo i consiglieri dato parere al tribuno di accogliere detta richiesta il 18 novembre dello stesso anno, è chiaro che il documento in questione deve riferirsi al periodo di tempo compreso appunto tra quelle due date.

di Angelo da Tivoli, « iudex investimentorum fractorum », e di Matteo de Baccanis, « causidicus » nella vertenza (1), e costoro, in data 18 novembre 1353, davano consiglio al tribuno di accogliere la domanda di frate Andrea. I due fratelli, sebbene citati, erano contumaci e il Baroncelli, accettando il consiglio dei giudici, il 7 febbraio 1354, ordinava di apporre in conferma i sigilli del senato alla petizione. Tre giorni dopo, il 10 febbraio, Giacomo Brenda, investitore del senato, per ordine del tribuno fece l'investitura, con rogito di Giovanni di Angelo, notaro dell'investiture (2).

Da questo atto si apprende che i confini del territorio allora raggiungevano la massima estensione, avendo per limiti la tenuta di S. Gennaro, i territori di Nemi e di Genzano e la tenuta di Verposa. Il territorio lanuvino si mantenne tra questi confini a tutto il sec. XV, poiché solamente più tardi ne cominciò, da parte del comune di Roma, la lenta e costante corrosione, terminata sulla fine del sec. XVIII con l'apodiazione della tenuta di Casal della Mandra.

Intanto a Roma si avvicinava il card. Albornoz, mandato con Cola dal papa per restaurare la potenza pontificia nello stato ecclesiastico; e il 14 marzo, molto probabilmente, il Baroncelli scadeva di carica, che aveva ricoperta per un intero semestre (3). Allora i romani offrirono la signoria al cardinale, nominandolo

(1) Cf. *ivi*, il doc. VI.

(2) Cf. in appendice il doc. VII.

(3) Sulla durata e la pacifica fine sia del consolato che della vita di Francesco Baroncelli, secondo la testimonianza dei documenti, ma in contrasto con la errata versione corrente fino al Graciovius (*ivi*, III, p. 434), cf. P. Egidi, *Per la vita di Francesco Baroncelli tribuno secondo e primo console dei Romani negli Scritti di storia di filologia e di arte pubbl.* per le nozze di P. Fedele, Napoli, Ricciardi, 1908, pp. 363 a 377.

senatore a vita con facoltà di porre suoi vicari. Ma l'Albornoz, senza curarsi punto di Cola, ormai abbandonato anche dal papa, creò senatore Guido di Gior-dano « de Patriciis de Insula ». I Benedetini a rendere, per ogni buon fine, più sicura l'investitura ordinata dal Baroncelli, non tardarono a sollecitare la approvazione anche da parte del novello senatore. Guido però, prima di pronunziarsi, fece esaminare la quistione ai suoi consiglieri Leonardo di Marozia, giudice « investimentorum fractorum », e Giovanni da Amitermino. Costoro da parte loro, presa cognizione della petizione dell'abate, del parere dei consiglieri del Baroncelli e del decreto di lui con la susseguente investitura e tenuto conto che dopo la prima sentenza, a norma delle nuove costituzioni emanate dallo stesso Baroncelli, era corso sufficiente spazio di tempo, da render lecito porre ad effetto la concessa presa di possesso, nulla avendo fatto in contrario i Frangipane, che anzi citati erano rimasti contumaci, consigliarono di accogliere « ex secundo decreto » la domanda di frate Andrea (1). I consiglieri avevano dato il loro parere a dì 1 aprile e il senatore quattro giorni dopo, il 5 aprile, comandava che si confermasse col suggello del senato.

Così miseramente ebbe termine in Lanuvio il con-dominio dei Frangipane, di cui l'astro era per altro tramontato nella campagna romana qualche anno avanti. Ritornati i Benedetini unici signori del castello, presero subito a riparare i danni cagionati dal saccheggio ed in modo particolare curarono la ricostruzione della Rocca rasa al suolo. Lo stile e la forma di questo monumento, due torri cilindriche sovrapposte di cui la minore in alto ebbe funzione semaforica, in corrispon-

(1) Cf. in appendice il doc. VIII.

denza per mezzo delle torri Cecalasio e Spaccasassi, con Astura sulla spiaggia tirrenica e con Monte Due Torri verso Roma, ricorda la maniera in voga nella seconda metà del sec. XIV (fig. 2).

Ai piedi di esso, sulla piazza, si veggono infissi i ferri della gogna, assicurata ai quali si espose alla berlina una categoria di malfattori fino a tutto il secolo XVIII, come risulta dai « libri sententiarum » della locale curia baronale (1).

Dopo la rivendicazione non pare che i Benedettini patissero nuovi disturbi fino al 1378, allorchando si suole ammettere, in base ad un breve dell'antipapa Clemente VII, riferito da Casimiro da Roma (2), l'effimera scorreria a mano armata di Cristoforo Savelli. Ad ogni modo è certo che Civita Lavinia continuò ad esser posseduta dai monaci benedettini. Ma i tempi diventando sempre più critici « propter guerras et « partium angustias », come si esprime il breve di Innocenzo VII, che evidentemente allude alla guerra civile-religiosa scatenatasi con lo scisma d'occidente, l'abate Giovanni del monastero di S. Lorenzo non s'intese più nella possibilità di fronteggiare, per l'avvenire, gli eventi nel paese. Ne rimise perciò il governo nelle mani del papa, che il 1 aprile 1406, senza alcun pregiudizio dei diritti dei monaci, e nominò vi-

(1) I « libri sententiarum curiae baronalis Civitatis Laviniae » sono registrati nei quali venivano protocollati i processi. Nell'archivio comunale ne sono restati alcuni volumi. Una singolare curiosità offre il volume del secc. XVII e XVIII, esposto nel museo civico, che a margine dei fogli conserva alcune primitive e veramente infantili illustrazioni delle pene, alle quali venivano condannati i delinquenti (galera, forca, mazzo, berlina, carcere, ecc.).

(2) Cf. CASIMIRO DA ROMA, *Memorie storiche delle chiese e dei conventi della provincia romana*, Roma, 1744, p. 193.

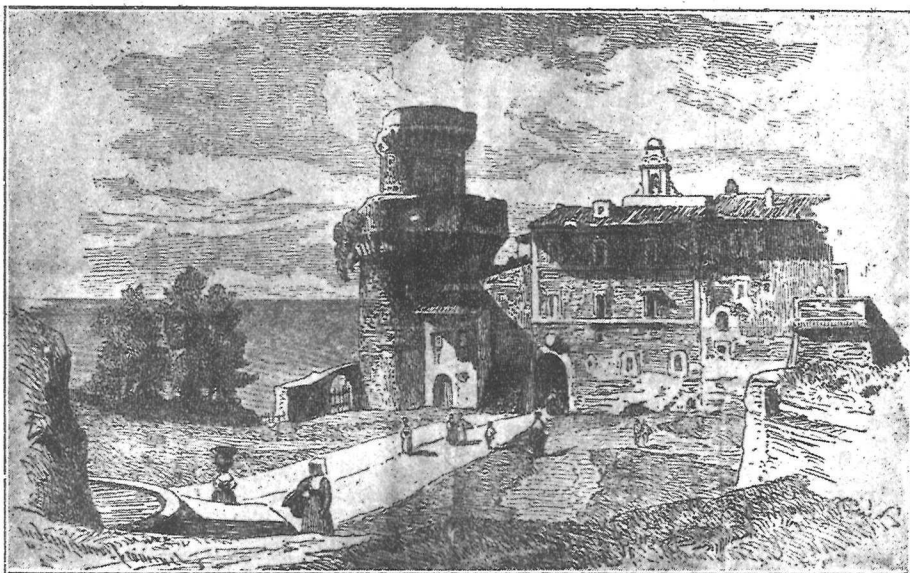


Fig. 2. — La Rocca e la Porta romana abbattuta nel 1880.
(da stampa del sec. XIX)

cario a beneplacito il romano Cecco Durabile, con giurisdizione civile e criminale e con tutte le attribuzioni godute dall'abate « pro tempore », eccettuata la vendita dei beni immobili e mobili preziosi, pertinenti alla collettività degli abitanti ed al monastero (1). È quasi certo che il vicariato di Cecco Durabile sia durato fino a quando Giovanni XXIII, volendo attirare alla causa della chiesa, turbata dallo scisma, Giovanni e Nicola di Palestrina, li assolveva il 18 luglio 1410, con tutti gli altri parenti, da ogni scomunica e li reintegrava non solo negli averi, ma concedeva loro in perpetuo il castello di Civita Lavinia, le Due Torri e il Montegiove, liberi di ogni servitù e tributo (2). Nello stesso giorno, con altra bolla a favore dei medesimi, decretò l'esenzione del paese da ogni superiorità e giurisdizione del monastero di S. Lorenzo (3). Però l'investitura di Civita Lavinia, a vantaggio dei Colonna, trovò fieri oppositori nei Benedettini, i cui interessi venivano ad essere enormemente lesi. A causa della liberalità pontificia costoro restavano per l'avvenire privi di una rendita, come abbiamo veduto, tutt'altro che esigua e perciò non risparmiarono di esporre subito, e si deve supporre in maniera efficace, le proprie ragioni allo stesso papa, che, dopo la morte di Nicola Colonna (22 agosto 1410), si vide costretto a modificare la precedente investitura perpetua in una semplice concessione sessennale a favore di Giovanni Colonna. Nella nuova investitura, il Colonna fu anche sottoposto al tenue censo annuo di quarantacinque fiorini d'oro, da pagarsi nel giorno di Natale (4).

(1) Cf. *Archivio*, XXXII, pp. 250 a 252, doc. II.

(2) Cf. *ivi*, pp. 252 a 254, doc. III.

(3) Arch. Vatic., Reg. Ioannis XXIII, III, cc. 155 a 157.

(4) Index vicar. et infendat., ann. 1411 e A. COPPI, *Memorie Colonnese*, Roma, 1865, p. 155.

Giovanni moriva a Frascati nel 1413, e i suoi successori Giacomo e Stefano, conosciuti nei documenti quali signori di Monte Due Torri, Civita Lavinia e Montegiove ⁽¹⁾, continuarono a ritenere il castello, anche dopo scaduto il termine della donazione sessennale. I Benedettini però, che non sapevano rassegnarsi alla perdita del paese senza compenso, ripresero più accanita che mai la campagna in difesa dei propri diritti. Questa volta poi l'impresa si presentava più facile per loro, perché non avevano contro una bolla del papa. Difatti per l'intromissione della Camera apostolica, rappresentata dal tesoriere Odone de Varris, fra Guglielmo da Piedimonte, allora abate di S. Lorenzo, con rogito del notaro Nardo Venetini del 13 maggio 1429, ottenne dai Colonna la retrocessione completa del castello di Civita Lavinia e delle sue dipendenze. Pure i Benedettini non avevano reclamato il paese per conservarlo in loro possesso, che abbiamo detto reputavano cosa difficile e fastidiosa, ma solo con lo scopo di disfarsene a buone condizioni, prima che il papa potesse disporne ancora una volta a favore di altri e senza profitto per il monastero. In vero dallo stesso documento si apprende che l'abate Guglielmo lo permutò il giorno stesso, in cui lo riebbe dai Colonna, con altri beni di Odone de Varris, il quale ne fece acquisto formale « nomine proprio » ⁽²⁾. La cosa, come può immaginarsi, dispiacque ai Colonna, che già da 19 anni possedevano il paese, e molto più si adontarono, vedendosi anteposto un estraneo in quel possesso. Conseguentemente assunsero un atteggiamento ostile al De Varris e, come prima opposizione alla

(1) Arch. Colonna in Roma, Perg. LVIII, 34 cit. in TOMASETTI, *ivi*, II, p. 286.

(2) Arch. cit., Perg. LXII, 49 cit. in TOMASETTI, *ivi*.

permuta, rifiutarono di abbandonare il paese, ove di fatto mantennero un presidio proprio. Inoltre sollevavano eccezioni avanti i tribunali. Senonché, e non poteva andar diversamente, il 2 aprile 1435, il De Varris ottenne una sentenza in suo favore, sentenza che, il 5 dello stesso mese, ebbe anche una conferma da parte del Concilio di Basilea, contro Griacomo e gli eredi minorenni di Stefano Colonna († 1433). Costoro infatti, assistiti dalla nonna Charina Conti loro tutrice, impedivano allora, uniti con lo zio, il legittimo godimento di Civita Lavinia al De Varris. Nonostante le sentenze contrarie, sfruttando del nuovo trambusto scoppiato in Roma, che costrinse Eugenio IV a ripartire in Bologna, i Colonna si guardarono bene dal consegnare il paese al De Varris. Per la qual cosa costui, sebbene signore di diritto, di fatto non riuscì a prenderne possesso. D'altra parte i Benedetini, compensati sufficientemente delle ragioni loro sul castello con la permuta interceduta, se ne stettero cheti, né più si preoccuparono nell'avvenire per la sorte di esso. Non si può escludere in modo assoluto che in seguito i Colonna siano venuti a trattative col De Varris, per indennizzarlo in qualche modo della perdita, ma comunque, l'esame dei documenti attesta che nel 1436 (1) Civita Lavinia era tenuta e presidiata da Lorenzo Colonna, al quale la tolse il card. Alessandro Giovanni Vitelleschi, dopo cinque giorni d'assedio.

Adunque non ai tempi di Onorio III, come suppose il Nibby (2), fondandosi sul fatto che quel pontefice

(1) Cf. B. PLATINA, *Vita Eugenii IV*, Venetia, 1562, c. 226; S. INFESSURA, *Diario di Roma* a cura di O. TOMMASINI, Roma, 1890, p. 35; P. DI LELLO PETRONE, *La mesitanza* a cura di F. ISOLDI, in *RR. II. SS.*, Città di Castello, 1910, XXIV, p. 28 e A. COPPI, *ivi*, all'anno 1436.

(2) Cf. A. NIBBY, *Analisi* etc., Roma, 1848-49, II, p. 173.

fece speciali concessioni al monastero di S. Lorenzo al Verano, ma piuttosto durante il pontificato di Vittore III si deve pensare che cominciasse a ricostruirsi il paese, su gli avanzi di « Lanuvium », probabilmente con le modeste sembianze di una « domusculia ». I Benedettini del monastero di S. Lorenzo ne furono i fondatori, sulla fine del secolo XI, e lo tennero in possesso, con brevi interruzioni, oltre tre secoli, fino cioè al 1429, allorquando reputarono più conveniente cederlo in cambio ad Odone de Vartis.

Lanuvio, giugno 1917.

ALBERTO GALLETTI.

APPENDICE (1)

I.

1244, maggio 5.

Bolla con cui Innocenzo IV pone sotto la protezione pontificia il monastero di S. Lorenzo « foris muros » in Roma e tutti i beni ad esso spettanti.

Innocentius IV Raynaldo abbati monasterii S. Laurentii foris muros: statumus ... confirmamus omnes possessiones et nominum: ... funda ... Montis Iovis, ... dimidium castri s. Angeli castrum Civitatis Novine cum ecclesiis S. Marie et S. Andree et casalia et alia que habetis a pratis ... sistellerii usque ad Formellum, pucum et fossatum de Mola rupta usque in spinacetum de Iohanne Niro et per fluvium spinaceti usque in piscinam presbiteri Bonitarii et usque in siccliam et duas starças manuales iuxta siccliam, et a sicclia usque ad Piscinam Bifurci et usque

(1) I documenti che interessano il nostro argomento sono già noti; perciò non li ripubblichiamo, limitandoci a riassumerne qui, per comodità degli studiosi, la parte che più direttamente si riferisce al nostro tema.

ad pedem insule Lomnardorum et ab insula usque in columnella affissam non longe a sicclia ...

Ed. F. SAVIO, *Simoneo Orsini in Bollettino della R. Deputazione di storia patria per l'Umbria*, I (1895), p. 551 e P. EGANI, *Soriano nel Cimino e l'archivio suo in questo Archivio*, XXVI (1903), pp. 398-399, di cui è stato seguito il testo.

II.

1270, agosto 14.

Il prosenatore Pietro de Sumoroso invia il suo parente Gualtiero regio maresciallo in Roma, giustiziere e vicario nella Marittima e Campagna, a raccogliere « aliunde ex diversis locis videlicet ... de Civitate Nova » vino, de sancto Iennaro » e da altre località, sotto pena di 100 marche d'argento, per compiere una cavalcata contro Rocca di Papa, Cisterna ed altri paesi diffidati e condannati dal senato romano.

Ed. G. FALCO, *Il comune di Velletri nel medio evo in detto Archivio*, XXXVI (1913), p. 455.

III.

1342, ottobre 25.

Il comune di Roma concede ai Veliterni la rapresaglia contro Niccolò Caetani, conte di Fondi, e li riaffida dalle condanne, nelle quali erano incorsi « occasione excessum commissorum per prefatos Velletrenses iuxta de causa contra Petrum Fraiapanis et « homines Civitatis Laviniæ ».

G. FALCO, *ivi*, p. 462.

IV.

1346, agosto 6-30.

Il consiglio comunale di Velletri, « facto in ecclesia « s. Francischi », stabilisce di elargire a favore di Puccio

Colella « libre quinquaginta denarium senatus » poiché « dudum existentibus populo et hominibus Civitatis » Velletri, de mandato sacri senatus contra castrum « Civitatis Lavinie, tunc rebellem sacri senatus et romanum populi, in exercitu Nardus filius diti Puti fuit percussus per inimicos diti exercitus et ex dicta « percussione mortuus » ed a favore di Giacomo Martini, « banditor dicti Communis », una provvigione « de solidis quindecim », poiché « in exercitu facto contra castrum Civite Lavinie, cum hominibus de Velletri existentes, laboraverit satis ».

G. Falco, ivi, XXXVI (1913), p. 296; XXXVII (1914), pp. 486 e 498.

V.

1353, ottobre ?

Petizione di fr. Andrea abate del monastero di S. Lorenzo « extra muros Urbis », presentata al tribunale dal suo procuratore Paolo Alisti notaro, anche a nome del monastero, per ottenere, in risarcimento dei danni ricevuti da Antonio e Gorio, eredi di Pietro Frangipane, l'investitura della quarta parte del castello e del tenimento di Civita Lavinia spettante a detti signori.

In nomine Domini. Coram vobis, domine iudex, proponit et agit Paulus Alistii not., procurator, syndicus et yconomus et persona legitima ven. viri d. Fratris Andree, Abbatis ven. monist. S. Laurentii, extra muros Urbis et conventus eiusdem scyndicatio nomine quo supra, contra et adversus heredes et bonorum possessores iuris et facti condam nob. viri Petri Fraiapiane de Civitate Lavinia et specialiter contra et adversus Antonium et Gorium germanos fratres, filios eius et eorum legitimam personam pro eis in iudicium comparentem, dicens, quod iam sunt .vi. anni proximi elapsi vel idcirca quod ipsi fratres malo modo per vim et violentiam intraverunt castrum et roccam Civitatis predictae de quibus rocca et castrum erant et sunt tres integre

partes dicti monasterii, et de ea roccha et castro tyrannice steterunt et permanserunt .vi. menses contra voluntatem dicti d. abbatis et conventus sui omnes redditus, fructus et proventus, totius dicti castri et rocce et eorum tenimenti, pertinentes ad dictum mon. et conventum eiusdem spectantes pro tribus partibus: scilicet de grano rubra .C. de ordeo rubra .L. de vino caballatas .L. de oleo .XX. acquaretie, plactus, arma, balista, materatia, cultra, linteamina, tobalias, tobaliolas, archas, suppedamina, carnes sicchas, untum, nuces, castaneas, ficus siccas, foenum, paleas, tabulas, canapam, linum, jannatica, spicatica et omnes alios fructus qui ad dictum mon. spectabant: qui fratres dictos fructus omnes redditus et fructus alios et proventus habuerunt et perceperunt et de dictis omnibus fructibus fecerunt pro eorum libito, voluntate, arbitrio: qui fructus fuerunt valoris quinque millia flor. auri. Et hiis non contenti dictam roccam tyrannice posuerunt funditus in ruynam, dapnificando dictum mon. et dictum d. abbatem et conventum in dicta quantitate quinque millia flor. auri. Quos fructus redditus et proventus dicti fratres promiserunt pluries dicto domno abbati reddere et restituere ad dictam estimationem et valorem et ipsos fructus recepisce et habuisse pluribus vicibus confessi sunt, presentibus dicto d. abbate, mon. predicti et conventus eiusdem. Dictos fructos quos tunc tempore habuerunt ut supra dictum est, seu dictam quantitatem quam facit ut supra et eos cogi costringi et compelli, si opus fuerit, vestra diffinitiva sententia condemnare ad emendam dicti dapni, rocce et castri predicti ac domorum, turrium et palaciorum ipsi monasterio pro dapnis quinque millia flor. auri ut supra, delato prius sacramento a Nicolao Mathei not. procuratore dicti d. abbatis monachorum et conventus eiusdem nomine dicti d. abbatis et monasterii.

P. Egidi, *Due documenti per la storia di S. Lorenzo fuori le mura* in questo *Archivio*, XXX (1907), pp. 475-476.

VI.

1353, novembre 18.

Parere dato da « Angelus de Tybure, index investimentorum fractorum » e da « Matheus de Baccanis, « causidicus in hac causa advocatus », a Francesco Baroncelli, perché « salva querela » investa e faccia

investire « venerabilem virum d. fratrem Andream,
« abbatem venerabilis monasterii S. Laurentii extra
« muros urbis, ... nomine dicti monasterii, de bonis
« et rebus mobilibus et immobilibus sesegue moven-
« tibus heredum et bonorum possessorum juris et facti
« condan nobilis viri Petri Fraiapane Civitatis Lavinie
« et specialiter Antonii et Gorii fratrum condan dicti
« Petri Fraiapane, per modum sue petitionis, dicti
« domni abbatis et conventus dicti monasterii ... ».

P. Egidi, lvi, p. 476.

VII.

1354, febbraio 7-10.

Il senatore Francesco Baroncelli, udito il parere dei suoi consiglieri (doc. IV), il 7 febbraio accoglie la domanda di fr. Andrea (doc. V) e il 10 dello stesso mese concede, a favore del monastero di S. Lorenzo, l'investitura della quarta parte del castello e del territorio di Civita Lavinia, posseduta da Antonio e Gorio Frangipane.

In nomine Domini. Nos Franciscus de Varoncellis scribasenatus, etc ... decreto et auctoritate sacri senatus, has litteras iuximus sigillari, indictione vii, die septimo mensis februarii. Et per Iacobinum Brendam investitorem sacri senatus investimus, ex vigore dicti consilii, dictum ven. virum d. Fratrem Andream abbatem predictum de bonis et rebus mobilibus et immobilibus sesegue moventibus dictorum condan Petri de Fraiapane, scilicet Antonii et Gorii filiorum dicti condan Petri, et specialiter de quarta parte castri Civite Lavinie, videlicet rocce, castellaris, domorum, palaciorum dicti castri pro diviso cum aliis tribus partibus dicti mon., necnon de quarta parte tenimenti dicti castri iuncta pro indiviso cum aliis tribus partibus dicti mon. Fines: ab uno latere tenet S. Iannes (1), ab alio tenet tenimentum

(1) La corretta lettura di « S. Iannes » deve essere « S. Iannatus », indicante la tenuta di S. Gennaro, con la quale ha confinato ad est il territorio lannuvino fino a tutto il sec. XV.

castri Neme et Genzani, ab alio turris Candulphorum, ab alio Verposa, infra quos confines sunt quedam casalia propria dicto mon., vel siquis sunt plures et veriores fines, salvo iure omnium ius habentium in predictis. Quod investimentum processit manu Iohannis Angeli not. investimentorum. Actum anno Domini .mccclv. indictione .vii. die .x. mensis februarii. Et scriptum per me Laurentium de Amedeis, imp. auct. not. et scribam sacri senatus.

P. EGIDI, ivi, pp. 476-477.

VIII.

1354, aprile 1.

Leonardo di Marozia, « index palatinus », e Giovanni da Amiterino, « consiliarius in hac causa assumptus », consigliano al senatore Guido di Giordano « de Patriciis de Insula » di concedere « ex secundo decreto » all'abate Andrea l'investitura della quarta parte del castello e del tenimento di Civita Lavinia. In questo documento si stabilisce esattamente la discendenza dei due Frangipane nel modo che segue: « Antonius et Gorius, germani fratres, filii et heredes condamm Petri Iohannis Fraiাপane Civitatis « Lavinie ... ».

P. EGIDI, ivi, pp. 474, 477 e 478.

IX.

1354, aprile 5.

Decreto con cui il senatore di Roma Guido « de Patriciis de Insula » conferma con l'apposizione dei sigilli del senato al precedente consiglio (doc. VIII), il sequestro e la presa di possesso da parte di fr. Andrea della quarta parte del castello e del territorio di Civita Lavinia, spettante ai Frangipane, in emenda dei danni arrecati al monastero di S. Lorenzo.

P. EGIDI, ivi, p. 478.

X.

1429, maggio 13.

Istrumento di concordia, rogato dal notaro Nardo Venetini con cui Giacomo e Stefano Colonna, signori di Monte Due Torri, Civita Lavinia e Montegiove, retrocedono il castello di Civita Lavinia a fr. Guglielmo da Piedimonte, abate di S. Lorenzo, che lo permuta a sua volta con altri beni di Odone de Varris, tesoriere della Camera apostolica, dal quale viene acquistato « nomine proprio ».

Pergamena dell' Arch. Colonna di Roma (LVIII, 34) citata da G. Tomassetti, *La campagna romana*, II, p. 286.

XI.

1435, aprile 5.

Nota rogata da Nicola de Donelrey « alias de ligno » con cui il Concilio di Basilea conferma la sentenza del Tribunale, in data 2 dello stesso mese, che respingeva le ragioni degli eredi di Stefano Colonna, dirette ad infirmare la permuta del castello di C. Lavinia, interceduta tra fr. Guglielmo, abate di S. Lorenzo, ed Odone de Varris.

Pergamena dell' Arch. Colonna di Roma (LXII, 49) citata da G. Tomassetti, *ivi*, II, p. 286.



TIVOLI E CORRADO D'ANTIOCHIA



A gabella del passo se fu per Tivoli, nodo stradale di prima importanza, fonte di non lievi vantaggi economici, non mancò di esserle causa di zuffe sanguinose.

Fu essa la scintilla della lotta col conte Corrado d'Antiochia, signore d'Anticoli Corrado, il cui castello, come del resto le intiere regioni marsicana e sublacense, comunicava con Roma attraverso quel minutissimo ponte di Cornuta, attiguo alla cittadella tiburina, angusto ed erto sui dirupi delle cascate.

Secondo la versione degli storici di Tivoli (1), sempre intenti, com'è naturale, a gettare sugli avversari la colpa della guerra, si cominciò con incursioni da parte dell'Antiocheno il quale nel 1370, « fomentando « gli emuli » della città latina, « le si rese infesto con « molto numero di soldati ». Tivoli allora, affinché il

(1) MARCANTONIO NICODEMI, *Tiburis urbis historia*, esemplare unico a stampa, privo del frontespizio e delle ultime pagine, edito tra il 1588 e il 1590, bibl. Alessandrina, Roma; Antonio Del Re, *Antichità Tiburtine*, manoscritte sulla fine del '500, fondo Barberiniano, Roma, bibl. Vatic.; SANTE VIOLA, *Storia di Tivoli*, Burile, Roma, 1819; FRANCESCO BULGARINI, *Notizie storiche di Tivoli*, Zampi, Roma, 1848.

conte « non pigliasse maggior forza », radunato buon numero di gente cercò di « frenarne i progressi » (1). Dalla stessa narrazione dei tiburtini però traspare chiaramente come, con la riunione delle truppe messe in campo per una ragione preventiva, fosse Tivoli la prima a prender le armi.

Il paese contro cui la città si diresse è quel noto cenacolo d'artisti che ancor tutto pieno del suo carattere medioevale s'eleva sulla riva sinistra dell'Aniene a circa dieci miglia da Tivoli, poco oltre Vicovaro. Moltiplici vicende esso ebbe a subire nel corso degli anni.

Se ne ha la prima notizia nel secolo VII-VIII allorché la sua terra col nome di « *Avruxus* » appartiene al monastero di S. Erasmo al Celio (2). Nella conferma dei beni che fa Nicola I all'abbazia di Subiaco tra l'858 e l'867 (3) è notato il « *Castellum* qui « *vocatur Anticulum* » e nel privilegio generale dello stesso papa del 20 agosto 867 il « *fundum Anticuli* « *cum pantano qui cognominatur Rudimundi* » (4); nell'883-884 (5) il luogo è donato a Stefano abate sublacense da Cesario console e duca, figlio di Pipino Vestarario, insieme con altre terre già concesse a suo padre dalla Chiesa romana allorché questa, dopo che i saraceni ebbero distrutto il monastero, poté forse di sporte dei beni a suo vantaggio (6). Nel 958, in seguito a un giudizio tenuto alla presenza di papa Gio-

(1) Del Re, op. cit., cap. VIII.

(2) L. Alrodi e G. Levi, *Regesto sublacense*, ed. Soc. Rom. St. Patr., pp. 196 e xx.

(3) Ibid., p. 14.

(4) Ibid., p. 51.

(5) Ibid., pp. 12 e xx.

(6) L. Bruzza, *Regesto della chiesa di Tivoli*, Roma, 1880-86, p. 141.

vanni XII, « Anticulu » viene restituito all'abate Leone (1); nel 983 è conteso tra Leone abate dei Ss. Cosma e Damiano di Cave, che lo possiede per concessione di Alberico il quale l'aveva fatto suo insieme con Arsolì e Roviano (2), e l'abate sublacense cui Benedetto VII ordina che si restituisca dopo un giudizio tenuto presso S. Pietro alla presenza sua, dei mesi dell'imperatore Ottone e di altri personaggi fra cui Berardo conte di Tivoli (3). Nel febbraio dell'anno 1000 il conte Rainaldo, figlio di tal Berardo francese « Marsorum comes » (4), che n'era venuto in possesso, lo ridona al monastero (5); nel 1005 e nel 1015, cioè nei privilegi di Giovanni XVIII e di Benedetto VIII (6), « Antiquo » risulta posseduto dai monaci; ugualmente come loro proprietà è notato sia nella conferma di Leone IX del 1051 ove vien detto « castellum qui vocatur Anticulu in quo sunt casis, vineis, terris et aquimolis cum omnibus pertinentiis » (7), sia nella lapide del 1052 posta nel chiostro di S. Scolastica, sebbene fin dal pontificato di Benedetto IX sia passato in mano dei laici (8). L'abate Giovanni V è sul punto di riconquistarlo quando Gregorio VII, circa il 1075, glielo toglie di mano e lo dona a suo fratello Oddone riuscendo così a liberare il figlio di costui, Crescenzo, che si trova assediato

(1) *Reg. subl.*, p. 54.

(2) G. CASCIOLI, *Memorie storiche di Poli*, Roma, 1896, p. 53 sg.

(3) *Reg. subl.*, p. 225; MURATORI, *Ant. M. E.*, T. I, p. 379.

(4) P. A. CORSIGNANI, *Reggia Marsicana*, Napoli, 1738, T. I, p. 269.

(5) *Reg. subl.*, p. 224; MURAT., op. cit., T. V, p. 773.

(6) *Reg. subl.*, pp. 22, 40.

(7) *Ibid.*, p. 57.

(8) P. CASIMIRO DA ROMA, *Memorie delle chiese e conventi dei minori nella provincia di Roma*, Roma, 1764, p. 168.

nel castello (1), ma l'erede del nuovo possessore, Oddone da Poli, riconosciutosene padrone illegittimo lo restituisce morendo al pontefice Adriano IV insieme con Poli ed altre terre (2) nell'anno 1157. E in questo secolo Gregorio d'Anticoli figlio d'Oddone I giura fedeltà a Giovanni abate sublacense (3). Poco dopo lo possiede Riccardo Conti signore di Poli e fratello di Innocenzo III che s'intitola « comes castri Anticoli » (4). Nel 1267 appartiene insieme al castello di Saracinesco, portato in dote a suo padre da Margherita nobile romana, a Corrado d'Antiochia (5) che è distinto nel 1301 col titolo, serbato poi dai successori, di « comes castri Anticoli » (6). In seguito viene dai signori d'Antiochia venduto agli Orsini dai quali lo comperano gli Sciarra Colonna nel secolo XVI (7).

Assai scarse reliquie artistiche cospargono il suolo del paese, fra queste alcuni avanzi di terme romane siti nella pianura sottostante, in contrada *Casa delle Orce* (8). Della chiesa di S. Giovanni che, comperata con tutte le sue pertinenze nel 1100 circa dall'abate

(1) MURATORI, *Rev. it. script.*, T. XXIV, p. 936; *Ant. M. E.*, T. IV, p. 1045.

(2) MURATORI, *Ant. M. E.*, T. I, p. 676. In una bolla di Pasquale II (ibid., p. 1060), del 1115, viene, tra i vari possessori, riconfermato all'abbazia Anticoli che era in potere di secolari.

(3) *Reg. subl.*, p. 89.

(4) CASCIOLI, ibid.

(5) A. NIBBY, *Analisi della carta dei dintorni di Roma*, Roma, 1848; GREGOROVIVUS, *St. di Roma nel M. E.*, Roma, 1900, lib. X, cap. 3.

(6) NIBBY, id.

(7) Id.

(8) A. COLASANTI, *L'Antiene*, Bergamo, Ist. Art. Graf., 1906, p. 78.

Giovanni ⁽¹⁾ appartenne all'abbazia di Subiaco come le chiese di S. Maria e di S. Biagio e il monastero di S. Quinto ⁽²⁾, non resta ora memoria. Rimane invece assai malconcia da vecchi e nuovi rifacimenti la chiesa gotica di S. Pietro, monumento del secolo decimoterzo, cui dal pavimento e dalle transenne dell'iconostasi sfugge di giorno in giorno il mosaico dei Cosmati; l'adornano affreschi d'epoche varie, e le appartenne una trecentesca croce processionale, oggi nella sala del comune. Del castello, completamente rifatto, non restano che esigui frammenti mentre nella montagna imminente al paese, sul confine di Saracinesco, alcune mura diroccate, note col nome di *Rocca Sorci* ⁽³⁾, ove secondo la tradizione locale avrebbero risieduto i signori d'Anticoli, son circonfuse di una aura favolosa. Vi si narra la leggenda, non particolare del resto, di un feudatario che rapite le giovani più belle di quella terra le volle ornamento d'una sua gran festa; ma nel miglior sorriso dei piaceri entrarono nel castello i villani e afferrato il padrone ne decretarono la morte, e urlando: « A valle il signore! » lo cacciarono in una botte per rovesciarlo nel pendio che scende alla valle sottoposta: la *Valle Signore*.

Di Corrado d'Antiochia che legò il suo nome a quello del paese son note le vicende.

(1) *Chron. subl.* in MURAT., *Ant. M. E.*, T. IV, p. 1048. Il cronista designa la regione col nome di « Valle tiburtina »: « Acquisivit ecclesiam in vocabulo Sancti Iohannis, postam « Valle Tiburtina in castro Anticulo, cum terris, casis, vineis, « libris, paraturis, animalibus et cum omnibus pertinentiis suis ».

(2) *Reg. subl.*, p. 224, sec. XII; privilegio di Pasquale II nel *Chron. subl.* in MURAT., op. cit.

(3) « Rocca de Surci » è notata nell'elenco lapidario dei beni abbaziali sito nel chiostro di S. Scolastica; nell'atto di restituzione d'Oddone da Poli (MURAT., *Ant. M. E.*, T. I, p. 675) è detta: « Rocca de Muri ».

Nipote illegittimo di Federico II, figlio del bastardo Federico d'Antiochia, conte d'Alba e principe d'Abruzzo (1), capitano per suo zio Manfredi nella Marca Anconitana, fu uno di quegli uomini di cui il fato pare che si balocchi. Fatto prigioniero a tradimento dagli abitanti di Montecchio riesce ad evadere con l'aiuto dei suoi, nel cuor della notte, proprio quando l'esercito mosso a liberarlo sotto la guida di suo suocero, Gualvano Lancia, ha dovuto rinunciare all'impresa (2). A fianco del cugino Corradino di Svevia nella battaglia di Tagliacozzo vien catturato un'altra volta, ma mentre il Lancia, suo compagno di sventura, è ucciso a Palestrina o a Genazzano con gli altri baroni della Puglia, dopo aver assistito, per inaudita barbarie dei vincitori, all'esecuzione del figlio Galeotto, egli ha salva la vita per un caso singolare: sua moglie nel castello di Saracinesco mantiene come ostaggi i due prelati Napoleone e Matteo Orsini, fratelli di Giovanni Gaetano, cardinale di S. Nicola in carcere Tulliano e più tardi Nicola III, là condotti nel 1267 allorché li aveva arrestati coi capi guelfi il senatore di Roma Arrigo di Castiglia. Il cardinale Orsini trae profitto dalla circostanza per chiedere lo scambio dei prigionieri (3). Ottenutolo, Corrado è dato al pontefice da Carlo d'Angiò e, posto in libertà, si ritira ad Anticoli ove diviene capostipite della famiglia latina di quei conti d'Antiochia che nei secoli XIII e XIV ebbero a loro residenza il suddetto castello del Lazio e quello di

(1) Il primo titolo l'eredità dal padre, il secondo gli fu concesso da Corradino sulla fine del 1267. È anche ritenuto capostipite della famiglia Caputo (CANDIDA-GONZAGA, *Mem. delle fam. nob. merid.*, Napoli, 1875, vol. I).

(2) Nicola de Iamsilla in MURAR., *Rer. it. script.*, T. VIII, p. 59; Saba Malaspina, *ibid.*, p. 810.

(3) Saba Malaspina, *ibid.*, p. 848.

Piglio nel Serrone, possedettero Sambuci e Saracinesco e a Roma ebbero casa nella regione di S. Eustacchio.

Dei discendenti si hanno poche notizie (1). Una figlia di Corrado ebbe a marito Ottaviano di Brunforte, vicario di Bonifacio VIII a Todi nel 1297 (2). Un « Philippus de Antiochia », « sanctae romanae ecclesiae » rebellis notorius » e invasore della rocca di Cante-rano, appare in un decreto di Roberto di Napoli, senatore di Roma, in data 5 marzo 1321 (3). Un Federico di Antiochia, principale capitano di Roberto d'Angiò, muore alla conquista di Milazzo nel 1341 (4). Un « Manfredus de Antiochia » è nominato nel 1363 nel testamento di « Iacobus filius Francisci de Ursinis de Campofloris et de Vicovario » (5).

L'avversario dei tiburini è citato in un contratto del 17 ottobre del 1377 come « Magnificus et potens » vir Corradus de Antiochia, comes dominus Castri « Pili Anagninae dioecesis » (6). Inoltre: un « Corradus de Antiochia » vien giustiziato a Roma come ribelle, con altri baroni, nel 1407 (7); una Giovanna d'Antiochia è badessa di S. Silvestro in Capite nel 1417 (8); due fratelli, Mattia e Giovanni Francesco, figli di Petruccio dei nobili d' Antiochia si dividono nel marzo 1466 Saracinesco e Sambuci alla presenza del papa, col patto che il più ricco dovrà comprar case a Roma pel fratello naturale Antonio (9); infine un altro

- (1) GREGOROVIVS, op. cit., lib. X, cap. III e nota 51.
- (2) Annali di Todi, ms. del Petti, cit. dal GREGOROVIVS, ivi.
- (3) Arch. Caetani, C. 1, 74, cit. dal GREGOROVIVS, ivi.
- (4) CANDIDA-GONZAGA, op. cit., vol. VI.
- (5) ADINOLFI, *La Portica di S. Pietro*, Roma, 1859, p. 262.
- (6) Arch. Colonna, XIV, 259, cit. dal GREGOROVIVS, ivi.
- (7) GREGOROVIVS, ivi.
- (8) Arch. di S. Silvestro in Capite, cit. dal GREGOROVIVS, ivi.
- (9) CASCIOLI, op. cit.

« Conradinus de Antiochia » appare nel 1484 « civis romano » e « notarius reformator studii almae urbis » (1).

Della tomba gentilizia degli Antiochia esiste nella chiesa parrocchiale in Sambuci questa epigrafe (2):

D. O. M.

FAMILIA EX STIRPE REGIA
DE ANTIOCHIA

Della famiglia si crede che, sotto il nome di Corrado, vivano in povertà ad Anticoli alcuni discendenti.

Sul conte che guerreggiò con Tivoli diffettano le notizie: signore d'Anticoli e del Piglio come appare dai documenti, « di stato comodo et uomo coraggioso » come lo chiama il Del Re, fu forse pronipote dell'antico Corrado, figlio probabilmente di quel Filippo che nel 1321 mosse contro la rocca di Cante-rano così prossima ad Anticoli. La lotta che egli sostenne coi tiburtini durò un decennio, ma non fu che una guerriglia tramutatasi in vera e propria guerra solo negli ultimi tempi.

Due ne furono gli episodi salienti.

Il primo s'ebbe allorché i tiburtini, sotto la guida di Meolo d'Andreozzo di Riccardò, mossero contro gli armigeri di Corrado e azzuffatisi con essi sulle pendici del monte d'Anticoli furon ricacciati con la perdita del loro capitano, come può desumersi dall'assoluto silenzio degli storici locali riguardo all'esito della lotta. La salma del guerriero sfortunato fu riportata nella terra natale ov'ebbe onori solenni, e, sepolta presso il fonte battesimale del duomo, le fu d'ordine pubblico fissata un'epigrafe nella parete che avrebbe dovuto eter-

(1) RENAZZI, *Storia dell'Università di Roma*, Roma, 1893, T. I, p. 287.

(2) CORSIGNANI, op. cit., T. I, p. 209; CASCIOLI, op. cit.

narne la memoria, ma che andò distrutta durante il rifacimento della chiesa nel secolo XVII. V'era scritto, come riferisce il Del Re:

HIC IACET CORPUS PROVIDI VIRI
MEOLI ANDREOTTI RICCARDI
QUI MORTUUS EST IN SERVITIUM COMUNIS TIBURIS
SUB ANNO DOMINI MCCCLXXII DIE XX MENS. DEC.
SUPRA CASTRUM ANTICULI
TEMPORE CAPTIVILITIA TUS
NOBILIS VIRI COLAE TOTI DE ILPERINIS
CUIUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE

Il secondo episodio avvenne nel gennaio del 1381 e terminò con la vittoria dei tiburtini su Corrado. Ad originarlo concorsero avvenimenti di ben alta importanza.

Tornato il papa da Avignone, nel conclave di Roma del 1378 fu eletto Urbano VI. Contro di lui, in mezzo ai tumulti del popolo il solo cardinale Iacopo Orsini si schierò a negargli il voto, e mentre le fazioni imperversavano, mentre lo scisma d'Occidente sorgeva da tutto un turbamento d'anime, i fratelli di Iacopo, Giovanni e Rinaldo, assediavano e affannavano Roma con altri avversari del papa. Nell'enorme divisione che si delineò tra i seguaci di Urbano e quelli dell'antipapa Clemente, Tivoli si mantenne fedele al primo che fra le sue mura, poco dopo l'elevazione al soglio pontificio, aveva ricevuto ospitalità sincera, sì che quando Alberico da Barbiano mosse contro le truppe bretoni di Clemente guidate da Bernardo da Sala e a Marino si affermò la vittoria dell'eletto di Roma i tiburtini combatterono insieme con Alberico (1). Era dunque naturale che a Tivoli fosse principalmente affidata dal pontefice vittorioso l'impresa di domare gli

(1) NICODEMI, op. cit., pentade I, lib. V, cap. XXII.

avversari Rinaldo e Giovanni Orsini, signori di Tagliacozzo ⁽¹⁾.

Le trattative tra Urbano VI e Tivoli si svolsero febbrilmente fino a che la città, che pur si trovava in buone relazioni con gli Orsini, aderì alle richieste papali e i messi tiburtini alla corte pontificia, Giannuzio Fornari, Sante Ruggeri, Andrea Neri e Carlo Maligni ⁽²⁾, ottennero l'approvazione delle condizioni formulate dal duce del loro esercito. Secondo queste le milizie avrebbero dovuto comporsi di millecinquecento cavalieri e duemilacinquecento fanti, oltre gli ottocento soldati tiburtini; il papa e l'abbazia di Subiaco si sarebbero impegnati a dare « aiuto et passo » alle truppe e a porre le rocche abbaziali sotto il comando di persone designate dal capitano; i romani avrebbero dovuto tenersi pronti a porgere ausilio ad ogni richiesta e promettere di non concludere pace separata; Carlo di Durazzo, che fra poco sarebbe giunto a Roma, avrebbe dovuto dare il consenso alla guerra che si portava entro i confini del suo futuro regno ⁽³⁾.

(1) Iacopo era morto nel 1379 a Tagliacozzo dove s'era ritirato con altri due cardinali italiani dopo l'elezione di Fondi.

(2) Nicodemus, op. cit., lib. V, cap. XXII; Viola, op. cit., T. II, p. 247.

(3) Del Re, *ibid.*; Nicodemus, *ibid.* Ecco le condizioni come le riporta il Del Re (op. cit., cap. VIII) « con le parole grosse solane et alla rozza come le trova scritte » senza dire donde le tragga.

« Capitoli del capitano Adriano Montaneo.

« In primis abbia arbitrio et piena potestà dal comune di « Tivoli d'imponer pena et bandi et prohibire et tollere secondo « che gli parerà senza strepito di giudizi.

« Item pete che durante la briga duri la capitanìa nostra.

« Item pete et ordina che il papa et l'abbatia di Subiaco « diano aiuto et passo.

« Item pete et ordina con il papa che le rocche di detta

Le truppe tiburtine erano già state mobilitate d'ordine del capomilizia Francesco Sutore e la scelta del duce era caduta su Adriano Montaneo signore di Oricola, Colli e Rocca di Botte (1). Egli, che per la diretta conoscenza dei luoghi poteva dare ottimo affidamento, aveva accettato l'incarico e subito s'era trasferito a Tivoli (2). Ottocento soldati per metà muniti di balestra e per metà di scudo, ripartiti in sedici coorti comandate da connestabili presidiavano: la città,

« abbatia si mettano a ordine et in guardia delle persone che parerà a noi et al comando di Tivoli.

« Item che lo comune tenga fino a guerra finita mille et « cinquecento uomini a cavallo et due milia et cinquecento a « piedi di soldati forastieri al soldo di detto comune.

« Item pete et domànda che ordinino alli Romani che ad « ogni richiesta siano in aiuto come pare ad esso comune et a noi.

« Item petit et ordina che li detti Romani non facciano « tregua né pace senza noi et li nostri seguaci.

« Item petit che li soldati a cavallo et a piedi et li soldati « cavalchino a nostro comandamento in hoste generale, quanto « in cavalcate.

« Item petit che se tra li soldati ci fossero uomini non atti « alla guerra che si possano cassare et raccoglierne altri a nostra « petitione.

« Item pete che non vuole che a detti soldati possa co- « mandare altri che noi.

« Item petemo che la iurisdizione che ha il capitano sopra « li soldati l'abbia anche sopra li soldati condotti.

« Item. petemo per salario duemila fiorini al mese.

« Item petemo de far la guerra alla montagna et allo piano « et le tenne siano come le nostre.

« Item perchè messer Carlo deve da curto venire a Roma « che questa guerra si faccia con sua saputa et ne voglio esser « chiaro ».

(1) Del Re, *ibid.*; NICODEMI, *ibid.* Il CORSIGNANI, *op. cit.*, lib. I, p. 207, scrive che nel 1381 Oricola era posseduta dagli Orsini insieme col Montaneo.

(2) Del Re. È dunque da escludersi che fosse tiburtino come afferma il VIOLA, *op. cit.*

S. Angelo in Valle Arcese, la cima del monte Perschavatore, Porta Nevola sui confini tra Corcolle e S. Vittorino, e i ponti dell'Acquoria, degli Arci e Lucano; presidiavano inoltre Saracinesco Vecchio (1) e

(1) Il castello di Saracinesco Vecchio era situato secondo il Del Re tra S. Polo e Tivoli, e secondo il Nicodemi tra Vicovaro e S. Polo; nella carta della diocesi di Tivoli del Perroschi (1739) è indicato presso Monteceio, alle falde di monte Gennaro col nome di Saracinesco o Monte Verde; di recente il dr. RAFFAELE DEL RE (*Tivoli, Monumenti e Storia*, Tivoli, 1905) crede riconoscerlo in quei ruderi detti *Castellaccio* sulla strada di Palombara, cioè dove si trovava indicato nella pianta di S. CABRAL e F. DEL RE (*Delle ville di Tivoli*, Roma, 1779). Sulle sorti del castello durante la guerra i due storici suddetti sono ugualmente discordi. Il Del Re lo dice posseduto da Nicola Boccamazi romano il quale, dopo che i tiburtini l'ebbero presidiato, ne offrì loro la vendita che, rifiutata dapprima per difetto di danaro, accadde qualche anno più tardi. Il Nicodemi (V, 22), narra invece che il castello era conteso fra il Boccamazza e Rinaldo Orsini e che allorquando Tivoli terminò la guerra con quest'ultimo, le furono trasmesse i diritti accampati da Rinaldo, e comperò dal Boccamazza il luogo. Lo storico continua a riferire (V, 25) che più tardi l'Orsini ritornò a pretendere i vecchi diritti e che l'arbitro della faccenda, il conte Adinolfo, stabilì che il Comune pagasse a Rinaldo 3700 fiorini d'oro entro due anni. Le disagevoli condizioni finanziarie costrinsero il Comune a vendere il castello. (Il bando apposto è riportato negli atti consiglieri del 1389, pubblicati dal prof. V. FEDERICI nel n. 28 del *Bollettino dell'Istituto storico italiano*). Fu comperato dai tiburtini Giacomo e Antonio Coccannari, ma gli abitanti lo abbandonarono e, varcato l'Aniene, si diressero a fabbricarne uno nuovo su di un'alta vetta degli Equicoli. Il nuovo paese sarebbe secondo il Nicodemi non altro che il Saracinesco presso Anticoli, già nel sec. X nido di briganti saraceni, citato in documenti della prima metà del sec. X (*Reg. sub.*) e posseduto, come si disse, nel sec. XIII da Federico d'Antiochia. È perciò evidente la leggenda, a meno che non s'ammetta, oltre la coesistenza di due castelli omonimi (RAFFAELE DEL RE, op. cit.), la trasmigrazione non troppo probabile, degli abitanti dal primo al secondo paese.

con rapide incursioni avevano depredato i territori di Vicovaro, S. Polo e S. Angelo.

Raccolto il numero stabilito dei soldati (1) e presi gli ultimi accordi con Carlo, che appena giunto a Roma nel novembre 1380 aveva dato udienza ai messi di Tivoli, l'esercito mosse in campo; occupò i castelli degli Orsini: Vicovaro, S. Polo e S. Angelo, conquistò Mandela, si volse poi verso Anticoli e superate le truppe di Corrado d' Antiochia, si diresse a Tagliacozzo (2).

Ecco la battaglia con Anticoli che i tiburtini hanno sempre guardato isolatamente per circonferlarla di maggior gloria. Essa è solo l'episodio di una lotta maggiore che rientra a sua volta nel quadro della gran lotta fra il papato e la Francia, fra Urbano VI e l'antipapa di Fondi, fra Carlo di Durazzo e Giovanna di Napoli, lotta in cui Tivoli si trova coinvolta per l'interesse particolare di disfarsi di limitrofi pericolosi e molesti e di trar vantaggio dall'alleanza col papa.

Corrado d' Antiochia, per tradizione di famiglia tenacemente avverso al papato, e per momentanee ragioni avverso a Tivoli, non poteva aver esitato a schierarsi con gli Orsini e sulla via d'Abruzzo, ove teneva l'esercito nemico, aveva posto l'infelice argine dei suoi soldati.

(1) Oltre gli ottocento tiburtini e i quattromila mercenari s'erano aggiunti molti volontari sotto la guida di Giacomo Cenci romano (era forse l'aiuto che dava Roma). Per essi fu stabilito questo patto: che cioè avrebbero dovuto militare a nome dei tiburtini e portare tutta la preda in Tivoli (NICODEMI).

(2) Ricalcava l'itinerario di Corradino di Svevia che salito a Saracinesco aveva reso omaggio alla moglie dell'antico Corrado d' Antiochia. La guerra con gli Orsini si protrasse a lungo e non vi fu, a quanto sembra, una vittoria decisiva da nessuna delle parti.

La ricostruzione degli avvenimenti si desume dal raffronto fra gli storici di Tivoli del '500, Antonio Del Re e Marcantonio Nicodemi, che li riferiscono in maniera diversa, e alcuni documenti.

Il Del Re pospone alla pace con Corrado la guerra di Tagliacozzo; fa avvenire perciò nel 1381 la leva dell'esercito di Tivoli, ma fra le condizioni dell'alleanza coi romani egli pone, come pure il Nicodemi, l'approvazione di Carlo di Durazzo, « che deve da curto « venire a Roma per conquistare il regno di Napoli ». Ora se Carlo fu a Roma nel novembre 1380 (1) è evidente che anteriori a quell'epoca debbano essere gli armamenti di Tivoli.

In ciò è attendibile il Nicodemi che li fa avvenire in quell'anno, ma egli pone dopo la guerra cogli Orsini quella con Corrado e la fa svolgere dal dicembre 1382 al 1383 mentre il documento che noi qui appresso pubblichiamo è datato dal 1381, ed è il trattato di pace. Adunque le lotte con Corrado e gli Orsini non solo coincidono, come riconobbe il Viola (2), ma sono tutt'una. Quale sarebbe stato poi il duce dei tiburtini in una battaglia così famosa e come se ne sarebbe taciuto o dimenticato il nome?

Ciò che noi affermiamo sembra inoltre trasparire dal capitolo degli statuti di Tivoli (3) ove si ricorda la vittoria « undique diffusam contra Corradum ... et eius « sequaces » e da un passo del Nicodemi il quale ammette durante la guerra cogli Orsini, una depredazione nel territorio d'Anticoli che invece fu la vera e propria battaglia. Narra infatti: « Tiburtes, iam appetente

(1) GREGOROVIVS, op. cit., lib. XII, cap. 3.

(2) Loc. cit.

(3) *Statuta et reformationes circa stitum civitatis Tiburtine*, Roma, Guillereti, 1522, lib. II, cap. 33.

« anno MCCCLXXXI, a pontifice plurimum sollicitati,
« opportunum nacti tempus suis ex finibus S. Poli. Vi-
« covari, S. Angeli agros adorti, iterum eos diripiunt,
« oppida capiunt et depopulantur, captivos plurimos
« Tibur, quo et pecudes emitunt. Postea Scarpam ca-
« piunt, tum ad caetera Ursinorum oppida transeun-
« tes, Anticolis Corradi agrum non vulgari affecere
« danno ».

E giacché siamo a rilevare la nebulosità degli storici non sarà inopportuno porre in rilievo alcuni altri errori del Nicodemi.

In questo « non vulgari danno » che è, ripetiamo, la battaglia finale, egli vide la causa occasionale della guerra con Corrado. Inoltre, male interpretando la lapide sepolcrale, riferita dal Del Re, in cui si faceva cenno della zuffa avvenuta sotto Anticoli il 20 dicembre 1372, egli assegnò al 1382 la battaglia con Corrado e la unì con quella, avvenuta un decennio prima, in cui era morto il duce tiburtino menzionato nella lastra tombale. Questo duce poi egli designò col nome di *Meulius Andreotius de Ilperinis*, anziché *Meulius Andreotii Riccardi* confondendolo col capomilizia del tempo Cola Totii (o Lotii) de Ilperinis, e in ciò ebbe seguace il buon Zappi (1) che deturpò il nome dell'eroe in quello di *Emulo de Andriozzo de Alperinis*. Fu così costretto a portare al 1383 quella pace della quale infine riportò alterate le condizioni.

Adunque, scontratesi le truppe tiburtine con quelle di Corrado, il ponte prossimo alla via d'Abruzzo che valicando l'Aniene allaccia la strada d'Anticoli, divenne fulcro della mischia; questa durò accanita e sanguinosa per quasi un giorno intero fino a che il ponte

(1) Giovanni Maria Zappi, *Annali e memorie di Tivoli*. Ms. del sec. XVI, bibl. comunale, Tivoli.

fu in saldo possesso dei tiburtini e Corrado, duce delle truppe vinte, si rifugiò nel suo castello.

La data della battaglia è registrata come il 22 gennaio (1381) dagli statuti di Tivoli (1), e il luogo della lotta fu, secondo il Del Re, « il piano vicino al ponte » per cui sotto Anticoli si passa sopra l'Aniene », ponte che va perciò identificato con quello esistente tuttora e non con l'altro diruto nella contrada *Ponte Arconi* sotto le rovine di Rovianello, tanto più che lo storico è qui degno di fede perché rammenta una lapide rimasta fino ai suoi tempi sul posto della battaglia.

Circa l'ulteriore sorte di Corrado il Del Re è discorde dal Nicodemi; infatti egli narra che il conte « si rifugiò nel suo castello d'Anticoli posto in luogo « eminente et non facile ad espugnarsi » mentre il secondo scrittore dice che dopo l'assedio di un mese, con un energico assalto, il castello fu espugnato e il conte fatto prigioniero. Ma anziché alla conquista del castello e alla cattura del signore, che il contesto del trattato esclude, è logico credere che tagliatagli d'attorno ogni comunicazione (i monaci subiacensi erano con Tivoli e col papa) e considerando i rapidi progressi dei nemici, Corrado d'Antiochia fosse costretto a chiedere la pace: il Del Re riferisce infatti che egli « disperato, « di poter rialzare la testa » interpose comuni amici.

Sulla conclusione della pace il consiglio di Tivoli avrebbe emessa questa sentenza: « nobilium esse vi-
« rorum: cum perdere possent pepercisse, quam cum
« parcere possent perdidisse » (2) e in base a questa massima sarebbe sceso a trattare; fu infatti così rigidamente logico che le condizioni di pace dettate nella chiesa di S. Saba dal capomilizia Paolo di Buzio Balli

(1) Loc. cit.

(2) Nicodemi, op. cit., lib. V, cap. 23.

non avrebbero forse potuto esser più amare! (2 agosto 1381).

La chiesa di S. Saba presso cui gli avversari negoziarono la riconciliazione restò aperta al culto fin sul finire del '500. Di dimensioni assai piccole, tanto da esser chiamata anche cappella, essa stava sulla via del Colle di fronte all'episcopio, prossima all'antica porta tiburtina. Confinante con un molino ed un « cursus » aquarum » cioè uno dei canali degli opifici, appare in un atto del 1378 (1) ed « episcopio proxima » la chiama il Cardoli (2). Ne sono visibili le vestigia in una incisione del Sebastiani ed in una del Rossini (3) ove appaiono le feritoie ostruite e il breve portico sorretto da un'unica colonna ionica, oggi incassata tra le mura di un nuovo rifacimento (4).

(1) Cartulario del notaio Francesco di Giovanni Romani (Tivoli, Arch. not.).

(2) FULVIO CARDOLI, *Passio Sanctorum Martyrum*, Roma, Zanetto, 1588, p. 187.

(3) ROSSINI, *Veduta di Tivoli presa dalla piazza del duomo* ecc., 1824; SEBASTIANI, *Viaggio a Tivoli*, Foligno, 1828, ed. illustrata.

(4) Dalle sacre visite possiamo ritrarre le seguenti notizie su questa chiesa (Tivoli, canc. vescov.). Nel 1572 mons. Giov. Andrea Croce la chiama: « ecclesia seu cappella ». Nel 1581 mons. Annibale Grassi, visitatore apostolico, così la descrive:

« Ecclesia S. Sabe in contrata que dicitur del Colle, que « prius erat abbatis, hodie habet quidam nobilis vir de Terni, « habet in fructibus scutos tricentos, quos fructus tenet in af- « factum Ill. mus et Rev. mus Cardinalis Estensis qui tenet cap- « pellanum D. Antonium de Leonardis cui solvit scutos sex et « pro cera scutum unum cum onere celebrandi in singulis diebus « festivis ... Est in parietibus incrustata sed aliquantuliter deni- « grata, habet tectum tabulis creteis et tegulis decenter aptatis ... « confectum, pavementum ex lapidibus marmoreis, portam cum « hostio qui decenter clauditur, in capite ... unicum altare sub « quadam tribuna in qua est imago Virginis cum misterio Co-

Come alla prima nuova vittoriosa, così nella pace di S. Saba che recava in sé tanti indizi della guerra in corso, i tiburtini vollero vedere l'epilogo di un fatto tutto loro particolare ed empronno d'entusiasmo la città (fu una ragione politica) che tanti sacrifici sopportava per mantenere l'esercito (1). Si ricordarono allora delle brevi scorriere, delle brighe, delle inimicizie, delle offese, e dei danni subiti e proclamata alta e forte la loro vittoria, la loro rivincita, imposero condizioni durissime. E il popolo ringraziò il santo martire nel giorno della cui celebrazione s'era ottenuto il successo e s'armò d'entusiasmo e di coraggio. Sarebbe venuta nel giorno di S. Lorenzo ad allietare gli animi una bandiera del conte; entro sei mesi sarebbe venuto egli stesso nei *Prati*, località nella pianura romana fra Tivoli e Montecelio, a riconciliarsi col legato del Comune; sul punto più alto della città le diroccate mura di Barbarossa (2) sarebbero state in parte riedificate dal discendente illegittimo e una torre di vedetta vi si sarebbe eretta che l'ironia degli uomini

« ronationis ... Adest parvum campanile cum duobus campanis ... »
 « supra tribuna adest fenestra magna ». Della casa parrocchiale si fa cenno in una visita anteriore dello stesso vescovo, del 1574:
 « Domus presbiterialis est satis commoda et indiget reparatione ». In una chiosa marginale si trova scritto: « Reperitur concessa Collegio Societatis Iesu, traslata et profanata ». Infatti nel 1587 il vescovo G. A. Croce ne trasportava le reliquie nel tempio di S. Simforosa o del Gesù (CARDOL, op. cit.). Un grande frammento di transenna a rilievi intrecciati si trova tuttora murato in una parete esterna dell'antico S. Saba.

(1) Per sostenere le spese della guerra era stato necessario raddoppiare la gabella portandola così al « sei e mezzo e più per cento » (Del Re, loc. cit.).

(2) Nell'atto di vendita della chiesa di S. Cristoforo nel 1345 (Tivoli, arch. dell'ospedale) quel tratto di mura è descritto: « Muros antiquos dirutos civitatis ».

già chiamava « torre de la pace » (1); il castello d' Anticoli sarebbe stato nelle mani dei tiburini: il signore avrebbe accolto così essi come i loro « stipendiarii » quando si fossero recati nella sua terra « cum offentione » « vel sine » e la bandiera di Tivoli avrebbe garrito su quel castello secondo il volere del capomilitia. La vittoria rapida che toccava tanto l'amor proprio dei tiburini accese gli animi di vigore e d'orgoglio e dalla terra delle acque sonanti salì un grido che spronava a trionfare: gli Orsini non sono ancor domi.

Poiché un martire di Cristo aveva guidato dal cielo le armi vittoriose (come si fondono sempre la politica e la religione!) si stabilì che il 22 gennaio di ogni anno il magistrato in corteo solenne, preceduto dallo squillo delle trombe araldiche dovesse recarsi nella chiesa di S. Vincenzo a render grazie al divino propiziatore, e nel libro degli statuti (2) fu inserito questo apposito capitolo che ordinava la cerimonia:

« De oblatione fienda in festo Sancti Vincentii.

« Ne que (Dei) et Sanctorum eius sunt et ad eorum pium usum deputata, oblivioni tradantur et anima cuiuslibet creature velut nobilior sit rebus preteritis preferenda, ad perpetuam rei memoriam et ipsius omnipotentis Dei reverentiam et Beati Vincentii martiris in cuius diei solemnitate festivam suis meritis Tyburtino populo contra Corradum de Antiochia et eius sequaces victoriam undique diffusam prebuit et honorem, presenti statuto duximus proprio ordinandum quod omni anno perpetuo commune Tyburis in festo eiusdem donet et offerat dicte ecclesie sancti Vincentii de Tybure duo dupleria

(1) Presso l'attuale monastero di S. Anna, l'antico S. Clemente che si cita nel trattato, non è visibile alcuna traccia di questa torre.

(2) NICODEMI, loc. cit.; *Statuta* cit., lib. II, cap. 33.

« cere nove ponderis inter ambo octo librarum, cere
« eaque duppleria deferantur in festo eiusdem in mane
« dum missa(rum) solennia celebrantur, per officiales
« civitatis predicte, et Caputmilitia Tyburis teneatur
« hoc exequi facere cum effectu, et Camerarius com-
« munis dicta duppleria emere de pecunia et avere com-
« munis predicti sine aliqua alia deliberatione consilii et
« ipse Camerarius qui predicta suo tempore neglexerit
« adimplere teneatur ad penam centum solidorum pro-
« visinorum senatus, tempore sui officii scindicatus ab
« eo summarie auferendam ».

Sul ponte d' Anticoli a ricordare l'avvenimento fu posta, dice il Del Re, una lapide a grandi caratteri che rimase sul luogo fino al secolo XVI, così come fino a quei tempi restò appesa ad una trave della cattedrale sita fra i due primi pilastri della nave sinistra dell'altare maggiore, la bandiera che Corrado aveva dovuto donare il giorno di S. Lorenzo. Sul gran drappo di seta vermiglia, che pareva giganteschiare fra le altre insegne più piccole ma egualmente gloriose e fra gl'infiniti vessilli dei morti a Vicovaro, si trovavano unite due aquile nate da quella degli Hohenstaufen; ma l'una superbamente, nello stemma di Tivoli, pareva distender l'ali alla maggiore conquista, mentre l'altra, nella insegna degli Antiochia, mestamente sembrava conscia della sua sventura, prossima a cadere e, nel volo, già vinta (1).

VINCENZO PACIFICI.

(1) Si ritiene che nel 1155 Federico Barbarossa concedesse allo stemma di Tivoli l'aquila imperiale (A. Del Re, op. cit., cap. VIII). Vedi in proposito V. PACIFICI, *Tivoli e Federico Barbarossa in Bollettino storico-archeologico di Tivoli*, n. 3. Lo stemma della casa d'Antiochia risulta così composto: d'argento, all'aquila di nero, coronato dello stesso; oppure: di rosso seminato di gigli d'oro (CROLLALANZA, *Diz. delle famiglie nobili d'Italia*, Pisa, 1886).

1381, giugno 17 - agosto 2, Tivoli.

Trattato di pace fra il Comune di Tivoli e Corrado
d'Antiochia.

Tivoli, arch. comunale. Orig. in perg. ben conservato, con leggere corrosioni nei margini, due tagli nell' inferiore, qua e là qualche macchia e qualche piccolo foro.

A tergo: di mano del sec. XV: « La carta de Corradu de Anti[o]chia et la « [s]ua uligazione ... MCCCLXXXI »; del sec. XVII: « I concordati d] Anticoli « Corrado »; del sec. XVIII: « Compromesso tra Corrado d'Antiochia conte « d'Anticoli e la Communità di Tivoli e sentenza 1381 ».

In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo trecentesimo optagesimo primo, indictione quarta, pontificatu domini Urbani pape VI, die decimo septimo mensis iunii; in presentia Antonii Ioannis Laurentii notarii de Tibure et mei Angeli notarii et testium infrascriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, pateat omnibus evidenter quod Nobilis Vir Silvester olim Macciomei civis thurinus, syndicus et procurator et syndicali et procuratorio nomine] Communis, hominum et personarum Civitatis Tiburis, ut de eius sindicatu] et procuratu] constat manu notarii Cecchii de Scarpa notarii dicti Communis, habens ad infrascripta speciale mandatum ac etiam vice et nomine dicti Communis et hominum Civitatis predictæ et cuiuslibet ipsorum et quolibet dictorum modorum et nominum in solidum obligando ex parte una; et Sabas Buti condan Petri Iacobi de Castro Anticuli sindicis et procurator et procuratorio nomine Magnifici Viri Corradi de Antiochia comitis et domini Castri Anticuli et nobilis viri Berardi Angeli de Bonimacho vicarii dicti Corradi in dicto Castro et providorum virorum Santi Iohannis et Iacobitti Tomassi conestabulum et offitialium eiusdem Castri, ut de eius sindicatu] et procuratu] constat manu Uberti filii condam Galiani de Alitulis de Padua publici notarii die ottavo mensis instantis, habens ad infrascripta speciale mandatum, et nobilis vir Berardus Angeli de Bonimacho procurator et procuratorio nomine dicti Magnifici Viri Corradi comitis ut de eius procuratu] constat manu notarii suprascripti, ac etiam eorum propriis et privatis nominibus et vice et nomine dicti magnifici viri Corradi comitis antedicti et hominum et personarum Universitatis Castri predicti et omnium vaxallorum dicti Corradi, pro quibus

et quolibet eorum de rato et rati habitione promiserunt et convenerunt dicto Silvestro sindico et procuratori predicto ut infra recipienti et stipulanti et quolibet dictorum modorum et nominum in solidum et eorum quilibet in solidum ob[ligando] ex parte alia; sponte dicte partes dictis nominibus et quilibet earum compromiserunt et compromissum fecerunt in nobilem virum Paulum Buti Balli civem et capudmilitiam dicte Civitatis Tiburis presentem et acceptantem de omnibus litibus, brigis, controversis, causis et questionibus vertentibus et que veri possent usque in presentem diem inter partes predictas ut in eorum arbitrium, arbitratorem, amicabilem compositorem electum, positum, deputatum et adsumptum a partibus supradictis, pretestu et occasione cuiuscumque brigue, inimicite, antiquarum et novarum ortarum inter dictas partes, iniuriarum, offensarum, cavalcatarum, dampnorum, perditionum (1) real[ium] et personal[ium] dicto vel facto commissorum et perpetratorum per unam ipsarum partium contra alteram et aliam contra alteram et quacumque alia occasione usque in dictum presentem diem quandocumque et qualitercumque et quibuscumque de causis; per se ipsas partes, earum castra (2), subditos, vaxallos, stipendiarios et sequaces dantes et concedentes dicte partes dictis nominibus et quilibet earum dicto earum arbitro et arbitratori plenam, liberam et omnimodam potestatem, auctoritatem et baliam in premissis et quolibet premissorum et aliis quibuscumque dependentibus et emergentibus ab eisdem et eorum quolibet laudandi, sententiandi, arbitrandi, terminandi, videndi, discutendi, decidendi et pronuntiandi de iure et de facto, summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sine libelli oblatione vel alia iuris solempnitate, quolibet tempore et loco stando, sedendo, ambulando qualitercumque sibi videbitur et placebit pro concordia, pace et unitate dictarum partium et cuiuslibet earum, partibus citatis vel non citatis, presentibus vel absentibus. Et promiserunt et convenerunt dicte partes dictis nominibus sibi invicem et vicissim et quilibet earum a sententia, laudo, arbitrio seu arbitramento dando et ferendo per supradictum arbitrum et arbitratorem non appellare, non provocare, non supplicare nec petere ipsum et ipsam reduci ad arbitrium boni viri; que ex nunc prout ex tunc ipsum et ipsam acceptant, ratificant et emolgant, promittentes perpetuo ratum, gratum et firmum habere et tenere omne totum et

(1) La metà della parola « cavalcatarum » e le due segueni sottolineate.

(2) « partes earum castra » sottosegnato con doppia linea.

quicquid per dictum arbitrum et arbitratorem et capudmilitiam factum fuerit, decusum, terminatum, laudatum et pronumptiatum in premisis et quolibet premissorum, dependentibus et emergentibus ab eisdem et quolibet eorum. Et hec omnia et singula que dicta sunt promiserunt dicte partes vicissim nominibus quibus supra perpetuo attendere et observare, rata, grata et firma habere et tenere et contra non facere vel venire aliqua ratione, iure, modo, titulo vel causa sub pena et ad penam florenorum viginti milium auri applicandam pro medietate parti observanti et pro alia medietate illi curie ad quam fuerit reclamatum; qua pena soluta vel non hec omnia et singula et que laudata et sententiata fuerint ut supra dictum est firma permaneant. Renu[m]p[er]antes] capitulo et consuetudinibus Urbis loquentibus de penis conventionalibus seu ex arbitrio non petendis, prestito a dictis partibus dictis nominibus pro observatione omnium predictorum corporali iuramento.

Acta sunt hec in Civitate Tiburis, in domo ecclesie sancti Sabe sita iuxta dictam ecclesiam, presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis: Nobilibus Viris domino Ottaviano domini Nicholai, Ceccharello Sutor., Mattheo Nuti Iohannis Lande, Iacopo Salvai et Iacopo Curto civibus tiburtinis et aliis pluribus.

In Dei nomine amen. Nos Paulus Butii Balli civis et capudmilitia Civitatis Tiburis arbiter et arbitrator et communis amicus electus, adsumptus et deputatus a nobili viro Silvestro olim Maccionei cive tyburtino, sindico et procuratore Communis, hominum et personarum Civitatis Tiburis, syndicali et procuratorio nomine pro eis et vice et nomine dicti Communis et omnium et singulorum civium Civitatis predictae ex parte una; et a Saba Butii condam Petri Iacobi de Castro Anticuli sindico et procuratore Magnifici Viri Corradi de Antiochia comitis et domini Castri Anticuli et nobilis Viri Berardi Angeli de Bominacho vicarii dicti Corradi in dicto Castro et providorum virorum Santi Ioannis et Iacobitti Tomassi conestabulum et officialium eiusdem Castri pro se ipsis et vice et nomine Universitatis Anticuli, et a nobili viro] Berardo Angeli de Bominacho procuratore et procuratorio nomine Magnifici Viri Corradi comitis et vice et nomine dicti Magnifici Viri Corradi comitis et (1) hominum et personarum dicte Universitatis Anticuli et omnium vaxallorum ipsius Corradi pro quibus de rato promiserunt ex parte alia, ut

(1) Segno cancellato.

de compromisso et commissione in nos factis constat manu Angelii et Antonii notariorum infrascriptorum; visis litibus, questionibus et differentis inter dictas partes vententibus et que veri et oriri possent, et visis petitionibus partium predictarum et responsis factis ad eas et quicquid dicte partes dictis nominibus coram nobis dicere, proponere, hostendere et allegare voluerint; et super hiis habita deliberatione matura tam inter nosmet quam cum aliis sapientibus viris et amicis partium predictarum, pro bono pacis et concordie dictarum partium, vigore dicti compromissi in nos facti et arbitrii auctoritatis, potestatis et balie nobis a dictis partibus in dicto compromisso concessa et attributa et omni via, iure et modo quibus magis et melius possumus et debemus, Christi nomine invocato, sedentes ad cautelam in infrascripto loco, laudamus, sententiamus, arbitramur, dicimus et declaramus inter dictas partes et in hunc modum, videlicet:

Imprimis quod dictus Corradus teneatur et debeat personalliter facere pacem cum sindico Communis Tyburis usque ad festum nativitatis domini nostri Ihesu Christi proximum futurum in tenimento Tyburis videlicet in loco cui dicitur Prata.

Item quod dictus Corradus toto tempore vite sue teneatur et debeat esse in servitium et adiutorium Communis Tyburis cum suis subditis et vaxallis, eius propriis sumptibus et expensis ad unum velle et unum nolle contra omnes et singulos presentes et futuros emulos et ipsorum sequaces dicti Communis Tyburis, et quod Tiburtini et ipsorum stipendiarii et sequaces possint ex nunc in antea et per futura tempora ire et receptari cum offensione vel sine in terris et territorio dicti Corradi libere et secure et dictus Corradus prefatis Tiburtinis et eorum stipendiariis teneatur prestare auxilium et favorem.

Item quod ab hodie in antea inter se ipsas partes predictae non offendant nec offendi faciant in personis vel bonis nec offendi permittant per alios eorum nomine.

Item quod dictus Corradus teneatur et debeat ponere seu poni facere unam bampneriam ad arma Communis Tyburis in rocha Castri Anticuli dicti Corradi et dicta bampneria de dicta rocha elevari et deponi non debeat sine mandato et licentia dicti capudmilite vel sui subcessoris.

Item quod in dicta rocha dicti Castri Anticuli dictus capudmilite pro eo tempore quo sibi videbitur et mandabit possit ponere et morari facere unum castellanum qui sit de Tibure cum duobus famulis, salario et expensis dicti Corradi.

Item quod dictus Corradus teneatur et debeat presentare in proximo futuro sancti Laurentii in ecclesia Tiburis unam bannpneriam de sirico cum armis dicti Corradi et Communis Tiburis desuper designatis, hoc presenti anno dum taxat tantum.

Item quod dictus Corradus teneatur et debeat solvere venerabili et religioso viro fratri Iacobo abbati monasterii sancti Clementis de Tybure recipienti vice et nomine dicti Communis Tyburis florenos quadingentos auri hinc ad festum nativitatis domini nostri Iesu Christi proximum futurum de quibus quidem CCCC florenis dictus frater Iacobus abbas predictus teneatur et debeat facere hedificari unam turrim cum muro iuxta dictam ecclesiam sancti Clementis que turris appelletur et nominetur: la torre de la pace.

Item quod dictus Corradus et Commune Tiburis teneantur pro dicta pace servanda dare duos barones ydoneos in fideiussores ad requisitionem capudmilitie dicti Communis. Que omnia et singula suprascripta mandamus a dictis partibus observari et executioni mandari sub pena et ad penam in dicto compromisso in nos facto contentam.

Latum, datum et pronuntpiatum fuit dictum laudum, sententia et arbitrium et omnia suprascripta facta fuerunt per dictum Paulum capudmilitiam et arbitrum et arbitratorem predictum in hiis scriptis], eo pro tribunali sedente in ecclesia sancti Sabe de Tybure sub ann[o] Domini millesimo trecentesimo optuagesimo primo, indictione quarta, pontificatu domini Urbani pape VI, die vero secundo mensis augusti, in presentia Antonii Ioannis Laurentii notarii de Tybure et mei Angeli notarii et testium infrascriptorum et presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis: domino Blaxio Noñ de Paliano, Ceccho Cole Stephani, Cola Rencii Ioannis Crucis, Dominico Ioannis Martini, Cola Angelutti Ricciardi, Butarello Iacobi de Marano et Santo Gentilis civibus tiburtinis et aliis.

[*Signum tabellionis*] Ego Angelus Latini de Florentia imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus predictis omnibus et singulis dum sic agerentur una cum dicto infrascripto Antonio notario et testibus suprascriptis interfui eaque rogatus scribere scripsi et publicavi ideoque me subscripsi et signum meum apposui consuetum (1).

(1) Manca la *subscriptio* del notaio Antonio.

VARIETÀ

IL MATRIMONIO DI ADRIANO CASTELLESÌ

POI CARDINALE

E IL SUO ANNULLAMENTO

Tra le poesie di Filippo Beroaldo il giovane, morto nel 1518, per lo più ispirate a giocondi amori, e qualche volta rallegrate da benigna arguzia s'incontra non senza sorpresa una feroce invettiva personale contro il cardinale Adriano Castellesi, del quale era stato segretario. Non vi è bruttezza che non gli addebiti: l'adolescenza turpe, la corruzione di fanciulle povere, le frodi verso i creditori, la portora comprata, l'ingratitude, l'avarizia, il livore contro gli uomini di lettere, la costante falsità. Su questo nero fondo campeggiano alcuni fatti determinati, tra i quali l'abbandono di una moglie legittima.

I biografi di Adriano non hanno tenuto conto di tale invettiva. Il Ferri, suo entusiastico ammiratore, ha affermato che si vergognava di parlarne perché tutto vi era impuro e falso (1). Recentemente il Ghehardt si è riferito semplicemente alle indicazioni del Ferri avvertendo però di essergli ignota la

(1) *De rebus gestis et scriptis Hadriani Castellensis card., Faventiae, 1771.*

poesia per non avere potuto vedere il rarissimo volume del Beroaldo (1).

Ma se il Ferri avesse tenuto altra via avrebbe pensato diversamente. Si lascino ora in disparte le molte accuse rivolte ad Adriano e fermiamoci un momento sull'abbandono di una moglie legittima. Un diarista o cronista contemporaneo, che risiedeva in Roma e frequentava la curia e la corte, parlando del rovescio del cardinale Adriano e della sentenza concistoriale che lo privò della porpora nel 1518, aggiunse questo commento:

« Forse Iddio Ottimo Massimo permise il suo traviamento per un gravissimo suo delitto, perchè
« prima del Cardinalato avendo contratto matrimonio,
« non però consumatolo, con una giovine di Volterra,
« una Brigida della nobilissima famiglia Inghirami, e
« tenuta seco più mesi, la abbandonò in seguito
« ad una visione notturna che gli prometteva il Pontificato » (2).

Ed ecco una seconda testimonianza assai grave, ma non decisiva. Infatti doveva sembrare assai strano che l'abbandono di fatto di una moglie legittima non valesse a chiudere ad Adriano la via degli onori ecclesiastici e della corte pontificia che egli percorse trionfalmente sino alla ruina che lo colpì nella sua vecchiaia. Non è il caso di appellarsi alla immoralità dei tempi perchè non si tratta solo di questione morale, ma anche di una difficoltà insormontabile di forma. Però tale dubbio è chiarito da una bolla di Innocenzo VIII del 4 aprile 1489, diretta al vescovo di Volterra. Il papa narra essergli stato esposto recentemente da Adriano

(1) *Adrian von Corneto*, Breslau, 1886.

(2) *Cornelius de Fine*, Diaria, Biblioteca Vaticana, cod. lat. Ottob. n. 2137, p. 38.

Castellesi, chierico, suo scutifero e famigliare, di avere sposato una Brigida, figlia di un Bartolomeo da Volterra (di cui si tace il cognome), ma che prima di consumare il matrimonio era caduto in grave e continua infermità, e in altri malori « segreti » dai quali era indotto a darsi a vita più perfetta; che però per la sua debolezza non potendo entrare in un ordine religioso, e sopportarne i rigori, supplicava il papa di provvedere al suo stato con la pienezza dei suoi poteri. Il papa in riguardo ai meriti di Adriano ed alle forti premure fatte per lui da Enrico VII, re d'Inghilterra, ordina al vescovo di Volterra di dichiarare sciolto il matrimonio, purché si abbia il consenso di Brigida, in modo che questa possa contrarne un altro, ed Adriano possa conseguire benefici e ascendere a tutti gli ordini sacri, dispensandolo da qualsiasi irregolarità.

Dunque in ordine alla legalità non vi è nulla da osservare: trattasi di una dispensa da matrimonio rato e non consumato per ragione di vita più perfetta. Questa però non poggiandosi sull'ingresso in un ordine religioso, e perciò potendo dar luogo a controversie, il papa impose per obbligo il consenso della sposa. E probabilmente ne affidò incarico al vescovo di Volterra, sia per lasciare maggiore libertà alle parti, sia per omaggio alla dignità pontificale. Si deve ritenere dalla seguente vita di Adriano che il consenso della donna non fosse negato, e quindi il matrimonio sciolto.

Ma oltre la legalità, si può dire altrettanto della giustizia e della coscienza? La bolla pontificia riposa su fatti esposti nella supplica di Adriano; ma è lecito dubitare se essi fossero conformi al vero. Si stenta a credere allo stato rovinoso di salute in un uomo che visse ancora trentadue anni in piena attività, in mezzo ad affari ed intrighi politici, e frequenti viaggi, sotto il peso della mitria e della porpora. E, conoscendosi

la vita tenuta da Adriano, sembra anche meno credibile il fervore ascetico dal quale, come egli diceva, era spinto a rinunciare al matrimonio. Però sembra ben più verisimile, che Adriano fosse mosso da un calcolo di ambizione e d'interesse, le due passioni dominanti del suo carattere. Di grande ingegno e di non minore cultura, ben visto nella corte pontificia, gratissimo al re d'Inghilterra in seguito alla sua recente missione in Scozia (1488), egli si vedeva aperta innanzi la via della ricchezza e del potere, quella che appunto seguì. Tutta la sua vita, guidata dall'ambizione e dalla avidità, è perfettamente conforme al delitto sia pure legale della sua gioventù, al sacrificio della povera Brigida.

Ma circa lei, dispiace di non poter conoscere da un documento ufficiale il cognome paterno: la bolla lo tace, si direbbe quasi per riguardo alla vittima. Come si è visto, il cronista la afferma una Inghirami; ma sarà esatta la notizia? Invano ho frugato i documenti di questa storica famiglia: soltanto mi è occorso di trovare una lettera dell'illustre umanista Fedro, scritta nel 1494, cioè cinque anni dopo l'avvenimento, nella quale questi esprime un aspro giudizio sopra Adriano; ma il suo risentimento potrebbe provenire da altra causa.

Piuttosto giova spigolare da lettere dello stesso Adriano qualche altra indicazione verisimilmente relativa al suo matrimonio. Egli nella sua prima gioventù era in grande intimità con Iacopo Gherardi da Volterra detto il Volterrano, personaggio di grande autorità nella corte pontificia. Egli scriveva al medesimo: « Credo che tu abbia appreso da altri che il mio affare ha messo profonde radici nel mio cuore in modo « da sembrarmi cosa divina, e da non poterla abbandonare. Più ci penso e più mi sento invaso da ciò

« che soleva biasimare. Questa mi ha eccitato e tratto
« fuori degli antichi sensi: perché tu sai bene quanto
« io era guardingo: ma come ho detto più volte, Dio
« ha voluto così e non mi ha mancato la tua blanda
« e consolatrice industria onde non cesso mai di ripetere che la tua autorità porterà a fine questa cosa.
« Inoltre dopo un conflitto di vari pensieri sono venuto in questa opinione che la vita senza uno scopo
« è vagabonda, e che niuno può avere tranquillità
« senza una risoluzione ferma e costante. Perciò consigliandomi con me stesso risolvetti di prender moglie; non cercai come si chiamasse, né quale fosse;
« considerai ogni cosa: decisi di essere uomo finché
« dura il fervore dell'età. La prima giovinezza deve
« accompagnarsi con amicizie fedeli, e l'età più matura col puro affetto di una sposa. Ma Bar. (*sic*) mi
« oppone la dote: io non la curo molto ma qualche cosa sì: magari potessi disprezzarla affatto. Però
« credo che questo ostacolo si potrà superare; tu parlane a lui come ho scritto recentemente; se Dio
« vuole così preferisco di sposare una giovane senza
« dote, giacché in ogni caso spero nell'aiuto di Dio e
« del suo caro Bar. Rimetto ogni cosa al solo Bar. »⁽¹⁾

La lettera che ci fa intravedere i pudichi amori del giovane Adriano è priva di data: ma questa si rileva da altra di lui allo stesso Gherardi del 7 giugno 1485, indubbiamente di poco successiva: « Già hai inteso da me più volte che il mio affare il quale ha trovato qualche intoppo nella questione della dote è stato da me riposto nel solo Bar. Tu trattane con lui secondo la buona ragione. Se è possibile si arrivi a 500 ducati di oro larghi come mi scrive anche In-

(1) Questa e le seguenti lettere di Adriano sono nella biblioteca Vaticana (cod. lat. n. 3912).

« ghirani: in caso diverso farò ciò che discretamente
« piacerà a Bar.: credo e confido che vorrà essere buon
« padre e timone di tutta la mia vita ».

Da tali accenni apparisce che il Gherardi prendesse molta parte nella conclusione del matrimonio di Adriano, e però si può ben credere che gli riuscisse assai dispiacevole lo scioglimento di esso. Quindi non è affatto inverisimile che si riferisca a quel fatto la lettera che egli dirigeva da Milano ad un cardinale ignoto il 13 settembre 1488, circa sei mesi prima della bolla: « L'amico del quale mi ha scritto la S. V. Rev.ma è « vano è mendace: nella sua bocca si è trovata sem- « pre la menzogna. Mi è venuto a cercare nel mio « viaggio con la sua solita impudenza giacché da se- « dici mesi e più non si era degnato di parlarmi. Ma « quanto al divorzio, non solamente non conviene, « come fa anche il padre niente migliore del figlio, « ma discorda ogni giorno più, e discorderà sempre « sino a che non cangi volere; ma credo che non cam- « bierà mai, perché il suo cuore è troppo indurito, e « vagheggia grandezze ecclesiastiche, fomentate in lui « dai vostri palatini, ai quali perdoni Dio perché li « reputo causa di tanto male. Suo padre non è venuto « a me né occorre che venga; mi scrisse da Siena; « non gli rispondo perché sono disgustato oltre modo « dall'indegnità e malignità della cosa ».

E conforme a questa lettera è il contegno successivo del Gherardi verso Adriano. Restano parecchie lettere di questo all'antico amico dal 1490 al 1494, nelle quali sono perpetui lamenti del suo ostinato silenzio. « Credeva », gli scrive da Londra, il 24 dicembre 1490, « che il tempo e la lontananza ti avrebbero « placato. Che resta ormai del fatto, se non il fatto « stesso? Certamente fu un incendio terribile dal quale « fui quasi consunto; ma è qualche conforto all'im-

« mensa sciagura che il fuoco si sia spento senza « fumo e senza lasciare traccia ». E il 29 maggio 1491 si duole ancora con lui e gli ripete che è più facile strappare la clava ad Ercole che una lettera a lui: tanto l'ha reso duro la propria colpa; ma egli vuole tornargli in grazia. Ed ancora il 9 febbraio 1492 implora una sua lettera, sebbene sappia di non meritarsela. È affitto dalle memorie del passato, e può dire con Ovidio: « cum subit illius tristissima noctis imago ».

Tutto ciò, s'intende bene, non è che induzione, ma non priva, sembra, di qualche forte verisimiglianza. E con ciò ho detto quanto mi è noto circa il matrimonio di Adriano e le sue vicende.

Ma, secondo l'antica formula, profitto della circostanza per pubblicare ancora due documenti inediti che lo riguardano. Il primo è l'atto di donazione che il cardinale Adriano fece a Enrico VII d'Inghilterra il 7 marzo 1505 del suo palazzo in Borgo, ancora in costruzione. La donazione è nota, ma l'atto relativo, per quanto io sappia, non è stato mai pubblicato.

Il secondo documento è una graziosa sua lettera al cardinale di Portogallo, Giorgio Costa, e dipinge molto bene la sua ardita e bizzarra giovialità. La lettera non è datata, ma si può assegnargli una data approssimativa, perché Adriano divenne cardinale il 30 maggio 1503, e il Costa morì di 102 anni il 19 settembre 1508. Al che si può aggiungere che Adriano, disgustatosi con Giulio II, fuggì da Roma, e fu la prima delle sue parecchie fughe, il 1° settembre 1507.

ALESSANDRO FERRAJOLI.**

** I tre documenti seguenti furono corretti una sola volta dal F.; né, dopo la sua morte, seguita il giorno successivo alla revisione, fu possibile confrontarli con il manoscritto dell'Autore.

I.

4 aprile 1449.

Innocenzo VIII a Francesco vescovo di Volterra, perché, col consenso della sposa, sciolga il matrimonio rato e non consumato, contratto da Adriano Castellesi chierico di Corneto con Brigida di Bartolomeo da Volterra.

Roma. Archivio segreto Vaticano, Reg. Vatic. 770. cc. CCIX-XX.

Innocentius episcopus servus servorum Dei.

Venerabili fratri Francisco Vulterenensi in Romana curia residenti Salutem etc. Precellens Romani Pontificis auctoritas, cunctorum fidelium tranquillitati et saluti diligenter intendens, votis illis libenter annuit per que eorundem tranquillitati et saluti consultitur. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilecti filii Hadriani Castellensis clerici Cornetani scutiferi et familiaris nostri petito continebat, quod alias posquam ipse clericali characterе insignitus, matrimonium per verba legitime de presenti cum dilecta in Christo filia Brigida dilecti filii Bartholomei de Vulterris laici Vultarani nata contraxerat, carnali tamen copula minime subsecuta, in quandam infirmitatem procedentem ex descensu capitis, ut medeci iudicant, in sinistrum eius latus iuxta precordia ac scapulam et totum brachium incidit, eaque ita vexatur ut, nisi etiam frequenter adhibitis remediis contineat, de eius vita valde sit dubitandum, ac propter impedimentum huiusmodi et nonnulla alia sui corporis secretiora, ac devotionis fervorem, vitam in melius mutare desiderat. Quare pro parte dilecti Hadriani, asserentis quod, si aliquam ex religionibus approbatus ingrederetur, vigiliis, ieiunia et alias abstinencias regulares, in eis fieri solitas, cum natura etiam fragili existat, pati et tollerare non posset, nobis fuit humiliter supplicatum ut sibi et statui suo super hiis oportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, qui, ut ex debito pastoralis officii tenemur, animarum cunctorum Christi fidelium quieti et salutі, eorum etiam infirmitatibus et languoribus paterne compatiētes quantum cum Domino possumus consulere desideramus, dictum Hadrianum, qui etiam Camere Apostolice notarius ac continuus commensalis noster existit, ob grata familiaritatis et

devotionis obsequia, que nobis et apostolice sedî hactenus impendit et adhuc sollicitis studiis impendere non desisit, nec non laudabilia probitatis et virtutum merita, quibus personam suam tam familiari experientia, quam etiam fidedignorum testimoniiis invari percepimus, gratioso favore prosequi volentes, intuitu quoque carissimi in Christo filii nostri Henrici Angliæ regis illustris, qui nobis nuper de re pro dicto Hadriano cum instantia supplicavit, huiusmodi supplicationibus inclinati, Fraternalitati tue, de qua in hiis et aliis specialem in Domino fiduciam obtinemus, per hec apostolica scripta mandamus quatenus, si et postquam prefate Brigide vel eius procuratoris ad id expressus accesserit assensus, prefatum matrimonium auctoritate nostra dissolvas et quoad illud inter Hadrianum et Brigidam predictos divorcium celebres et consumas. Nos enim si dissolutionem ac celebrationem et consumationem predictas per te vigore presentium fieri contigerit, ut preferitur, dicte Brigide ut, alio non obstante canonico [*impedimento*] alii nubere libere et licite possit auctoritate apostolica tenore presentium de plenitudine potestatis indulgemus, necnon eundem Hadrianum et sibi per nos et apostolicam sedem concessas gratiæ expectationem et dispensationem ad incompatibilia beneficia obinenda et alias quascumque literas gratiam et iusticiam continentes quocumque nomine nuncupentur ac processus habitos per easdem et inde secuta quecumque ab eorum omnium dato quo ad vacaturam in posterum et eum statum in quo ante contractum matrimonii huiusmodi erant, auctoritate, tenore et plenitudine predictis restituentes, reponentes et integrantes, secum ut ad omnes etiam sacros et presbiteratus ordines etiam extra tempora a iure statuta a quocumque maluerit catholico antistite, gratiam et communionem dicte Sedis habente, tam in curia quam extra residente, se promoveri facere et in illis etiam in altaris ministerio ministrare ac quecumque, quotcumque et qualiacumque beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura se invicem compatiencia et incompatibilia, ad que sibi concessæ et concedende dispensationes se extendent, etiam si canonicatus et prebende, dignitates, personatus, administrationes vel officia in cathedralibus etiam metropolitans, post pontificales maiores, aut in collegiatis ecclesiis huiusmodi principales fuerint et ad illas ac personatus, administrationes, vel officia huiusmodi consueverint qui (*sic*) per electionem assumi eisque cura imminet animarum, si sibi dictorum literarum vigore aut alias canonice conferantur, recipere et retinere libere et licite valeat ac si dictum matrimonium non contraxisset, di-

spensamus. Non obstantibus premissis ac constitutionibus apostolicis, necnon statutis et consuetudinibus ecclesiarum in quibus beneficia huiusmodi forsan fuerint, iureiurando, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis ceterisque contrariis quibuscunque.

Datum Rome apud Sanctiumpetrum anno Incoronationis Dominice millesimo quadringentesimo octagesimonono, pridie nonas aprilis, pontificatus nostri anno quinto.

Gratis pro familiari domini nostri Pape.

P. Tuba

Ia. Fiella

Collatum: Falco.

II.

7 marzo 1505.

Atto di donazione del card. Adriano a Enrico VII del palazzo in Borgo.

Roma, Arch. Stato, Camillus Benimbene, n. 175, a. 1005.

In praes. etc. Rev.^s Hadrianus S. R. E. praesb.^{er} card.^{is} tit. S. Crisogoni ex ratione beneficiorum donorum ac meritum quae habuisse et receperisse in rei veritate recognovit etc. ac in futurum habere et suscipere sperat a Ser.^o d. Henrico Angliae Rege, et sua mera et gratuita voluntate, liberalitate etc. donavit etc. irrevocabiliter etc. eid. Ser.^{mo} d. Henrico Angliae Regi absenti velut presenti et suis haeredibus et successoribus et cui vel quibus ipse Ser. Rex et sui heredes et successores cedere, donare voluerit etiam si pro natione anglica in Urbe romana vel pro usu et abitatione oratorum suae regiae maiest.^s ad Urbem et Rom. Curiam profiscerentium et in Urbe et R. Curia residentium non alias quomodocunque qualitercunque disponere voluerit et S. R.^{mo} Maj. vel suis haeredibus et successoribus placuerit quoad ipsius donatoris aedes et aedificia nondum perfecta insigni opere marmorum et lapidum tiburtinorum ornata et ad non parvum Urbis decorem et splendorem de suo proprio et privato peculio ex redditibus officiorum suorum in R. Curia et de bonis suis et industria, asserens se nulla alia eccl.^{ia} beneficia nisi parva habuisse de quibus sumptus vel minimam ipsorum partem facere potuisset, tantum habuisse et habere ecclesias suas quas ad praesens

habet et gratia et benignitate sua Regiae Maj.¹ et ei intercessionem et gratia in dicto suo regno Angliae ecclesiam Herefordensem e modico temporis circa sibi conferri et de eo provideri obtinisset dictosque sumptus in aedificiis praedictis a fundamentis constructis factos ab omni ecclesiastico peculio fuisse et esse separatos et segregatos. Quae quidem aedes sitae sunt in burgo basilicae S. Petri principis apostolorum in via Alexandrina cognominata per fel. re. Alexandri PP. VI noviter constructa quibus a latere anteriori est dicta via publica Alexandrina a latere posteriori est via Sixtina prope muros quibus itur ad castrum S. Angeli, a latere versus palatium ap.¹ est via publica prope domum et hortum Rev.^m d. Francisci card.¹ Vulterrani, ab alio latere versus castrum S. Angeli est via quam dictus Rev.^m d.^m card.¹ S. Chrisogoni dimisit ad effectum quod d. domus esset in insula prope domum et hortum b. m. card.¹ Aleriensis vel si qui etc. libera (*sic*) ac exempta (*sic*) ab omni annuo censu etc. una cum omnibus marmoribus, lapidibus tibortinis, trabibus lignis, ligaminibus etiam nondum in opere positis etc. et simili modo donavit eid. Ser.^{mo} Regi et suis haeredibus et successoribus quaecumque alia opera et aedificia in futurum facienda per ipsum donatorem usque ad perfectionem aedium praedictarum etc. Insuper donavit omnia iura etc. Quam quidem donationem et omnia quae dicta sunt fecit idem Rev.^m donator remunerando quoniam modo potest gratia et ob ingentia beneficia suscepta etc. et promisi non revocare etc.

A tergo:

Paulus de Rubeis de Viterbio u. i. d. gubernatoris Urbis auditor decretum interposuit etc.

III.

[Fra il 30 maggio 1503 e il 19 settembre 1508].

Il card. Adriano Castellesi al card. di Portogallo
Giorgio Costa.

Autografo, Arch. Vatic. Reg. Lat. 387, c. 167.

Reverendo Domino Cardinali Portugallensi.

Reverendissime Domine: quid retribuam domino pro omnibus quae retribuit mihi? calicem Salvatoris accipiam cras in agone

una cum nonnullis Reverendissimis dominis qui desiderio desiderarunt facere apud me pascam. Certe mi Reverendissime Domine si possibile esset et essemus ita felices videre etiam dominum Vestram Reverentiam in tali die, gauderemus audio magno valde. Et dominus Vestra Reverentia quae festiva est et laeta reinvenesceret et sol suus rediret retro multis gradibus: Si Vestra Reverentia dominus posset et dignaretur intrare sub tectum meum ego veniens curabo eam et deducam eam in tabernacula peccatorum ut laetaretur cum deditissimis suis: unum est quod placebit oculis domini mei, nulli erunt gladiatores, nulli sicarii, nec tam erit agon hic ridiculus quam non cruentus; erit in domo hac locus requietis etiam dum forte erit defessa ridendo: permessa sunt agonalia etiam humanis legibus ob hoc precipue quod sine sanguine sunt. Supplicio igitur, et toto corde supplico, dignetur hac gratia omnes suos serviores collegas efficere, et suo gratioso conspectu exhiare ut possit postea Sanctissimo domino nostro referre quantos risus excitaverit, et quos fructus produxerit sua presentia in medio generationis pravae et indomitae juvenutis. Iterum ergo obsecro exaudiat servum suum clamantem ad se. Vestrae Reverendissimae Domini humil. servitor Hadrianus cardinalis S. Chrisogoni.

PER L'ISCRIZIONE DI GAETA

CHE RICORDA

LA BATTAGLIA DEL GARIGLIANO DEL 915

In questo stesso *Archivio* Pietro Fedele, parlando in uno studio solido, lucido ed elegante della battaglia vinta dagli italiani sui saraceni presso le rive del Garigliano nell'anno 915, riportava, quale unico sopravvissuto ricordo monumentale dell'avvenimento, l'epigrafe incisa per un palazzo costruito dall'ipata gaeetano Giovanni, oggi murata nel campanile del duomo di Gaeta. L'iscrizione era da lungo tempo nota a quanti ebbero ad occuparsi di cose gaetane, ma non sempre

era stata intesa a dovere. Essa ha sofferto notevoli guasti, e parecchi si sono affaticati a sanarla, per toglierle quel « colore oscuro » che i primi studiosi in essa trovarono. E certo dopo le molteplici cure, ultime e migliori quelle del Fedele, essa si presenta in aspetto meno misterioso; anzi *quasi* soddisfacente. Può assumerne uno anche più chiaro e *pienamente* soddisfacente? Io credo di sì.

Nella pietra, secondo una fotografia avuta dalla cortesia dell'amico Fedele, oggi si legge:

✠ HOC EDIFICIŪ FECI EGO
IOH I / / / / / / / / / S FILIVS
DOM DOC / / / / / / / / QVI IN T
RAIECTO / / / / / INE ꝑ DISS /
PATIONE AGARENORŪ / / /
REHEDIFICAVI . HANC VE / /
INCLITĀ DOMŪ ET IAMD / / /
TVRRĒ DILECTO FILIO / /
O DOCIVILI YPĀ DONAV /

Le sbarrette oblique rappresentano col loro posto e col loro numero approssimativamente le lettere che sono sparite pei guasti del sasso. Confrontando la mia lettura con quella del Fedele si vedrà che sono riuscito a guadagnare appena due lettere, una al principio e una alla fine della erosione della riga seconda, una alla fine della erosione della quarta riga, mentre non arrivo a vedere la I letta dal Fedele in fine della settima riga. I guadagni son pochi, ma interessanti perché confermano le integrazioni proposte dal F.; la perdita ha anche essa il suo valore.

Il Fedele leggeva:

✠ Hoc edificium feci ego Iohannes [imperialis patricius] filius domini Doc[ivili ypatae] qui in Traiecto [flum]ine pro dissipatione Agarenorum rehedicavi. Hanc vel[ro] inclitiam domum et iamdi[ro] turrem dilecto filio [me]lo Docivili ypatae donavi[ro].

La lacuna dopo « Agarenorum » (tre lettere circa) egli lasciava vuota, dubbioso se dovesse pensarsi ad un « hoc » o ad un « nūc », propenso però più a questo che a quello.

Il testo in tal forma aveva enormemente guadagnato su quelle fino allora proposte, ove il « vero » diventava un « venerabilem » e appariva un « etiamdīo » di parecchi secoli precursore dei suoi fratelli italiani. Ma porge, se non m'inganno, qualche difficoltà. Logicamente intanto, anche accettando dopo « Agarenorum » la integrazione « hoc » (che in realtà sarebbe preferibile al « nunc »), la prima parte dell'epigrafe mi parrebbe un po' zoppicante. « Feci quest'edificio io ... » che lo riedificai per la dispersione dei Saraceni » direbbe Giovanni. O non sarebbe stato più logico e naturale che avesse detto addirittura: « Ho riedificato quest'edificio a dispersione dei Saraceni »? E nella seconda parte, se « et iamdū » è un gran progresso di fronte al cervelotico « etiamdīo », qual mai significato può avere? « Donai questa casa e da gran tempo la torre a mio figlio Docibile »? Certo può darsi. Ma non pare una frase poco chiara e poco naturale? Se pure questo concetto avesse voluto esprimere Giovanni, avrebbe più facilmente detto « donavi « hanc domum ut iamdū turrem », « donai questa « casa come già gran tempo fa la torre ». Ma anche così: donde esce fuori questa torre?

Feci notare sopra come dopo « etiamdī » io non riesca a vedere la *i*, e come la erosione abbia lì tolto circa tre lettere. E allora non potremo integrare: « et « iamdūcām »? Ma un'integrazione « et iam dicām turrem » nelle righe settima ed ottava ci porta necessariamente ad una torre nominata nelle righe precedenti. È possibile trovarla?

La lacuna dopo « Agarenorum » non potrebbe appunto esser colmata con TVR, e questa sillaba esser collegata con RE della riga seguente, distaccando queste due lettere dall'« hedificari »? Riguardando più attentamente la fotografia, mi par di vedere perfino tracce del segno di abbreviazione su « rē ». Non giurerei però che non sia il desiderio mio piuttosto che la realtà.

Accettando queste mie proposte la lettura sarebbe:

✠ Hoc edificium feci ego Iohannes [imperialis patricius filius domini Doc[ivili ypatae] qui in Traiecto [flum]ine pro dissipatione Agarenorum [tur]rem hedificavi. Hanc vel[ro] inclitum domum et iam d[ic]tam] turrem dilecto filio [me]o Docivili ypatae donav[i].

In questo modo sparirebbe ogni difficoltà sintattica, ogni asperità di interpretazione ⁽¹⁾, e l'epigrafe sarebbe anche più vicina alle parole di Leone Ostiense, cui genialmente il Fedele l'aveva già collegata. Essa ci porterebbe a distinguere le due costruzioni di Giovanni: l'« inclita domus » ⁽²⁾ e la « turris », che potevano esser tra di loro contigue, come (e più probabilmente) in luoghi separati e lontani; ricorderebbe

(1) Anche il « pro dissipatione » riprenderebbe il suo più ovvio significato finale, secondo come l'aveva inteso l'Ostiense, piuttosto che quello un po' stracchiato che l'edificio dovesse esser ricostruito perché già distrutto dai saraceni.

(2) Quanto al significato di « inclita » nessun dubbio che abbia ragione il F. (p. 207). « Inclita » vale « integra ». Basterebbe riflettere che qui si ha un ricordo di donazione e che negli atti di donazione come di vendita, usuale è la formula « totum et inclitum ... tota et inclita » nelle carte della regione, come quella « totum et integrum » etc. nelle carte romane. Per l'origine del significato potrà servire il fatto che talora invece di « inclita » si ha « incrita » (*Ant. It.*, I, 185). Quasi certo « incrita » da « in-creta » con una « in » negativa e da « cretus », onde « non cretus », « non purgatus », « non divisus », « indivisus ».

la costruzione della « domus », la precedente edificazione della torre, il dono dell'uno e dell'altro edificio all'ipata Docibile.

PIETRO EGIDI.

UN FRAMMENTO DEL REGISTRO DI NICOLÒ V ANTIPAPA

Lo scisma provocato da Lodovico il Bavaro con l'elevazione alla cattedra di S. Pietro del minorita Pietro da Corbara avvenuta in Roma il 12 maggio 1328 contro Giovanni XXII, ebbe breve durata.

Dell'attività dell'antipapa, che prese il nome di Nicolò V, ci è rimasto un solo registro conservato nell'Archivio Segreto Vaticano, che porta la segnatura « Nicolai V antipapae - Executoriae et gratiae - anno I » e il numero 118 della serie dei Registri Vaticani. È noto per la pubblicazione in forma di regesto fattane dal p. Corrado Eubel in *Archivische Zeitschrifts*, N. F. IV, 1892. Ad esso appartengono i documenti frammentari (1) che qui presento per completare il regesto dell'Eubel ed aggiungere una breve notizia sopra gli effetti che il fuggevole successo romano del Bavaro partori nella piccola città di Fabriano.

Sono due grandi fogli pergamenei; guasti dall'azione distruggitrice delle fiamme, si presentano mutili di parti più o meno grandi, e le restanti nei lembi corrosi pressoché illeggibili. Non fecero mai parte del

(1) L'esistenza di questi frammenti mi fu cortesemente comunicata dall'egregio comm. Ranuzzi dell'Arch. Vatic., al quale presento i miei ringraziamenti.

volume, perché conservano intatti i margini inferiore e laterale, non ritagliati, né squadrati per la legatura. Per le vicende alle quali andarono soggette le carte dell' Archivio Vaticano nei passaggi della sede pontificia da Roma ad Avignone, e a Roma di nuovo, i nostri fogli perdettero il loro posto nella serie dei quaderni del registro, e furono trascurati quando sotto Paolo V si formò il volume.

Il registro è numerato: la numerazione antica arriva sino alla pagina CLVI; poi cessa perché asportata con le parti superiori dei fogli tagliati dal legatore. Segue ad essa quella del Garampi sino alla fine. Gli atti sono raggruppati in relazione ai tre periodi della residenza dell' antipapa, a Roma (1328 maggio 18 - agosto 3), a Viterbo e Todi (agosto 7 - dicembre 17), a Pisa (1329 gennaio 2 - marzo 4).

I nostri documenti sono datati da Viterbo, novembre e dicembre 1328; gli ultimi del secondo periodo. Perciò tra l'ultimo foglio di documenti portanti la data di Viterbo, che è pure l'ultimo segnato con la numerazione antica, e il primo di quelli datati da Pisa, vanno collocati i nostri. A conferma di ciò concorre il fatto che in un lembo superiore del primo foglio si riesce a decifrare una L, unico segno rimasto della numerazione antica, che ci riporta con una certa probabilità all'ultimo numero intero accennato più sopra.

I due fogli contengono quattro lettere. Con la prima in data 8 novembre, Nicolò V concede per suggerimento di Nicola vescovo di Albano (1) ad un

(1) « A Nicolao V antipapa creati die 15 maii 1328 ... pseudocardinales ... 4.º Nicolaus de Fabriano o. Er. s. A. prior « provincialis et inquisitor her. pravít. tt. S. i Eusebii et post « obitum Francisci abbatis cuiusdam Monasterii in partibus « Germaniae, episcopus Albanensis; renuntiavit anno 1333 » (EUBEL, *Hier. Cathol. M. Aevi*, vol. I, p. 16). Secondo il Cia-

personaggio, del quale manca il nome, l'arcidiaconato della chiesa di S. Venanzio di Fabriano; nonostante la giovane età dell'eletto e il canonico da lui già ottenuto nella detta chiesa. Segue l'«*executoria*» diretta ai vescovi di Recanati e di Senigallia (scismatici) e all'abate del monastero di S. Vittore di Chiusi.

Ancora nella stessa pagina di questo primo foglio si inizia la terza lettera dell'8 dicembre (1328). Sono cinque righe nelle quali si legge il nome della persona cui la lettera è diretta: «*Thome militi de Alberghetis, « confalonerio civitatis Fabriani »*. Manca nella contropagina l'indicazione precisa dell'oggetto della grazia che, secondo è dato rilevare dalle poche parole rimaste nel lembo superiore, era costituito dalla concessione o conferma in feudo di certi castelli («*predictorum « castorum »*») situati nella diocesi di Nocera.

Infine nella quarta, integra nella parte sostanziale, ma monca di data, si conferma a Tomasuccio, figlio di Tomaso milite degli Alberghetti, sempre per intercessione del vescovo di Albano (1), il possesso del

CONIO (II, p. 443), frate degli eremitani di s. Agostino, di grande eloquenza, ma audacissimo, era stato, non si sa per quali colpe, dal capitolo generale dell'ordine a Montpellier, nel 1324, condannato «*ad perpetuos carceres*». Fuggito di prigione, accorse a Roma nel gennaio 1328 quando vi giunse il Bavarò, la cui causa aveva abbracciato con entusiasmo. Con la sua eloquenza fu uno dei più attivi ed efficaci collaboratori dell'imperatore nella deposizione di Giovanni XXII (18 aprile 1328) e nella elezione del nuovo papa (12 maggio).

(1) L'intervento di frate Nicola per la provvista di benefici e feudi di Fabriano e suo distretto, è giustificato oltre che per la sua origine da quella città, dall'amministrazione che Nicolò V gli aveva con lettera 8 luglio '28 conferita di tutte le chiese e monasteri di Fabriano, città e distretto, sottratti così provvisoriamente alla giurisdizione del vescovo di Camerino, che non aveva aderito allo scisma (EUBER, n. 171).

« *Castrum domi* » posto nella marca di Ancona e diocesi di Camerino, che si afferma appartenere « nullo » medio » alla Chiesa, e che « *hactenus* » Lodovico il Bavaro gli aveva concesso in feudo. Qui si osserva che se il castello era soggetto alla sovranità della Chiesa « nullo medio », l'antipapa, nella pienezza della sua potestà, avrebbe bensì potuto farne oggetto di temporanea concessione all'Alberghetti; confermando invece la donazione imperiale, esso si poneva in contraddizione col principio della indipendenza della Chiesa, riconoscendo questa mancipia e subordinata alla sovranità dell'Impero. E questa in realtà era la condizione che il Bavaro, sugli insegnamenti di Marsilio e di Giovanni da Landuno, avrebbe voluto fare al Papato.

Il registro reca un'altra lettera rilasciata il 23 settembre da Viterbo ad istanza del cardinale Nicola, allora del titolo di S. Eusebio, in cui è parola di Tomaso degli Alberghetti, milite di Fabriano. La lettera ha per oggetto la dispensa di matrimonio tra Daziala, figlia di Tomaso, e Rainuccio, figlio di Bulgaruccio di Federico da Matelica, parenti in terzo grado (1). La dispensa era richiesta dai rispettivi genitori, e si raccomandava come utile per la conservazione dello stato del papa, e dei suoi devoti della Marca Anconitana, e per l'amicizia esistente da lungo tempo fra le due famiglie (2).

(1) EUBEL, n. 228.

(2) Il passaggio allo scisma di Fabriano e del suo clero non era avvenuto senza qualche contrasto da parte di coloro che riconoscevano canonicamente eletto Giovanni XXII. Ciò risulta dalla lettera del 15 agosto '28 con la quale l'antipapa concedeva a Bernardo di Bartoluccio Villani da Fabriano il canonico e la prebenda della chiesa di S. Venanzio, vacanti « per privationem et amotionem » di Francesco di Tomaso da Sassorato (EUBEL, n. 209).

Trascurando il racconto in gran parte favoloso del p. Scevolini (1), rimesso immeritamente in onore dal Luzzatto (2), possiamo arrestarci ai dati raccolti nella inquisizione formata nel 1341 per ordine di Benedetto XII « de statu Marchiae Anconitanae » da cui risulta che « dom. Alberghetus dom. Thomassii de « Fabriano et fratres » da più di vent'anni avevano occupato il castello e distretto di Fabriano e di Roccacontrada e li avevano tenuti tirannicamente contro la Chiesa romana, sino a tre anni innanzi (verso il 1338), quando a furore di popolo erano stati spalzati di seggio ed espulsi (3).

E assai probabile che anche la concessione dell'arcidiaconato, la maggiore dignità ecclesiastica di Fabriano, fosse stata fatta ad un figlio di Tomaso degli Alberghetti, gonfaloniere e signore della città; il quale aveva interesse di accentrare nella propria famiglia, com'era costume dei tiranni maggiori e minori del tempo, tutti quegli uffici e possessi territoriali per mezzo dei quali gli era dato di dominare senza contrasto sulla popolazione.

Il conferimento di queste grazie nelle quali Pietro da Corbara ci appare semplice esecutore della volontà del Bavaro, si coordina alla campagna, che con esito fortunato conduceva nell'Umbria e nella Marca di Ancona il conte di Chiaromonte. Era buona politica questa di legare a sé mediante concessioni feudali, munite del doppio crisma imperiale e pontificio e

(1) *Cronaca di Fabriano in Antichità Picene dell'abate GIUSEPPE COLUCCI*, Fermo, 1792, To. XVII, p. 74 e sgg.

(2) GINO LUZZATTO, *La pace del 5 novembre 1355 conclusa in Fabriano per volontà dell'Albornoz in Miscellanea per nozze Crocioni-Ruscelloni*.

(3) THEINER, *Codex diplomaticus dom. temp. Sanctae Sedis*, vol. II, doc. 128.

aventi carattere di perpetuità nella discendenza del primo investito, quei tiranni della regione che la Chiesa romana era solita considerare e trattare come usurpatori e ribelli.

GIANNINA BISCARO.

TRASCRIZIONE DEL FRAMMENTO

Viterbo, 8 novembre 1328.

1. ... | 2. ... preclaro | 3. ... favoribus attollimus | 4. ... morum vicem num | 5. ... dūn non immerito | 6. ... nostri fratris Nicolai episcopi Albanensis | 7. ... archidiaconatum archidiaconatus etiam | 8. ... cum plenitudine iuris canonici ac omnibus iuribus | 9. ... detinentes ex novo ... | 10. ... predicti et dependentes ... num quod | 11. ... etiam ex n d rriti ... in | 12. ... statum forsiam extitit vel ... ester ... | 13. ... obstantibus quod min ... imperfecte etatis existas et canonicatum in predicta ecclesia Sancti Venancii | 14. de Fabriano obtineas super quo de speciali gratia quod predicte etatis non obstante defectu utrumque obtineas tecum de po- | 15. testatis plenitudine dispensamus aud si aliqua apostolica vel alia quavis auctoritate supra provisionibus sibi faciendis de di- | 16. gnitibus seu personatibus aud canonicatibus in dicta ecclesia speciales vel de beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales no- | 17. stras vel predecessorum nostrorum romanorum pontificum aud legatorum sedis eiusdem litteras impetraverit etiam | 18. si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel aliud quodlibet sit processum quibus omnibus in assecutione huius- | 19. modi te volumus anteferi. Sed nullum per hoc eis quo ad assecutionem beneficiorum aliorum preiudicium generari | 20. aut si venerabili fratri nostro Fabrianensi episcopo et dilectis filiis priori et capitulo eiusdem Fabrianensis ecclesie vel quibusvis | 21. aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede indultum quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime tenea- | 22. tur et ad id compelli non possint quodque de beneficiis ad eorum collationem provisionem vel quamvis aliam dispositionem | 23. continutum vel separatim spectantibus illi valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam | 24. ac

de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte sedis indulgentia generali vel speciali | 25. cuiuscumque tenoris existat per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi nostre gra- | 26. tæ impediri valeat quodlibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore in nostris litteris fieri debeat mentio | 27. specialis aud si presens non fueris ad prestandum de observandis statutis et consuetudinibus ipsius ecclesie solitum iura- | 28. mentum dummodo in absentia tua per procuratorem idoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesseris corporaliter | 29. illud prestes. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre collationis provisionis institutionis et constitutionis | 30. infringere vel ei ausu temerario contravenire. Si quod autem ecc. Datum Viterbii apud Sanctum Franciscum sexto | 31. idus Novembris, pontificatus nostri anno primo.

EXECUTORIA.

32. Nicolaus episcopus servus Servorum Dei venerabilibus fratribus Recanatensibus et Senegaliensibus episcopis, nec non dilecto filio | 33. Abbati Monasterii Sancti Victoris de Clausis, salutem et apostolicam benedict. Digne agere credimus ecc. Secundum ritum | 34. curie.

Viterbo, 8 dicembre 1328.

GRATIA.

35. Nicolaus episc. servus servor. Dei dilecto filio Thome militi de Alberghetis confalonerio civitatis | 36. Fabritani, salut. et apost. bened. Dignum reputamus et omni consonum rationi, si hiis qui generis nobilitate | 37. fulgentes sanctam catholicam et apostolicam romanam ecclesiam ab inimicis crucis Christi multipliciter impugnatam | 38. tam potenter quam prudenter defendere non desinunt, apostolice sedis dona liberaliter impartimur. Quot et quanta pro | 39. Sancta rom. ecclesia et Imperio sacro tu feceris quam fideliter et prudenter tamque potenter inimicis Dei restiteris insinuante)

2^a pagina.

1. ... | 2. magis accend ... | 3. colam pro parte tu ... | 4. lei dioecesis Nucerine ... | 5. serenissimum po ... | 6. tibi ex certa scientia dign ... | 7. fratris nostri fratris Nicolai Albanensis epi-

scopi ... | 8. faret quod ad dictam ecclesiam nullo medio ... |
 9. suspectis de ... ssione de ipsis facta ... | 10. inova ... quod
 benemerite ... | 11. ... quibus te tuosque heredes ... | 12. ...
 quod castorum cum pacif ... | 13. possessionem (huiusmodi)
 nolimus obligari decernentes exnunc fore tibi tamque ipsorum
 ... domino | 14. que ad ipsa pertinere noscantur de fructibus
 redditibus et proventibus bannis forfacturis iuribus et obven-
 tionibus | 15. universis integre respondendum, providendum et
 etiam exhibendum ac irritum ne si secus super hoc et | 16. quavis
 auctoritate scienter vel ignoranter attemptatum foret vel conti-
 geret imposterum attemptari. Non obstantibus | 17. quibuscum-
 que statutis et consuetudinibus predictorum castorum contrariis
 iuramento, confirmatione apostolica vel alia quavis firmi | 18. tate
 vallatis; aud privilegijs eisdem castris vel eorum alteri aud alijs
 quibuscumque indultis per que presentibus | 19. non expressa
 vel totaliter non inserta effectus huiusmodi nostre gratia impe-
 diri valeat quodlibet vel differti | 20. et de quibus de verbo ad
 verbum in nostris litteris habenda sit mencio specialis. Nulli ergo
 omnino hominum | 21. liceat hanc paginam nostre confirmationis,
 roborationis, innovationis, concessionis et constitutionis infrin-
 gere | 22. vel ei ausu temerario contravenire. Siquis autem ecc.
 Datum Viterbii apud S.^m Franciscum predicte idus | 23. de-
 cembris pontificatus nostri anno primo

Viterbo, (dicembre) 1328.

GRATIA.

24. Nicolaus episc. servus serv.^m dei, dilecto filio Thomas-
 suto nato Thome de Alberghettis militis | 25. Confalonerii civi-
 tatis Fabriani, salut. et apost.^m bened.^m Dignum reputamus et
 omni consonum rationi | 26. si hiis qui generis nobilitate fulgentes
 Sanctam catholicam et apost.^m rom.^m ecclesiam ab inimicis crucis
 Cristi et | 27. multipliciter impugnatam tam potenter quam pru-
 denter defendere non desinunt apostolice sedis dona liberaliter
 impartimur. | 28. Quot et quanta pro Sancta rom.^m eccl.^a et Im-
 perio sacro pater tuus et tu feceritis quam fideliter et prudenter
 tamque | 29. potenter inimicis dei resisteritis insinuante venerabili
 fratre nostro fratre Nicolao episcopo Albanensi et fama perferrat |
 30. cognovimus propter quod ad tui amorem magis ac magis
 accendimus et ad tui beneficentiam attente invitamur | 31. Sane
 per predictum venerat.^m fratrem nostrum fratrem Nicolaum pro

parte tua nobis exhibita peticio continebat ut castrum | 32. domi
positi in Marchia Anconitana Gambernensis diocesis per dilectum
filium nostrum serenissimum principem | 33. Ludovicum roma-
norum imperatorem semper Augustum hacenus concessum con-
firmare tibi ex certa scientia | 34. dignaremur. Nos igitur dic-
torum tui patris et tuorum meritorum obtentu et contemplatione
sepedicti venerabilis fratris nostri fra- | 35. tris Nicolai Alba-
nensis episcopi volentes tibi gratiam facere specialem castrum
predictum domi quod ad romanam | 36. ecclesiam nullo medio
noscitur pertinere, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis cum
pleno possessionis dominio et concessio- | 37. ne de ipso tibi
facta per imperatorem predictum ex certa scientia confirmantes,
roborantes et etiam | 38. tibi tanque persone benemerite tuisque
heredibus in perpetuum apostolica auctoritate in feudum conce-
dimus et donamus | 39. de quo et pro quo te, tuosque heredes
ad reddendum Sancte rom.^{ae} ecclesie annuatim unum florennum
auri cum pacificam.

2º foglio.

I. ... | 2. ... fructibus et redditibus | 3. ... providendis et
exhibendis | 4. ... attemptatum | 5. ... diebus predicti castri |
6. ... aud privilegiis eidem castro vel | 7. ... expressa vel inserta
effectus huiusmodi nostre | 8. ... de quibus de verbo ad verbum
in litteris habenda sit | 9. ... paginam nostre confirmationis robo-
rationis innovationis | 10. ... Si quis autem ecc. Datum Viterbii
apud | 11. ... anno primo.

Alessandro Ferrajoli.

Un nuovo lutto colpisce la R. Società romana di storia patria. L'8 di luglio 1919 annunziò la morte quasi improvvisa del marchese Alessandro Ferrajoli, scrittore erudito e acutissimo recentemente eletto de' nostri soci (18 marzo 1914), ma già da molti anni amico carissimo e coetaneo di parecchi fra i colleghi. Sofferse sin dalla prima gioventù terribili mali di capo, de' quali cercò invano la guarigione; ma quando questi gli davano tregua fu operosissimo, retto e coscenziioso tanto nel disimpegno di uffici amministrativi, quanto nel culto degli studi pe' quali pareva a drittura nato. Fu a lungo presidente della Deputazione provinciale di Roma. Si ritirasse poi dalla vita pubblica e si dedicò come un solitario alla vita intellettuale. Aveva pubblicato nel 1888, traendole da una raccolta d'autografi posseduta già da suo fratello Gaetano, quattordici *Lettere inedite di Antonio Canova al cardinal Consalvi*, relative alla missione affidata all'illustre artista sullo scorcio del 1815, per recuperare, dopo la caduta dell'impero napoleonico, gli oggetti d'arte tolti a Roma e alle sue province durante le invasioni francesi; il che fu conseguito specialmente per l'appoggio dell'Inghilterra. Sarebbe stato suo desiderio di accrescere tale pubblicazione con altri documenti inediti indubbiamente esistenti presso l'archivio Vaticano, e principalmente con le repliche del cardinale Consalvi. « Ma ogni mia ricerca ha dovuto arrestarsi dinanzi « ad ostacoli indipendenti dalla mia volontà, e sui quali, per « ora almeno, *fa laudabile tacersi* ». L'opuscolo, edito per nozze, è elegantissimo, stampato dal Forzani in Roma, e compreso in XIV-29 pagine, ed attesta dell'amor patrio e del sentimento d'indipendenza del Ferrajoli; qualità che anche meglio s'avvisano nei suoi *Canti di Roma antica*, i *Lays of ancient Rome* di Tommaso Babington Macaulay, ch'egli voltò in italiano in modo mirabile, rendendo squisitamente le bellezze dei singoli canti e talvolta vincendo quasi in efficacia l'originale. Li ripub-

blicò recentemente tutti insieme, dedicandoli, con severa eleganza d'edizione, « al Comune di Roma nel giorno natalizio dell' urbe, « XXI aprile MMDCLXXII », e compiendo così un' opera d' arte meditata e bellissima, di cui non era facile trovare in patria giudizio adeguato. Rivoltosi poi deliberatamente alla storia, negli ultimi anni della sua vita, quantunque la salute gli fosse ostinatamente cagionevole e vedesse pullular d' ogni parte scritti illustrativi del pontificato di Leone X, da lui ampiamente studiato, non dubitò d' aver su questo argomento qualche cosa singolare da aggiungere, qualche giudizio da modificare, qualche nuovo criterio da far prevalere, e pubblicò e illustrò nel nostro *Archivio* (XXXIV, p. 363 e sgg.) con dottissimo commento il *Ruolo della Corte di Leone X*, da lui rinvenuto sin dall' anno 1895 nel codice Vaticano latino n. 8598, continuando ad illustrarlo senza interruzione sino al tomo XLI, pp. 87-110 dell' *Archivio* medesimo. Purtroppo esso rimane ora interrotto alle notizie su Giovanni Bonciani fiorentino, vescovo di Caserta, e resta ancora un lungo elenco di « camerarii », « cubicularii », scudieri, cappellani, chierici di cappella, forieri, custodi della biblioteca ed altri minori uffizi, di cui è incerto quanta parte della illustrazione potrà darsi alle stampe. Nel fascicolo attuale dell' *Archivio* si dà ancora una sua breve nota circa il matrimonio del card. Castellesi. Tra i volumi sociali in 4° della biblioteca della Società di Storia patria verrà in luce un ampio volume, in cui, tenendo conto di vari processi cui diede luogo l' avvenimento, sfuggiti ai biografi e agli studiosi finora, si tratta della *congiura dei cardinali per avvelenare Leone X* in forma interessantissima. Ma non possiamo non deplorare la mancanza che fosse per accader degli scritti di sì diligente e severo indagatore e critico. Negli ultimi tempi una grave sordità lo affisse e le forze gli fecero difetto; ma tutto ciò non lo scoraggiò dall' opera, alla quale purtroppo fu strapato da un enbolo che lo sopraffece improvviso, spegnendo una energia potente d' intelligenza e volontà, che parevan giovanili. Ed era nato il dì 15 dicembre 1846.

O. T.

ATTI DELLA SOCIETÀ

Adunanza generale del 21 giugno 1919.

Si apre la seduta alle ore 17.30. Sono presenti: C. CALISSE, *presidente*; P. FEDELE, *consigliere*; V. FEDERICI *segretario* ed i soci: G. CORDELLA, *bibliotecario della Vallicelliana*; A. Silvagni, G. Falco, A. Monaci; G. Bossi; M. Pelaez; V. Masi; A. Sassi; G. Navone. Si scusa di non poter intervenire il *consigliere tesoriere* O. TOMMASINI ed i soci I. Guidi; I. Giorgi; I. Schuster.

Il SEGRETARIO legge il verbale della seduta precedente (cf. *Archivio*, vol. XLI, 299 sgg.), che è approvato dopo la dichiarazione del socio A. Monaci che egli era presente nell'adunanza generale del 1918.

Su proposta Fedele e dopo ampia discussione, alla quale partecipano quasi tutti i presenti, è approvato il seguente ordine del giorno:

« La Società romana di Storia patria, riunita nell'annuale assemblea, fa voto al Comune di Roma che
« il palazzo dei Filippini, antica e gloriosa sede degli studi, sia restituito al suo primo decoro ed adottato interamente per istituti che si propongano il
« progresso della scienza e della cultura romana ». Il Consiglio è incaricato di far pratiche con il Comune ed il Ministero per raggiungere quest'intento.

Elezione di nuovi Soci. Il Segretario legge il verbale della seduta consigliare del 13 giugno 1919 dal

quale risulta che con la prima votazione segreta (art. 9 dello *Statuto*) furono designati nuovi soci, su 33 votanti, i signori: Casanova Eugenio e Roberto Cessi con voti 33; Paolo Negri con 32; Emilio Re con 30; Gio. Battista Borino con voti 27; Giuseppe Marchetti-Longhi con voti 25. Si procede alla nuova votazione. Su dodici votanti risultano eletti ad unanimità: Casanova, Cessi, Negri, Re, e Borino; con voti 11 su 12: Marchetti-Longhi.

Elezione di un Consigliere. Si procede alla nomina di un consigliere in sostituzione del defunto Ernesto Monaci. Votanti dodici. Risulta eletto Giulio Navone con voti undici, avendo riportato un voto il socio Angelo Silvagni.

Relazione del Presidente. « Dando il suo saluto agli intervenuti il Presidente nota che è assente per motivi di salute il senatore O. Tommasini, e si rende interprete del pensiero di tutti i soci inviandogli l'augurio che possa presto ritornare così attivo membro qual sempre è stato della Società, che tanto gli deve. Parlano dell'opera del Tommasini a favore della Società i soci P. Fedele e V. Masi.

Archivio. « Anche in quest'anno, pur continuando le note difficoltà, non si è interrotta la pubblicazione dell'*Archivio*; anzi, col vol. XLI, che si presenta, esso ha ripreso la estensione che aveva prima della guerra, e che col volume precedente si era dovuta alquanto limitare. Esso contiene la continuazione delle pregevoli monografie dei signori Ferrajoli, Scaccia-Scarafoni e Drei, le comunicazioni dello Schuster sul monastero farfense di S. Salvatore; dell'Antonelli sui registri del Patrimonio; e del Bossi sui Crescenzi di Sabina. Il volume XLII, che è in composizione, conterrà un'importante comunicazione di topografia romana del Marchetti-Longhi già noto ai nostri soci per il suo lavoro pub-

blicato nell'*Archivio* sulla legazione di Gregorio da Monte Longo in Lombardia.

Altre pubblicazioni. « È continuata la stampa del vol. del socio Orbaan: *Documenti sul Barocco in Roma*, del quale si è ormai a comporre la prefazione; si è iniziata la stampa di un importante volume del socio A. Ferrajoli sulla: *Cospirazione dei cardinali contro il pontefice Leone X*; si è ripresa dopo la morte del socio E. Monaci la stampa del: *Liber ystoriarum romanorum* affidandola al socio M. Pelaez. Quest'opera era quasi completa: vi mancava una serie di note al testo del *Liber* già tutto stampato nelle sue cinque lezioni affrontate; il lessico e la prefazione. Note e lessico furono trovate fra le carte del M. pronte per la stampa. Quanto alla prefazione Egli aveva più volte espresso il proposito di ristampare le sue: *Prime ricerche sul Liber ystoriarum romanorum* già pubblicate nell'*Archivio* (XII, 127 sgg.). Fra le carte di Lui fu anche trovato un saggio di una edizione interpretativa che Egli aveva in animo di aggiungere all'edizione diplomatica, e per questo secondo vol. dell'opera aveva anche fatto incidere parte dei legni con le riproduzioni delle miniature del cod. di Amburgo. Parve alla Società indispensabile che anche questa parte dell'opera del benemerito socio fosse compiuta, e l'ha egualmente affidata al Pelaez, che vi attenderà senza ritardo.

« Il vol. I del *Liber*, come quelli dell'Orbaan e del Ferrajoli, faranno parte della edizione in 4° della serie: *Biblioteca della R. Società romana di Storia patria*. Fu pure iniziata la stampa dell'indice dei voll. 26-40 dell'*Archivio* compiuto assai diligentemente dal nostro socio Giacomo Cordella, bibliotecario della Vallicelliana.

« È proposito del Consiglio di riprendere la stampa del materiale archivistico della Provincia in fascicoli o in volumi contenenti uno o più gruppi di documenti

affini. Anche queste comunicazioni faranno parte della serie in 4° della stessa *Biblioteca* rimanendo, così, riservati i fascicoli dell'*Archivio* a studi e ricerche di carattere più sintetico. Per questa parte abbiamo già una pregevole comunicazione di V. Pacifici sui: *Documenti degli ospedali di Trivoli*.

Inscriptiones christianae urbis Romae. « Il socio Silvagni ha quasi compiuto il primo volume della nuova serie delle *Inscriptiones*. Si continuerà così importante pubblicazione ed il Presidente comunica che egli ha già avuto assicurazioni che non vi mancherà la continuazione del contributo del Governo.

Locali della Vallicelliana. « I soci li trovano quest'anno compiuti. Son locali ampi e decorosi, quanto si poteva desiderare per la sistemazione della Biblioteca e la sede della Società. Ora debbono corredarsi degli scaffali e dell'altro necessario mobili: sarà fatto; e si spera che possa essere adempiuto il desiderio espresso da qualche socio che nella nuova aula possa essere tenuta la prossima adunanza generale della Società. È però necessario ottenere dal Comune che a miglior uso sian destinati i piani sottostanti del palazzo, del quale egli è proprietario.

Palazzo Capranica. « Il Consiglio, in esecuzione della deliberazione dell'Adunanza Generale precedente, non mancò di raccomandare alla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti che avesse cura che lo stile dell'antico palazzo non soffrisse alterazioni per restauri o adattamenti che s'intendessero fare in quell'edificio. E n'ebbe assicurazione che nulla vi sarà toccato, senza la preventiva approvazione del Consiglio superiore che dovrà vigilare l'esecuzione dei disegni approvati per gli adattamenti del monumento.

Facilitazioni ai soci per l'acquisto delle pubblicazioni sociali. « Il Presidente ricorda che nell'adunanza

generale del 14 febbraio 1918 si deliberò in massima di concedere ai soci facilitazioni per l'acquisto delle pubblicazioni sociali. Ed il Consiglio decise: in quanto all'*Archivio*, tenuti sempre in magazzino disponibili 30 esemplari completi, per cambi e per altre eventualità, i rimanenti 27 esemplari si possono vendere ai soci al prezzo di L. 10 al volume in luogo di L. 15; per il: *Regesto di Farfa*, lasciati, come sopra, in deposito 45 esemplari completi, gli altri possono venderli ai soci al prezzo di L. 10 al volume invece di L. 25; parimenti al prezzo di L. 10 possono venderli il: *Regesto di Subiaco* e gli altri volumi isolati, riservate 50 copie da tenersi in deposito.

Condizioni finanziarie della Società. « Continuano ad essere soddisfacenti. Il Presidente fa dar lettura dei bilanci, preventivo e consuntivo, che, approvati già dai revisori, hanno l'approvazione unanime dell'assemblea.

Lutti della Società. « Il Presidente ricorda la perdita che la Società ha fatto del dott. Giulio Buzzi, che per due anni fu allievo di questa scuola storica. Nel fior degli anni e delle speranze egli mancò quasi improvvisamente, mentre con crescente fervore attendeva agli studi, dai quali giustamente si riprometteva onore e vantaggio.

« Gravissima ed irreparabile è stata per la Società la perdita del Monaci. Il Presidente ricorda la solenne commemorazione che la Società ne fece in unione con l'Istituto Storico Italiano e la Società Filologica il 2 giugno del 1918: il discorso che in memoria di lui fece in quella occasione l'illustre prof. P. Rajna è pubblicato nel volume dell'*Archivio*, ove si contiene anche la necrologia che del maestro fece il suo degno discepolo, il segretario prof. Federici. La Società romana di Storia patria ricorderà sempre con ricono-

scenza e con devozione il Monaci, a cui tanta parte deve della propria esistenza e del proprio sviluppo.

« Chiudendo la sua relazione il Presidente, fra l'unanime consenso de' soci presenti, augura che la vittoria dell'Italia sia principio anche per un rinvigorismento degli studi, dai quali l'Italia aspetta non solo la difesa e la continuazione, ma l'incremento della sua civiltà, che è civiltà universale ».

Il socio A. SASSI ringrazia a nome dell'assemblea il presidente, compiacendosi dell'attività spiegata dalla Società nell'anno trascorso.

BIBLIOGRAFIA

Karl Frey, *Studien zu Michelagnolo Buonarroti und zur Kunst seiner Zeit.* — Id., *Zur Baugeschichte des St. Peter. Mitteilungen aus der Reverendissima Fabbrica di S. Pietro. (Jahrbuch der königlich preussischen Kunstsammlungen.* Beihft zum dreiszigsten Band und zum dreiuunddreiszigsten Band, Berlin, 1909-1913).

Il prof. Frey viene da alcuni anni pubblicando dagli archivi italiani e particolarmente da quei di Roma una ricca serie di documenti che si riferiscono alla storia dell'arte nostra nel Cinquecento. Di queste pubblicazioni si può, generalmente parlando, dar lo stesso giudizio che si suole dei lavori bibliografici i quali, anche se incompiuti ed inesatti, sono sempre graditi agli studiosi che ne hanno abbreviato il tempo ed agevolata la via per le loro ricerche. E le pubblicazioni del Frey non sono, a dire il vero, né compiute né esatte. Quasi tema che altri possa precorrerlo, non appena egli ha notizia di documenti di storia dell'arte, si precipita nell'archivio che li contiene, e trascrive trascrive con lena affannata, poco curandosi della precisione che di siffatto genere di lavori è la metà del pregio.

Accadde, ad esempio, alcuni anni fa, ad uno studioso italiano di ritrovare nell'archivio della Dataria sette registri di *introitus et exitus* che vanno dal marzo del 1531 alla morte di Giulio III, e contengono le entrate e le spese della Dataria con numerose notizie di pagamenti per opere d'arte, prima fra tutte il Giudizio di Michelangelo. Poiché altri registri dello stesso genere, anche se di origine diversa, in tempi recenti erano andati dispersi e venuti in possesso di privati a Roma ed a Parigi, lo studioso italiano credette suo dovere di adoparsi a far ricoverare i preziosi registri della Dataria in luogo sicuro, nella Biblioteca Va-

ticana. Del fortunato ritrovamento egli dette notizia in un lavoro su *L'ufficio di Madonna, rilegato da Benvenuto Cellini*, pubblicato nei *Mélanges d'archéologie et d'histoire* (XXIX^e année, 1909), dove, parlando di quei registri, accennava al proposito di darne particolareggiata notizia (ivi p. 334). Nello stesso tempo mons. Stephan Ehse traeva da quei registri, dei quali dichiarava di dovere « primam cognitionem » alla cortese indicazione di colui che li aveva scoperti, le note di spese fatte tra il novembre del 1543 ed il giugno del 1549 per il concilio di Trento, integrando così il *Liber expensarum* di Antonio Mannelli.

Ma ecco il Frey corre a Roma, sfoglia frettolosamente i sette registri della Dataria, e pubblica i documenti che si riferiscono alla storia dell'arte od alla corte pontificia, in essi contenuti. I sette volumi, egli scrive, « die eine Zeitlang verschwunden » waren, jüngst wieder zum Vorschein gekommen und von « Padre Ehrle für die Vaticana angekauft worden sind ». In realtà il p. Ehrle ebbe sì a spendere un po' di tempo ed un po' di fatica per ottenere che i registri dalla Dataria passassero alla Biblioteca Vaticana, ma non sborsò neppure un quattrino. E pazienza se quei documenti che tante notizie ci danno della vita artistica di Roma nel Cinquecento, fossero stati decentemente pubblicati! Essi avrebbero formato un buon complemento all'opera egregia di Léon DOREZ, *La cour du pape Paul III, registres de la Trésorerie Secrète des années 1535-38 et 1543-44*, pubblicata a Parigi nel 1909.

Se dovessimo seguire passo passo la pubblicazione del Frey, confrontandola con i registri della Dataria, saremmo obbligati a rifare in parte il lavoro. Basterà qualche esempio. Per il pontificato di Clemente VII è omissa il pagamento del 14 aprile 1531 « a N. S. » papa Clemente VII (scudi) 410 hebbe consegnati S. S. dixé per « dare a Benvenuto orefice », cioè al Cellini. E sarebbe stato anche bene indicare i pagamenti del 27 giugno e del 6 luglio dello stesso anno « a Bilisario orefice in Ponte » a spesa « di dua « orologi da polvere » e « per argento inoratura et manifattura « di uno orologio di polvere per N. S. ». Degno di nota è anche il pagamento di scudi 500 « a messer Io. Francesco Emanuele « fisico della fe. me. di papa Clemente. ... per mandato del « Rmo Camerlengo et ordine del sacro collegio per remunerazione di sua servitù nella infirmità del prefato papa Clemente ».

Il pagamento fu fatto l'8 ottobre del 1534.

Ricchissimi di notizie sono i registri per il pontificato di Paolo III. Il 14 gennaio del 1536 si pagavano duecento scudi,

cento al ben noto maestro, l'orefice Tobia di Camerino, « a conto « de la factura del calice d' oro ha facto per uso de N. S. », e cento « a maestro Angelo racamatore a conto de lavori che « fa per sacramenti che fa in la camera di N. S. ». Così legge il Frey. Ma — buon Dio! — a quali sacramenti lavorasse mai il maestro ricamatore Angelo, nessuno riuscirà mai ad immaginare. Si tratta invece di « pagramenti », cioè di paramenti. E di fatti il 18 marzo del 1536 — la notizia è tralasciata dal Frey — venivan pagati allo stesso maestro Angelo altri cento scudi « per « recarmi fa per tre camere de N. S. ut in mandato ». Ed il 27 maggio dello stesso anno il maestro Angelo riceveva altri centonovanta scudi « per resto de sue manifacture et racami de « suo oro in diverse cose facite in camera et cappella secreta de « N. S. ut in mandato ».

In genere non riusciamo a comprendere da quale criterio il Frey sia stato indotto a pubblicare alcune delle spese ed a tralasciarne altre non meno importanti. Frequenti sono i pagamenti per drappi, velluti, tappeti « grandiosi » o modesti, stoffe preziose, per compra di gioielli, per commissioni di oggetti d' arte agli orafi più celebri di quel tempo.

Nulla può meglio darci un'idea del fasto della corte di Paolo III, come queste aride liste di spese che dovrebbero essere pubblicate compiutamente. Il Frey invece le mutila a suo arbitrio. Pensate quanto interesse storico abbiano le spese fatte nel 1536 per l'arrivo a Roma di Carlo V, che tornava vittorioso dall'impresa di Tunisi! Chi sa mai per quale ragione il Frey tralascia il pagamento fatto il 9 aprile del 1537 in scudi « dece in ducati « nove largi per indorare la croce de viaggio de N. S. a maestro « Francesco Crivello orefice »? E se non era di molto momento la notizia del sussidio dato ai frati minori dell' Araceli per « refare el campanile guasto dal fulgure », di ben altra importanza è il pagamento di scudi settecento, fatto il 25 maggio del 1536 « a Messer Bernardino de la Croce per pagare opere del « Belvedere al giardino novo et lavori per la capella de Sixto ut « in mandato ».

Qua e là, fra le indicazioni di pagamenti che il Frey trascura, si possono spigolar notizie di qualche interesse per i lavori eseguiti in Roma da Paolo III. Il 29 novembre del 1537 venivan pagati scudi duecentoventicinque « per iecto de una casa per « nobilitare Roma in l' Arenola a maestro Io. Baptista Boschi (?) « per ordine dei maestri di strada di commissione di N. S. ». Il 12 gennaio del 1538 si pagavano scudi « octantasei a maestro

« Sancte Ferraro per parte de una casa ruinata in la piazza
« Farnesia. Et più (scudi) duecentonovantotto a maestro Io.
« Antonio da Bergamo scalpellino per meglioramenti de una
« casa ruinata per dilatare la piazza Farnesia ».

Importanti anche sono le indicazioni di spese per la Biblioteca Vaticana fra le quali il Frey tralascia questa che è pur notevole. Il 15 novembre del 1539 venivano sborsati scudi « novanta d'oro in oro al custode de la libreria del palazzo per alcuni libri antiqui scripti in pergameno videl. Plinio tre libri « de M. T. Mercurio Tremigistro Oratio Laertio et Diogene. « Et più (scudi) due d'oro in oro al Re.mo vescovo de Chisamo « bibliothecario de N. S. ». Degni di rilievo sono anche i pagamenti fatti a Guglielmo Sirleto, adoperato per tradurre dal greco in latino, onde, per esempio, dal marzo al settembre del 1545 egli ebbe una provvisione di scudi ventotto. Fra i nomi dei letterati trovo quello di Giovanni della Casa che il 14 dicembre del 1535 riceveva scudi trecentocinquanta « per « una portione teneva pegno ut in mandato ».

È noto quanto affetto stringesse Paolo III ai suoi parenti. Madama Margherita, la consorte di Ottavio Farnese, ha dal pontefice una provvisione di cinquecento scudi d'oro al mese; e più centinaia di scudi Paolo III sborsa « per finire el palazzo « dove habitarà la consorte de Ill.mo Sig. Octavio Farnesio », e per fornirio di drappi che il pontefice faceva venire fin dal Levante, e di paramenti costosi. Il 31 dicembre del 1538 si pagavano scudi « settantacinque a maestro Thomaso pelliciaro « in Roma per fodera de lupo cervieri per donare al Ill.mo « Sig. Octavio Farnesio prefecto ». Ed il 18 gennaio del 1539 si davano scudi « cinquantasette et mezzo in moneta a maestro « Io. Pietro Corvello orefece per resto de argento de 24 piatelli da servire lo Ill.mo Sig. Octavio Farnesio prefecto per « ordine de N. S. ».

Spesso il Frey è incerto nella lettura: ed è per uno strano errore che la facile abbreviazione di Per. Io. salvaroba di Paolo III che risponde al nome di Pier Giovanni Aleotto, guardarobiere del pontefice, si trasforma ripetutamente sotto la penna dello storico tedesco in un messer Perso! E messer Io. Cimmin che il 17 ottobre del 1539 ebbe scudi trentasei d'oro in oro « per tanti « lui ha pagati per oro per indorare la croce nova pontificale » non è già un « goieliero », ma uno « zoieliero »!

Simili rilevi, se lo spazio lo consentisse, si potrebbero fare per i documenti che si riferiscono alla storia della fabbrica di

S. Pietro. Anche essi dovranno esser sottoposti ad una revisione accurata. Non vorrà l'istituto di archeologia e di storia dell'arte or ora fondato proporsi fra i suoi intenti quello di una compiuta e metodica ricerca e di una decorosa pubblicazione delle fonti per la storia dell'arte italiana?

PIETRO FEDELE.

**Tiberii Alpharani de Basilicae Vaticanae antiquissima
et nova structura, pubblicato per la prima volta
con introduzione e note dal dott. D. Michele Cer-
rati (*Documenti e ricerche per la storia dell'antica
Basilica Vaticana*, I, Roma, 1914, pp. LXI, 222.**

Il dott. Cerrati, scrittore della Biblioteca vaticana, si propone di pubblicare le fonti per la storia dell'antica basilica di S. Pietro. Tra queste occupa uno dei primi posti l'opera di Tiberio Alfariano, alla quale direttamente od indirettamente, ricordandola o poco onestamente tacendola, attinsero dal Torrigio al Bosio, al Severano, al Mignanti, quanti scrissero dell'antico tempio vaticano. Il Cerrati adunque, ponendo in luce l'operetta, così spesso saccheggjata, dell'umile chierico beneficiato di S. Pietro, compie un atto di giustizia, e pone insieme un buon fondamento alla collezione storica che egli ha disegnato.

Della vita di Tiberio Alfariano abbiamo scarse e frammentarie notizie. Nacque a Gerace; ma non si sa quando. Venne giovanetto a Roma, secondo la probabile ipotesi del Cerrati, quando il vescovo di Gerace, Tiberio de Mutis, fu nominato canonico della Basilica. Visse per molti anni con affettuosa consuetudine in casa dell'altarista e canonico Giacomo Ercolano per il quale nei suoi scritti ha frequenti parole di lode e di riconoscenza. Dal *Liber Mortuorum* della Basilica Vaticana conosciamo la data esatta della sua morte, che fu il 22 settembre del 1596.

Nel Cinquecento rivivevano le antiche questioni di preminenza o, come allora si diceva, di « praestantia », fra la Basilica vaticana e la lateranense, che già nel XII secolo avevano dato al Mallo l'occasione di scrivere il suo notissimo opuscolo sulla basilica di S. Pietro. La controversia che riguardava anche la precedenza del capitolo nelle processioni e nelle altre funzioni ecclesiastiche, dette origine ad una serie di piccoli trattati e di

dissertazioni. Vi portò il suo contributo di dottrina Onofrio Panvinio con l'opera, incompiuta ed inedita, *De praesentia Basilicae Vaticanae*. Lo stesso pontefice Pio V intervenne nella disputa chiedendo ai contendenti che esponessero le loro ragioni. Nella sagristia di S. Pietro e nella casa di Giacomo Ercolano, Tiberio dovette spesso sentir parlare della questione che appassionava il piccolo mondo chiericale. Giulio Ercolano, fratello di Giacomo, che dopo una giovinezza scapestrata si era fatto prete, ed ebbe poi un beneficio in S. Pietro, avea difeso strenuamente le ragioni di questa chiesa in un'esposizione al papa, il quale nientemeno « non humano consilio, sed divino potius » avrebbe dovuto sedere arbitro fra le due basiliche.

Di qui le remote origini dell'opera dell'Alfarano, il quale però non si lasciò impigliare nella questione intricata, pur parteggiando, com'era naturale, per S. Pietro. Per la sua chiesa egli sentiva una profonda venerazione; e, come il Cerrati dimostra, non un sentimento estetico e neppure forse il diletto dell'erudito che vuole lasciare il minuto ricordo del tempio destinato a sparire, lo muove a scrivere, ma piuttosto un sentimento di pietà viva ed ardente.

Dapprima egli concepì il suo disegno come un rifacimento con aggiunte alle opere del Mallo e del Vegio; e di questo primo lavoro c'è rimasto un abbozzo nell'archivio capitolare.

Ma fortunatamente da questo punto di partenza egli mosse poi per più lungo cammino. Ed il lavoro ultimo, definitivo dell'Alfarano che è quello riprodotto dal Cerrati, insieme con la pianta disegnata dall'Alfarano nel 1571 e quella incisa nel 1589-90, è un'opera organica nella quale il materiale in lunghi anni raccolto diligentemente dal chierico, fu rifuso e rielaborato in modo che potesse servire d'illustrazione alla pianta che egli aveva disegnato, e fornire ai cultori degli studi ed a coloro che amavano la vecchia basilica, tutte le notizie di quel che era stato già o doveva essere improvvidamente distrutto.

La scrupolosa diligenza con la quale l'Alfarano condusse l'opera, il suo buon senso, l'attitudine all'osservazione minuta e precisa, rendono il suo libretto prezioso. Alcuni documenti, or non è molto, pubblicati dal Frey han permesso al Cerrati di verificare in più di un luogo le affermazioni dell'Alfarano, ritrovandole esatte. Gli errori nei quali egli cadde, sono pochi e di poca importanza, e quasi scompaiono nella ricca miniera di notizie offertaci, alla quale, come sopra abbiain detto, storici ed eruditi atinsero largamente e senza scrupolo.

Del testo dell' Alfano il Cerrati pubblica la redazione più antica, conservata nel manoscritto Vat. lat. 9904; e chiude tra parentesi quadra le aggiunte fatte dall' autore in una nuova redazione dell' opera che è nel manoscritto G. 6 dell' archivio capitolare. L' edizione, condotta con grande diligenza, e l' eruditissimo commento col quale il Cerrati accompagna il testo dell' Alfano, rendono questo volume uno dei più importanti della serie di *Studi e Testi*, edita dagli operosi e dotti scrittori della Biblioteca vaticana.

PIETRO FEDELE.

Reperitorio Diplomatico Visconteo. Documenti raccolti e pubblicati in forma di regesto dalla Società Storica Lombarda. Tomo I (1263-1363); tomo II (1363-1385). — Milano, U. Hoepli, 1911-1918.

La pubblicazione del secondo volume del *Reperitorio Diplomatico Visconteo* è accompagnata da una relazione con la quale la commissione ch' ebbe dalla Società Storica Lombarda il mandato di soprintendere alla formazione della raccolta, rende conto della genesi dell' opera, dei criteri e del metodo seguiti nel lavoro. Non solo il disegno concreto e la sua attuazione, ma l' idea stessa di una raccolta sistematica di documenti dei Visconti, signori di Milano, fu concepita dal compianto ed illustre prof. Francesco Novati, che volle legare il proprio nome nella presidenza della Società Lombarda ad un' opera per mezzo della quale, come egli scriveva, « la grande macchina del governo visconteo ci si rappresentasse innanzi rinnovata in tutti « i suoi complicati congegni politici ed amministrativi ».

Gli inizi della raccolta risalgono all' estate 1897. A fianco della commissione che concretò le norme per la compilazione del repertorio, uno stuolo di bravi giovani, usciti di fresco dagli studi universitari, fu incaricato di procedere alla esplorazione degli archivi e biblioteche di Milano, Torino, Mantova, Modena, Vercelli ecc. in apposite missioni loro conferite dalla presidenza. Le relazioni presentate da ciascuno dei collaboratori furono a suo tempo edite nella rivista sociale. All' opera generale di revisione delle schede, e di redazione definitiva di ogni regesto, attese il dott. Giuseppe Bonelli.

Il rigore del concetto fondamentale, adottato di limitare il lavoro alle carte direttamente emanate dai Visconti e dalla loro

cancelleria, portò a rendere ancor più esiguo il numero dei registi non tanto del periodo ottoniano, perchè sotto l'arcivescovo Ottone non vi ha traccia, anche dopo la vittoria di Desio, della esistenza, sia pure rudimentale, di una cancelleria signorile al fianco delle cancellerie comunale e arcivescovile, quanto del periodo del capitanato del popolo (1287-1295) e delle due signorie di Matteo (1295-1302; 1311-1322), e della signoria di Galeazzo (1322-1327). Sarebbe stato forse miglior partito eliminare tutte le carte degli arcivescovi Ottone e Giovanni riflettenti l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, ed accogliere, per contro, insieme agli strumenti di procura dei Visconti quali signori di Milano, gli atti che i procuratori celebrarono in nome dei loro mandanti. Bene a ragione si osserva nella relazione ora pubblicata, che « di solito sono le operazioni di maggiore importanza « quelle a cui i sovrani delegano rappresentanti », e che quindi « è inevitabile ci si rammarichi che documenti assai notevoli, « quali ad esempio parecchi trattati, siano stati esclusi dal « lavoro e manchino perciò in questi volumi ».

L'opportunità di colmare codesta lacuna ed insieme di usufruire il cospicuo materiale di documenti che provengono dai principali ufficiali (podestà, vicari ecc.) della signoria viscontea, in gran parte già raccolti e compilati in apposite schede, e di aggiungervi le lettere dei papi dirette ai Visconti, potrebbe offrire materia ad una seconda e forse anche ad una terza serie del repertorio diplomatico, secondo il metodo della raccolta dei *Regesta Imperii* del Böhmér, che alla serie dei diplomi provenienti dalla cancelleria imperiale fa seguire una seconda serie parallela delle lettere dei papi agli imperatori, ed una terza di « Reichssa- « chen », miscellanea di documenti di altre autorità che intes- sano la storia dell'impero.

Nel chiudere questa breve recensione volgiamo un pensiero reverente al comm. Elia Lattes, del cui nome si fregiano i volumi del repertorio. Le tradizioni della sua illuminata munificenza a prò delle istituzioni culturali milanesi, argomento da più lustri di legittimo orgoglio per la metropoli lombarda, ispirano agli studiosi delle altre città italiane il desiderio che trovino imitatori nella nuova plutocrazia, che la gloriosa guerra nazionale ha contribuito a formare ed elevare dall'imo, onde col lavacro delle opere buone ed utili si purifichi quanto nelle sue origini si cela di meno sano, di meno generoso.

GIANNINA BISCARO.

NOTIZIE

Con decreto luogotenenziale del 15 dicembre 1918 n. 2026 è stata istituita la R. Deputazione di Storia patria per il Friuli, col fine di studiare le vicende della sua terra posta al limite orientale d'Italia e di illustrarne gli istituti e lo sviluppo sociale. Salutiamo con gioia la nuova deputazione, ben lieti di poter annoverare fra le società storiche consorelle anche quella per la regione del Friuli, parte della quale da secoli dominata dagli austriaci si è finalmente ricongiunta alla madre patria.

V. F.

Il prof. M. Prou pubblica nel *Le Moyen-âge* (2^e série, tome XX, 1917-18) sotto il titolo di *Compte de la maison de l'abbaye de Saint-Pierre de Rome* il contenuto del primo registro della serie degli *Introitus et exitus* dell'Archivio Vaticano per tutto quel che si riferisce all'entrate ed alle spese dell'elemosineria di S. Pietro dal giugno del 1285 al maggio del 1286. Del prezioso registro si erano già valse il Fabre ed il Laufer che ne avevano tratto brevi notizie. Pubblicandolo ora integralmente ed illustrandolo sotto ogni aspetto, il Prou offre agli studiosi della storia di Roma nel Medio Evo un documento di singolare importanza. I redditi della elemosineria consistevano nelle offerte dei fedeli agli altari di S. Pietro, inegualmente divise tra il papa ed i canonici, e nella vendita di quanto produceva il giardino vaticano. Con questi proventi l'elemosiniere, che era in quel tempo il canonico Alberto da Parma, doveva provvedere al mantenimento dell'elemosineria, alla coltivazione del giardino, alla custodia ed al restauro degli edifici lateranensi, e contribuire alle spese per i lavori che si eseguivano nella basilica vaticana. Assai scarse sono le note di spese per le elemosine che evidentemente dovettero esser segnate in un registro a parte. Le offerte di un'annata dal 1^o giugno del 1285 al 31 maggio del 1286 ammontarono a 1,062 lire, 15 soldi e 5 denari di mo-

netta provvisina del Senato, alla quale sono ragguagliate le monete di varia specie donate dai fedeli. A tal somma bisogna aggiungere quella modesta che si ricavava dalla vendita delle frutta, del mosto e dei legumi del giardino papale.

Il personale della elemosineria comprendeva otto persone; e le spese di giorno in giorno segnate per il « prandium » e per la « cena » che sono insieme con i salari pagati ai contadini che lavoravano nel giardino, ed ai muratori, la parte più interessante di questi *Intvotius et exivus*, ci permettono di determinare il costo della vita in Roma in quel tempo.

Ricco di dottrina e d'interesse è il commento col quale il Prou accompagna il testo, sia che chiarisca qualche punto oscuro della topografia vaticana, sia che determini il valore delle varie monete indicate nel registro, o cerchi il significato delle parole tecniche che si riferiscono alle misure od all'agricoltura. Così ad esempio vi è sicuramente dimostrato che le varie denominazioni in uso nel Medio Evo di « Porta Aurea », « Porta S. Petri », « Porta Viridaria », « Porta S. Peregrini » indicano tutte una sola e medesima porta della città Leonina ai piedi del palazzo pontificio. Quanto al « Mons Geretulus », il Prou ne determina esattamente la posizione nel terreno fra le mura leonine e le mura di Pio IV, che si eleva leggermente verso il prato ed il cortile di Belvedere ed il giardino della Pigna. A togliere ogni possibilità di dubbio avrebbe per altro giovato la menzione di un documento pubblicato già in questo *Archivio*, vol. XXXIV, 1911, p. 520 (*Documenti per la storia del palazzo vaticano con note volgari del secolo XIII*), dove il « Mons Geretulus » è indicato « extra portam Auream ... iuxta « muros Urbis », e confina con la « cynta Urbis seu civitate « Leoniana ». Questo e gli altri documenti colà pubblicati di su gli originali dell'Archivio Vaticano, come anche quelli editi dal Tangl in *Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung*, X, 428 sgg., sciolgono ogni incertezza sulla denominazione del monte, mentre il Prou al quale quei documenti sono sfuggiti, s'indugia a discutere se il monte si chiamasse « Geretulus » o « Gereculus », scegliendo con qualche esitazione il primo nome.

Gli studi del Capobianchi sulle monete del Senato Romano (in questo *Archivio*, XVIII, 418) e la sua tavola dimostrativa delle graduali approssimative variazioni avvenute nel valore del denaro provvisino (Ibid. XIX, 419) avrebbero potuto servire per il computo di quella moneta nel 1285-1286. Tra le offerte che

si facevano agli altari di S. Pietro, sono spesso indicati doni « de crudamine ». La parola « crudamen » non è registrata dal Du Cange; ed il Prou propone l'ipotesi che essa possa designare l'oro e l'argento di basso titolo proveniente da oggetti o vasi o tessuti in filo d'oro e d'argento depositi come offerte sugli altari di S. Pietro. Si tratta invece di monete d'argento di basso titolo, poichè in altri registri dell'Archivio Vaticano che si riferiscono egualmente alle offerte fatte alla basilica di S. Pietro, la parola « crudamen » equivale a « billione »: « de crudamine seu de billione ».

Sotto i numeri 625 e 626 è notato il salario dato a quattro ragazzi « qui collegerunt magnacocias » dal vigneto papale. Il Prou è incerto se si tratti di un insetto o di una pianta parassita. Le magnacozze, si chiamano anche oggi così dai vignaioli della campagna romana, sono un insetto che distrugge le gemme della vite sul principiar della primavera.

In un testo che offriva all'editore numerose e difficili questioni di topografia, di numismatica e di lessicografia, qualche lieve incertezza era inevitabile. Occorre forse aggiungere che il merito dell'insigne maestro non n'è punto diminuito? P. F.

Sul Quirinale lungo la strada che gli antichi chiamavano « Alta Semita », fra i giardini sallustiani e le terme di Diocleziano, sorgevano nel V secolo le due chiese presbiterali, il « titulus Gai » ed il « titulus Cyriaci », delle quali la prima si eleva ancora col nome di S. Susanna, e della seconda furono ritrovati gli avanzi nel 1874, costruendosi il ministero delle Finanze. L'una e l'altra chiesa, come il Duchesne dimostra (*Les legendes de l'Alta Semita* in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, XXXVI^e année, 1916-17), sono già ricordate nel martirologio geronimiano, ed esistevano nel IV secolo. La vicinanza delle terme di Diocleziano preparò più tardi, intorno al 500, il terreno per il fiorire rigoglioso delle leggende; e la *Passio S. Susannae* e la *Passio Marcelli* posero in relazione i fondatori delle due chiese con la casa imperiale, e fantasticarono della guarigione miracolosa di Artemia, figliuola di Diocleziano, e del cristianesimo di Serena, moglie dell'imperatore: Artemia e Serena, nomi immaginari, come quello di Giovina, figliuola del re di Persia, Sapore, anch'essa miracolosamente guarita. Come ed in qual tempo le leggende si siano formate studia il Duchesne, mostrandoci uno dei casi più caratteristici del nascere di una leggenda dall'alterazione dei nomi. Nei manoscritti geronimiani

troviamo al 1.^o ottobre l'indicazione « Alexandri . Eoprepi . Di-
« gnae . Cottiae ». Dignecotiae era una fortezza sul basso Danubio,
ricordata da Tolomeo e da altre fonti geografiche. Nella *Passio*
S. Susannae Massimiano, che è detto figlio di Diocleziano, si
invaghisce di Susanna, e la fa chiedere in isposa per mezzo di
Claudio. La domanda è respinta. Claudio si converte e riceve il
battesimo insieme con la moglie Prepedigna ed i due figliuoli
Alessandro e Cutia. Cutia o Cottia non è che la finale del nome
di luogo « Dignaecutiae ». Prepedigna è formata con la prima
parte dello stesso nome di luogo e la seconda di Euprepo, nome
di un martire reale, indicato nel martirologio geronimiano. Le
due prime lettere del nome, come suole sovente, sono cadute.
È rimasto intatto solo il nome del martire Alessandro, diven-
tato nella leggenda figliuolo di Prepedigna. Così i santi sono
deportati « in civitate Chomos », che non è né Cuma né Como,
ma soltanto un'alterazione di Thomi, la notissima città nel
basso Danubio, anch'essa indicata nel martirologio geronimiano.

Quanto a Ciriaco il Duchesne dimostra come il fondatore
del « titulus Cyriaci » debba essere distinto dal martire Ciriaco
seppellito con cinque compagni al VII miglio della via Ostiense.
Ora per una scoperta fortuita nel dicembre del 1915 il santuario
di S. Ciriaco è tornato alla luce ad undici chilometri circa fuori
di porta S. Paolo. Quivi erano stati depositi quattro sarcofagi
marmorei per sei salme, proprio come la tradizione diceva. Una
tarde leggenda medievale narrava che al tempo di Agapito II,
essendo imperatore Ottone e console di Roma Alberto, le tre
donne della casa di Teofilatto, Marozia, Stefania e Teodora, si
recarono sulla via Ostiense, e trassero da uno dei sarcofagi la
testa di s. Ciriaco che portarono solennemente a Roma nel
monastero della via Lata da esse fondato. Ora il coperchio di
uno dei sarcofagi del santuario ostiense è stato ritrovato sfon-
dato, e si vedevan tracce di fuoco, dovute alle torce adoperate
da quei che praticarono l'apertura, sfondando anche la massic-
ciata dell'abside della chiesa, che custodiva il sarcofago. In un
angolo di questo erano ammannchiate ossa appartenenti a due
corpi: vi era però un solo cranio. Le vicende del singolare ri-
trovamento sono state narrate nello stesso volume dei *Mélanges*,
che contiene lo studio di sopra ricordato del Duchesne, dal
compianto Francesco Fornari. Alla memoria del valoroso archeo-
logo, spentosi l'inverno scorso nel fiore della giovinezza e delle
speranze, si volga anche da queste pagine il mesto ricordo di
quanti hanno in onore gli studi.

P. F.

La piccola chiesa di S. Macuto, presso la piazza di S. Ignazio, è una delle chiese più dimenticate di Roma. Presentemente serve da cappella ai padri gesuiti dell'Università Gregoriana; e le sue porte si aprono ai fedeli una volta all'anno, il giorno della festa del santo. S. Macuto è un santo bretonne, affatto sconosciuto in Italia, fuori di Roma. Verso la metà del XII secolo, Giovanni, vescovo d'Alet, che ebbe per il santo una devozione ardente, si recò a Roma per sostenere un grave processo innanzi al tribunale di Eugenio III. Fu forse egli il fondatore della chiesa dedicata ad un così oscuro patrono? La probabile ipotesi è proposta dal sig. B. Pocquet du Haut-Jussé (*L'église Saint-Malo de Rome in Melanges d'archéologie et d'histoire*, XXXVI^e année, 1916-17) che con erudita diligenza raccoglie le notizie intorno all'umile chiesa dal 1192, quando è la prima volta ricordata nel *Liber Censusum*, fino ai nostri giorni.

P. F.

Il comm. Santi Pesarini ci svela *Una pagina nuova nella storia della Basilica di San Paolo sulla Via Ostiense* (cf. *Dissertazioni della Pontificia Accademia Romana di Archeologia*, serie II, tomo XIII, Roma, 1918, p. 195 sgg.). Gli scrittori che ebbero la fortuna di vedere S. Paolo prima del funesto incendio del 1823, avevano osservato che delle quaranta colonne le quali in doppia fila separavano dalle laterali la nave di mezzo dell'antica basilica Ostiense, ventiquattro erano di pavonazzetto, le più grandi e le più belle di quel marmo tramandateci dall'antichità, e sedici di marmo imezio, lavorate ad imitazione delle prime, ma più rozze e trascurate. Come spiegare questa disuguaglianza che non può certo imputarsi agli architetti di Valentiniano e di Teodosio? Ora dal *Liber pontificalis* ed ancor meglio da un'iscrizione marmorea che esiste tuttora nel monastero di S. Paolo, sappiamo che Leone Magno rinnovò la basilica Ostiense che era stata colpita da un grave disastro. L'acuto commento di questa iscrizione accompagnato dall'esame minuzioso dell'edificio permettono al Pesarini di dimostrare che la basilica di S. Paolo fu devastata dal terremoto del 442 o 443 e che grande fu l'opera spesa da Leone I per restaurarla. La nave maggiore fu ricostruita per intero: a sostegno dell'arco trionfale si collocarono due colossali colonne, ed a sedici colonne travolte nella rovina del tetto e dei muri ed infrante furono sostituite altre colonne di minor pregio. Il Pesarini non ha forse chi lo eguagli nella perizia e nella sagacia con la quale egli

suole interrogare i monumenti, e riesce spesso a scoprire quello che i documenti non sempre ci dicono. Della bontà di questo metodo che dette al Pesarini così importanti risultati nello studio della basilica di S. Lorenzo sulla via Tiburtina (cf. *Studi romani*, 1913, I, 37 sgg.), ora egli offre un'altra riprova, restituendo una pagina ignorata alla storia della basilica Ostiense.

P. F.

Dell' antichissimo edificio Prenestino trasformato in cattedrale discorre il prof. Orazio Marucchi nelle *Dissertazioni della Pontificia Accademia Romana di Archeologia*, serie II, tomo XIII, 1918, P. 229 sgg.

Ivi egli pubblica un'iscrizione del 1116 che ricorda la dedica di una cripta fatta nella chiesa di Palestina dal celebre cardinal Conone, ed un'epigrafe del 1117 che commemora la consacrazione della chiesa superiore e dell'altar maggiore, fatta da papa Pasquale II. Ma questa iscrizione era stata già più volte pubblicata.

Nello stesso volume delle *Dissertazioni della Pontificia Accademia Romana di Archeologia*, P. 249 sgg., mons. Giovanni Biasiotti illustra ampiamente due disegni relativi a S. Maria Maggiore, conservati negli Uffizi e riprodotti ora nella grande pubblicazione di A. BARROLI, *I monumenti antichi di Roma nei disegni degli Uffizi di Firenze*. Il Biasiotti ha riconosciuto nel musaico che forma il paliotto di un altare nella chiesa di S. Michele Arcangelo in Vico nel Lazio il quadro musivo che ornava il tabernacolo delle reliquie costruito in S. Maria Maggiore nel 1256 per commissione di Iacopo di Giovanni Capocci, senatore di Roma nel 1254, e di Vinia sua moglie. Il musaico rappresenta la Vergine col Bambino sulle ginocchia ed accanto un angelo con le ali variopinte. Dinanzi sta genuflesso Iacopo Capocci in abito senatorio che ha fra le mani il modello del tabernacolo: gli è presso la moglie Vinia. Ognun vede quanta importanza non solo per la storia dell'arte, ma anche per la storia del costume abbia il monumento che il Biasiotti ha il merito di aver segnalato.

E tanto più spiace che egli non abbia potuto darcene che un' assai mediocre riproduzione!

P. F.

Il prof. Luigi Chiappelli inizia la pubblicazione di una serie di volumi col titolo di *Studi storici pistoiensi*. Nel primo (Pistoia, Officina tip. coop., 1919) ha inserito uno studio sopra

I Pistoiesi andati come rettori in altri comuni. Le sue ricerche si estendono al periodo più fecondo dell'antica vita comunale cioè dalla fine del secolo XII al secolo XVI, e permettono all'illustre autore di disegnarci lo svolgimento storico-giuridico della istituzione medievale della nomina dei rettori inviati in altre città. Lo studio del Chiappelli sorpassa quindi i confini di una storia locale. Parecchi Pistoiesi nella seconda metà del secolo XIV furono nominati, senatori di Roma; un Lazzarino di m. Vanni fu podestà di Piperno nel 1317. La seconda parte del volume contiene un *Disegno della più antica storia di Pistoia* dall'età romana agli ultimi anni della libertà comunale nel principio del secolo XIV. Il *Disegno* magistralmente condotto serve d'introduzione agli altri studi pistoiesi che il Chiappelli si propone di pubblicare nei volumi che seguiranno. P. F.

Il sig. Quirino Angeletti nel *Bollettino d'Arte* (anno XIII, 1919, fasc. I-IV) descrive ed illustra la chiesetta di S. Andrea, il piccolo gioiello architettonico che Jacopo Barozzi eresse per ordine di Giulio III sulla via Flaminia a metà circa del tratto fra la porta del Popolo e ponte Milvio. Oggi lo squisito monumento, soffocato fra le grandi e brutte case popolari che gli sono sorte intorno, è in uno stato pietoso d'abbandono, ed ha bisogno di solleciti restauri. P. F.

PERIODICI

(Articoli e documenti relativi alla storia di Roma)

American (The) Historical Review. Vol. XXIV, nn. 1-3. — ADAMS, *rec.* di HASKINS: Norman Institutions - PRESERVED SMITH, *rec.* di G. v. BELOW: Die Ursachen der Reformation.

Athenaeum. Anno VII, 1919, fasc. III. — C. PASCAL, *Formie.*

Gli Archivi Italiani. Anno VI, fasc. I, 1910. — R. FILANGIERI DI CANDIDA, La « Charta » Amalfitana. - TRAVALI G., *rec.* di LA MANTIA: Codice diplomatico dei re aragonesi.

Archivio Storico Italiano. Anno LXXVI, 1918, vol. I, disp. 1^a-2^a. — MARIO PUGLISI, Di alcune recenti pubblicazioni sulla storia del Cristianesimo.

Archivio Storico Lombardo. 1919, XLV, fasc. III-IV. — C. MANARESI, I prefissi d' onore e la prammatica del 1591. - A. GIULINI, Donna Maria Marina d'Este Colonna ed una avventura amorosa nell'alta società milanese del Settecento. — Anno 1919, XLVI, fasc. I-II. - GIANNINA BISCARO, Le relazioni dei Visconti di Milano con la Chiesa (parte 1^a). - A. VISCONTI, *rec.* di G. LA MANTIA: Codice diplomatico dei re Aragonesi di Sicilia.

Archivio Storico per le Province Parmensi. Anno 1916, vol. XVI. — M. BENASSI, *rec.* di L. von PASTOR: Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, vol. V, Paolo III. Versione italiana del prof. A. Mercati, Roma, 1914. - G. MICHELI, *rec.* di G. DREI: Sulle relazioni tra la Santa Inquisizione

e lo Stato nei ducati parmensi (sec. XVIII). — Vol. XVII, 1917. - G. DREI, La corrispondenza del card. Ercole Gonzaga, presidente del Concilio di Trento. - G. MICHEL, *rec.* di M. MAGNINI: I difensori di Roma morti e feriti nel 1849.

Archivio Storico Siciliano. Anno XLII, 1917, nuova serie, fasc. 1-2. — A. BENEDETTI, *rec.* dei *Memoires of the American Academy* in Rome, vol. I, 1915-1916.

Archivio Storico per la Sicilia orientale. Anno XIV, 1917, fasc. I-III. — F. CICCAGLIONE, Il carattere del diritto longobardo e la pretesa sua penetrazione nell'Italia bizantina — Anno XV, 1918, fasc. I-III. - N. GIORDANO, La genesi delle corporazioni ed il garzonato in Sicilia nel Medio Evo.

Archivum Franciscanum Historicum. Annus IX, 1916, fasc. I-IV. — F. DELORME, De praedicatione Cruciatæ saec. XIII per Fratres Minores. — Anno X, 1917, genn.-ott. - A. HEISE, Ubertini de Casale opusculum « Super « tribus sceleribus », — Anno XI, 1918, genn.-apr., fasc. I-II. - G. GOLUBOVICH, Fr. Giovanni Colonna di San Vito, viaggiatore in Oriente.

Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna. Serie IV, vol. VIII, fasc. I-VI. — A. PALMERI, Le strade medievali fra Bologna e la Toscana.

Bibliothèque de l'École des Chartes. Année 1917, LXXVIII. — P. FOURNIER, Les sources canoniques du « Liber de vita christiana » de Bonizo de Sutri. - L. DOREZ, Nouvelles recherches sur Michel-Ange et son entourage (*suite et fin*). - P. FOURNIER, *rec.* di A. FLICHER: Études sur la polémique religieuse à l'époque de Grégoire VII. - J. VIARD, *rec.* di G. MOLAT: Étude critique sur les « Vitae paparum Avenionensium ».

Bullettino d'Arte. Anno XII, 1918, fasc. I-VIII. — R. PARIBENT, Nuovi monumenti del Museo Nazionale Romano. - O. ANGELETTI, La chiesa di S. Andrea sulla via Flaminia.

Bullettino dell'Istituto Storico Italiano. N. 39, 1919. — A. GAUDENZI, Il Constituto di Costantino.

Bullettino della R. Deputazione Abruzzese di Storia patria. Serie III, anni VII e VIII (1916-1917). — E. CARUSI, Cenni sull'Abazia di S. Barbato di Pollutri dalla sua fondazione alla fine del sec. XVIII. — C. DE CURPIS, Registro degli Orsini e dei Conti Anguillara.

Bullettino della Regia Deputazione di Storia patria per l'Umbria. Vol. XXII, 1916, fasc. 2-3. — L. FAUSTI, Camillo Orsini e la pacificazione di Spoleto del 1516.

Bullettino della Reale Società Geografica Italiana. Serie V^a, vol. VIII, 1919, fasc. 3-4. — P. FRACCARO, Di alcuni antichissimi lavori idraulici di Roma e della Campagna. — P. REVELLI, Le origini italiane della geografia politica.

Bullettino della Società Filologia Romana. Nuova serie, n. VI, 1919. — ERNESTO MONACI, Pe' nostri manualetti.

Mélanges d'archéologie et d'histoire. XXXVII^e année (1918-19), fasc. I-III. — H. COCHIN, Sur le *Socrate* de Pétrarque. — F. CUMONT, Astrologues romains et byzantins.

Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. Serie 5^a, vol. XXVII, fasc. 5-6, gennaio 1919. — SILVESTRELLI, Le chiese e i feudi dei Templari e dell'ordine di S. Giovanni di Gerusalemme nella regione romana. — Fasc. 7-10, giugno 1919. — LUMBROSO, Per la figura di Teodorico. — CIACERI, Il trattato di Cicerone « De re publica » e le teorie di Polibio sulla costituzione romana.

The English Historical Review. Vol. XXXIV, n. 134, apr. 1919. — J. P. WHITNEY, Gregory VII. — N. 135, luglio 1919. — *Rec.* di LAWLOR: Notes on St. Bernard's Life of St. Malachy.

Revue Historique. 43^e année, tome 127, 1918. — S. LUCHAIRE, Bulletin historique: histoire d'Italie, période moderne, fin du XV^e siècle - fin du XIII^e. — Tome 128, 1918. — GURGUENBERT, *rec.* di ZEILLER: Les origines chrétiennes dans les pro-

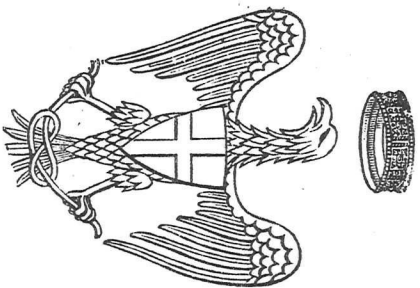
vinces danubiennes de l'empire romain. - L. BRENIER, Bulletin historique : histoire byzantine. Publications des années 1914-'15.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. 42^e année, 1918. — FOURNIER, *rec.* di WOOLF: Bartolus of Sassoferrato, his position in the history of medieval political thought. - Id., *rec.* di CUQ: Manuel des institutions juridiques des Romains.

Rivista italiana di numismatica. Anno XXXI, seconda serie, vol. I, 1918. — CAMILLO SERAFINI, *rec.* di E. MARTINORI: Gli « Annali della zecca di Roma ».

Rivista storica italiana. Anno XXXV, 4^a serie, vol. X, fasc. 2, aprile-giugno 1918. — COSTA, *rec.* di BENIGNI: Storia sociale della Chiesa, vol. I e II. - F. L., *rec.* di G. DREI: La politica di Pio IV e del card. Ercole Gonzaga. — Fasc. 3, luglio-sett. 1918. - P. LUGANO, *rec.* di CIROLLA e BUZZI: Codice diplomatico del monastero di S. Colombano di Bobbio. - M. AVERTA, *rec.* di GABRIELLI: Alcuni capitoli del 1547 per un banco di prestito a pegno tenuto dagli Ebrei in Velletri. — Fasc. 4, ottobre-dicembre 1918. - P. SPEZI, *rec.* di PIERLEONI: Le antichità di Alatri. - P. LUGANO, *rec.* di PERINI: Un emulo di fra Girolamo Savonarola.

Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte. XIII, fasc. I-II, 1919. — G. MORIN, Les catalogues du Moyen-âge des Bibliothèques de l'Allemagne et de la Suisse.



REALE SOCIETÀ ROMAGNA
DI STORIA PATRIA